

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	13
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	29
FINANZE (VI)	»	40
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	72
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	85
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	93
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	102
AFFARI SOCIALI (XII)	»	107
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	117
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ...	»	124
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	208

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Movimento 5 Stelle: M5S; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-+ Europa: Misto-+E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	<i>Pag.</i> 209
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	» 211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 213
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	» 215
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»	» 216
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DEL- L'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-CoV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-CoV-2	» 218
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 220

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 2384) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 giugno 2025. – Presidenza della presidente Valentina BARZOTTI.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 2384).

(Parere alla Commissione VI).

(Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2384 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, che si compone di un unico articolo, risulta volto a proro-

gare i termini entro cui il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi di attuazione della delega per la riforma fiscale di cui alla legge n. 111 del 2023, nonché i relativi decreti legislativi correttivi; esso interviene inoltre modificando ed integrando specifici principi di delega concernenti il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari; il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

in particolare, il termine per l'adozione dei decreti legislativi correttivi è individuato, dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), in termini certi (31 dicembre 2027, e cioè ventiquattro mesi dal termine generale per l'adozione dei decreti legislativi, il 31 dicembre 2025), anziché nel termine di ventiquattro mesi dall'adozione "dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi" previsto dalla legge n. 111 del 2023; in tal senso viene recepita una condizione contenuta nel parere reso su quel provvedimento (C. 1038) nella seduta del 31 maggio 2023; in quell'occasione, il Comitato aveva infatti rilevato che tale formulazione non appare idonea ad individuare in modo inequivoco il termine ultimo per l'emana- zione dei decreti legislativi integrativi e correttivi;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

ritiene, per il rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Sui lavori del Comitato.

Valentina BARZOTTI *presidente*, comunica che, a seguito di interlocuzioni intercorse per le vie brevi con il presidente del Comitato per la legislazione del Senato, senatore Giorgis, ha da questi appreso del-

l'avvenuta approvazione nella seduta odierna del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui « profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della legislazione » da parte del Comitato per la legislazione del Senato.

Bruno TABACCI, prendendo atto della comunicazione della presidente, sostiene che l'approvazione del documento conclusivo da parte del Comitato per la legislazione del Senato rappresenta un dato del quale non si può non tenere conto nel prosieguo dell'esame del documento conclusivo della medesima indagine conoscitiva da parte del Comitato per la legislazione della Camera.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 5

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 9.

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Devis DORI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame di una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità proveniente dalla seconda sezione civile del Tribunale di Catanzaro (RG 3659/2021 – Doc. IV-ter, n. 15). Si tratta di un procedimento civile per risarcimento del danno da diffamazione promosso dal dott. Giuseppe Lombardo, già sostituto Procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, in relazione a talune dichiarazioni pubblicate sulla pagina *Facebook* dell'on. Sgarbi nel 2019.

Rammenta ancora di aver affidato l'incarico di relatrice all'on. Dondi, che ha introdotto la questione della seduta del 16 aprile scorso e, nella seduta del 28 maggio, ha sintetizzato le note scritte inviate dall'on. Sgarbi tramite il suo legale di fiducia.

Essendo questa la terza riunione che la Giunta dedica al caso in questione, chiede alla relatrice – come da prassi – se intende formulare alla Giunta una proposta di deliberazione.

Daniela DONDI (FdI), *relatrice*, fa presente che, come concordato nella seduta del 28 maggio scorso, intende sottoporre all'attenzione della Giunta una proposta in merito alla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità che il Tribunale di Catanzaro (seconda Sezione civile) ha inviato alla Camera il 15 novembre 2023. Tale richiesta trae origine da un atto di citazione del 1° ottobre 2021, promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, e di diverse testate giornalistiche *online*. Tale atto di citazione si fonda sulla contestazione di condotte asseritamente diffamatorie perpetrate attraverso la pubblicazione e la diffusione di dichiarazioni ritenute gravemente lesive dell'onore e della reputazione dell'attore, magistrato impegnato in delicate indagini antimafia, tra cui quella nota come « Operazione Breakfast ».

1. *Sintesi dei fatti all'origine della richiesta di deliberazione proveniente dal Tribunale di Catanzaro.*

Quanto ai fatti che sono all'origine della richiesta del Tribunale di Catanzaro, ricorda che il dott. Lombardo, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, lamenta che, nel corso di svolgimento di indagini a carico di vari imputati, l'on. Sgarbi avrebbe utilizzato la propria posizione pubblica per diffondere dichiarazioni dal contenuto asseritamente denigratorio, successivamente riprese da talune testate giornalistiche quali *La Rampa.it*, *Il Dispacio*, *Strill.it* e *Strettoweb News Sicilia e Calabria*.

Come riportato nel suo intervento del 16 aprile scorso, desidera sottolineare in particolare che, in un *post* pubblicato sulla propria pagina *Facebook* il 4 aprile 2019, l'on. Sgarbi ha condiviso – corredandolo del relativo collegamento ipertestuale – un articolo della testata giornalistica online «*LaRampa.it*». In tale articolo sono citate alcune dichiarazioni attribuite allo stesso *ex* deputato, le quali sono a loro volta contenute in un atto di sindacato ispettivo dell'on. Sgarbi che, ancorché già predisposto e divulgato all'epoca dei fatti, è stato poi formalmente presentato alla Camera solo nel corso dell'anno 2021 (si tratta dell'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610). L'articolo di giornale divulgato online cita in particolare alcuni passaggi del predetto atto ispettivo in cui l'*ex* deputato in parola ha affermato che «*il Procuratore Aggiunto Giuseppe Lombardo ... in spregio alle più elementari regole del diritto internazionale, in palese violazione delle leggi italiane e libanesi, ha disposto indagini sul territorio di uno Stato sovrano senza averne alcun potere, in maniera clamorosamente abusiva e dunque illegale (anche in violazione del Trattato Bilaterale, tutt'ora vigente, con il Libano) ed in particolare disponendo, tramite personale di forze dell'ordine di stanza presso la nostra ambasciata a Beirut, appuntamenti presso la residenza del signor Vincenzo Speziali, e sottoponendo ad intercettazioni telefoniche (anche queste abusive), in violazione delle reti di telecomunicazioni*

libanesi, non solo le utenze di Speziali ma anche quelle della consorte Joumana Raymond Rizk (cittadina libanese)».

Rammenta, inoltre, che il *post* del 2019 è accompagnato da una didascalia che recita testualmente: «*Dalla DDA di Reggio gravi abusi sull'imprenditore Vincenzo Speziali. Violata, inoltre, la sovranità del Libano: accessi abusivi alle sue reti telefoniche*».

2. *Le posizioni delle parti.*

Per quanto riguarda le tesi sostenute dalle parti in causa, espone quanto segue.

Nell'atto di citazione il dott. Giuseppe Lombardo censura la portata asseritamente lesiva delle affermazioni dell'on. Sgarbi, evidenziando come le stesse non potrebbero rientrare né nell'esercizio di una legittima critica, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, né nell'alveo delle prerogative riconosciute ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Carta fondamentale. In particolare, l'attore evidenzia l'impatto diffamatorio diretto sulla sua reputazione, affermando che le dichiarazioni in questione sono prive di fondamento e hanno gravemente leso la sua onorabilità. Inoltre, il ricorrente osserva che le considerazioni dell'on. Sgarbi non sarebbero supportate da atti parlamentari, in quanto l'interrogazione citata dalle testate online non sarebbe mai stata formalmente depositata presso questo ramo del Parlamento.

Ad avviso dell'on. Sgarbi, invece, le affermazioni rivolte al dottor Lombardo, sebbene connotate da toni fortemente critici, non si sarebbero mai tradotte in insulti gratuiti ma, trattando questioni di indubbio interesse pubblico, sarebbero state rese in un contesto marcatamente politico e non personale, e così rientrerebbero piuttosto nell'ambito della legittima espressione del pensiero politico.

Per quanto attiene più specificamente alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, l'on. Sgarbi evidenzia che l'interrogazione a risposta scritta n. 4/09610 – atto tipico dell'attività parlamentare – pur essendo stata formalmente

presentata in data successiva ai fatti oggetto di giudizio, farebbe comunque riferimento alla medesima vicenda. Ciò confermerebbe, a suo avviso, l'esistenza di un collegamento sostanziale tra le dichiarazioni contestate e l'esercizio delle funzioni parlamentari. In altri termini, la redazione e la successiva presentazione dell'interrogazione a risposta scritta costituirebbero, ad avviso della difesa, l'espressione concreta dell'esercizio del sindacato ispettivo da parte dell'onorevole Sgarbi, rendendo non rilevante il momento temporale della sua formalizzazione.

Per ulteriori approfondimenti in ordine ai fatti che sono all'origine del giudizio e quindi della richiesta proveniente dal Tribunale di Catanzaro nonché alle posizioni delle parti – che in questa sede ha riepilogato in maniera sintetica – rinvia alle sue precedenti relazioni del 16 aprile e del 28 maggio scorsi.

3. *Sulla sussistenza del nesso funzionale. Gli orientamenti interpretativi recentemente assunti dalla Giunta per le autorizzazioni e dalla Corte costituzionale.*

Per venire più direttamente alla questione dell'applicabilità al caso di specie della prerogativa della insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, sottopone alle valutazioni della Giunta le seguenti considerazioni.

Innanzitutto, le sembra opportuno sottolineare quella che appare una assoluta peculiarità del caso in esame, vale a dire che a essere ritenute diffamatorie non sono – come sovente accade – delle « comuni » affermazioni *extra moenia* di un parlamentare contenute in un contributo pubblicato sui *social network* o rese nel corso di un'intervista o di una trasmissione televisiva. Diversamente, all'origine della richiesta di risarcimento del danno in sede civile da parte del dott. Lombardo sono direttamente le dichiarazioni presenti in una interrogazione, formulata dall'on. Sgarbi – nella sua integrità testuale – già nel mese di aprile del 2019.

L'ulteriore specificità della questione risiede poi nel fatto che l'on. Sgarbi ha

formalmente depositato tale interrogazione (interrogazione a risposta scritta n. 4/09610) solo nel mese di giugno del 2021.

Pertanto, posto che – data la peculiarità del caso – sussiste una piena coincidenza testuale tra le affermazioni contenute nell'interrogazione e quelle censurate nell'atto di citazione civile, il quesito giuridico-costituzionale cui la Giunta è chiamata a rispondere è il seguente: se la formulazione, nel mese di aprile del 2019, della menzionata interrogazione a risposta scritta – seguita immediatamente dalla divulgazione sulla stampa dei suoi contenuti e, dopo circa due anni, dalla sua formale presentazione alla Camera – possa considerarsi connessa alle funzioni parlamentari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La soluzione che propone alla Giunta è affermativa e si basa sulle seguenti considerazioni.

In primo luogo e in via generale, le sembra opportuno richiamare anche nel caso in esame l'esigenza – più volte ribadita da questa Giunta nel corso della corrente legislatura – di pervenire a un criterio ermeneutico dell'insindacabilità dei parlamentari che superi la mera ricerca formale dello specifico atto tipico pregresso. In particolare, ricorda come la Giunta abbia sottolineato più volte la necessità di superare tale puntiglioso formalismo, che non appare adeguato alle esigenze di un dibattito politico in cui il parlamentare deve poter utilizzare tutti gli strumenti e i mezzi di comunicazione pubblica propri della società attuale; mezzi che, spesso, sono caratterizzati dalla necessità di immediatezza della comunicazione, difficilmente conciliabile con il suddetto formalismo (v. Doc. IV-ter, n. 3-A – Doc. IV-ter, n. 11-A).

È stato poi rilevato che il parlamentare dovrebbe sentirsi libero di assicurare il proprio raccordo con l'opinione pubblica anche tramite l'uso dei mezzi di comunicazione, esercitando il diritto di critica nell'immediatezza dei tempi presupposti in tale contesto senza dover necessariamente intervenire in via preventiva nelle sedi istituzionali. D'altra parte, tale esigenza è stata

colta dalla nota sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 2018, ove è stato evidenziato che « non è da escludere, in astratto, che nel sistema costituzionale italiano l'insindacabilità possa coprire anche dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ».

In secondo luogo ricorda che, anche prima della svolta giurisprudenziale intervenuta con le sentenze n.n. 104 e 194 del 2024 (sulle quali tornerà a breve), la Corte costituzionale ha costantemente affermato che la garanzia dell'insindacabilità parlamentare possa essere riconosciuta anche nei casi in cui le dichiarazioni *extra moenia*, oggetto del giudizio civile o penale, siano collegate alla cosiddetta attività parlamentare atipica, vale a dire a quelle iniziative dei parlamentari che, pur non essendo specificamente previste dai regolamenti interni, costituiscono nondimeno il risultato di un concreto ed effettivo esercizio di attribuzioni parlamentari. In questo contesto la Consulta – ai fini dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione – ha ritenuto, ad esempio, che costituisca espressione della funzione parlamentare (ancorché innominata) l'invio di una lettera da un senatore al Presidente della Commissione di appartenenza (sentenze n. 219 del 2003 e n. 298 del 2004) nonché la trasmissione di una comunicazione da un deputato al Presidente del proprio Gruppo (sentenza n. 298 del 2004). La medesima Corte ha inoltre affermato la rilevanza, ai fini dell'insindacabilità, di una mera richiesta di interrogazione presentata alla Camera, poi dichiarata inammissibile dal Presidente (e quindi mai pubblicata). Al riguardo, il Giudice delle leggi ha infatti sostenuto che « l'ampiezza dei criteri del controllo preventivo del Presidente sul contenuto degli atti di iniziativa dei singoli deputati impedisce di considerare di per sé estranea all'esercizio delle funzioni del parlamentare una interrogazione presentata, per il solo fatto che essa sia stata dichiarata inammissibile dalla Presidenza per uno qualsiasi dei motivi previsti dalla norma regolamentare ». Ciò che

conta è, secondo la Consulta, « che si riconosca la riconducibilità, in concreto, all'esercizio delle funzioni parlamentari dell'atto di iniziativa compiuto »; dal che consegue che « la divulgazione di quest'ultimo, pur avvenuta prima del vaglio di ammissibilità del Presidente di Assemblea, non fa venir meno l'insindacabilità dell'opinione espressa » (sentenza n. 379 del 2003).

In terzo luogo ritiene opportuno far presente, anche in questa sede, la rilevanza del mutamento giurisprudenziale segnato dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 104 e 194 del 2024. Come già evidenziato in occasione di altri interventi svolti in seno a questa Giunta, tali decisioni le sembrano particolarmente significative per ciò che attiene alla tematica in parola, in quanto i giudici costituzionali:

a) hanno in generale chiarito che possono considerarsi protette dall'« ombrello » della insindacabilità – ancorché non precedute da una specifica attività parlamentare tipica – « quelle opinioni che, iscrivendosi in un contesto politico, siano funzionali all'esercizio dell'attività parlamentare. Deve trattarsi, dunque, di opinioni che incanalino nel processo politico proprio di una democrazia pluralista i diversi e divergenti interessi riferibili al popolo, al fine di trovare, nell'esercizio della rappresentanza della Nazione di cui all'art. 67 Cost., una mediazione tra gli stessi rispondente all'interesse generale. Tale rappresentanza, sancita dall'art. 67 Cost., costituisce invero il fondamento primo e, al tempo stesso, il limite, dell'insindacabilità delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. » (sentenza n. 104 del 2024);

b) hanno esplicitamente dequotato i noti requisiti della « coincidenza di significato tra l'attività parlamentare tipica e l'opinione resa extra moenia », nonché della « sostanziale contestualità temporale » tra la prima e la seconda, da « elementi costitutivi » a semplici « indici rivelatori » della esimente prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

c) hanno ribadito che l'insindacabilità « può, in casi particolari, trovare applica-

zione anche a dichiarazioni rese extra moenia, non necessariamente connesse ad atti parlamentari, ma per le quali si ritenga nondimeno sussistente un evidente e qualificato nesso con l'esercizio della funzione parlamentare ». Ciò, in quanto l'attività compiuta nell'esercizio del mandato « per sua natura è destinata a proiettarsi al di fuori delle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative ». In particolare, nella sentenza n. 194 del 2024 – per la prima volta – gli stessi giudici della Consulta hanno dato concreta attuazione a tale principio, fino a quel momento enunciato a livello solamente teorico. Nella specie, nel confermare la legittimità della decisione assunta all'unanimità dal Senato, essi hanno ritenuto coperte dalla garanzia di cui all'art. 68, primo comma, della Costituzione alcune dichiarazioni rese dal senatore Mario Michele Giarrusso (già Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle al Senato nella XVIII legislatura) che – pur non riferendosi a precedenti atti parlamentari – sono state considerate riconducibili, nella sostanza, all'esercizio di attività di sindacato ispettivo, sia pure svolta *extra moenia*. Anche in quel caso peraltro – come in quello oggi all'esame della Giunta – le affermazioni del sen. Giarrusso, che si concludevano con una critica alle scelte compiute dal Ministro della Giustizia in ordine ai vertici del Ministero stesso, contenevano rimproveri molto aspri all'operato di un magistrato, che veniva accusato di aver favorito la scarcerazione di numerosi mafiosi in cambio della fine di pericolose rivolte in alcuni penitenziari e di aver chiesto l'archiviazione di una importante indagine penale per ottenere una prestigiosa nomina al Ministero.

4. Conclusioni. Proposta di insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Sgarbi.

Alla luce delle riflessioni che precedono e applicando al caso di specie anche le innovative coordinate interpretative definite di recente dalla Corte costituzionale, è a suo avviso possibile concludere che le

affermazioni concernenti il dott. Lombardo, contenute nella interrogazione dell'on. Sgarbi, siano chiaramente connesse con l'esercizio delle funzioni parlamentari, ancorché il testo della medesima interrogazione (comunque completo in tutti suoi punti già nel mese di aprile del 2019) sia stato depositato alla Camera solo due anni dopo la sua redazione. A sostegno di tale conclusione, ritiene opportuno evidenziare quanto segue:

a) Innanzitutto, le sembra rispettata l'indicazione fornita dalla Corte costituzionale nella menzionata sentenza n. 104 del 2024. Come ricordato in precedenza, in tale decisione la Corte ha affermato che sono coperte dalla insindacabilità quelle opinioni che, « inserite in un contesto politico », risultino « strumentali all'esercizio della funzione parlamentare » ed esprimano, nel quadro di una democrazia pluralista, istanze e interessi pubblici, orientandoli verso una mediazione conforme all'interesse generale, come espressione della rappresentanza nazionale sancita dall'art. 67 della Costituzione.

Ebbene, nel caso che occupa la Giunta, sembra evidente che le affermazioni contenute nella interrogazione predisposta nel 2019 dall'on. Sgarbi siano state funzionalmente strumentali al successivo esercizio di un'attività parlamentare classicamente intesa, qual è la formale presentazione dell'atto alla Presidenza della Camera. A suo avviso, pertanto, la predisposizione di una interrogazione in tutti i suoi dettagli scritti – successivamente perfezionata mediante il deposito presso la Camera di appartenenza – rappresenta un atto preparatorio qualificato che appare esso stesso rientrare nell'ambito dell'esercizio del sindacato ispettivo e meritare la medesima tutela giuridica. A quanto già osservato, occorre ulteriormente aggiungere che le dichiarazioni oggetto di esame – indipendentemente dalla condivisione o meno del loro contenuto – affrontano tematiche di indubbia rilevanza pubblica. In particolare, esse richiamano l'attenzione su questioni sensibili quali i possibili abusi ai danni del cittadino da

parte della magistratura inquirente, specie nell'impiego di strumenti investigativi caratterizzati da un'elevata invasività, con evidenti implicazioni sul piano delle garanzie individuali e del bilanciamento tra poteri. Va inoltre sottolineato che, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, il linguaggio utilizzato dall'on. Sgarbi, pur ispirato a una critica decisa nei confronti del dott. Lombardo, risulta improntato a continenza espressiva, correttezza formale e rispetto delle norme regolamentari. In particolare, esso appare pienamente conforme ai criteri di rispettosità e misura previsti dagli articoli 59 e 139-bis del Regolamento della Camera;

b) in secondo luogo, applicando al caso di specie il principio affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2024 (caso Giarrusso) – la quale ha ritenuto riconducibile a un sostanziale esercizio di attività di sindacato ispettivo anche l'esternazione di talune dichiarazioni verbali rese nel corso di un'intervista giornalistica *online*, anche se esse non risultavano direttamente collegate a precedenti atti parlamentari – si può fondatamente sostenere, *a fortiori*, che le affermazioni dell'on. Sgarbi, essendo integralmente contenute in una interrogazione testualmente già compiuta in tutti i suoi elementi e scritta secondo le modalità tipiche di tale atto, costituiscano esse stesse espressione diretta dell'attività di sindacato ispettivo, ancorché il deposito del testo alla Camera sia intervenuto tempo dopo. Tali dichiarazioni, pertanto, devono essere considerate parte integrante dell'esercizio della funzione parlamentare e, in quanto tali, pienamente tutelate dal regime di insindacabilità previsto dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In questa prospettiva, il nesso funzionale tra le affermazioni in oggetto e l'attività ispettiva risulta non solo evidente, ma strutturalmente connaturato, *in re ipsa*, alla dinamica del controllo politico-parlamentare che il singolo deputato esercita anche attraverso gli strumenti previsti dal Regolamento della Camera.

Per tale ragione – nel momento in cui si riconosce che l'on. Sgarbi, nel redigere e divulgare il testo dell'interrogazione (comunque completa in tutti i suoi aspetti), stava già esercitando, ancor prima della presentazione alla Camera, una prerogativa fondamentale connessa alle sue funzioni parlamentari – perde di rilievo la questione della tempestività della formalizzazione definitiva dell'atto alla Camera (comunque avvenuta nel 2021), come d'altra parte riconosciuto dal più recente orientamento della Corte costituzionale. In base a quest'ultimo, infatti, «*deve escludersi una rigida applicazione dell'indice del legame temporale in termini di mera divulgazione di un atto, necessariamente esistente e antecedente, [che] trasformerebbe il requisito del nesso funzionale in una sorta di nesso cronologico che non è idoneo, nella sua rigidità, a qualificare "l'esercizio delle funzioni"*» (così la sentenza n. 104 del 2024).

Per i motivi sopra esposti propone alla Giunta di stabilire che le opinioni manifestate dall'on. Sgarbi costituiscano espressione della funzione parlamentare ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Enrica ALIFANO (M5S), considera necessario sottolineare che un'interrogazione parlamentare può dirsi tale solo all'atto del formale deposito della stessa.

Devis DORI, *presidente*, ritiene opportuno evidenziare che l'atto di citazione da cui trae origine il procedimento civile promosso dal dott. Giuseppe Lombardo nei confronti dell'on. Vittorio Sgarbi e delle citate testate giornalistiche *online* è stato presentato il 1° ottobre 2021 e che, invece, l'interrogazione a risposta scritta è stata formalmente depositata dall'ex deputato in questione in data antecedente, e cioè il 22 giugno 2021.

Non essendovi ulteriori interventi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta nella quale la Giunta sarà chiamata a votare la proposta della relattrice.

La seduta termina alle 9.35.

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
15.35 alle 15.40.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo Ufficio di presidenza	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo Ufficio di presidenza.

Nazario PAGANO (FI-PPE), *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 10 giugno scorso, ha convenuto all'unanimità di confermare la composizione dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente per i pareri, che risulta così composto: Presidente: Luca Sbardella; Vice presidente: Riccardo Magi; Segretario: Edoardo Ziello.

Comunica quindi che il Comitato permanente per i pareri – composto da 20 membri – ha la seguente composizione:

Riccardo De Corato (FDI), Francesco Michelotti (FDI), Augusta Montaruli (FDI), Luca Sbardella (FDI), Alessandro Urzì (FDI), Gianangelo Bof (Lega), Igor Iezzi (Lega), Edoardo Ziello (Lega), Andrea Gentile (FI-PPE), Paolo Emilio Russo (FI-PPE), Alessandro Colucci (NM(N-C-U-I)-M), Simona Bonafè (PD), Gianni Cuperlo (PD), Elly Schlein (PD), Alfonso Colucci (M5S), Pasqualino Penza (M5S), Maria Elena Boschi (IV-C-RE), Matteo Richetti (AZ-PER-RE), Filiberto Zaratti (AVS), Riccardo Magi (Misto).

La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.	
Sulla pubblicità dei lavori	13
Audizione di Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. Emendamenti C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvato dal Senato	14
---	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	14
7-00295 Formentini: Sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00080</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	25
7-00297 Boldrini: Sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	26

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	19
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	24

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 8.45.

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali (IAI).

(Svolgimento e conclusione).

Luca CINCIRIPINI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Naike GRUPPIONI (FDI), Lia QUARTAPELLE PROCOPPIO (PD-IDP), Emanuele LOPERFIDO (FDI), Laura BOLDRINI (PD-IDP), in videoconferenza, Simone BILLI (LEGA), Dimitri COIN (LEGA) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Luca CINCIRIPINI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 giugno 2025.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. Emendamenti C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 9.25 alle 9.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Inter-

viene la Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 14.

Sui lavori della Commissione.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, ricorda che sabato scorso oltre 300.000 persone hanno partecipato alla manifestazione per chiedere la fine dello sterminio della popolazione civile di Gaza e sollecitare il Governo italiano a condannare l'azione militare condotta dal Governo israeliano. Nonostante gli appelli degli oratori che si sono alternati sul palco – esponenti palestinesi, della società civile israeliana, intellettuali di origine ebraica – fino ad oggi il Presidente del Consiglio Meloni non ha avuto espressioni di cordoglio per i civili palestinesi uccisi di cui oltre 18.000 sono bambini. Più in generale, osserva che l'Esecutivo italiano si è limitato ad esprimere preoccupazione e a ribadire l'impegno all'assistenza umanitaria, ma non ha compiuto atti politici concreti, a differenza di altri Paesi che hanno già provveduto a riconoscere lo Stato di Palestina, sanzionare i Ministri del Governo israeliano più estremisti e chiedere la sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele. Chiede, quindi, che il Governo ponga fine a questa forma di tacita complicità con il premier Netanyahu, che danneggia la reputazione del nostro Paese, da sempre schierato per la tutela e la promozione dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.

Paolo FORMENTINI (LEGA), stigmatizza il carattere pretestuoso dell'intervento della collega Boldrini e sottolinea che il Governo e la maggioranza hanno più volte ribadito la richiesta di una tregua umanitaria per prestare soccorso alla popolazione stremata di Gaza. Tuttavia, a suo avviso, oltre ad evitare che gli aiuti siano intercettati dai terroristi di Hamas, è necessario rilanciare l'unica azione realistica di pacificazione, che passa attraverso gli accordi di Abramo tra Israele e gli Stati

arabi e la realizzazione del corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Come più volte sottolineato dallo stesso presidente Tremonti, infatti, i commerci della prosperità sono il presupposto per allontanare i conflitti.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ritiene comprensibile, sul piano politico, il sostegno che il Governo italiano, ed in particolare i vicepresidenti Tajani e Salvini, hanno sempre assicurato al Governo Netanyahu. Allo stesso tempo, considera inaccettabile che i rilievi della collega Boldrini vengano derubricati a mero strumento di propaganda politica. Ribadisce che, alla luce dell'attuale drammatica situazione nella Striscia di Gaza, l'azione umanitaria dell'Esecutivo deve essere accompagnata da scelte politiche di chiara condanna degli obiettivi politico militari del Governo israeliano, che ha ormai accantonato la prospettiva della soluzione « due popoli, due stati » e persegue un piano di occupazione sistematica dei territori palestinesi.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Amendola, evidenzia l'esigenza, di fronte alla inerzia del Governo italiano, che la Commissione affronti una discussione seria ed approfondita sulla tragedia in corso, evitando le polemiche strumentali.

Salvatore CAIATA (FDI) stigmatizza l'intervento dell'onorevole Boldrini, sottolineando che il Presidente Meloni ha più volte ribadito la propria contrarietà al proseguimento dell'azione militare israeliana nella Striscia, posizione condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento, nella comune consapevolezza del dramma che sta vivendo la popolazione civile palestinese. Allo stesso tempo, dichiara la disponibilità a proseguire la discussione in Commissione, mettendo però da parte le polemiche pretestuose.

Giulio TREMONTI, *presidente*, suggerisce che le forze politiche presentino degli atti di indirizzo sui quali avviare un percorso di approfondimento, anche attra-

verso un ciclo di audizioni. Precisa, inoltre, che l'ipotesi della creazione del corridoio India-Medio Oriente-Europa (IMEC) potrebbe essere stato alla base dell'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), esprimendo apprezzamento per la proposta avanzata dal presidente, auspica che dal dibattito parlamentare possa emergere un ampio sostegno alla necessità di azioni più incisive da parte del Governo italiano: allo stato attuale, infatti, al di là delle espressioni di preoccupazione, l'Esecutivo non ha ritenuto di appoggiare, in sede europea, l'ipotesi di sospensione dell'accordo di associazione UE-Israele.

Giulio TREMONTI, *presidente*, evidenzia che la discussione relativa agli eventuali atti di indirizzo dovrebbe focalizzarsi di più sulle cause che alimentano il conflitto e sulle possibili soluzioni piuttosto che sull'operato del Governo italiano.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), pur dichiarandosi disponibile ad approfondire le radici storiche del conflitto in Medio Oriente, ritiene prioritario ragionare sugli sviluppi attuali, con il piano di occupazione messo in atto dal Governo Netanyahu e le successive azioni diplomatiche di alcuni Paesi *partner* d'Italia, che hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, adottato sanzioni nei riguardi di alcuni Ministri israeliani e dei coloni israeliani più radicali e sostenuto la sospensione del citato accordo di associazione tra Israele e l'Unione europea.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ribadisce l'opportunità di indagare le cause storiche del conflitto israelo-palestinese.

Laura BOLDRINI (PD-IDP), confermando la disponibilità ad un confronto serio e approfondito in Commissione, evidenzia che esso deve essere finalizzato a produrre un deciso cambio di passo da parte del Governo italiano, che finora si è limitato a mere dichiarazioni di principio senza alcun effetto concreto.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), apprezzando la proposta saggia e costruttiva del presidente, ritiene pretestuosi i rilievi dell'opposizione, che non tengono in debita considerazione la vera causa del dramma attuale, ovvero l'atto terroristico di Hamas del 7 ottobre. Rileva, peraltro, che la stessa Autorità nazionale palestinese ha ormai accantonato la prospettiva «due popoli, due Stati», ritenuta poco realistica, evocando invece la coesistenza delle due entità all'interno di un unico Stato, con adeguate garanzie per la popolazione palestinese.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) ritiene che eventuale dibattito in Commissione dovrebbe affrontare anche il tema del rinnovo del *Memorandum* d'intesa in materia di cooperazione militare tra Italia ed Israele, entrato in vigore l'8 giugno 2005, e che si rinnova tacitamente ogni cinque anni.

7-00295 Formentini: sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00080).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, avviata nella seduta del 28 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda, quindi, che nella scorsa seduta il collega Loperfido, cofirmatario dell'atto di indirizzo, ne ha illustrato i contenuti.

La sottosegretaria Maria TRIPODI sottolinea che il progetto del Museo dell'italianità a Buenos Aires rappresenta un'iniziativa di grande valore storico, culturale e identitario, che si inserisce pienamente nella tradizione italiana di promozione della memoria dell'emigrazione e del legame con le nostre collettività all'estero.

Rileva che il Museo costituirà il primo esempio, al di fuori dell'Italia, di una struttura permanente interamente dedicata all'emigrazione italiana, a tutti gli effetti un'estensione naturale del lavoro avviato con il

Museo nazionale dell'emigrazione italiana di Genova.

Osserva che l'iniziativa è l'esempio di una virtuosa azione coordinata di tutto il Sistema-Italia presente nella città: Ambasciata, Consolato, parlamentari eletti all'estero e consiglieri del CGIE (Consiglio Generale Italiani all'Estero), con il sostegno delle principali espressioni dell'associazionismo italiano locale e l'interesse di numerose imprese italiane attive sul territorio.

Evidenzia che il Museo, ubicato in un'area ad alto valore strategico e simbolico della capitale argentina, sarà uno strumento di promozione culturale, educativa e identitaria, rivolto in particolare alle giovani generazioni, finalizzato a rafforzare la proiezione culturale dell'Italia nel continente sudamericano, contribuendo alla diplomazia pubblica ed alla diffusione dei nostri valori.

Ritiene, quindi, che sia fondamentale il pieno sostegno del nostro Paese, in primo luogo tramite le sedi diplomatico-consolari presenti sul territorio, affinché un progetto tanto ambizioso quanto innovativo possa essere valorizzato al massimo, a maggior ragione in una città come Buenos Aires, tanto strategica per l'espressione del *soft power* italiano nel mondo.

Andrea ORSINI (FI-PPE), anche a nome della collega Marrocco, chiede di sottoscrivere la risoluzione in titolo. Si associa, inoltre, alle considerazioni della sottosegretaria Tripodi circa l'importanza storica della presenza italiana in Argentina e la necessità di valorizzarla attraverso iniziative come quella in esame, che contribuiscono a rafforzare i già solidi rapporti i due Paesi.

Salvatore CAIATA (FDI), nome di tutti membri del proprio gruppo, chiede di sottoscrivere l'atto di indirizzo.

Fabio PORTA (PD-IDP) esprime apprezzamento per l'iniziativa, segno tangibile dell'attenzione verso la comunità italiana in Argentina; a suo avviso, sarebbe utile inquadrare l'istituendo « Museo dell'italianità » di Buenos Aires in una rete di analoghe istituzioni museali sparse nel mondo,

affidandone il coordinamento al Museo nazionale dell'emigrazione italiana di Genova.

Paolo FORMENTINI (LEGA), ringraziando i colleghi per il supporto, evidenzia che l'approvazione dell'atto di indirizzo in esame consente, tra le altre cose, di focalizzare l'attenzione della Commissione sull'America Latina, ingiustamente trascurata in quanto al di fuori degli attuali scenari di crisi. A suo avviso, la risoluzione può contribuire anche a tutelare la memoria di Cristoforo Colombo, oggetto di ingiustificati attacchi alimentati dalla cultura *woke*, in voga negli Stati Uniti prima dell'avvento dell'Amministrazione Trump, che non a caso ha ripristinato il *Columbus Day*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ritiene del tutto incongruo il riferimento del collega Formentini alla cultura *woke*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), pur apprezzando l'iniziativa, chiede chiarimenti sulle risorse finanziarie necessarie per realizzare il museo. Peraltro, ritiene incongruo che maggioranza e Governo rendano questo tributo alla comunità italiana in Argentina dopo aver convertito in legge il decreto-legge n. 36 del 2025, che ha inferto un colpo mortale alle attese di tanti oriundi che aspiravano ad ottenere la cittadinanza italiana. Auspica, dunque, che l'approvazione della risoluzione in esame possa contribuire ad avviare la riflessione per correggere gli evidenti errori della citata normativa.

La sottosegretaria Maria TRIPODI precisa che l'istituzione del museo ha un costo stimato di circa 7 milioni di dollari: l'onere finanziario dovrebbe essere sostenuto da circa cinquanta aziende private, che hanno già manifestato l'interesse a contribuire. La gestione potrebbe essere poi affidata ad una fondazione appositamente costituita, sul modello di quella che amministra il teatro Coliseo, simbolo storico della cultura italiana in Argentina. Peraltro, osserva che è ancora in corso l'*iter* di approvazione del progetto: al riguardo, ricorda che il Go-

verno della Città di Buenos Aires ha già concesso l'uso quinquennale del terreno, con il fondato auspicio che si possa accedere all'estensione trentennale di tale concessione da parte delle autorità locali.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) chiede di precisare che l'intervento non reca oneri a carico della finanza pubblica.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) chiede di condividere con la Commissione l'elenco delle aziende interessate a finanziare il progetto.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si dichiara disponibile a fornire tale elenco; a suo avviso, è apprezzabile che lo sforzo economico sia sostenuto da soggetti privati.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) precisa che, in tal caso, provvederà a ringraziare singolarmente ciascuna delle aziende interessate.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) ribadisce l'apprezzamento per l'assenza di oneri finanziari a carico dello Stato.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) evidenzia che le manifestazioni di interesse hanno un valore relativo e non corrispondono necessariamente ad uno stanziamento di bilancio.

La sottosegretaria Maria TRIPODI ricorda che la Commissione sta esaminando un mero atto di indirizzo, che non necessita di copertura finanziaria.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), perfettamente consapevole della differenza tra un disegno di legge e una risoluzione, ritiene comunque indispensabile disporre preventivamente dell'elenco delle imprese disposte a finanziare l'intervento; a tal fine, chiede al collega Formentini un supplemento di riflessione, rinviando il seguito dell'esame.

Franco TIRELLI (NM(N-C-U-D)M-CP) segnala che l'*iter* per l'istituzione del museo è

stato accuratamente seguito all'Ambasciata italiana a Buenos Aires, che si è fatta carico di individuare imprese potenzialmente interessate ed avviare le necessarie interlocuzioni con le autorità locali.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) ritiene utile che l'atto di indirizzo sia approvato solo al termine dell'*iter* in corso in Argentina.

Paolo FORMENTINI (LEGA) sottolinea l'esigenza di procedere al voto della risoluzione; in caso di dissenso, invita i colleghi dell'opposizione a votare in senso contrario.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce che la conoscenza delle aziende interessate a finanziare nel progetto è un presupposto fondamentale per garantire la serietà e la trasparenza dell'iniziativa.

La sottosegretaria Maria TRIPODI propone di riformulare la parte dispositiva della risoluzione aggiungendo il seguente impegno: « a informare periodicamente il Parlamento sulle fonti di finanziamento e sull'esecuzione del progetto ».

Federica ONORI (AZ-PER-RE), pur apprezzando lo sforzo di mediazione della sottosegretaria Tripodi, ritiene indispensabile ricevere preventivamente un elenco dettagliato delle imprese finanziatrici, per valutarne la credibilità e la reputazione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, fa presente che tale verifica può essere effettuata direttamente dall'Ambasciata.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) sottolinea che si tratta di un compito delicato, dal momento che tali aziende dovrebbero garantire anche la piena conformità ai criteri di *due diligence*.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) evidenzia che l'istituzione del museo dovrebbe essere oggetto di una proposta di legge, con adeguata copertura finanziaria.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), ribadendo la richiesta di esplicitare i criteri di selezione delle aziende, preannuncia l'astensione al proprio Gruppo sulla risoluzione in esame.

La Commissione approva, la risoluzione in titolo, come riformulata, che assume il numero 8-00080 (*vedi allegato 1*).

7-00297 Boldrini: sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo.

(*Seguito della discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, avviata nella seduta del 28 maggio scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la collega Boldrini ha illustrato il contenuto dell'atto di indirizzo, sottolineando la necessità di apportare alcuni aggiornamenti al testo, alla luce dei recenti avvenimenti nel Paese.

Chiede, quindi, alla deputata Boldrini di illustrare la nuova formulazione del testo.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) illustra la nuova formulazione del testo (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Maria TRIPODI, ringraziando la deputata Boldrini per l'iniziativa, si riserva di approfondire le proposte di riformulazione, che modificano in maniera incisiva il testo originario.

Laura BOLDRINI (PD-IDP) considera ragionevole la richiesta della rappresentante del Governo.

Andrea ORSINI (FI-PPE), pur condividendo l'impianto complessivo dell'atto di indirizzo in esame, stigmatizza l'incoerenza dei gruppi di opposizione, che non hanno ritenuto di scendere in piazza per denunciare la drammaticità della situazione della Repubblica Democratica del Congo, mentre hanno organizzato una imponente manifestazione di solidarietà con la popolazione civile di Gaza.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD-IDP) sottolinea che la risoluzione in esame fa seguito all'audizione di Dino Angelaccio, membro del Comitato per gli interventi caritativi per lo sviluppo dei popoli della Conferenza episcopale italiana (CEI), sulla situazione umanitaria in Congo, svoltasi in Commissione l'11 marzo scorso. In quella sede era emerso un consenso pressoché unanime delle forze politiche sulla necessità di promuovere un intervento per porre fine al conflitto in corso ed alleviare le sofferenze della popolazione civile. In questo senso, sarebbe auspicabile che l'atto di indirizzo in esame venisse approvato all'unanimità.

Andrea ORSINI (FI-PPE) ribadisce le riserve sul doppio *standard* dei gruppi di opposizione nella valutazione di situazioni analoghe.

La sottosegretaria Maria TRIPODI conferma l'attenzione del Governo per i temi oggetto della risoluzione, riservandosi solo una valutazione più approfondita.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI, indi del vicepresidente Paolo FORMENTINI. — Interviene la Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014.

C. 2293 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 marzo scorso.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari costituzionali, Bilancio, Lavoro e Politiche dell'UE, mentre la Commissione Affari sociali ha comunicato che non esprimerà il parere di competenza.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei Gruppi.

Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero.

C. 2369 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (FI-PPE), *relatore*, in premessa, fa presente che il provvedimento in esame, è un collegato alla manovra di finanza pubblica per l'anno 2025. Si compone di sette articoli, suddivisi in tre Capi: disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazioni (Capo I); Disposizioni in materia di passaporti e di validità per l'espatrio della carta d'identità (Capo II); disposizioni organizzative e finali (Capo III).

Sottolinea che l'articolo 1, comma 1, modifica le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero, sostituendo integralmente l'articolo 10 del decreto legislativo n. n. 71 del 2011 recante « *Ordinamento e funzioni degli uffici consolari* ».

In particolare, la nuova disciplina ridefinisce le competenze degli Uffici consolari,

attribuendo ad essi la sola competenza di accertare il mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini; riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini già precedentemente riconosciuti come tali.

Inoltre, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, si stabilisce che le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano presentate direttamente presso un ufficio di livello dirigenziale generale istituito all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Evidenzia che le domande sono inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale – in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale – e devono essere corredate della documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei diritti consolari.

Rileva che il successivo comma 4 dispone che le comunicazioni ufficiali tra il richiedente e il MAECI si svolgono esclusivamente con posta elettronica, con valore di notifica, anche se non certificata. A seguire, i commi 5, 6 e 7 definiscono le modalità applicative e individuano un periodo transitorio di applicazione.

Osserva, in primo luogo, che si stabilisce la piena operatività della nuova procedura dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della disposizione in esame. Si dispone altresì che nel primo biennio, il MAECI possa ricevere un numero massimo annuo di domande non superiore a quelle trattate complessivamente nel corso dell'anno precedente presso gli Uffici consolari.

Segnala che è poi prevista una norma transitoria per la trattazione da parte degli Uffici consolari delle domande ricevute prima dell'entrata a regime della nuova procedura; durante tale periodo ciascun ufficio consolare non potrà ricevere annualmente un numero di domande superiore ai procedimenti di riconoscimento

della cittadinanza conclusi nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della disposizione. Nel caso di Uffici che hanno trattato un numero molto basso di pratiche in tale anno, si prevede che il limite massimo di pratiche non possa essere inferiore a cento. Precisa che, come specificato nella Relazione illustrativa, tale contingentamento delle pratiche nel periodo transitorio è volto ad evitare il sovraccarico di lavoro negli Uffici consolari.

Infine, si prevede che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza sia di quarantotto mesi, in luogo degli attuali ventiquattro.

Sottolinea che il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede, a decorrere dall'anno 2026, un incremento della dotazione organica del MAECI di due unità di livello dirigenziale generale, trenta unità dell'area dei funzionari e cinquantacinque unità dell'area degli assistenti.

Evidenzia che il comma 3 apporta le necessarie modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del MAECI in termini di numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali, che saranno incrementati rispettivamente di una, una e cinque unità.

Rileva, altresì, che il comma 4 modifica, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge, il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis*. Nello specifico, i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, a decorrere dall'anno 2025, nella misura del 50 per cento allo stato di previsione del MAECI e destinati: per il 50 per cento agli uffici consolari, secondo la ripartizione determinata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; per il 25 per cento all'incremento del fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; per il 25 per cento al funzionamento degli

uffici all'estero e ad altre spese in conto capitale.

Osserva che il comma 5, infine, prevede le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione delle disposizioni sopra illustrate.

Sottolinea che l'articolo 2 del provvedimento in esame modifica la disciplina relativa alla legalizzazione di firme di atti da e per l'estero, al fine di superare alcune incertezze applicative che si sono generate nella prassi consolare; in particolare, il Consolato potrà effettuare la verifica della conformità della firma non sulla base degli *specimen* di firma di tutti i funzionari locali che emettono atti, bensì sulla base di un numero limitato di *specimen* di firma dei funzionari abilitati, ai sensi della normativa o della prassi locale, ad effettuare la legalizzazione a fini interni delle firme dei funzionari che hanno materialmente originato gli atti.

Evidenzia che l'articolo 3 apporta numerosi adeguamenti puntuali alla legge recante « Anagrafe e censimento degli italiani all'estero » (legge n. 470 del 1988) ai cambiamenti normativi intervenuti in materia di anagrafe, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, di cui è parte integrante l'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

In particolare, si precisa, al comma 8, che non sono iscritti all'AIRE: i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali; il personale inviato da amministrazioni pubbliche a prestare servizio all'estero e le persone con essi conviventi; i dirigenti scolastici, i docenti e il personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero; i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea; il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo servizio all'estero; il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

Inoltre, l'iscrizione è facoltativa per i cittadini che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società

civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia su base volontaria o in virtù di quanto espressamente previsto al riguardo dal Protocollo disciplinante l'organizzazione di appartenenza o di quanto contemplato dal proprio contratto di lavoro.

Rileva che l'articolo 4 introduce alcune modifiche alla normativa sui passaporti (legge n. 1185 del 1967), al fine di aggiornarne la disciplina tenendo conto delle evoluzioni intercorse nel tempo. In particolare, si introducono alcune specificazioni che non modificano la disciplina delle caratteristiche tecniche e delle modalità di emissione del passaporto, giacché tale materia è interamente demandata, nell'ordinamento nazionale, a decreti ministeriali attuativi di regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili.

Più nel dettaglio, il comma 1, lettera a) elimina il riferimento al rinnovo del passaporto – non più prevista dalla disciplina vigente, che dispone, alla scadenza, l'emissione di un nuovo passaporto – nonché il riferimento agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero – formalmente soppressi dal 2003 – e il riferimento ai « rappresentanti diplomatici e consolari », sostituito dal riferimento agli « uffici consolari ».

Analogamente, il comma 1 lettera b) sopprime gli ulteriori riferimenti, nella disciplina vigente, agli Ispettorati di frontiera.

Osserva che il comma 1, lettera c) abroga la possibilità per il Ministro degli affari esteri di adottare, con proprio decreto, particolari disposizioni per il rilascio del passaporto, o di documento equipollente, a coloro che sono da considerarsi emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione: infatti, come specificato nella Relazione illustrativa, si tratta di una categoria che, nel contesto italiano attuale, è ormai superata.

Fa presente che il comma 1, lettera d) sostituisce integralmente l'articolo 13 della citata legge n. 1185 del 1967, prevedendo, nella nuova formulazione, la necessità di presentare denuncia sia in caso di smarri-

mento che di furto del passaporto; l'emissione di un nuovo passaporto è subordinata alla preventiva presentazione della denuncia.

Rileva che il comma 1, lettera *e*) introduce una modifica volta ad autorizzare le Autorità consolari al rilascio di un'attestazione ufficiale che confermi che, ai sensi della normativa italiana, il minore italiano può effettivamente viaggiare con uno solo dei genitori in presenza di determinate condizioni; la Relazione illustrativa specifica che tale disposizione serve per una particolare casistica che si riscontra in alcuni Paesi in cui le Autorità di frontiera non ritengono sufficiente, per il viaggio del minore italiano con uno solo dei genitori, l'assenso dell'altro genitore (o di chi ne fa le veci) o l'autorizzazione del giudice tutelare (nei casi in cui è richiesta).

Sottolinea che il comma 1, lettera *f*) apporta modifiche volte ad aggiornare la normativa vigente alle evoluzioni intervenute in materia di passaporti biometrici attraverso la pertinente disciplina dell'Unione europea;

Evidenzia che il comma 1, lettera *g*) adegua la normativa alla prassi operativa attualmente vigente per il passaporto biometrico, che prevede un'unica fotografia, autenticata dall'operatore consolare o dal funzionario della Questura direttamente sulla domanda di rilascio del passaporto, che viene scansionata e stampata direttamente nel passaporto biometrico.

Osserva che il comma 1, lettera *h*) introduce alcune limitate modifiche in materia di costo del libretto — da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione — e periodico aggiornamento dell'entità del contributo amministrativo.

Fa presente che il comma 1, lettera *i*) elimina la gratuità prima prevista per il rilascio del passaporto in favore degli appartenenti alla categoria dell'« emigrante », per le medesime motivazioni sopra illu-

strate con riferimento al comma 1, lettera *c*).

Rileva che il comma 1, lettera *l*) abroga la disposizione vigente relativa al passaporto collettivo; come espresso nella Relazione illustrativa, tale abrogazione si è resa necessaria anche in ragione della mancata accettazione del passaporto collettivo da parte delle Autorità di frontiera della maggior parte degli Stati esteri e dell'attuale possibilità di rilascio del passaporto a tutti i cittadini, compresi i minori.

Precisa che le successive lettere *m*), *n*) ed *o*) del medesimo comma 1 aggiornano la disciplina vigente in materia di sanzioni in caso uscita dal territorio nazionale senza valido passaporto o altro documento equipollente ed ammende per false dichiarazioni a pubblico ufficiale all'atto della richiesta di rilascio di passaporto.

Sottolinea, quindi, che il comma 2 dell'articolo 4 dispone che corrispettivo dovuto dai soggetti richiedenti il passaporto e le modalità di riscossione saranno determinati annualmente con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Evidenzia che l'articolo 5 introduce con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: « Documento non valido ai fini dell'espatrio ».

Precisa che attualmente, infatti, le carte d'identità valide ai fini dell'espatrio sono disciplinate da una norma di rango regolamentare (il decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1974); tuttavia, nella prassi normativa e applicativa si è da tempo affermato un generale criterio di equiparazione tra i due strumenti, in quanto utilizzati per le medesime finalità, ossia l'uscita dal territorio nazionale per raggiungere una destinazione estera. Sono peraltro in costante aumento i Paesi, anche extra-europei, che, in virtù di speciali accordi

stipulati con l'Italia, consentono l'ingresso anche ai possessori della sola carta d'identità valida per l'espatrio.

Passando all'articolo 6, osserva che esso contiene alcune disposizioni organizzative relative all'ordinamento e al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modificando il DPR 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri). Più in dettaglio: la lettera *a*) inserisce tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero; la lettera *b*) introduce la possibilità di attribuire ad un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica l'incarico di capo del sopra menzionato ufficio dirigenziale competente per l'esame delle domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero; inoltre, introduce alcuni adeguamenti di carattere formale alle disposizioni relative al conferimento degli incarichi presso l'amministrazione centrale, eliminando le denominazioni di alcune strutture dirigenziali generali del MAECI e razionalizzando la presentazione degli incarichi attribuibili a Ministri plenipotenziari; la lettera *c*) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione, introducendo nuovamente il cosiddetto « adempimento funzionale » (soppresso nel 2010) accanto a quello « geografico »; in altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di Consigliere di legazione, i Segretari di legazione – oltre ad avere maturato dieci anni e mezzo di servizio nel grado e ad avere svolto quattro anni di servizio all'estero – dovranno avere svolto specifiche funzioni, che vengono identificate nella copertura di posti commerciali o in posti con funzioni consolari; fanno eccezione solo le sedi cosiddette « belliche » (e le sedi che potranno essere individuate con decreto ministeriale, al fine di assicurare adeguati incentivi alla copertura di sedi caratterizzate da condizioni di lavoro e di vita particolarmente complesse); osserva che la lettera *d*) abroga la norma relativa al computo del periodo di servizio nelle residenze di-

sagiate; la Relazione illustrativa precisa che per la carriera diplomatica la disposizione non ha concreta applicazione e la sua abrogazione consente, su un piano formale, di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di Consigliere di legazione e, su un piano sostanziale, migliora le possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate; rileva che la lettera *e*) introduce anche per il personale a contratto un sistema di valutazione annuale della *performance* individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale. Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa annua di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2026. Sottolinea che la lettera *f*) modifica l'attribuzione di posti di funzione all'estero del personale di elevata professionalità del MAECI al fine di adeguare la disciplina vigente all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale.

Evidenzia, infine, che l'articolo 7 reca la copertura degli oneri finanziari del provvedimento, quantificati in 9 milioni 871 mila 243 euro per l'anno 2026, in 13 milioni 770 mila e 243 euro per l'anno 2027 e 7 milioni 770 mila e 243 euro annui a decorrere dall'anno 2028.

Considerato che alle 15.15 dovrebbe svolgersi un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, auspica che il seguito dell'esame venga rinviato all'esame ad altra seduta.

Fabio PORTA (PD-IDP) rileva che provvedimento in esame prevede interventi eterogenei e fa seguito alla conversione del decreto-legge n. 36 del 2025, che il Governo e la maggioranza hanno voluto approvare a tappe forzate, escludendo ogni possibilità di emendare il testo; al riguardo, auspica che il disegno di legge in esame preveda tempi congrui per la discussione e la presentazione degli emendamenti.

In via generale, osserva che mentre il citato decreto-legge ha fortemente circoscritto il diritto ad ottenere la cittadinanza, il provvedimento in esame prevede l'istituzione di un apposito ufficio all'interno del Ministero degli affari esteri e della coope-

razione internazionale a cui sarebbe affidata la gestione centralizzata delle richieste di cittadinanza, prevedendo, peraltro, modalità ormai anacronistiche come la trasmissione per posta dei documenti in formato cartaceo. A suo avviso, tali meccanismi potrebbero rafforzare il ruolo delle agenzie di servizi che in passato hanno sollevato critiche per la loro condotta opaca e spregiudicata. Inoltre, è prevedibile un significativo aumento dei ricorsi da parte dei cittadini a cui venga contestata l'erronea compilazione dei documenti trasmessi.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, intervenendo sull'ordine dei lavori, suggerisce di rinviare il seguito dell'esame al fine di consentire lo svolgimento dell'audizione prevista dall'ordine del giorno.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), a nome del proprio Gruppo, chiede di proseguire il dibattito, consentendo gli interventi dei colleghi che si sono iscritti a parlare.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) ritiene ragionevole la proposta di rinvio avanzata dal collega Formentini.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP) ribadisce la necessità di continuare la discussione in ragione dell'importanza del provvedimento in esame.

Fabio PORTA (PD-IDP), proseguendo nel proprio intervento, ritiene incongruo affidare ad un ufficio centrale del MAECI l'esame della conformità di documenti trasmessi: a suo avviso, solo gli uffici consolari dispongono delle competenze necessarie per valutare la correttezza di certificati emessi dalle autorità locali di ciascun Paese. Inoltre, è discutibile che il citato ufficio centrale sia diretto da un funzionario amministrativo anziché da un diplomatico.

Andrea ORSINI (FI-PPE) rileva che la verifica sulla conformità dei documenti è un'attività tipicamente amministrativa, che non richiede specifiche competenze sotto il profilo diplomatico.

Fabio PORTA (PD-IDP) chiede comunque che il Governo chiarisca le ragioni di questa scelta, che potrebbe anche preludere ad una assai deprecabile esternalizzazione delle funzioni.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni già svolte dal collega Porta, sottolinea che la costituzione della nuova unità amministrativa implica un costo significativo, pari a circa 40 milioni di euro. Si associa inoltre alle riserve già espresse sulla disposizione che prevede l'invio per posta dei documenti in formato cartaceo: a suo avviso, è una scelta in totale controtendenza rispetto allo sforzo di innovazione che sta compiendo il Paese. Contesta, altresì, la decisione di affidare un funzionario amministrativo, e non a un diplomatico, la guida dell'ufficio incaricato di svolgere la delicata attività istruttoria sulle richieste di cittadinanza.

Ritiene, infine, plausibili i timori avanzati dal collega Porta circa il rischio che il nuovo meccanismo favorisca l'attività di agenzie private, alimentando un sistema clientelare che tanti danni ha prodotto nel passato.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Audizione di Riccardo Sessa, presidente della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI).

ALLEGATO 1

7-00295 Formentini: sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La III Commissione,

premessi che:

nei pressi dell'aeroporto Jorge Newbery di Buenos Aires dal 2017 si trova ubicato un monumento a Cristoforo Colombo realizzato in marmo di Carrara dallo scultore Arnaldo Zocchi e donato dalla comunità degli italiani in Argentina al governo locale;

per effetto di un decreto, quello a Cristoforo Colombo è stato dichiarato il 14 novembre 2019 « monumento storico nazionale »;

la Federazione delle istituzioni italiane della circoscrizione consolare di Buenos Aires, di seguito Fediba, propone di creare un Museo dell'italianità;

il Museo dovrebbe essere allestito in un immobile da erigere in prossimità del monumento a Cristoforo Colombo su una superficie pari a 1.500 metri quadrati, già individuata;

scopo del Museo dell'italianità sarebbe quello di interpretare, raccontare e rappresentare il patrimonio immateriale dell'emigrazione italiana in Argentina;

nelle intenzioni dei proponenti, il funzionamento del Museo dell'italianità verrebbe assicurato da una fondazione *ad hoc*, che sarebbe modellata sull'esempio della già attiva fondazione culturale Coliseum;

il 7 dicembre 2023 il Comites di Buenos Aires, Fediba e il Governo della Città Autonoma di Buenos Aires hanno firmato presso l'Ambasciata d'Italia un permesso d'uso precario del terreno su cui dovrebbe sorgere il Museo valido cinque anni;

per assicurare tuttavia adeguata profondità temporale al progetto, è stato altresì presentato alla Legislatura della Città Autonoma di Buenos Aires un disegno di legge che mirerebbe a riconoscere una concessione trentennale e godrebbe al momento del consenso necessario alla sua approvazione,

impegna il Governo:

ad assicurare, per quanto di competenza, il sostegno del nostro Paese al progetto di creazione del Museo dell'italianità a Buenos Aires, anche offrendo tramite i presidi diplomatici e consolari *in situ* tutta l'assistenza necessaria ai promotori;

ad informare periodicamente il Parlamento sulle fonti di finanziamento e sull'esecuzione del progetto.

(8-00080) « Formentini, Tirelli, Billi, Coin, Crippa, Loperfido, Orsini, Marrocco, Bignami, Caiata, Calovini, Di Giuseppe, Gruppioni, Maullu, Mura, Tremonti ».

ALLEGATO 2

7-00297 Boldrini: sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La III Commissione,

premessi che:

la Repubblica democratica del Congo sta soffrendo una gravissima crisi umanitaria che ha colpito oltre 25 milioni di persone;

la violenza del gruppo ribelle M23, sostenuto dal Rwanda, ha generato violenti scontri nelle province del Nord e del Sud Kivu, con migliaia di morti e milioni di sfollati;

da decenni la regione è colpita da violenze e devastazioni e dopo un cessate-il-fuoco durato diversi anni, alla fine del 2021 i miliziani dell'M23 hanno ripreso i combattimenti;

le attività dell'M23 risultano direttamente sostenute dal Governo ruandese, che nega tale coinvolgimento nonostante le prove raccolte da esperti, giornalisti e osservatori delle Nazioni Unite le quali evidenziano e dimostrano un sostegno attivo e diretto del Governo di Kigali;

secondo una relazione delle Nazioni Unite del giugno 2024 lo spiegamento delle Forze di difesa ruandesi (FDR) costituisce una chiara violazione della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica democratica del Congo. Inoltre, il controllo esercitato dalle FDR sulle operazioni dell'M23 attribuisce al Ruanda una responsabilità diretta sulle azioni del gruppo ribelle, al quale fornisce armamenti, supporto logistico e militare. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, tra 3 mila e 4 mila soldati ruandesi operano accanto ai combattenti dell'M23;

numerosi rapporti internazionali, tra i quali quello dell'UNICEF, confermano che

si sono verificate continue e ripetute violazioni dei diritti umani e stupri anche nei confronti di minori;

donne e ragazze, in particolare quelle detenute nella prigione di Munzenze a Goma, risultano tra le vittime più colpite da queste atrocità, alle quali si aggiungono crimini di guerra come la coscrizione forzata di minori, torture e omicidi extragiudiziali;

i negoziati tra le Parti organizzati in Angola il 18 marzo 2025 sono rimasti senza esito, anche a causa del concomitante incontro, in Qatar, tra il Presidente del Rwanda, Kagame, ed il Presidente della Repubblica Democratica del Congo, Tshisekedi, dai quali è scaturito un progetto di cessate-il-fuoco;

il 25 aprile 2025, negli Stati Uniti, i Ministri degli esteri dei due Paesi hanno firmato una «dichiarazione di principi», gettando le basi per un futuro accordo di pace; il documento «riconosce la sovranità e l'integrità territoriale» dei due Stati, e «il diritto sovrano di governare e di amministrare il proprio territorio», astenendosi «da qualsiasi ingerenza negli affari interni dell'altro»;

la ragione fondamentale delle violenze e dell'instabilità nell'est della Repubblica democratica del Congo risiede principalmente nella competizione internazionale per il controllo delle risorse minerarie, del coltan, del cobalto e dell'oro, beni preziosi ed essenziali per l'industria tecnologica e automobilistica globale; non a caso la citata «dichiarazione di principi» sottoscritta a Washington promuove gli investimenti statunitensi per lo sfruttamento dei giacimenti minerari;

la MONUSCO, missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione della Re-

pubblica democratica del Congo, non appare in grado di fronteggiare l'estensione e la complessità del conflitto ed è stata oggetto di attacchi militari;

il deterioramento della situazione e la stessa vulnerabilità delle missioni internazionali presenti sul posto sono dimostrati inoltre dal fatto che il 23 e 24 gennaio 2025 l'M23 ha aperto il fuoco contro postazioni della MONUSCO e della missione di pace guidata dalla Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (Sadc), causando la morte di tredici operatori;

l'uccisione avvenuta nel 2021 dell'Ambasciatore italiano Luca Attanasio, nel Kivu del Nord, ha evidenziato i rischi elevati per il corpo diplomatico e la necessità di rafforzare la protezione degli operatori internazionali;

l'Italia ha una presenza importante nella Repubblica democratica del Congo caratterizzata da molte realtà imprenditoriali, missionari, operatori della cooperazione e volontari, che ora vivono in una situazione di grande rischio;

la rete « Insieme per la pace in Congo », unitamente a diverse associazioni italiane, ha chiesto al Governo italiano di fare pressione per misure più incisive volte ad arrestare il conflitto, tra le quali la sospensione del *Memorandum* dell'Unione europea con il Rwanda, recentemente firmato, e l'adozione di sanzioni mirate;

tra il 2021 e il 2024, l'Unione europea ha stanziato 260 milioni di euro in favore del Rwanda e ha promesso ulteriori 900 milioni nell'ambito della strategia *Global Gateway*, ma, dopo gli ultimi sviluppi del conflitto, ha intensificato il proprio sostegno umanitario, annunciando il 28 gennaio 2025 un pacchetto iniziale di 60 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza;

nel maggio 2023, la Repubblica democratica del Congo ha inoltrato un nuovo deferimento alla Corte penale internazionale riguardante crimini perpetrati nel Kivu settentrionale a partire dal 1° gennaio 2022;

la Repubblica democratica del Congo ospita oltre mezzo milione di rifugiati e

richiedenti asilo dai Paesi confinanti, mentre oltre un milione di congolesi sono rifugiati nei Paesi della regione, con l'Uganda che ne accoglie oltre la metà;

prima degli sviluppi più recenti, la Repubblica democratica del Congo era già teatro di una delle peggiori crisi di sfollamento del continente africano, con circa 6,7 milioni di sfollati interni, di cui 4,6 milioni localizzati tra il Kivu settentrionale e meridionale;

le condizioni sanitarie sono disperate, tanto che si stima che oltre il 70 per cento della popolazione non abbia accesso a servizi sanitari adeguati, acqua potabile e beni essenziali; ci sono diffusi focolai di colera, morbillo e vaiolo in aree dove oltre il 70 per cento delle strutture sanitarie non è funzionante;

la comunità internazionale appare essere unanime nel suo approccio al conflitto a tutela del popolo congolese;

la risoluzione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2025, sull'*escalation* di violenza nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo, ha chiesto di bloccare i fondi per l'esercito ruandese e di imporre sanzioni ai *leader* dell'M23, dichiarando che l'Unione europea non può, né direttamente né indirettamente, partecipare a crimini di guerra o abusi dei diritti umani,

impegna il Governo:

a condannare senza incertezze l'occupazione di Goma e degli altri territori nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo da parte dell'M23 e delle FDR in quanto violazione inaccettabile della sua sovranità e integrità territoriale;

ad adoperarsi nei consessi internazionali e con gli Stati membri dell'Unione europea per giungere ad un cessate-il-fuoco immediato ed incondizionato, agevolare la conclusione di un accordo di pace definitivo anche sulla base della « dichiarazione di principi » sottoscritta a Washington, che preveda il ritiro dal territorio della Repubblica democratica del Congo delle

forze armate straniere non invitate ufficialmente dalle autorità;

a condannare la violenza sessuale contro le donne e le ragazze come strumento di repressione e arma di guerra;

a sollecitare le parti coinvolte nel conflitto a consentire il passaggio degli aiuti umanitari, anche attraverso la riapertura dell'aeroporto di Goma;

ad adoperarsi per sostenere l'operato della Corte penale internazionale nel suo impegno ad indagare sui reati commessi da

qualsiasi persona indipendentemente dall'affiliazione o dalla nazionalità;

ad esercitare, per quanto di competenza, ogni pressione affinché, come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo, venga sospeso immediatamente il *Memorandum* d'intesa Unione europea-Rwanda, riguardo le materie prime, fino a quando il Rwanda non dimostrerà che sta ponendo fine alla sua ingerenza e che sta cessando di esportare minerali estratti da zone controllate dall'M23 nella Repubblica democratica del Congo.

(7-00297) « Boldrini, Quartapelle Procopio ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-03801 Bonafè: Risorse destinate a interventi relativi a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .	29
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	34
5-04003 Lai: Assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di piccoli comuni agli enti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024	30
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	36
SEDE CONSULTIVA:	
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	30
<i>ALLEGATO 3 (Relazione tecnica)</i>	37
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'interno Wanda Ferro.

La seduta comincia alle 13.55.

5-03801 Bonafè: Risorse destinate a interventi relativi a opere di messa in sicurezza degli edifici e del

territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Simona BONAFÈ (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Ferro per la risposta fornita, evidenzia che, con riferimento alle risorse già previste dal PNRR per il finanziamento degli interventi oggetto dell'interrogazione, assegnate agli enti beneficiari con decreto del Ministero dell'interno del 19 maggio 2023 e successivamente ri-

modulate a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, con cui la misura nella quale erano confluiti tali interventi è stata stralciata dal medesimo Piano, era stato comunicato ai comuni beneficiari che i contributi già previsti per i comuni interessati nell'ambito del PNRR sarebbero stati riassegnati.

Si interroga, pertanto, se i progetti dei comuni che non avevano indetto procedure di gara per i relativi lavori permangono finanziati anche a seguito della revisione del PNRR, evidenziando come, in caso contrario, si porrebbe un problema grave, atteso che i suddetti comuni, evidentemente, avevano già impegnato propri fondi in vista della realizzazione dei predetti interventi.

Ritiene, infine, che sarebbe necessario che il Governo chiarisca quali siano le risorse nazionali con le quali si è garantito il finanziamento degli interventi previsti dal richiamato decreto del Ministero dell'interno, riservandosi di presentare ulteriori atti di sindacato ispettivo al riguardo.

La sottosegretaria Wanda FERRO si riserva, alla luce delle osservazioni formulate dall'interrogante in sede di replica, di fornire alla stessa, per iscritto, ulteriori chiarimenti rispetto alle questioni poste.

5-04003 Lai: Assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di piccoli comuni agli enti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024.

La sottosegretaria Wanda FERRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Silvio LAI (PD-IDP), nel ringraziare la sottosegretaria Ferro, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita all'interrogazione in titolo.

In particolare, evidenzia che, benché con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 sia stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, ad oggi,

malgrado il notevole lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione del predetto decreto, non risulta che vi siano state interlocuzioni tra il Ministero dell'interno e i comuni interessati al fine di procedere al riparto delle risorse del suddetto Fondo e dare, così, piena attuazione ai progetti valutati ammissibili al finanziamento.

Sottolinea, al riguardo, il rischio che il lasso di tempo notevolmente lungo trascorso possa comportare, inevitabilmente, la sopravvenuta vetustà dei predetti progetti.

Conclude osservando che il rappresentato ritardo non appare affatto giustificabile e che le rassicurazioni fornite in merito dalla rappresentante del Governo nella seduta odierna non appaiono sufficienti a chiarirne le ragioni.

La sottosegretaria Wanda FERRO, preso atto di quanto osservato dall'interrogante in sede di replica, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti rispetto ai ritardi da questo segnalati e alle relative ragioni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non

aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

C. 1042 e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2025.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, nella seduta del 13 maggio 2025 (vedi allegato 3).

Nel riportarsi ai contenuti della suddetta relazione tecnica, con specifico riguardo alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella citata seduta, rappresenta, in primo luogo, che i costi per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini iscritti nell'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, ai sensi dell'articolo 1, sono compensati dai proventi derivanti dal contributo introdotto dall'articolo 2, il cui ammontare, pari a 2.000 euro annui, è stato quantificato sulla base della spesa *pro capite* annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale.

In particolare, evidenzia che la predetta spesa è calcolata, secondo il criterio dei costi *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane il valore medio della spesa *pro capite* rilevata nelle regioni *benchmark*, che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro.

Sottolinea, inoltre, che la congruità dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2 è altresì garantita dal fatto che

nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro novanta giorni dall'ingresso in Italia, senza che sia richiesto alcun corrispettivo.

Fa presente, infine, che i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del provvedimento in esame e al monitoraggio dei relativi effetti non richiederanno l'istituzione di nuovi uffici o l'acquisizione di ulteriore personale e, pertanto, le suddette attività potranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel prendere atto dei contenuti nella relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, segnala l'esigenza di introdurre limitate modifiche al testo del provvedimento in esame, al fine di prevedere un meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2, comma 1, nonché di riformulare le disposizioni finanziarie di cui all'articolo 4.

Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1042 e abb., recante modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale si evince che:

i costi per assicurare l'assistenza sanitaria ai cittadini iscritti nell'Anagrafe

dei cittadini italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, ai sensi dell'articolo 1, sono compensati dai proventi derivanti dal contributo introdotto dall'articolo 2, il cui ammontare, pari a 2.000 euro annui, è stato quantificato sulla base della spesa *pro capite* annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal Servizio sanitario nazionale;

in particolare, la predetta spesa è calcolata, secondo il criterio dei costi *standard* di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane il valore medio della spesa *pro capite* rilevata nelle regioni *benchmark*, che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro;

la congruità dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2 è altresì garantita dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro novanta giorni dall'ingresso in Italia, senza che sia richiesto alcun corrispettivo;

i procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del provvedimento in esame e al monitoraggio dei relativi effetti non richiederanno l'istituzione di nuovi uffici o l'acquisizione di ulteriore personale e, pertanto, le suddette attività potranno essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

rilevata l'esigenza di:

prevedere espressamente una modalità di aggiornamento dell'ammontare del contributo introdotto dall'articolo 2, comma 1, al fine di consentire di tenere conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, e della varia-

zione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;

riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 al fine di prevedere che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, in materia di contributo per l'accesso alle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale dei cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'ammontare del contributo di cui al primo periodo può essere adeguato annualmente tenendo conto delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, e della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Sostituire l'articolo 4 con il seguente: Art. 4. (*Disposizioni finanziarie*). – 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) osserva come, a suo parere, la prima delle due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione formulate dal relatore nella sua proposta di parere, finalizzata a garantire la rivalutazione dell'importo del contributo di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame, alla luce delle risultanze dell'attività di monitoraggio prevista dal successivo articolo 3, comma 2, e della variazione dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT sconti una asimmetria rispetto alla mancata indicizzazione della spesa sanitaria.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare.

C. 1298.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2025.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, ricorda che, nella seduta del 21 maggio 2025, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, da trasmettere entro il termine di sette giorni.

Chiede quindi alla rappresentante del Governo di voler aggiornare la Commissione in ordine alla trasmissione della predetta relazione tecnica.

La sottosegretaria Lucia ALBANO comunica che, nel corso della giornata odierna, sono pervenuti, da parte del Ministero della

salute, dati ed elementi in ordine ai profili finanziari del provvedimento, che sono attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato ai fini della loro necessaria verifica.

Rappresenta, in ogni caso, che dai predetti elementi emergono, sin d'ora, profili di inidoneità della copertura finanziaria rispetto agli oneri indicati nel provvedimento in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel comprendere le difficoltà poc'anzi illustrate dalla rappresentante del Governo rispetto alla elaborazione di una dettagliata relazione tecnica in ordine ai profili finanziari del provvedimento, prospetta l'opportunità di rinviare il seguito del suo esame al fine di consentire agli uffici preposti la predisposizione e la verifica della predetta relazione, in modo che la Commissione possa valutare in modo puntuale i diversi profili finanziari problematici del testo in discussione. Rappresenta peraltro che, anche in assenza dei necessari approfondimenti sugli effetti delle singole disposizioni, risulta evidente che il provvedimento in esame reca, per la propria attuazione, coperture finanziarie assolutamente inadeguate, che peraltro fanno riferimento, per il reperimento delle necessarie risorse, a futuri provvedimenti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto del dibattito svoltosi, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-03801 Bonafè: Risorse destinate a interventi relativi a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dell'interno cura, tra gli altri, investimenti attinenti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio finanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ed assegnati con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 maggio 2023, che ha individuato gli enti beneficiari.

Si tratta di interventi a titolarità del Ministero dell'interno che erano stati ammessi a finanziamento nell'ambito del PNRR.

A seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per mezzo della quale si è proceduto all'approvazione della revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, la misura M2C4I2.2 è stata stralciata dal Piano, con correlativa fuoriuscita dei progetti ivi confluiti – tra cui proprio quelli finanziati *ex* articolo 1, comma 139 e seguenti della legge n. 145 del 2018. Decreto 19 maggio 2023 – fermo tuttavia restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Precisamente e in linea di fatto, i contributi già assegnati ai Comuni con il decreto del 19 maggio 2023 non sono stati affatto sottratti agli enti beneficiari, ma è meramente mutata la fonte delle risorse all'uopo stanziata.

Invero, alla luce della detta revisione è stato adottato il decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024 convertito con modificazioni dalla legge n. 56 del 2024 che ha previsto le risorse nazionali necessarie ad assicurare l'esecuzione degli interventi già finanziati in favore dei rispettivi soggetti attuatori, in considerazione della natura strutturale e

strategica delle opere oggetto di finanziamento per le quali sussiste un interesse nazionale alla loro compiuta realizzazione.

Conseguentemente, non viene in rilievo alcuna necessità di « riassegnazione » delle risorse conferite ai comuni già beneficiari con decreto del 19 maggio 2023, posta la persistenza in loro favore del finanziamento già assegnato con il citato decreto, senza soluzione di continuità, pur a seguito della revisione del PNRR.

Infatti, a conferma di quanto dinanzi precisato è sufficiente evidenziare che, anche successivamente alla fuoriuscita dal PNRR, il Ministero dell'interno ha regolarmente continuato a corrispondere agli enti beneficiari di cui al decreto del 19 maggio 2023 le risorse assegnate.

Tale corresponsione avviene, secondo le nuove modalità stabilite dal decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2024, con cui il legislatore ha provveduto alla modifica sostanziale delle disposizioni concernenti i contributi *de quibus*, stante il relativo stralcio dal PNRR, tra cui l'aggiornamento del circuito finanziario e la decadenza dell'obbligo gravante sui Comuni beneficiari di rispettare le disposizioni esclusivamente impartite in attuazione del PNRR.

Segnatamente, in conformità al richiamato nuovo circuito finanziario previsto dal legislatore, il Ministero dell'interno ha erogato le *tranches* di pagamento successive all'acconto sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli stati di avanzamento dei lavori allegati dal Comune sul sistema ReGiS, ove gli Enti devono continuare ad effettuare il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ed il saldo a fronte della trasmissione – sempre tramite il detto sistema informativo – del certificato di collaudo o del certificato di regolare ese-

cuzione rilasciato dal direttore dei lavori, oltre che della valorizzazione di eventuali economie di progetto a conclusione dell'opera.

Peraltro, tenuto conto della novella normativa concernente i contributi *de quibus*, il Ministero dell'interno ha previsto procedure semplificate di rendicontazione, mediante i manuali tecnico-operativi semplificati pubblicati con decreto del 14 maggio 2024.

Infine, per completezza, preciso che, da ultimo, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 28 marzo 2025, si è provveduto alla mera rettifica del decreto del 19 maggio 2023.

In particolare, con il citato decreto del 28 marzo 2025 si è preso atto delle volon-

tarie rinunce al contributo assegnato da parte di alcuni enti beneficiari e nelle more comunicate a questa Amministrazione titolare, la quale procederà al recupero delle relative eventuali somme già erogate a titolo di acconto.

Al contempo, poi, in ordine ad alcuni progetti originariamente beneficiari del finanziamento, si è provveduto a rettificare la tipologia di intervento indicata nel decreto del 19 maggio 2023, con conseguente revoca del relativo contributo ivi assegnato, e ciò, a seguito dell'attività di verifica effettuata dal Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze circa la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto.

ALLEGATO 2

5-04003 Lai: Assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di piccoli comuni agli enti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'articolo 3 della legge n. 158 del 2017 – che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il « Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni » – ha previsto l'emana- zione di alcuni provvedimenti attuativi, in- dispensabili per poter concretamente pro- cedere alla ripartizione delle relative ri- sorse, il cui iter è tuttora in corso di defi- nizione.

In particolare, il 10 agosto 2020 è stato emanato il decreto del Ministro dell'interno con il quale sono stati definiti i parametri per l'individuazione dei comuni che pos- sono beneficiare del Fondo in questione.

In seguito, il 23 luglio 2021, è stato emanato il decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri con il quale sono stati individuati i piccoli comuni che rientrano nelle tipologie degli enti finanziabili, sulla base dei parametri individuati dal prece- dente decreto ministeriale.

Successivamente, il 16 maggio 2022, è stato emanato un ulteriore decreto del Pre- sidente del Consiglio dei ministri che disci- plina la predisposizione del « Piano nazio- nale per la riqualificazione dei piccoli co- muni », ai fini dell'utilizzo delle risorse del predetto Fondo.

In considerazione dell'affinità delle fi- nalità del Piano con le attribuzioni del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, quest'ultimo è stato chiamato a predisporre un « Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il piano nazionale per la riqualifica- zione dei piccoli Comuni », che ha fissato i termini di presentazione della domanda di

inserimento dei progetti di investimento pubblico nel Piano e i criteri per la loro selezione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto scorso, è stata approvata la graduatoria dei progetti am- missibili al finanziamento.

Da ultimo, è in corso di perfeziona- mento il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – previsto dall'articolo 3, comma 6, della predetta legge n. 158 del 2017 – che definirà le modalità di riparto delle risorse destinate ai comuni ammessi al finanziamento.

L'emana zione di questo provvedimento consentirà di dare concreta attuazione al Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, come auspicato nell'inter- rogazione.

All'esito degli ulteriori controlli ritenuti necessari, infatti, il Ministero dell'interno procederà alla ripartizione delle risorse – tenendo conto della varietà dei progetti ritenuti finanziabili, differenziabili per li- vello di progettazione, tempi di realizza- zione e importo – e di conseguenza prov- vederà alla stipula di convenzioni o accordi di programma con gli enti proponenti, ga- rantendo un'appropriata e coerente erogazione di risorse già a partire dal corrente esercizio finanziario.

Assicuro al riguardo che i competenti uffici del Ministero dell'interno stanno la- vorando per garantire l'attuazione della misura con la massima celerità e trasparen- za, in piena collaborazione con gli enti locali.

ALLEGATO 3

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb.

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1 prevede che gli utenti iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), di cui all'articolo 1 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), sono iscritti presso l'unità sanitaria locale presente all'interno del territorio. Inoltre, si prevede che i predetti individui possono ottenere il rilascio della tessera sanitaria nazionale a seguito del versamento del contributo previsto dall'articolo 2. La disposizione, come meglio specificato all'articolo 2, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi per assicurare l'assistenza sanitaria per i nuovi iscritti al Servizio sanitario nazionale (SSN) sono compensati dal contributo previsto al medesimo articolo 2.

L'articolo 2 prevede, al comma 1, il versamento di un contributo pari a 2.000 euro su base annua non frazionabile per i cittadini regolarmente iscritti all'AIRE di cui all'articolo 1, per l'accesso alle prestazioni a carico del SSN. Inoltre, si prevede l'esonero dal pagamento per alcuni soggetti e le conseguenze in caso di mancato versamento.

La quota pro-capite in questione è quantificata sulla base della spesa pro-capite annuale che lo Stato italiano programma per la fruizione, da parte di ogni cittadino italiano, di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal SSN.

In particolare, la spesa programmata annualmente dallo Stato è calcolata, secondo il criterio dei costi standard di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, applicando a tutte le regioni italiane la spesa pro-capite pesata rilevata nelle regioni benchmark (valor medio tra le regioni benchmark individuate) che, per l'anno 2023, ultimo esercizio finanziario disponibile, è pari a circa 2.000 euro.

Dunque, se l'ammontare di cui sopra è considerato, in media, idoneo a coprire le spese di tutte le prestazioni sanitarie offerte dal SSN per ogni cittadino italiano, è ragionevole ritenere che la somma corrisposta dai soggetti beneficiari della norma, sia sufficiente a coprire, in media, le spese delle prestazioni sanitarie che essi richiederanno alle strutture sanitarie italiane.

È plausibile che solo alcuni soggetti possono concretamente manifestare l'interesse a richiedere il rilascio della tessera sanitaria nazionale, o perché presenti per un rilevante periodo di tempo sul territorio italiano, o perché interessati a godere delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale in ragione di una scarsa offerta sanitaria nei Paesi di residenza, o ancora perché bisognosi di particolare assistenza sanitaria che il SSN offre in termini qualitativi e quantitativi in relazione a precarie condizioni di salute. È verosimile, quindi, che la spesa per l'assistenza sanitaria di cui beneficeranno i richiedenti della tessera sanitaria nazionale possa, in concreto e in taluni casi, risultare anche superiore alla spesa media di circa 2.000 euro.

Trattandosi di un valor medio, tuttavia, si ritiene che lo stesso possa consentire di "assorbire" anche spese superiori alla media che potrebbero essere determinate dal cosiddetto "moral hazard".

Ad ulteriore conferma, infine, della congruità del dato di circa 2.000 euro di spesa pro-capite, si rappresenta che lo stesso valore è stato considerato per quantificare gli oneri derivanti dalla legge 18 novembre 2024, n. 176, recante disposizioni in materia di assistenza sanitaria per le persone senza dimora, al fine di determinare la spesa che lo Stato italiano dovrà sostenere annualmente per garantire tale assistenza.

La congruità del contributo individuato è altresì garantita dal fatto che nella platea dei soggetti ai quali la norma in argomento si rivolge sono inclusi coloro che già utilizzano, in forza della normativa vigente, le prestazioni di ricovero offerte dal Servizio sanitario nazionale entro 90 giorni dall'ingresso in Italia senza pagare nulla. Quindi tale norma garantisce un ricavo per il SSN a fronte di servizi che, in parte, già oggi sono erogati senza alcun corrispettivo. Anche le previsioni di cui al comma 2, non comportano ulteriori oneri in quanto estendono la piena assistenza sanitaria ai



minorenni se il genitore o un tutore legale sia titolare di una tessera a fronte del pagamento effettuato, e ciò in sostanziale analogia ai minori italiani residenti che godono delle prestazioni sanitarie in forza degli oneri fiscali sopportati dagli adulti a beneficio dell'erario.

Si aggiunge che il contributo come sopra individuato è versato anticipatamente dai richiedenti contestualmente alla presentazione della domanda, non è frazionabile e consente di godere delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale per 12 mesi, a decorrere dalla data del rilascio della tessera sanitaria.

I **commi 3 e 4** disciplinano i casi di mancato versamento del contributo e di rinuncia all'assistenza sanitaria. In particolare, le disposizioni prevedono la sospensione dell'accesso alle prestazioni erogate del SSN qualora si riscontri un mancato versamento e dispongono che l'accoglimento di una nuova richiesta sia subordinato al versamento del contributo dovuto, maggiorato degli interessi legali. In tali termini, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** prevede che pagamento sia effettuato mediante gli strumenti di pagamento previsti dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e affluisce direttamente ai bilanci delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano ove insiste l'unità sanitaria locale di riferimento; detti enti potranno quindi operare il monitoraggio attraverso gli ordinari strumenti informativi utilizzati per il governo dei Servizi sanitari regionali o delle province autonome.

L'articolo 3 reca disposizioni sull'entrata in vigore della legge e prevede un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la disciplina delle modalità attuative per l'accesso al Servizio sanitario nazionale per i cittadini in questione, nonché per alcuni aspetti relativi al procedimento amministrativo correlato e per l'attività di monitoraggio degli effetti derivanti dalla legge. Il procedimento amministrativo non determina l'istituzione di nuovi uffici o l'aggiunta di personale e, pertanto, tale attività sarà realizzata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

29/04/2025



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 1.6 della relatrice e relativi subemendamenti</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	47
DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42

RISOLUZIONI:

7-00286 Congedo: Modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43
---	----

SEDE REFERENTE:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2248 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	48

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale.

C. 2384 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 giugno 2025.

Marco OSNATO, *presidente*, con riferimento ai ricorsi presentati dal gruppo PD e dal gruppo Lega avverso il giudizio espresso, rispettivamente, sull'emendamento Stefanazzi 1.3 e sugli articoli aggiuntivi Cavandoli 1.01 e Molinari 1.02, conferma la pronuncia di inammissibilità espressa nella seduta del 3 giugno 2025, sulla base delle medesime motivazioni in quella sede illustrate.

Avverte inoltre che l'emendamento Lovocchio 1.4 è stato ritirato dai presentatori.

Ricorda poi che mercoledì 4 giugno, alle ore 14, è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1.6 della relatrice, e che sono stati presentati 6 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Comunica che debbono considerarsi inammissibili il subemendamento Merola 0.1.6.2, fatta eccezione per le disposizioni di

cui alla lettera *b-bis*), numero 3), capoverso numero 1), in quanto introduce numerose ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nell'emendamento della relatrice, ad esse non correlate, nonché il subemendamento D'Alfonso 0.1.6.6, limitatamente alla parte consequenziale, poiché introduce ulteriori prescrizioni rispetto a quelle contenute nell'emendamento della relatrice, ad esse non correlate e recanti nuovi parametri per la definizione dei criteri di delega in materia di giochi.

Invita quindi la relatrice e il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative e subemendative presentate, fatta eccezione per l'emendamento 1.6 a sua firma, del quale raccomanda l'approvazione.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, l'emendamento Merola 1.1, nonché i subemendamenti Tabacci 0.1.6.1, Merola 0.1.6.2 – per la parte ritenuta ammissibile – Merola 0.1.6.3, Toni Ricciardi 0.1.6.4, Stefanazzi 0.1.6.5 e D'Alfonso 0.1.6.6, quest'ultimo limitatamente alla parte ritenuta ammissibile.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.6 della relatrice (*vedi allegato 2*).

Marco OSNATO *presidente*, avverte che l'emendamento L'Abbate 1.2 è stato sottoscritto dall'onorevole Alifano.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento L'Abbate 1.2, evidenziando che esso persegue lo scopo di tutelare i livelli occupazionali delle imprese in crisi che sono destinatarie delle agevolazioni introdotte dal disegno di legge in esame. L'emendamento subordina infatti l'accesso al regime agevolato alla presentazione di un piano attestato di salvaguardia occupazionale e di responsabilità sociale.

Invita dunque i colleghi ad approvare la proposta emendativa.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.2.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 1.5 a sua prima firma, volto a modificare ed integrare i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, sottolinea come esso sollevi due importanti questioni: anzitutto la necessità di un'ulteriore equiparazione tra la magistratura ordinaria e quella tributaria; in secondo luogo l'esigenza che sia garantita la effettiva terzietà dell'ordinamento statale rispetto alla giustizia tributaria.

Evidenzia – anche richiamando le dichiarazioni rese dal collega Bagnai nel corso della scorsa legislatura – che esiste una differenza concettuale tra autonomia e indipendenza della magistratura. A tale proposito, ribadisce la necessità di eliminare la condizione di minorità della magistratura tributaria nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto considerato, dichiara che si accontenterebbe, qualora non risultasse possibile modificare già oggi il parere contrario espresso dalla relatrice e dal Governo sull'emendamento in esame, di un sostegno per così dire « figurativo » da parte degli stessi. Con questo ultimo termine, mutuato dalla categoria dei contributi figurativi – in quanto solo fittiziamente versati all'Inps dal lavoratore – invoca un sostegno volto quantomeno a riconoscere la bontà dell'emendamento, con la conseguente assunzione di un impegno per un suo futuro recepimento.

Conclusivamente, sottolinea come la composizione della magistratura tributaria sia più omogenea di un tempo, anche grazie al reclutamento tramite concorsi pubblici avviato di recente, e tale allineamento della magistratura tributaria a quella ordinaria, facilita, a suo parere, l'affermazione di una maggiore autonomia della prima. Rinnova quindi al Governo, alla relatrice e al Presidente della Commissione la richiesta di un sostegno alla propria proposta emendativa.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, in risposta alle sollecitazioni testé espresse, evi-

denzia come il testo del provvedimento in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), proprio nella prospettiva evocata dall'onorevole D'Alfonso, inserisca, tra i principi e criteri direttivi che il Governo deve rispettare nella revisione del settore del contenzioso tributario, giustappunto l'esigenza di uniformare l'ordinamento, lo stato giuridico e il ruolo dei magistrati tributari a quelli della magistratura ordinaria.

La Commissione respinge l'emendamento D'Alfonso 1.5.

Marco OSNATO *presidente*, essendosi concluse le votazioni, avverte che il testo, come modificato dalla proposta emendativa approvata, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

C. 2448 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Giordano, illustra il provvedimento in titolo.

Segnala preliminarmente che il Senato non ha apportato modificazioni al decreto-legge e, dunque, la Commissione è chiamata a esaminarlo nel suo testo originario, composto di due articoli.

Al riguardo, preliminarmente rammenta che il decreto legislativo n. 216 del 2023 – adottato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, legge n. 111 del 2023 – ha disposto all'articolo 1, limitatamente all'anno 2024, la riduzione a tre delle aliquote IRPEF e dei relativi scaglioni di reddito, innalzando il limite di reddito della cosiddetta *no tax area* previsto per i lavoratori dipendenti. Il comma 4 del medesimo articolo 1 prevedeva che, nella determinazione degli acconti do-

vuti ai fini dell'IRPEF e relative addizionali, sia per il periodo d'imposta 2024 sia per quello 2025, non si dovesse tener conto di questa riduzione delle aliquote e degli scaglioni e che, quindi, dovesse essere assunta, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata applicando le aliquote e detrazioni vigenti al 2023. Successivamente, la riduzione delle aliquote e degli scaglioni e l'aumento del limite di reddito della *no tax area* sono state rese strutturali dall'articolo 1, comma 2, della legge di bilancio 2025, legge n. 207 del 2024.

Evidenzia poi come, secondo quanto chiarito dal Governo nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l'impossibilità di tener conto delle modifiche apportate alle aliquote e agli scaglioni, nella determinazione degli acconti ai fini dell'IRPEF e delle relative addizionali, appaia incoerente per gli acconti dovuti per l'anno 2025, considerando l'avvenuta stabilizzazione a regime delle misure in materia di aliquote IRPEF e di *no tax area* sopra menzionate.

Di conseguenza l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame circoscrive al solo periodo d'imposta 2024 l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 216 del 2023; si prevede, conseguentemente, che la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e relative addizionali per il periodo d'imposta 2025 sia effettuata assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella ottenuta applicando le nuove aliquote e detrazioni per lavoro dipendente, introdotte dal decreto legislativo n. 216 del 2023 per il solo anno 2024 e, successivamente, rese strutturali dalla legge di bilancio 2025. Inoltre, per effetto delle medesime modifiche, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *a*), del TUIR, è riconosciuta, per i redditi di lavoro dipendente, esclusi quelli di pensione, e per taluni redditi assimilati, fino a 15 mila euro, una detrazione pari a 1.955 euro, rispetto a quella previgente di 1880 euro. In tal modo, come precisa la Relazione tecnica, i contribuenti possono beneficiare delle suddette agevolazioni già in sede di acconto.

Il comma 2 incrementa di 245,5 milioni di euro, per l'anno 2026, il fondo di parte corrente – di cui all'articolo 1, comma 886,

della legge n. 207 del 2024, legge di bilancio 2025 – destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della modifica apportata alla disciplina degli acconti IRPEF per l'anno 2025. In particolare, viene stabilito che a tali oneri, valutati in 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo relativo alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso di cui all'articolo 1, comma 519, della legge di bilancio 2025, legge n. 213 del 2023. Si prevede, altresì, che alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sempre pari a 245,5 milioni di euro per l'anno 2025, si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Il comma 4 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'aumento del sopra menzionato Fondo di parte corrente.

Infine, ricorda che ai sensi dell'articolo 2 il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, ovvero il 24 aprile 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.15.

7-00286 Congedo: Modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Marco OSNATO, *presidente*, invita l'onorevole Milani, in qualità di cofirmatario, a illustrare l'atto di indirizzo.

Massimo MILANI (FDI) illustra la risoluzione in titolo, della quale è cofirmatario, sottolineando l'importante ruolo svolto dall'Agenzia delle entrate nel processo di dematerializzazione nell'emissione degli scontrini fiscali. Si tratta, a suo avviso, di una innovazione tecnologica che – se applicata su larga scala – potrebbe avere un impatto positivo non solo sull'ambiente, attraverso l'eliminazione della carta chimica su cui è stampato lo scontrino fiscale, ma anche sul rapporto tra i cittadini e gli esercizi commerciali, con specifico riferimento ai profili fiscali.

Marco OSNATO *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione dell'atto ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 19.10.

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025.

C. 2248 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta odierna delle ore 15.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che sono state presentate 7 proposte emendative (vedi allegato 3).

Ricorda innanzitutto che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alla materia oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Evidenzia come tale criterio risulti più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano affatto estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda inoltre che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Rammenta quindi che il contenuto del provvedimento è estremamente circoscritto e specifico, limitandosi a recare una norma di diritto transitorio che incide esclusivamente sulla disciplina temporale degli acconti IRPEF dovuti per il periodo di imposta 2025, come definita dal decreto legislativo n. 216 del 2023.

Alla luce di tale considerazione, rileva che sono da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:

1.01 Alifano, in quanto apporta modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, allo scopo di rimodulare gli scaglioni Irpef e le soglie di reddito cui si applica la detrazione per redditi da lavoro dipendente;

1.02 Alifano, che interviene in materia di detrazioni fiscali, recando una specifica

disciplina che consente di optare per il rimborso in denaro in luogo delle detrazioni spettanti per le locazioni immobiliari;

1.03 Alifano, che interviene in materia di detrazioni fiscali, elevando l'ammontare delle detrazioni per gli interessi passivi sui mutui e di quelle spettanti per i canoni di locazione di immobili;

1.04 Alifano, il quale incide sulle detrazioni fiscali, escludendo le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento, dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.05 Alifano, il quale incide sulle detrazioni fiscali escludendo le spese sostenute per ristrutturazioni edilizie dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.06. Alifano il quale incide sulle detrazioni fiscali, escludendo le spese sostenute per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche dai limiti posti dal TUIR alla spettanza delle detrazioni IRPEF in ragione del reddito complessivo;

1.07 Del Barba, che reca una definizione degli intermediari finanziari ai fini del regime fiscale di *stock options* ed emolumenti variabili.

Avverte, infine, che il termine per la presentazione di eventuali richieste di riesame è fissato alle ore 20.15 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata alle ore 9.45 di domani, 12 giugno 2025.

La seduta termina alle 19.15.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo
per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.**

**EMENDAMENTO 1.6 DELLA RELATRICE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sopprimere il capoverso numero 1).

0.1.6.1. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), sostituire la lettera b-bis) con la seguente:

b-bis) all'articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole da: « quale garanzia di tutela della fede » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli interessi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose. »;

2) al comma 2, lettera *a)*, l'alinea è sostituita dalla seguente:

« *a)* introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la generale tutela dei cittadini, prevenendo le disfunzioni sociali e sanitarie come definite nel DPCM 12 gennaio 2017 recante la definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e il gioco minorile: »

3) al comma 2, lettera *a)*, il numero 1), è sostituito dal seguente:

« 1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria »;

4) al comma 2, lettera *a)*, al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale »;

5) al comma 2, lettera *a)*, il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) Semplificazione delle procedure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dissimili da quelli di registrazione negli account delle piattaforme e dei punti di distribuzione dei giochi;

3-bis) Istituzione di un registro nazionale di autoesclusione dalla partecipazione in qualsiasi forma ai giochi con vincita in denaro, tenuto dal Servizio Sanitario Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell'assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori; »

6) al comma 2, lettera *m)*, dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e dopo la parola: « gioco » sono soppresse le seguenti: « a distanza ».

0.1.6.2. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

(Inammissibile, ad eccezione della lettera b-bis), numero 3), capoverso numero 1)

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sostituire il capoverso numero 1), con il seguente:

1) alla lettera *a)*, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) diminuzione dei limiti di importo giocato e di vincita e determinazione

di un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria; ».

0.1.6.3. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), sostituire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all'articolo 32 della Costituzione.

0.1.6.4. Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria,

Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata stabilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività; ».

0.1.6.5. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute.

Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente:

1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili ».

0.1.6.6. D'Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: « ventiquattro » è sostituita dalla seguente: « trentasei ».

Conseguentemente:

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera a), numero 1), la parola: « diminuzione » è sostituita dalla seguente: « revisione »;

2) alla lettera m), dopo la parola: « riordino » sono inserite le seguenti: « e revisione » e le parole: « a distanza » sono soppresse;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 21, comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.6. La Relatrice.

ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo.**PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».

Conseguentemente:

dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 15, comma 2:

1) alla lettera a), numero 1), la parola: «diminuzione» è sostituita dalla seguente: «revisione»;

2) alla lettera m), dopo la parola: «riordino» sono inserite le seguenti: «e revisione» e le parole: «a distanza» sono soppresse;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 21, comma 1, ali-nea, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

1.6. La Relatrice.

ALLEGATO 3

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica alla disciplina IRPEF)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 11, il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 65.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 65.000 euro, 43 per cento »;

2) all'articolo 13, le parole: « 50.000 euro » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 65.000 euro ».

2. Il presente articolo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 36 è sostituito dal seguente:

« 36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali di cui al comma 37 nel territorio dello Stato. »;

b) al comma 41, le parole: « 3 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento ».

1.01. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2025 e 2026, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20

milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-*bis* e 289-*ter*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.02. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibi-

bire ad abitazione, di cui alla lettera *b)* del medesimo articolo 15;

b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera *i-sexies)* del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera *a)*, le parole: « euro 300,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 600,00 »;

b) al comma 01, lettera *b)*, le parole: « euro 150,00 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 300,00. ».

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di 50 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.03. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« *a-bis*) le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) di cui alla lettera *e-ter*) dell'articolo 15 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, 30 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.04. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-*bis* del presente Testo Unico, nonché ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.05. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Riordino delle detrazioni)

1. All'articolo 16-*ter*, comma 4, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« *c-bis*) le spese per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche per le quali sono previste detrazioni dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.06. Alifano, Raffa, Gubitosa.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-*bis*.

(Regime addizionale IRPEF relativo a stock options ed emolumenti variabili)

1. I soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 162-*bis* del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono considerati operatori del settore finanziario ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

1.07. Del Barba.

(Inammissibile)

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 1953 Latini e C. 2051, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini</i>)	52
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/25: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 268.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Atto n. 269.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Atto n. 270.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella. Atto n. 271.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte. Atto n. 272 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	64
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	65
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	66

RISOLUZIONI:

7-00304 Mollicone: Promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi (*Discussione e rinvio*) 57

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 58

5-04068 Manzi: Sulla mancata pubblicazione sul Portale unico della Scuola dei dati relativi alle supplenze 58

ALLEGATO 7 (*Testo della risposta*) 67

5-04069 Caso: Iniziative per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 58

ALLEGATO 8 (*Testo della risposta*) 68

5-04071 Grippo: Sulle criticità del decreto volto a potenziare i percorsi di istruzione tecnico-professionale e iniziative per favorire l'adesione delle scuole dei territori più svantaggiati . 59

ALLEGATO 9 (*Testo della risposta*) 69

5-04072 Cangiano: Sulle azioni volte ad accertare i presunti comportamenti vessatori verificatisi presso il liceo Montessori di Roma ai danni della dirigente scolastica 60

ALLEGATO 10 (*Testo della risposta*) 70

5-04070 Piccolotti: Misure per superare la disparità di trattamento tra i docenti vincitori del concorso PNRR 1 60

ALLEGATO 11 (*Testo della risposta*) 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 60

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 1953 Latini e C. 2051, approvata dal Senato.

(Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 maggio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, chiede alla relatrice, on. Latini, come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, chiede, a nome del suo gruppo, di procedere al disabbinamento della proposta di legge

C. 1953 Latini, già abbinata nella seduta del 15 maggio scorso, al fine di mantenere la sola proposta di legge C. 2051, volta alla mera istituzione della giornata nazionale del formatore.

La Commissione approva la proposta di disabbinare la proposta di legge C. 1953 Latini.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che l'esame proseguirà dunque sulla sola proposta di legge C. 2051 d'iniziativa del senatore Marti, recante Istituzione della giornata nazionale del formatore e che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà stabilito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.

DL 73/25: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Loizzo, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2025, recante « Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici. », composto da diciassette articoli, suddivisi in sette Capi.

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione Cultura, segnala che l'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 1) del provvedimento in esame integra l'articolo 3, comma 5, lettera a), numero 2) del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16 con un riferimento interno al comma 5-ter.2 del medesimo articolo 3, facendo sì che all'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. » siano altresì attribuite le funzioni di commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di cui al nuovo

Allegato 1-ter del citato decreto-legge n. 16 del 2020.

L'articolo 15, comma 1, lettera a), numero 2) inserisce all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020 il nuovo comma 5-ter.2 disponendo che all'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » sono attribuite, oltre alle funzioni di commissario straordinario per le opere stradali e per gli interventi indicati, rispettivamente, all'Allegato 1 e all'Allegato 1-bis del medesimo decreto, anche le funzioni di commissario straordinario per gli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici Milano Cortina 2026 indicati all'Allegato 1-ter, con i poteri di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. La disposizione precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore della disposizione in oggetto e che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Sottolinea che per lo svolgimento delle funzioni commissariali, l'amministratore delegato può avvalersi delle strutture della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. », delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli altri enti territoriali, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome o di altre pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, si stabilisce che le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Rileva che l'articolo 15, comma 1, lettera b) inserisce l'Allegato 1-ter al decreto-legge n. 16 del 2020, di cui all'allegato C al presente provvedimento, che contiene l'elenco degli interventi strettamente funzionali allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

per cui è disposta la nomina dell'amministratore delegato della Società « Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. » quale commissario straordinario.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 15, comma 2, stanziava 5,25 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI in considerazione dello specifico rilievo che il Gran Premio di Formula 1 del *made in Italy* e dell'Emilia-Romagna e il Gran Premio d'Italia di Formula 1 rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferisce che l'articolo 16 reca delle autorizzazioni di spesa, pari ad euro 2.884.300 per l'anno 2025 e ad euro 6.684.300 annui a decorrere dall'anno 2026, in favore della Gestione governativa Ferrovia Circumetnea. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana.

Atto n. 268.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino.

Atto n. 269.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino.

Atto n. 270.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella.

Atto n. 271.

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte.

Atto n. 272.

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione inizia l'esame congiunto dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame congiunto, ai fini dei pareri al Governo, degli atti del Governo nn. 268, 269, 270, 271 e 272, recanti cinque schemi di decreto ministeriale di rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alle regioni Toscana e Piemonte. Cede quindi la parola al relatore on. Amorese per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere su cinque atti del Governo che recano rimodulazioni del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con riferimento alla programmazione 2022-2024, relativamente a quattro dei cinque atti citati, e alla programmazione 2025-2027, quanto al quinto di essi. Le regioni coinvolte sono il Piemonte, in quattro casi su cinque, e la Toscana.

Al riguardo ricorda che il Fondo per la tutela del patrimonio culturale è stato istituito dall'articolo 1, commi 9 e 10, della legge n. 190 del 2014 nello stato di previsione del Ministero della cultura. Le risorse del Fondo sono destinate alla realizzazione degli interventi indicati nell'apposito programma triennale definito dal Ministro della cultura, che lo trasmette al CIPESS (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), dopo aver acquisito su di esso il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il programma individua gli interventi prioritari, le risorse da destinare a ciascun intervento e il relativo cronoprogramma; in base alla legge, il programma deve anche stabilire le modalità di definanziamento degli interventi, in caso di loro mancata attuazione. Il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPESS entro il 31 gennaio di ciascun anno. Anche gli schemi di rimodulazione dello stesso – come quelli in esame

– sono trasmessi al Parlamento per il parere.

Il programma triennale 2022-2024 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 289 del 18 luglio 2022. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 394 della scorsa legislatura) è stato espresso parere favorevole con una osservazione, da parte della VII Commissione della Camera dei deputati, il 29 giugno 2022, e parere favorevole con osservazioni da parte della 7^a Commissione del Senato, il 5 luglio 2022.

Il programma triennale 2025-2027 è stato adottato con il decreto ministeriale n. 37 del 31 gennaio 2025. Sul relativo schema del predetto decreto ministeriale (AG 241 della presente legislatura) è stato espresso parere favorevole, sia da parte della VII Commissione della Camera dei deputati, che da parte della 7^a Commissione del Senato, in entrambi i casi in data 15 gennaio 2025.

Passa quindi ad illustrare, in sintesi, i contenuti degli atti in esame, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni altro approfondimento.

Evidenzia che lo schema di decreto di cui all'atto n. 268 (Toscana) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

la riduzione di 3.553.881,67 euro degli stanziamenti destinati ad interventi di messa in sicurezza, miglioramento sismico e restauro dell'Acquedotto Leopoldino presso il Comune di Collesalveti (LI); a tale intervento è destinato, a legislazione vigente, un finanziamento per il 2024 pari a circa 6.886.850 euro, che verrebbe quindi ridotto a 3.332.968,33 euro con la rimodulazione in esame;

uno stanziamento, pari alla medesima somma di 3.553.881,67 euro, destinato, quanto a 2.521.939,59 euro, ad interventi riguardanti l'Anfiteatro romano di Volterra e, quanto a 1.031.942,08 euro, ad interventi riguardanti l'Acquedotto mediceo nei comuni di Pisa e San Giuliano Terme; in entrambi i casi, si tratta di interventi che non risultano finanziati per il 2024 a legislazione vigente.

Osserva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 269 (Piemonte) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

la riduzione di 147.087,20 euro dello stanziamento destinato ad interventi di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi presso la Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

uno stanziamento, pari alla medesima somma di 147.087,20 euro, destinato alla sostituzione degli impianti di elevazione (ascensori e montacarichi) nella medesima Biblioteca nazionale universitaria di Torino; tale intervento non gode, a legislazione vigente, di finanziamenti per l'anno 2024.

Lo schema di decreto di cui all'atto n. 270 (Piemonte) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

la riduzione di 50.400,60 euro degli stanziamenti destinati ad interventi di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi presso la Biblioteca nazionale universitaria di Torino;

l'incremento, pari alla medesima somma di 50.400,60 euro, della dotazione finanziaria destinata alla messa in sicurezza e realizzazione di sistemi di contenimento al fenomeno dello sfondellamento dei soffitti della sala letture nella medesima Biblioteca. L'importo destinato a tale intervento sarebbe quindi così rideterminato: da 480.433,40 euro a 530.834 euro.

Come si vede, entrambi gli atti n. 269 e n. 270 incidono negativamente sugli interventi di riqualificazione dell'impianto di condizionamento dell'auditorium Vivaldi presso la Biblioteca nazionale universitaria di Torino, il cui finanziamento si contrarrebbe complessivamente di 197.487,80 euro, passando da 354.000 euro a 156.512,20 euro.

Rileva che lo schema di decreto di cui all'atto n. 271 (Piemonte) propone, relativamente all'annualità 2024 del programma triennale 2022-2024, le seguenti rimodulazioni:

la riduzione di 239.000 euro degli stanziamenti destinati ad interventi nell'area archeologica del Brut Fond; gli interventi destinati al sito suddetto sono destinati, a legislazione vigente, di un finanziamento pari a 650.000 euro, che verrebbero quindi ridotti, con la rimodulazione proposta, a 411.000 euro;

l'incremento della dotazione finanziaria di interventi di restauro e consolidamento che interessano, da una parte, la Cappella di San Pantaleone a Boccioleto in provincia di Vercelli (+30.000 euro) e, dall'altra, la Cappella denominata del trasporto del Sacro Monte di Oropa (+209.000). Gli importi destinati a tali interventi sarebbero quindi così rideterminati: da 135.250 a 165.250 euro per la Cappella di San Pantaleone; da 45.000 a 254.000 euro per la Cappella del trasporto del Sacro di Oropa.

Infine, riferisce che lo schema di decreto di cui all'atto n. 272 (Piemonte) propone, relativamente all'annualità 2025 del programma triennale 2025-2027, le seguenti rimodulazioni:

la riduzione di 52.900 euro degli stanziamenti destinati ad interventi per la Chiesa cimiteriale detta « Chiesa vecchia » di Viggiogna; tale intervento è destinatario di un finanziamento pari a 100.000 euro, che verrebbero quindi rideterminati in 47.100 euro;

uno stanziamento, pari alla medesima somma di 52.900 euro, destinato ad interventi di restauro dei dipinti su tela di Filippo Abbiati, « Storie di San Lorenzo al Pozzo »; tale intervento non gode di finanziamenti per il 2025 a legislazione vigente.

In conclusione, sottolinea che le relazioni illustrative che accompagnano tutti e cinque gli atti in esame evidenziano che gli

interventi destinatari di una proposta di stanziamento aggiuntivo erano già oggetto di finanziamenti nell'ambito delle programmazioni triennali precedenti del Fondo, ma che tali stanziamenti si erano successivamente ridotti, per importi pari (o in un caso, superiori) a quelli di cui si chiede oggi la rimodulazione, su richiesta degli organi ministeriali competenti, quali economie da reiscrivere nella competenza del 2025 ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera *b*) della legge n. 196 del 2009 (ossia, quali somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio, relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente). L'esigenza di procedere alle rimodulazioni ora in esame deriva dal fatto che in sede di esame della legge di bilancio per il 2025, le richieste di reiscrizione di cui si è appena detto non sono state assentite dal MEF e dal fatto che, a seguito di tale mancata reiscrizione, le risorse residue disponibili non risultavano più sufficienti a garantire la realizzazione degli interventi in parola.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a formulare una proposta di parere sugli schemi di decreto in esame.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole su ciascuno degli schemi di decreto in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte di parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (*vedi allegato 2*); sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (*vedi allegato 3*); sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni

2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (*vedi allegato 4*); sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella (*vedi allegato 5*) e sullo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte (*vedi allegato 6*)

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.10.

7-00304 Mollicone: Promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, illustra in sintesi i contenuti della risoluzione in esame a sua prima firma volta alla promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi. In particolare, per quanto riguarda i luoghi etruschi, richiama l'attenzione sul fatto che numerosi Comuni il cui territorio insiste sull'area geografica un tempo nota come Etruria hanno dato avvio al percorso di costruzione della candidatura dei medesimi come patrimonio mondiale UNESCO. Con riferimento alla

via Francigena in Italia, osserva che il percorso proposto comprende l'intera rete di strade che la compongono, dai valichi alpini fino a Roma, con una lunghezza lineare complessiva di circa 1.200 chilometri, attraverso sette regioni dell'Italia centro-settentrionale, sulla quale si affacciano città e insediamenti rurali, antichi e recenti, complessi monastici e luoghi di culto, edifici per l'accoglienza, l'ospitalità e l'assistenza, strutture di sosta, strutture difensive, manufatti e infrastrutture stradali.

Nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04068 Manzi: Sulla mancata pubblicazione sul Portale unico della Scuola dei dati relativi alle supplenze.

Irene MANZI (PD-IDP) illustrando l'interrogazione in titolo rileva che il Portale unico dei dati della Scuola, istituito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, consente l'accesso e la riutilizzabilità dei dati pubblici del sistema nazionale di istruzione e formazione, tra cui quelli del personale scolastico. Posto che l'ultima pubblicazione di dati sul suddetto Portale risale all'anno scolastico 2022/2023, chiede, quindi, le ragioni della mancata pubblicazione dei dati sul reclutamento e, in particolare, sulle supplenze relative ai docenti assunti con

contratto a tempo determinato, il cui numero è esponenzialmente cresciuto nel corso degli ultimi anni, nonché se il Ministero ritenga opportuno darne immediata e pubblica diffusione.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Irene MANZI (PD-IDP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta della rappresentante del Governo, alla luce dell'annuncio che entro il 30 giugno dell'anno corrente saranno pubblicati i dati aggiornati. Rappresenta, infatti, la preoccupazione circa le ragioni della mancata pubblicazione di tali dati, dal momento che l'accesso ai medesimi è importante anche per l'opposizione al fine di poter controllare ed eventualmente contestare l'attività del Ministero e del Governo. Più in generale, osserva che il presente atto di sindacato ispettivo mira a porre l'attenzione su diversi temi che riguardano il mondo della scuola, quali il precariato dei docenti, l'affastellarsi di procedure concorsuali volte al reclutamento di personale scolastico, le criticità relative agli idonei dei concorsi PNRR1 e PNRR 2 e di altri concorsi precedenti.

Suggerisce, secondo un'ottica propositiva, volta a garantire un'aspettativa progressiva al ruolo dei docenti, di disporre una mappatura generalizzata delle graduatorie relative alle varie classi di concorso, al fine di verificare quali siano esaurite e a quali si possa, invece, ancora attingere, al fine di meglio organizzare il futuro reclutamento del personale docente.

5-04069 Caso: Iniziative per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Antonio CASO (M5S) illustrando l'interrogazione in titolo, sottolinea che la Commissione europea ha presentato ricorso per infrazione contro l'Italia per abuso dei contratti a termine del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. Domanda quindi quali iniziative il Ministero

intenda attuare per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale ATA, alla luce delle immissioni in ruolo autorizzate per l'anno scolastico 2024/2025 in violazione delle norme censurate dalla stessa Commissione europea.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Antonio CASO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Invero, al di là della decisione che assumerà la Corte di giustizia dell'Unione Europea sulla questione relativa al reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, manifesta la propria preoccupazione riguardo al fatto che le assunzioni di personale ATA coprono, ad oggi, solo il trenta per cento del fabbisogno. In proposito, ricorda che la legge di bilancio per l'anno 2025 ha tagliato circa quattromila posti di lavoro per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, sottolineando come quindi sia ben chiara la linea del Governo rispetto a tale categoria di lavoratori. Osserva, poi, come la condizione negativa di denatalità che affligge l'Italia potrebbe avere, paradossalmente, un risvolto positivo, nella misura in cui il minor numero di nuovi nati e quindi di studenti potrebbe consentire un'ottimizzazione delle risorse e dell'organizzazione del sistema scolastico anche mediante il dimensionamento degli istituti scolastici.

Infine, porta all'attenzione della Commissione i ritardi accumulatisi negli anni scorsi da parte del Provveditorato agli studi di Napoli nel disbrigo degli adempimenti relativi alle nomine dei collaboratori scolastici, giunti nel mese di dicembre, stigmatizzandolo visto che esso arreca danno e disagi all'organizzazione scolastica ed alle famiglie.

5-04071 Grippo: Sulle criticità del decreto volto a potenziare i percorsi di istruzione tecnico-professionale e iniziative per favorire l'adesione delle scuole dei territori più svantaggiati.

nale e iniziative per favorire l'adesione delle scuole dei territori più svantaggiati.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE) illustrando l'interrogazione in titolo, rileva come il decreto del Ministero volto a potenziare i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e favorire esperienze all'estero degli istituti tecnici e professionali presenti numerose criticità, quali l'assenza di criteri trasparenti e pubblici di selezione delle scuole destinatarie dei fondi od il rischio di disuguaglianze territoriali a causa delle differenti risorse materiali, logistiche o relazionali tra le scuole. Domanda, pertanto, quali iniziative, anche sul piano infrastrutturale e tecnico, il Ministero intenda assumere al fine di favorire l'adesione ai percorsi sopra citati delle scuole dei territori più svantaggiati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta della rappresentante del Governo. In particolare, pur dichiarando di comprendere lo spirito sulla base del quale il Governo tenta di far dialogare il mondo della scuola con quello del lavoro sul modello duale proprio dell'esperienza tedesca, reputa che l'intero sistema della filiera tecnico-professionale costruito dal Governo Meloni porti ad una riduzione delle conoscenze, delle competenze e delle possibilità di formazione superiore degli studenti. Ricorda, inoltre, che solo lo 0,6 per cento degli studenti degli istituti tecnico-professionali hanno aderito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ricordando come i 136 progetti avviati siano partiti solo in sei regioni.

Ritiene, quindi, che l'affermazione della sottosegretaria Frassinetti secondo cui tutte le candidature presentate dalle scuole saranno accolte non convince perché sono proprio le scuole che hanno maggiore bisogno di ricevere sostegno dal Ministero quelle più in difficoltà nel presentare valide candidature.

5-04072 Cangiano: Sulle azioni volte ad accertare i presunti comportamenti vessatori verificatisi presso il liceo Montessori di Roma ai danni della dirigente scolastica.

Gerolamo CANGIANO (FDI) illustra l'interrogazione in titolo volta a chiarire la situazione di disagio legata ai presunti comportamenti vessatori perpetrati da alcuni rappresentanti della CGIL ai danni della dirigente scolastica del liceo Montessori di Roma e a domandare quali azioni il Ministero intenda assumere per accertare se i suddetti comportamenti si siano realmente verificati.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*).

Gerolamo CANGIANO (FDI), replicando, si dichiara del tutto soddisfatto della risposta fornita. In attesa che siano fornite le risultanze sugli accertamenti disposti dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio, rappresenta tuttavia la propria amarezza per il fatto che un istituto scolastico possa essere stato usato quale campo di battaglia per lo svolgimento di un dibattito politico.

5-04070 Piccolotti: Misure per superare la disparità di trattamento tra i docenti vincitori del concorso PNRR 1.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria, rilevando che molti docenti vincitori del concorso PNRR 1 sono stati esclusi dall'anno di formazione e prova e dalla conseguente immissione in ruolo a tempo indeterminato nonostante abbiano regolarmente conseguito l'abilitazione richiesta entro la fine del 2024, a seguito della pubblicazione della Nota del Ministero n. 202382 del 26 novembre 2024. Domanda, quindi, in vista dell'anno scolastico 2025/2026 quali misure il Ministero intenda adottare per superare la disparità di trattamento a carico dei docenti vincitori

del citato concorso che, non per propria colpa, non abbiano conseguito l'abilitazione al momento dell'assunzione.

Il sottosegretario Paola FRASSINETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Francesca GHIRRA (AVS), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dalla rappresentante del Governo dichiarando di esserne allibita visto che l'oggetto della presente interrogazione concerne il destino lavorativo di migliaia di docenti, ai quali dopo anni di studio e di sacrifici economici, è stato precluso lo svolgimento dell'anno di prova con una mera comunicazione del Ministero dell'istruzione e del merito, solo per un problema di rendicontazione dei fondi PNRR. Sottolinea, quindi, che l'impossibilità di svolgere l'anno di prova ha comportato diverse ripercussioni negative per i docenti, tra cui quello di non aver maturato l'anno di servizio, di non poter partecipare alle procedure di mobilità, di accedere agli altri benefit a disposizione dei docenti di ruolo. Reputa, pertanto, necessario un intervento normativo da parte del Governo.

Infine, denuncia un'ulteriore penalizzazione a carico dei docenti vincitori del concorso PNRR 1 derivante dai provvedimenti recentemente assunti dal Governo, consistente nel fatto che essi potrebbero essere assunti dopo gli idonei del concorso PNRR 2, nonostante abbiano vinto un concorso pubblico.

Federico MOLLICONE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO 1

DL 73/25: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il testo del disegno di legge C. 2416, di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del

demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 268.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio

culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana (Atto n. 268)

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino.
Atto n. 269.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la so-

stituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (Atto n. 269),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Atto n. 270.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa

in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino (Atto n. 270),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella. Atto n. 271.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli in-

terventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella (Atto n. 271),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte. Atto n. 272.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio

culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte (Atto n. 272),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

5-04068 Manzi: Sulla mancata pubblicazione sul Portale unico della Scuola dei dati relativi alle supplenze.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, preliminarmente corre l'obbligo di rammentare che questo Governo si è adoperato con una pluralità di iniziative volte a ridurre il ricorso alle supplenze.

Ciò è testimoniato dal primo dato successivo all'adozione di tali misure, ovvero quello relativo all'anno scolastico appena concluso, che ha già visto una diminuzione di almeno 5.000 supplenti rispetto agli anni scolastici precedenti, quando erano fissate a circa 160.000 unità. A tali dati si aggiungono 37 mila docenti che operano su spezzoni, supplenze non collegate a vacanze di organico ma ad assenze del titolare.

Ciò premesso, in relazione a quanto asserito nel presente atto ispettivo è doveroso precisare che non vi è stata, in alcun modo, l'intenzione di secretare i dati relativi al numero dei supplenti.

Come richiamato dallo stesso onorevole interrogante, già nell'ottobre 2024, in occasione di un incontro con le organizzazioni sindacali, il Ministero ha provveduto, infatti, a rendere pubblico il dato relativo al numero complessivo delle supplenze su cattedra intera.

Preciso che la pubblicazione ufficiale dei dati sul portale dedicato, come di con-

sueto, avviene invece solo dopo il completamento delle necessarie attività di controllo e validazione, normalmente effettuate tra i mesi di gennaio e febbraio dell'anno successivo. A titolo di esempio, per l'anno scolastico 2022/2023, i dati sono stati pubblicati a metà gennaio 2024, come facilmente verificabile sul portale.

Per l'anno in corso, in un'ottica di ulteriore rafforzamento della trasparenza e della leggibilità delle informazioni, il set di informazioni da pubblicare è stato arricchito con ulteriori caratterizzazioni, atte a rendere evidenti le cattedre intere rispetto agli spezzoni, nonché a evidenziare le supplenze su cattedre finalizzate alla stabilizzazione in ruolo (fenomeno, questo, determinato dalla prima attuazione della riforma del reclutamento introdotta dal Ministro Bianchi).

L'introduzione di tali innovazioni ha richiesto un adeguamento del processo di elaborazione, verifica di coerenza e validazione dei dati, con un conseguente slittamento tecnico dei tempi di pubblicazione.

Ad ogni modo, si prevede che la diffusione ufficiale dei dati aggiornati possa avvenire entro il 30 giugno.

ALLEGATO 8

5-04069 Caso: Iniziative per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, ricordo preliminarmente che la procedura di infrazione evocata dal presente atto ispettivo atteneva, originariamente, ad un presunto abuso dei contratti di lavoro a tempo determinato in relazione sia al personale docente sia al personale ATA.

Ciò detto, preme precisare che, per quanto concerne il personale docente – che rappresentava l'aspetto più rilevante, in termini numerici, della questione – la Commissione europea ha ritenuto soddisfacenti le argomentazioni presentate dallo Stato italiano, valutando positivamente le misure adottate di recente da questo Governo, e, pertanto, non ha ritenuto di deferire la questione alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Con riferimento, invece, al personale ATA, la Commissione europea ha effettivamente deferito la questione alla Corte di giustizia.

In tale sede lo Stato italiano, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, potrà far valere le motivazioni che giustificano il rinnovo di tali contratti, a causa delle specificità del settore scolastico rappresentate dalla variabilità della domanda e dalla stretta connessione tra la popolazione studentesca e l'effettiva esigenza di personale ATA: condizioni, queste, che rappresentano, secondo il diritto unionale, « ragioni obiettive » ai sensi della clausola 5, punto 1, dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, tali da costituire una

ragionevole causa esimente di responsabilità per lo Stato italiano.

Desidero altresì precisare che l'affermazione secondo cui, per l'anno scolastico 2024/2025, sarebbero state autorizzate immissioni in ruolo del personale ATA in violazione delle norme richiamate dalla Commissione europea, risulta infondata. L'accesso ai ruoli a tempo indeterminato per il personale ATA avviene, infatti, – nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge n. 449 del 1997 e dall'articolo 20 della legge n. 488 del 1999 – su tutti i posti vacanti e disponibili in ragione delle cessazioni rilevate dal sistema informatico del Ministero e registrate nei diversi profili professionali del personale ATA a far data dal 31 agosto di ogni anno.

In ogni caso, voglio rassicurare gli onorevoli interroganti che, pur nell'auspicio che le ragioni addotte dallo Stato italiano possano trovare accoglimento da parte della Corte di giustizia, il Ministero sta comunque lavorando ad una revisione dell'attuale sistema di reclutamento del personale ATA, che è disciplinato da norme obiettivamente risalenti nel tempo (addirittura al 1994) e che, dunque, avrebbero necessitato di un aggiornamento ben prima della procedura d'infrazione, con riferimento alla quale la prima contestazione risale al 2014 e la formale « messa in mora » è avvenuta il 3 dicembre 2020, ovvero durante il mandato della Ministra Azzolina.

ALLEGATO 9

5-04071 Grippo: Sulle criticità del decreto volto a potenziare i percorsi di istruzione tecnico-professionale e iniziative per favorire l'adesione delle scuole dei territori più svantaggiati.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, ricordo che il decreto ministeriale n. 88 del 2025 prevede la destinazione di 151 milioni per la realizzazione di percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e sul multilinguismo per tutti gli Istituti tecnici e professionali italiani tramite esperienze di orientamento in Italia e all'estero nell'ambito delle azioni del PNRR.

Va detto con chiarezza, dunque, che il decreto non riguarda, come riportato dall'onorevole interrogante, la possibilità dell'estensione del cosiddetto « modello 4+2 » con un aumento degli istituti coinvolti. Si tratta piuttosto di un'azione di sistema per gli istituti tecnici e professionali nel loro complesso senza alcuna « marginalizzazione » del sistema tecnico-professionale ordinario, come dichiarato dall'interrogante.

Il decreto consente, infatti, di rafforzare lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche e digitali attraverso la partecipazione a iniziative di rilevanza scientifica sul territorio nazionale e all'estero, in favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie non commerciali del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Ministro

dell'istruzione e del merito 15 settembre 2023, n. 184, recante « Adozione delle Linee guida per le discipline STEM ».

Quanto ai criteri di valutazione delle candidature delle scuole, si deve far presente che gli stessi saranno definiti nell'avviso pubblico che sarà adottato successivamente. L'avviso, pertanto, assicurerà la massima trasparenza dei processi di valutazione garantendo, come per tutti i progetti PNRR, l'assegnazione di almeno il 40 per cento di risorse alle istituzioni scolastiche delle regioni del Mezzogiorno.

Al momento della pubblicazione dell'avviso saranno, inoltre, messe a disposizione delle scuole interessate tutte le azioni di supporto, nonché i modelli per la presentazione delle proposte progettuali direttamente sulla piattaforma di candidatura.

Da ultimo, assicuro che le risorse messe a disposizione consentiranno di poter finanziare tutti gli istituti tecnici e professionali che presenteranno idonea candidatura.

Preciso infine che la misura sarà, poi, oggetto di puntuale monitoraggio anche per valutarne l'impatto secondo gli ordinari strumenti e modalità previsti dal PNRR.

ALLEGATO 10

5-04072 Cangiario: Sulle azioni volte ad accertare i presunti comportamenti vessatori verificatisi presso il liceo Montessori di Roma ai danni della dirigente scolastica.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, è doveroso rammentare che l'azione di questo Governo è stata fin dall'inizio improntata a un costante ascolto delle istanze provenienti dal personale docente e scolastico tutto, nonché al recupero dell'autorevolezza del loro ruolo.

Tale impegno si è concretizzato attraverso una pluralità di interventi, innanzitutto rivolti ad un maggior riconoscimento economico — come è dimostrato dai consistenti finanziamenti dei rinnovi contrattuali — ma anche finalizzati al rafforzamento delle tutele e delle condizioni di lavoro del personale scolastico.

In tale percorso il Ministero ha, peraltro, sempre ricercato il confronto con le organizzazioni sindacali a livello nazionale, salvaguardandone in ogni occasione le prerogative.

Attraverso la valorizzazione del ruolo dei docenti e dei dirigenti scolastici e grazie ad un rinnovato rapporto di collaborazione con le famiglie e gli studenti, l'obiettivo del Ministero è, dunque, quello di creare le migliori condizioni per un più generale clima di serenità nelle comunità scolasti-

che, nel pieno rispetto della loro autonomia.

Tanto premesso in relazione alle iniziative di sistema adottate dal Governo a beneficio del personale scolastico, bisogna ammettere che la vicenda segnalata nell'interrogazione costituirebbe, se confermata, un segnale preoccupante di divergenza dai principi, summenzionati, di leale confronto tra le componenti della comunità scolastica.

Per tale ragione è viepiù necessario procedere con gli opportuni approfondimenti sul caso specifico e, a tal proposito, l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha comunicato di essersi attivato tempestivamente e di aver già disposto i doverosi accertamenti presso il Liceo « Montessori », al fine di verificare la veridicità dei fatti riportati e di valutare l'eventuale adozione di provvedimenti conseguenti.

In ragione della gravità dei fatti segnalati, ritengo che le risultanze dell'accertamento svolto dall'USR dovranno essere rese note a questa commissione, non appena disponibili, in occasione di prossimi atti di sindacato ispettivo.

ALLEGATO 11

5-04070 Piccolotti: Misure per superare la disparità di trattamento tra i docenti vincitori del concorso PNRR 1.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Gentili Onorevoli, preliminarmente, ricordo che la previsione di specifici percorsi finalizzati all'abilitazione all'insegnamento si inserisce nell'ambito del nuovo sistema di formazione iniziale e accesso in ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria, come delineato dal decreto legislativo n. 59 del 2017, attuativo della Riforma sul reclutamento prevista dal PNRR.

Secondo il nuovo sistema, l'abilitazione all'insegnamento è un requisito indispensabile per la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato. Conseguentemente, per i vincitori di concorso privi di abilitazione, è prevista l'assunzione con contratto a tempo determinato e la frequenza dei percorsi abilitanti, con assunzione a tempo indeterminato, una volta conseguita l'abilitazione, nell'anno scolastico successivo e svolgimento del periodo annuale di prova in servizio.

Tanto premesso, in sede di prima applicazione della Riforma PNRR soprarichiamata, il Ministero, aveva proposto una specifica disposizione normativa a tutela dei vincitori di concorso PNRR 1, cui si riferisce la presente interrogazione. In quella occasione, tuttavia, sono stati evidenziati degli impedimenti – da considerarsi insuperabili anche in ragione delle regole di rendicontazione assunte dalla Commissione europea in relazione alla riforma del reclutamento – legati all'impatto che la

misura avrebbe comportato sul contingente di personale docente assunto per il corrente anno scolastico rispetto agli obiettivi assunzionali previsti dal PNRR, a causa della modifica in corso d'anno del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Considerato quanto esposto in premessa, per accelerare la nomina dei vincitori del concorso PNRR 2, nel recente decreto-legge n. 45 del 2025, il Ministero ha prorogato, anche per l'a.s. 2025/2026, il termine per il completamento delle procedure assunzionali del personale docente al 31 dicembre 2025, consentendo di attingere anche alle graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto 2025, così come era stato già previsto per i vincitori del concorso PNRR 1 nel precedente anno scolastico.

Inoltre, nel medesimo decreto-legge è stata inserita una specifica disposizione volta a regolare la questione, in occasione del prossimo anno scolastico, nel senso auspicato dal presente atto ispettivo.

E infatti i vincitori dei concorsi che verranno individuati dalle graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre 2025, qualora conseguano l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025, potranno essere assunti a decorrere dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione e potranno così svolgere l'anno di prova nel medesimo anno scolastico 2025/2026.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04056 Simiani: Iniziative volte a garantire il recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 2025, relativa al decreto ministeriale « aree idonee »	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-04057 Mattia: Intendimenti in merito alla ripermimetrazione del SIN Bacino del fiume Sacco	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-04058 Santillo e 5-04060 Bonelli: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-04059 Mazzetti: Misure volte a ridurre gli oneri derivanti dalla disciplina del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le PMI del settore tessile-abbigliamento ..	74
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82
SEDE CONSULTIVA:	
Variazione nella composizione della Commissione	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene, in videoconferenza, il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.30.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata an-

che mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-04056 Simiani: Iniziative volte a garantire il recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 2025, relativa al decreto ministeriale « aree idonee ».

Marco SIMIANI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marco SIMIANI (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal viceministro, ritenendo che le disposizioni sulle zone di accelerazione contenute nel decreto-legge n. 73 del 2025, attualmente all'esame delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti, non affrontino in modo risolutivo le criticità già evidenziate dalla sentenza n. 9155 del TAR Lazio.

Nel sottolineare l'urgenza di definire un quadro normativo chiaro e condiviso che recepisca integralmente i rilievi della richiamata pronuncia e garantisca, al contempo, il rispetto del principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo, esprime la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a un confronto costruttivo, volto a consentire il pieno conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal piano REPowerEU.

5-04057 Mattia: Intendimenti in merito alla ripermetrazione del SIN Bacino del fiume Sacco.

Aldo MATTIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo MATTIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo. Ripercorrendo le tappe che, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel 2005, hanno interessato la Valle del fiume Sacco, evidenzia l'accelerazione alle attività impressa a partire dal 2022, sottolineando come i dati recentemente resi noti da ARPA Lazio risultino confortanti.

Alla luce di tali evidenze, fermo restando il prioritario impegno per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ritiene opportuna una ripermetrazione in senso riduttivo del sito di interesse nazionale, in linea con le istanze espresse dagli enti locali e dalle realtà produttive del territorio, fortemente penalizzati dalle lunghe tempistiche necessarie per il rilascio delle autorizzazioni.

5-04058 Santillo e 5-04060 Bonelli: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Agostino SANTILLO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la relazione recante le misure alternative progettuali – documento ufficiale trasmesso dal Governo al Parlamento – sia stata disattesa dallo stesso Esecutivo con la delibera IROPI, reputando non congrue le motivazioni addotte.

Il viceministro Vannia GAVA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Agostino SANTILLO (M5S), replicando, rileva come dalla risposta resa dal viceministro non emergano elementi conoscitivi utili in merito alla mancata considerazione delle alternative progettuali.

Evidenzia, inoltre, numerosi profili di criticità, tra i quali il parere positivo espresso dalla Commissione VIA-VAS (subordinato al rispetto di 62 condizioni) riferito a un progetto definitivo risalente al 2011, nonché la forzatura interpretativa volta ad attribuire alla VIA del 2011 un'efficacia ventennale, in deroga al limite quinquennale previsto dal testo unico ambientale.

Richiamando i contenuti dell'audizione dell'ANAC sul decreto infrastrutture, segnala come la decisione di procedere mediante un progetto esecutivo per fasi costruttive comprometta l'unitarietà e la coerenza dell'intervento rispetto al progetto iniziale, ostacolando al contempo una corretta e puntuale quantificazione dei costi complessivi dell'opera.

Ritiene, quindi, che tale modalità sia funzionale ad aggirare le previsioni del

Codice dei contratti pubblici, secondo le quali, in caso di varianti con incremento di costo superiore al 50 per cento del valore iniziale, si rende necessaria una nuova procedura di gara. Conclude stigmatizzando la scelta di non potenziare i presidi di legalità che si renderebbero invece fondamentali nella realizzazione di un'opera di tale portata.

Angelo BONELLI (AVS), replicando, fa presente come la Commissione VIA-VAS abbia espresso parere positivo sul procedimento di VIA relativo alle alternative progettuali in una fase successiva alla delibera IROPI, evidenziando, peraltro, come tale delibera risulti antecedente alla dichiarazione circa l'assenza di alternative progettuali da parte della società proponente Stretto di Messina S.p.A.

Si interroga, quindi, sulle evidenze o risultanze che abbiano motivato la scelta del Ministro Salvini di procedere con l'approvazione della delibera IROPI. Contesta, inoltre, la mancata considerazione delle alternative progettuali, ritenendo che l'esclusione dell'ISPRA – ente tecnico-scientifico – dalla fase istruttoria relativa alle misure di compensazione rappresenti una decisione dettata da valutazioni di mera opportunità politica.

Conclude stigmatizzando il *modus operandi* adottato dal Governo per la realizzazione di un'opera di tale rilevanza economica, rammaricandosi, tra l'altro, per il mancato recepimento delle indicazioni formulate in merito dall'ANAC.

5-04059 Mazzetti: Misure volte a ridurre gli oneri derivanti dalla disciplina del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le PMI del settore tessile-abbigliamento.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, nell'esprimere apprezzamento per la ri-

sposta resa dal viceministro Gava, fa presente come si renda necessaria un'attenzione specifica nei confronti delle PMI del settore tessile-abbigliamento, anche in ambito europeo.

Rileva come da tempo si attenda l'adozione di una disciplina specifica in materia di *end of waste* per tale comparto, constatando come sia stata operata la scelta di attendere prima un quadro normativo riferito al regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) nel medesimo settore, auspicando che si possa giungere in tempi brevi alla definizione di entrambi.

Osserva come – oltre alla proroga di 12 mesi per l'applicazione alle PMI del futuro schema di decreto attualmente in fase di perfezionamento presso il ministero – sia auspicabile prevedere una proporzionalità degli oneri a carico delle piccole e medie imprese, nonché l'adozione di misure di semplificazione burocratica.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 15.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega – Salvini Premier, è entrato a far parte della Commissione il deputato Alessandro Benvenuto, mentre cessa di farne parte il deputato Antonio Angelucci e che, per il gruppo PD-IDP, è entrata a far parte della Commissione la deputata Sara Ferrari, mentre cessa di farne parte la deputata Chiara Gribaudo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.

C. 2345 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianni LAMPIS (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala preliminarmente che l'Accordo di Città del Capo del 2012, adottato nell'ambito dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), è finalizzato ad agevolare l'entrata in vigore della Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 e del relativo Protocollo del 1993, già ratificati dall'Italia ma non ancora efficaci a livello internazionale a causa della mancata adesione del numero minimo di Stati previsto. L'Accordo reca disposizioni in materia di progettazione, costruzione ed equipaggiamento dei pescherecci, con l'obiettivo di definire standard di sicurezza a tutela degli equipaggi e di garantire condizioni operative uniformi per il settore.

Precisa che, a livello nazionale, gran parte delle disposizioni contenute nell'Accordo risulta già vigente a seguito del recepimento delle direttive 97/70/CE e 1999/19/CE – che hanno istituito un regime armonizzato di sicurezza per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri – e che tale recepimento è stato operato mediante il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541.

Avverte, inoltre, che l'Accordo si compone di quattro articoli, un Annesso e un'Appendice. Gli articoli da 1 a 4 dell'Accordo definiscono gli obblighi generali, le modalità di interpretazione e applicazione del Protocollo di Torremolinos e dell'omonima Convenzione, nonché le pro-

cedure di ratifica, accettazione, approvazione, adesione e le condizioni per l'entrata in vigore dell'Accordo. L'Annesso reca invece le modifiche all'allegato e alle appendici del Protocollo.

Per quanto attiene ai profili di interesse della VIII Commissione, segnala in particolare il capitolo V dell'Annesso, composto da 44 regole, che disciplina la protezione antincendio, la rilevazione e la lotta antincendio. L'Accordo, modificando la regola 1, stabilisce che le disposizioni del capitolo si applichino, salvo diversa indicazione, alle navi da pesca nuove di lunghezza pari o superiore a 45 metri. Tale previsione, tuttavia, risulta già applicabile in ambito nazionale anche alle unità di lunghezza uguale o superiore a 24 metri, in forza del recepimento della citata direttiva 97/70/CE e del decreto legislativo n. 541 del 1999.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 5*).

Patty L'ABBATE (M5S) fa presente come la pesca illegale rappresenti un fattore di rischio per la tutela ambientale, risultando altresì connessa ad altre attività illecite, quali la pirateria, il traffico di esseri umani, di armi e di sostanze stupefacenti.

Rileva, inoltre, come il bracconaggio comprometta l'equilibrio degli ecosistemi, determinando una riduzione delle catture legali e, conseguentemente, dei profitti dei pescatori, alimentando così un circolo vizioso che può incentivare ulteriori pratiche illegali, anche all'interno di aree protette. Ritiene pertanto necessario, per un contrasto efficace a tali fenomeni, l'adozione di sistemi di identificazione univoca permanente e di localizzazione satellitare adeguati dei pescherecci, sottolineando come, in assenza di misure efficaci, tali crimini restino impuniti e i pescatori si trovino a fronteggiare una diminuzione dei ricavi, con il rischio di ricadute negative sulla sicurezza e la salute degli equipaggi.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle

sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

ALLEGATO 1

5-04056 Simiani: Iniziative volte a garantire il recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 2025, relativa al decreto ministeriale « aree idonee ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come indicato dall'Onorevole interrogante, il giudice amministrativo ha annullato le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 21 giugno 2024 sulle cosiddette « aree idonee ». Tra i principi affermati dal TAR Lazio vi è quello per cui le aree non idonee non possono essere declinate come aree in cui vige un divieto assoluto e aprioristico all'installazione di impianti da FER. Il TAR ritiene altresì necessario che si proceda a una individuazione dei criteri che debbono guidare le regioni nella definizione delle aree idonee e non idonee più puntuale ed analitica rispetto a quella contenuta nei citati commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 21 giugno 2024.

Si conferma che il Ministero, in questo tempo, sta compiendo le necessarie e opportune valutazioni sui correttivi occorrenti alla disciplina dei criteri per l'individuazione delle aree idonee. Il nuovo decreto ministeriale dovrà ovviamente seguire il medesimo procedimento già seguito per il decreto ministeriale 21 giugno 2024 e pre-

visto dalla norma primaria di riferimento (concerto del Ministero della cultura e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché il raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata).

L'obiettivo è quello di indirizzare le regioni, nel più breve tempo possibile e in maniera coerente, verso l'individuazione delle aree idonee, e consentire perciò un più rapido e ordinato sviluppo degli impianti da fonti rinnovabili.

Nel frattempo, può ricordarsi che, con il decreto-legge infrastrutture strategiche (n. 73 del 2025), è stata recentemente riveduta la disciplina delle zone di accelerazione, anche nella prospettiva di mettere da subito le regioni nella condizione di adottare gli appositi Piani senza attendere la definizione delle vicissitudini relative alle leggi regionali di individuazione delle aree idonee, che, a ogni modo, si ribadisce, è intendimento di questo Ministero portare a termine il prima possibile e nel più efficace dei modi.

ALLEGATO 2

**5-04057 Mattia: Intendimenti in merito alla ripermimetrazione del SIN
Bacino del fiume Sacco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come rammentato dall'Onorevole interrogante, il Sito di interesse nazionale (SIN) del Bacino del fiume Sacco ha assunto l'attuale configurazione con decreto ministeriale n. 321 del 2016. Da allora, il Ministero ha dato seguito alle attività di bonifica attraverso l'avvio di numerosi procedimenti ai sensi delle disposizioni del codice ambientale, riguardanti sia interventi su aree private che pubbliche.

Nel 2019 è stato sottoscritto un accordo di programma tra Ministero e regione Lazio per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito per un valore complessivo pari a quasi 54 milioni. Tra le aree particolarmente contaminate, per le quali si sta procedendo con le attività di bonifica, si ricordano l'ex discarica Le Lame e fascia di terreno potenzialmente contaminato interposta tra la discarica Le Lame e il fiume Sacco, con interventi pari a circa 11 milioni; e i siti ricadenti nel comprensorio industriale di Colferro « ARPA2 » e « Caffaro Chetoni Fenilglicina », con interventi complessivi pari a circa 8 milioni.

Inoltre, alcuni interventi dell'Accordo riguardano studi ed indagini finalizzati a ricostruire ed aggiornare il reale stato di contaminazione delle matrici ambientali su area vasta, ossia suoli, sottosuoli e acque sotterranee. In particolare, tali studi riguardano la caratterizzazione delle aree agricole ripariali, la realizzazione del programma di valutazione epidemiologica, l'arruolamento e *follow up* di una coorte dei nati nel SIN; la definizione dei valori di fondo delle acque e dei suoli, il monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico.

Nella relazione semestrale trasmessa lo scorso gennaio dalla regione Lazio, in

qualità di responsabile dell'attuazione dell'accordo, è illustrato lo stato di avanzamento dei singoli interventi, tutti in corso di esecuzione ed in una buona fase di avanzamento.

A titolo di esempio, lo studio relativo al monitoraggio delle acque per uso potabile, irriguo e domestico pone particolare attenzione ai *marker* delle contaminazioni del Sacco, al fine di definire e valutare il grado di contaminazione delle falde all'interno del perimetro del Sito, specie quelle sottostanti le zone industriali e soggetti a potenziale criticità, così da stimare l'eventuale estensione e monitorare l'evoluzione dell'inquinamento, nonché per verificare l'efficacia degli interventi di contenimento e di bonifica delle acque sotterranee.

Un importante strumento a supporto delle attività di indagine, stante la peculiarità geologica dei terreni presenti, sarà acquisito attraverso lo studio sulla determinazione dei Valori di Fondo dei suoli e delle acque sotterranee su tutto il SIN, inserito nell'atto integrativo dell'accordo di programma.

Attualmente, è in atto la fase 1 di monitoraggio delle acque di falda da parte di ARPA Lazio e di ASL di Roma e Frosinone, sotto la supervisione del soggetto attuatore. È stata pertanto conclusa la preliminare fase di monitoraggio delle acque di falda (Fase 0), ed è stato redatto lo studio idrogeologico volto all'individuazione ed alla descrizione degli acquiferi di maggiore interesse ai fini del monitoraggio idrochimico delle acque sotterranee, nonché all'individuazione di nuovi piezometri, preesistenti o da realizzare *ex novo*, funzionali a costituire la rete di monitoraggio definitiva delle acque sotterranee

all'interno del SIN, al fine di aggiornarne lo stato di qualità.

In merito agli studi ed alle indagini sulle aree agricole ripariali, ad oggi in uno stato di avanzamento ad oltre la metà rispetto il totale del progetto, sembrano condurre ad un miglioramento dello stato di qualità delle matrici ambientali.

Tutto ciò premesso, il Ministero, previa un'attenta valutazione degli esiti degli studi in corso, e non appena ne sussisteranno i presupposti di legge, provvederà alla ripermetrazione riduttiva del SIN «Valle del Sacco», in applicazione dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

ALLEGATO 3

5-04058 Santillo: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

5-04060 Bonelli: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito ai due distinti quesiti posti, rispettivamente dagli onorevoli Bonelli e altri e dagli onorevoli Santillo e altri, si fornisce risposta congiunta, in quanto i quesiti proposti trattano la medesima tematica ossia il progetto del collegamento stabile tra la regione Sicilia e la regione Calabria.

Nello specifico, per quanto attiene al mancato coinvolgimento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nell'ambito della valutazione istruttoria sulle misure di compensazione trasmessa dal proponente, si rappresenta che il progetto in parola è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge Obiettivo n. 443 del 2001, con la presentazione dell'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 27 febbraio 2024, conclusasi con l'espressione del parere positivo n. 19 della Commissione Tecnica VIA-VAS, nel mese di novembre 2024.

Inoltre, in relazione alla Vinca, è stata attivata la procedura *ex* articolo 6.4 della Direttiva 92/43/CEE, che comporta, tra l'altro, la previsione di specifiche misure di compensazione. In tale ambito, è stata richiesta l'espressione del parere della Commissione Tecnica VIA VAS nominata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Per quanto attiene al mancato coinvolgimento di ISPRA nella procedura di Vinca, si evidenzia che la Commissione Tecnica, è un organo indipendente ed autonomo cui è

affidato il supporto tecnico-scientifico sulle procedure di valutazione ambientale.

Tutto ciò premesso, ne consegue che la Commissione Tecnica in parola, nell'ambito della propria autonomia decisionale e nel pieno rispetto della normativa vigente, ha facoltà di richiedere o meno ai diversi enti pubblici di ricerca, di cui si può avvalere, e fra questi figura anche ISPRA, il supporto per lo svolgimento delle istruttorie tecniche, qualora lo ritenesse necessario.

Per quanto attiene la mancata considerazione delle alternative progettuali richieste dalla Vinca di III livello, ivi compresa l'alternativa « zero » e alle modalità con le quali sono state individuate misure di compensazione adeguate rispetto ad una progettazione in divenire che verrà sviluppata per fasi costruttive si rappresenta quanto segue.

Chiarito che Il progetto di collegamento stabile è stato sottoposto a procedura di Valutazione di impatto ambientale conclusosi con parere positivo n. 19 del 2024, come già in precedenza detto e che è stata attivata la procedura *ex* articolo 6.4 della direttiva 92/43/CEE, sulla coerenza dei progetti in divenire introdotti con la riforma decreto-legge n. 89 del 2024 rispetto al progetto definitivo del 2011, appare opportuno sottolineare che il Consiglio di Stato in più occasioni ha ribadito come i provvedimenti di V.I.A. ante riforma non hanno durata predefinita. In ogni caso, la Valutazione di impatto ambientale « di cui al provvedimento n. 19 del 2024 » relativa al

Collegamento stabile è stata effettuata su analisi ambientale aggiornata rispetto a quanto valutato negli anni passati.

Si precisa che la valutazione delle alternative progettuali è stata già svolta dalla Commissione Tecnica VIA-VAS nel procedimento di VIA di cui alla Legge Obiettivo legge n. 443 del 2001 già citato, e che si è concluso con il parere positivo numero 19 del 2024.

In merito al documento « IROPI », che dimostra l'esistenza di motivi imperativi di interesse pubblico, di sicurezza nazionale e di carattere socio-economico, per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, la Commissione, non ha espresso valutazioni al riguardo, considerata la natura del documento non relativa ad aspetti ambientali.

ALLEGATO 4

5-04059 Mazzetti: Misure volte a ridurre gli oneri derivanti dalla disciplina del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le PMI del settore tessile-abbigliamento.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, è opportuno rappresentare che l'obiettivo del Governo è quello di declinare le disposizioni della Direttiva europea oggetto dell'interrogazione, tenendo conto delle specificità della realtà industriale del nostro Paese. Per tale motivo, lo schema di decreto in via di perfezionamento contempla la necessità di tutelare le imprese di piccole dimensioni che, come rammentato dall'interrogante, costituiscono il fulcro del sistema produttivo della filiera italiana del tessile.

Innanzitutto, come indicato all'articolo 1 che ne definisce l'oggetto e le finalità, lo schema di decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori e le modalità con cui tali sistemi assicurano la partecipazione attiva dei produttori, nel rispetto della propria autonomia organizzativa. Tra i produttori individuati dallo schema di decreto, sono incluse le micro e piccole imprese (PMI), che potranno dunque svolgere un ruolo diretto nel funzionamento dei sistemi stessi.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, lo schema di decreto all'articolo 3 prevede che l'inclusione delle microimprese sia posticipata di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale scelta va nella direzione di assicurare un adeguato periodo di transizione, coerente con l'impostazione fornita dalla Commissione europea, per permettere anche alle realtà più piccole di adeguarsi in maniera sostenibile.

Inoltre, il decreto stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione dei produttori, e le modalità con cui tali sistemi assicurano la partecipazione dei produttori, comprese le micro e le piccole imprese, oltre che, su

base volontaria, degli altri soggetti appartenenti alla filiera dei prodotti tessili.

All'articolo 4, concernente il regime di responsabilità estesa del produttore, è specificato che proprio i produttori, anche tramite i sistemi di gestione, dovranno favorire l'immissione delle materie prime secondarie conseguenti alle fasi di trattamento. Ciò dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, tutela del mercato, libera concorrenza e non discriminazione, nonché di tutela delle microimprese, anche al fine di migliorare la catena del valore nel settore tessile.

Un ruolo centrale in questo processo sarà svolto dal Centro di coordinamento, in via di istituzione, con compiti di coordinamento e rendicontazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti tessili. Tra i compiti di tale organismo, vi è anche la definizione di accordi tra le filiere produttive nazionali relativi ai meccanismi di allocazione delle materie prime secondarie nella disponibilità dei sistemi di gestione dei produttori. L'obiettivo è di soddisfare le esigenze di approvvigionamento delle micro, piccole e medie imprese, secondo i valori economici di mercato e in condizioni non discriminatorie.

In relazione infine, ai possibili profili di svantaggio di natura economico-finanziaria per le PMI, si evidenzia che il sistema di gestione integrato dei rifiuti, che andranno ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori comprese le PMI, sarà finanziato dal versamento del contributo ambientale applicato sul prezzo di vendita dei prodotti tessili immessi sul mercato.

Come rammentato dall'Onorevole interrogante, lo schema di decreto è stato di

recente sottoposto alla consultazione pubblica, che si è conclusa il 5 maggio scorso. Le osservazioni che perverranno dai soggetti interessati saranno attentamente ponderate, anche al fine di meglio valutare gli impatti della Responsabilità estesa del produttore sui diversi settori industriali.

In conclusione, si ribadisce che il Ministero è pienamente impegnato affinché l'attuazione del regime ERP nel settore tessile avvenga in modo equo, sostenibile e partecipato, tutelando l'ambiente ma anche il patrimonio industriale e occupazionale rappresentato dalle micro e piccole imprese del nostro Paese.

ALLEGATO 5

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012.
C. 2345 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 2345, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012 »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04063 Barbagallo: Prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza	85
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	88
5-04064 Pastorino: Completamento del progetto Skymetro nella città di Genova	86
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	89
5-04065 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici <i>online</i> per la preparazione dell'esame per la patente di guida	86
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	90
5-04066 Frijia: Ruolo strategico dell'Italia nei trasporti marittimi internazionali	87
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	91
5-04067 Iaria: Collocazione della stazione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione	87
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 13.50.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Ringrazia, inoltre, il sottosegretario Ferrante per l'assidua partecipazione alle sedute della Commissione.

5-04063 Barbagallo: Prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza.

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), in qualità di cofirmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Silvia ROGGIANI (PD-IDP), replicando, rileva come il sottosegretario Ferrante abbia riportato notizie già note ai cittadini, in quanto recentemente diffuse dagli organi di stampa. Insiste, pertanto, affinché vengano fornite informazioni più precise in merito al finanziamento dell'opera in questione.

Accoglie con favore la circostanza che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stia valutando la rimodulazione delle risorse complessivamente assegnate al comune di Milano per la realizzazione degli interventi sul trasporto rapido di massa. Chiede, tuttavia, in quali termini tale rimodulazione verrà in concreto effettuata.

Ricorda, poi, l'ordine del giorno approvato dalla Camera dei deputati nel corso

dell'esame della legge di bilancio per il 2025, mediante il quale il Governo ha assunto l'impegno di stanziare 300 milioni di euro per la realizzazione dell'opera in esame. Chiede, dunque, se e quando tali risorse verranno effettivamente rese disponibili.

Ribadendo la strategicità che l'opera riveste per i territori, auspica che dalla riunione prevista per il prossimo 26 giugno presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emergeranno informazioni più chiare sul punto.

5-04064 Pastorino: Completamento del progetto Sky-metro nella città di Genova.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA), replicando, ringrazia il Governo per aver manifestato la propria disponibilità ad avviare un'interlocuzione con gli enti competenti sul tema.

Richiamando le informazioni diffuse dagli organi di stampa, ricorda che sono numerose le problematiche legate all'opera in esame. Segnala, in particolare, che la prima parte del tracciato su cui insisterà l'opera costituisce una zona altamente urbanizzata, tant'è che il progetto prevede l'abbattimento di alcuni edifici, tra i quali anche un istituto scolastico.

Auspica, poi, che possa essere ulteriormente posticipato il termine per l'affidamento dei lavori dell'intervento, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, al fine di consentire una più approfondita valutazione delle prescrizioni relative all'opera in esame.

Prende, altresì, atto del fatto che il costo inizialmente stimato per la realizzazione dell'opera, pari a 398 milioni di euro, sia in realtà destinato a coprire il tratto Ponte Sant'Agata – Ponte Carrega, quindi una parte piuttosto ridotta rispetto all'intervento complessivo.

Ringrazia, infine, il sottosegretario Ferrante per la risposta fornita, confidando nel fatto che l'interlocuzione con gli enti competenti, che il Governo si è manifestato disponibile a svolgere, sia al più presto avviata, così da consentire la realizzazione di un progetto condiviso che vada a beneficio dei territori.

5-04065 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici online per la preparazione dell'esame per la patente di guida.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara soddisfatta dell'apertura manifestata dal Governo, che peraltro conferma l'impegno dal medesimo assunto dopo aver accolto come raccomandazione l'ordine del giorno, a sua prima firma, n. 9/2022-A/8.

Chiede, tuttavia, chiarimenti in merito alle tempistiche previste per la realizzazione dell'intervento in questione, nonché per l'avvio del tavolo di confronto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore delle autoscuole appena annunciato.

Illustra, poi, i benefici che una regolamentazione chiara dei corsi *online* di preparazione dell'esame per la patente di guida potrebbe generare. Anzitutto, fa presente come ciò consentirebbe di contrastare più efficacemente l'erogazione abusiva dei corsi *online*, come peraltro già segnalato dal collega Caroppo in una precedente interrogazione. Sottolinea, poi, come l'utilizzo della modalità *e-learning* agevolerebbe il lavoro degli istruttori di guida, che avrebbero più tempo da dedicare allo svolgimento delle lezioni pratiche. Infine, l'intervento auspicato andrebbe a beneficio dell'intero settore degli autotrasportatori, che ormai da tempo soffre di una grave carenza di personale.

5-04066 Frijia: Ruolo strategico dell'Italia nei trasporti marittimi internazionali.

Maria Grazia FRIJIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Maria Grazia FRIJIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta data dal rappresentante del Governo.

Pur riconoscendo la necessità di realizzare un complesso intervento sulla normativa di riferimento, come peraltro emerso anche nel corso dell'esame del cosiddetto « decreto Infrastrutture », condivide il lavoro fin qui svolto dall'Esecutivo, oltre che il programma di interventi infrastrutturali e digitali appena illustrato dal sottosegretario Ferrante.

Ricorda, altresì, che è proprio grazie alle iniziative dell'attuale Governo che oggi si registra una rinnovata attenzione per le esigenze manifestate dal *cluster* marittimo e, più in generale, per tutto il settore di riferimento.

5-04067 Iaria: Collocazione della stazione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.

Antonino IARIA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Antonino IARIA (M5S), replicando, dubita del fatto che il Governo prenderà effettivamente in considerazione le valuta-

zioni espresse dall'Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione, ritenendo piuttosto che l'Esecutivo abbia, in realtà, già deciso dove collocare la stazione internazionale. Chiede, pertanto, che al riguardo il Governo adotti un comportamento più trasparente nei confronti dei cittadini.

Ricorda poi che secondo alcuni comuni e forze politiche la stazione internazionale dovrebbe essere collocata presso Busso- leno, anziché presso Susa, ipotizzando che ciò potrebbe essere dettato dal timore che tale seconda opzione renderebbe la linea storica Torino-Susa un ramo ferroviario meramente secondario.

Ribadisce, altresì, come il tratto Busso- leno-Orbassano della linea ferroviaria in questione non soltanto rischi di arrecare gravi danni al territorio, ma anche di incidere negativamente sulla viabilità provinciale, generando notevoli disagi a carico dei cittadini.

Propone, in conclusione, di limitare l'alta velocità alla tratta fino a Bussoleno, per poi mantenere una linea a velocità moderata, eventualmente valorizzando la linea storica già esistente, rilevando come ciò consentirebbe di risparmiare una notevole quantità di risorse.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

5-04063 Barbagallo: Prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

La linea M5 della metropolitana di Milano rappresenta un collegamento fondamentale per l'area centro-settentrionale del capoluogo lombardo ed attualmente collega la zona di San Siro, a Ovest, con la fermata Bignami, in zona Bicocca al confine tra i comuni di Milano e di Sesto San Giovanni.

Il prolungamento della citata linea metropolitana in direzione Monza, attraverso i comuni di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, e l'interscambio con la linea M1 (già attualmente al servizio del comune di Sesto San Giovanni con capolinea Sesto 1° Maggio FS) consentirà di migliorare i collegamenti tra il centro di Milano e l'*hinterland* a Nord-Est con importanti ricadute in termini di miglioramento dei tempi di percorrenza, diminuzione del traffico stradale e riqualificazione delle aree attraversate dalla linea.

Per quanto attiene al proseguimento della linea M5 fino a Monza, sono stati stanziati finanziamenti statali per 915 milioni di euro e sono disponibili ulteriori risorse da

parte degli enti locali per 365 milioni di euro.

Come ricordato dai deputati interroganti, per la realizzazione dell'intera tratta del prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza si è registrato un incremento di 589 milioni di euro delle risorse inizialmente previste nel PFTE.

Al fine di garantire la realizzazione dell'infrastruttura, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta valutando la rimodulazione delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Milano per interventi per il trasporto rapido di massa.

A tal proposito, si evidenzia che il prossimo 26 giugno si terrà presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una riunione per discutere con la regione Lombardia e i comuni di Milano, Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni del prolungamento fino a Monza della linea metropolitana M5. La riunione, che sarà presieduta dal Ministro, sarà l'occasione per definire, insieme ai tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei vari enti coinvolti, le soluzioni progettuali e finanziarie da adottare per garantire un celere avvio delle attività.

ALLEGATO 2

5-04064 Pastorino: Completamento del progetto Skymetro nella città di Genova.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Ringrazio l'onorevole interrogante per il quesito posto che mi consente di fornire un aggiornamento sull'*iter* per la realizzazione di un'opera che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ritiene strategica per Genova, destinata a rivoluzionare la viabilità della Valbisagno, una delle aree più congestionate della città.

In premessa si ricorda che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è attivamente coinvolto nel potenziamento del trasporto pubblico locale, destinando risorse al trasporto rapido di massa. L'attuazione di tali finanziamenti è affidata agli enti territoriali competenti, responsabili della regolazione e gestione dei servizi di trasporto, garantendo così interventi mirati ed efficaci per il miglioramento della mobilità urbana.

Con riguardo al primo quesito posto dall'onorevole interrogante, si conferma che lo scorso 19 maggio 2025 si è tenuta l'adunanza della terza sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nel corso della quale è stato discusso l'affare relativo al « Progetto di fattibilità tecnica ed economica SkyMetro – Prolungamento della linea metropolitana in Val Bisagno », al fine del rilascio del parere obbligatorio previsto dalla normativa vigente (articolo 47, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici).

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'unanimità dell'Assemblea al progetto, formulando prescrizioni che dovranno essere re-

cepite nel Piano di Fattibilità tecnico economica, prima dell'affidamento dell'appalto.

Si tratta di un progetto che insiste su un'area particolarmente sensibile, sul quale è stato valutato ogni singolo aspetto per garantire i massimi *standard* di sicurezza in qualsiasi situazione.

Il procedimento di verifica e validazione previsto dal quadro normativo applicabile includerà la verifica di ottemperanza alle suddette prescrizioni.

Quanto al quesito sulle tempistiche per la realizzazione dell'opera, ricordo che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 349 dello scorso 31 dicembre ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine entro cui procedere all'affidamento dei lavori dell'intervento. Termine questo che è necessario rispettare per non perdere il finanziamento ministeriale.

La durata complessiva dell'appalto, a partire dalla progettazione esecutiva e fino all'inizio del pre-esercizio del Lotto 1, è pari a 57 mesi, con conclusione, quindi, entro il 2030.

Come anche evidenziato dall'onorevole interrogante, inizialmente il costo complessivo dell'opera era stimato in 398 milioni di euro. Tale cifra sarà sufficiente per coprire il costo del tratto da Ponte Sant'Agata a Ponte Carrega.

Infine, per quanto di competenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti conferma la piena disponibilità alla partecipazione a tavoli di confronto con gli enti territoriali competenti al fine di individuare soluzioni condivise per la realizzazione dell'opera.

ALLEGATO 3

5-04065 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici *online* per la preparazione dell'esame per la patente di guida.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

La materia della formazione ai fini dell'esame per il conseguimento della patente di guida a livello nazionale è disciplinata dal decreto dell'allora Ministro dei trasporti e della navigazione n. 317 del 1995.

Come evidenziato dall'onorevole interrogante, l'articolo 5, comma 2, del suddetto decreto, pur prevedendo la possibilità che il materiale didattico possa essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare dell'autoscuola, non consente, ad oggi, l'utilizzo di sistemi *e-learning*, stabilendo che tutte le lezioni debbano essere svolte presso le sedi delle autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica.

Tenuto conto, tuttavia, delle esigenze emerse durante l'esame parlamentare della legge sulla sicurezza stradale (legge n. 177 del 2024), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intenzionato ad avviare un confronto con le associazioni maggiormente rappresentative del settore delle autoscuole, al fine di valutare la percorribilità di questo sistema di insegnamento, previa adeguata ponderazione di alcune imprescindibili esigenze.

Ciò in quanto appare necessario prevedere misure utili sia al mantenimento di livelli qualitativi elevati di formazione che al contrasto di possibili rischi legati all'erogazione abusiva di corsi, tenuto conto dell'importanza degli strumenti di *e-learning* per l'erogazione della formazione teorica.

Non si può, infatti, prescindere dall'esigenza di assicurare qualificate attività di formazione *on line* da parte di soggetti che sono legittimati *ad hoc* e che rispettano tutte le condizioni previste dalla normativa di settore; ciò anche per evitare di favorire possibili elusioni della normativa fiscale.

Pertanto, al fine di giungere all'individuazione di soluzioni che consentano di contemperare all'esigenza di rispettare le disposizioni normative in materia e di adeguarsi alla crescente digitalizzazione dei servizi anche nello svolgimento di corsi di formazione, potranno essere valutati specifici interventi anche nell'ambito dei lavori già avviati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione della delega per la revisione del Codice della strada, di cui all'articolo 35 della sopra richiamata legge sulla sicurezza stradale.

ALLEGATO 4

5-04066 Frijia: Ruolo strategico dell'Italia nei trasporti marittimi internazionali.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fin dall'insediamento dell'attuale vertice politico, ha dedicato grande attenzione al settore del trasporto marittimo al fine di valorizzare il ruolo strategico dell'Italia nei traffici internazionali.

Infatti, la posizione centrale nel bacino del Mediterraneo, unita all'attuale contesto geopolitico e commerciale internazionale, restituisce al Paese un'opportunità strategica inedita per rafforzare il proprio sistema logistico e portuale, in funzione di un riequilibrio delle rotte e degli scambi globali.

A tal fine, il Ministero sin da subito ha avviato e finanziato un articolato piano di investimenti strutturali, volti a adeguare la capacità delle infrastrutture portuali, ad accelerare la digitalizzazione della catena logistica e a migliorare l'interconnessione intermodale con il sistema ferroviario e viario nazionale.

Tra questi si segnala un complesso di interventi infrastrutturali e digitali tra i quali si evidenziano: i progetti di *cold ironing*, con l'elettificazione delle banchine, al fine di favorire la transizione energetica e ridurre le emissioni in porto; il potenziamento infrastrutturale di porti strategici come Genova, Trieste, Napoli, Gioia Tauro, Livorno, Palermo e Cagliari, con lavori di dragaggio, ampliamento di moli e realizzazione di nuovi *terminal container* o passeggeri; interventi per la digitalizzazione della logistica portuale, con particolare riferimento allo sviluppo del Sistema di Community Portuale (PCS) e l'integrazione con il Portale Logistico Nazionale (PLN); il rafforzamento dell'intermodalità attraverso collegamenti ferroviari, retroporti e interporti, in sinergia con RFI e con le regioni; i

progetti PNRR e ZES, volti a rilanciare i porti delle aree meno sviluppate, soprattutto nel Mezzogiorno.

Tutti questi interventi, oltre a generare un impatto diretto sul sistema logistico-portuale, hanno effetti positivi sull'occupazione, sulla transizione energetica e sull'attrattività complessiva del Paese verso i mercati globali e contribuiscono concretamente a trasformare i porti italiani in veri e propri *hub* multimodali integrati con le principali direttrici europee del traffico merci (Corridoi TEN-T).

Ciò posto, il Ministero, nel perseguire un approccio sistemico volto a valorizzare la propria centralità nel Mediterraneo, ritiene comunque necessario procedere ad un efficientamento complessivo del sistema, per il quale gli interventi infrastrutturali siano accompagnati da una visione strategica unitaria determinata a livello centrale, in grado di garantire un forte impulso competitivo al settore.

In tale ottica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è al lavoro su un intervento normativo relativo al sistema portuale italiano volto a favorire il rilancio degli investimenti nel settore portuale attraverso un riordino della *governance* di settore, agevolando la crescita dei traffici delle merci e delle persone.

Ciò consentirà di sviluppare un nuovo modello di gestione idoneo ad attrarre investimenti, per la valorizzazione del patrimonio pubblico di rilievo strategico e capace di rendere operativi gli interventi di innovazione digitale già previsti a livello di PNRR, volti a migliorare l'efficienza dei nostri porti e a favorire l'interoperabilità tra i diversi attori coinvolti, al fine di cogliere, così, le prospettive di incremento dei flussi commerciali nel Mar Mediterraneo.

ALLEGATO 5

5-04067 Iaria: Collocazione della stazione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito al quesito posto, rappresento quanto segue.

La linea ferroviaria Torino-Lione, il cui iter di realizzazione è stato sancito da 4 trattati internazionali tra Italia e Francia (1996, 2001, 2012 e 2015), rappresenta l'anello centrale del Corridoio Mediterraneo della rete di trasporto europea TEN-T.

Con specifico riferimento al quesito dei deputati interroganti, si precisa che la stazione internazionale della Tav è stata individuata nel territorio di Susa nell'ambito della concertazione in sede di Osservatorio per l'asse ferroviario Torino-Lione e fa parte di una concezione integrata della linea su territorio italiano.

Inoltre, la medesima stazione è funzionale al corridoio denominato Parte Comune italo-francese nell'Accordo 2012 ed è inserita nel progetto definitivo dell'opera, approvato nel 2015.

Il progetto prevede la realizzazione di una Stazione a Est della città di Susa, in corrispondenza dell'incrocio tra la nuova linea e la linea storica Torino-Susa.

La scelta della localizzazione della stazione a Susa, prevista dalla progettazione unitaria per tutto il tracciato su territorio italiano dell'opera, è dovuta a diverse valutazioni. Innanzitutto, la sua posizione geografica, in quanto « cerniera tra territori »,

nello specifico tra bassa ed alta valle; in secondo luogo, in riferimento alla sua collocazione all'intersezione tra l'attuale linea Susa-Bussoleno-Torino e la nuova Torino-Lione che consente la connessione funzionale con la nuova linea ed i suoi servizi passeggeri internazionali. Quest'ultimo aspetto consente anche una maggiore possibilità di fruizione della linea Susa-Torino del nuovo servizio ferroviario metropolitano, valorizzando e rifunzionalizzando la rete esistente.

Tra i punti qualificanti della nuova infrastruttura vi sono lo sviluppo di adeguate interconnessioni funzionali con la linea storica di Alta Valle e la possibilità di sfruttare i vantaggi delle tratte di adduzione per l'accessibilità turistica.

Per quanto attiene alla proposta di spostamento della stazione internazionale da Susa a Bussoleno, essa è stata formulata dal comune di Bussoleno con nota del 7 marzo 2025 all'attenzione anche delle autorità politiche.

Successivamente, il comune di Bussoleno ha richiesto che lo studio potesse essere illustrato in una delle prossime riunioni dell'Osservatorio della Torino-Lione.

A tal fine, il presidente dell'Osservatorio ha accordato la disponibilità a calendarizzare un incontro.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo. (COM(2025) 95 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	96
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali. (COM(2025) 96 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adem-

pimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del decreto-legge, composto di 17 articoli, sofferman-

dosi, in particolare, sui soli aspetti che rientrano nell'ambito di interesse della X Commissione, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

Relativamente al testo, fa presente innanzitutto che l'articolo 1 reca disposizioni urgenti per l'avvio delle cantierizzazioni relative al collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.

L'articolo 2 modifica numerose disposizioni del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36 del 2023), riguardanti, tra le altre, le procedure per l'esecuzione di lavori in circostanze di somma urgenza e per gli eventi di protezione civile nonché gli attestati di qualificazione per l'esecuzione di appalti pubblici. Si introduce inoltre il nuovo articolo 46-*bis* del Codice della protezione civile (decreto legislativo n. 1 del 2018), al fine di disciplinare le procedure di affidamento di contratti pubblici in occasione delle emergenze di protezione civile.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia delle classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica; l'articolo 4 ha ad oggetto norme per garantire la continuità del servizio di autotrasporto; l'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di motorizzazione civile e di circolazione dei veicoli.

L'articolo 6, al comma 1, dispone che l'aggiornamento dei canoni delle concessioni demaniali marittime è effettuato con l'utilizzo dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali, in caso di mancata produzione o diffusione dell'indice dei prezzi per il mercato all'ingrosso. Il comma 2 invece, reca disposizioni urgenti in materia di ordinamento portuale e demanio marittimo.

L'articolo 7 reca disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Autorità per la laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque.

L'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a., società *in house* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di

economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo, nonché l'autorizzazione per la stessa società ad assumere personale a tempo determinato per gli anni 2025-2027.

L'articolo 9 prevede l'applicazione ai contratti di lavori, con termine finale di presentazione delle offerte tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, della disciplina sulla revisione prezzi prevista dall'articolo 60 del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36 del 2023), in deroga a determinate disposizioni e criteri; l'articolo 10 reca disposizioni urgenti per garantire lo svolgimento delle attività propedeutiche all'affidamento del contratto *Intercity*.

L'articolo 11 reca modifiche alla disciplina delle concessioni autostradali, mentre l'articolo 12, di tangenziale interesse per la Commissione, ha ad oggetto disposizioni urgenti in materia di oneri di servizio pubblico nel settore del trasporto aereo al fine di rendere facoltativa la scelta dell'amministrazione competente di fissare i livelli massimi delle tariffe praticabili dalle compagnie aeree nei confronti di determinate categorie di passeggeri, allo scopo di tenere conto dei possibili rialzi legati alla stagionalità o ad eventi straordinari, nazionali o locali: ricorda, infatti, che gli OSP nei servizi di trasporto costituiscono, a livello europeo, una deroga al generale principio di tutela della libera concorrenza nel mercato e di divieto di aiuti di Stato alle imprese contemplati agli articoli 101 e seguenti del TFUE. Tale deroga, prevista per i servizi di trasporto aereo dal regolamento comunitario n. 2408 del 1992, poi modificato del regolamento europeo n. 1008 del 2008, è giustificata dall'esigenza, da un lato, di garantire che i servizi di trasporto, essendo servizi di interesse economico generale volti a garantire l'effettivo esercizio del diritto alla mobilità nonché la libertà di stabilimento dei cittadini europei, siano garantiti su tutto il territorio degli Stati membri secondo i caratteri della continuità, regolarità, efficienza ed economicità; dall'altro, di assicurare che le attività di trasporto siano esercitate con regolarità anche nelle zone svantaggiate, periferiche o poco popolate, in cui la prestazione di tali servizi

risulterebbe per le aziende poco redditizia e dove quindi emerge il rischio di possibili fallimenti di mercato.

L'articolo 13, di interesse per la Commissione, presenta come fine dichiarato quello di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili delineati dal PNIEC al 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Nella sostanza, l'articolo in esame interviene sulla disciplina che attua la c.d. direttiva RED II: quella contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2024 (c.d. TU FER) – relativa all'individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle c.d. aree di accelerazione, implementando così l'attuazione della normativa europea in materia. Nello specifico l'articolo, composto da un solo comma, prevede alla lettera a), n. 1 che sia modificata la modalità di individuazione, da parte dei piani regionali, delle aree di accelerazione (ora da individuare nelle c.d. aree idonee definite tali *ex lege*), disponendo poi che siano ritenute aree di accelerazione anche le aree industriali ricadenti nella mappatura operata dal Gestore dei servizi energetici (GSE). Le zone di accelerazione così individuate costituiscono il contenuto minimo inderogabile dei predetti piani regionali. La lettera c) introduce appunto all'interno del c.d. TU FER una norma che definisce zone di accelerazione, in relazione agli interventi in attività libera e agli interventi in regime di procedura abilitativa semplificata (PAS), le aree industriali, come definite dagli strumenti urbanistici locali, ricadenti nella mappatura del territorio nazionale operata dal GSE. Alla lettera b), dispone che la sottoposizione del piano di individuazione delle zone di accelerazione per gli impianti a FER alla valutazione ambientale strategica (VAS) debba avvenire entro il 31 agosto 2025, prevedendo l'esercizio dei poteri sostitutivi statali in caso di inosservanza dei termini procedurali. La lettera a), n. 2, prevede altresì che, in relazione a tali zone di accelerazione così individuate, resti ferma la possibilità per le regioni e le province

autonome di indicare, nei piani, ulteriori impianti a FER, gli impianti di stoccaggio e le altre opere connesse. La lettera d) dispone che la procedura VAS si svolga secondo le modalità previste dal Codice dell'ambiente per i piani sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede statale, con riduzione dei termini procedurali della metà.

L'articolo 14 reca interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali di interesse nazionale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali.

L'articolo 15, al comma 1, reca interventi urgenti per la realizzazione delle opere funzionali allo svolgimento delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e, al comma 2, a favore della Federazione sportiva nazionale-ACI in considerazione dello specifico rilievo rivestito dei due gran premi di Formula 1 organizzati in Italia.

L'articolo 16 reca disposizioni urgenti per garantire la continuità e regolarità dei servizi svolti dalla Gestione governativa Ferrovia Circumetnea.

L'articolo 17, infine, dispone circa l'entrata in vigore del decreto-legge.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Francesca GHIRRA (AVS) stigmatizza l'ennesimo caso di utilizzo dello strumento di urgenza del decreto-legge che, osserva, ormai questo Governo ritiene buono per ogni evenienza, anche quando non ne ricorrano i motivi. Ricorda che la sua forza politica ha contestato fin dall'inizio l'ipotesi della costruzione del ponte sullo Stretto di Messina nonché criticato con forza le variazioni al progetto che si sono susseguite nel tempo. Annuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) per quanto concerne la proposta di parere del relatore, in particolare per quanto riferito circa l'articolo 13, osserva che se l'obiettivo del predetto articolo fosse veramente quello ivi dichiarato, cioè garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili delineati dal PNIEC al 2030,

allora, paradossalmente, il parere da esprimere dovrebbe essere contrario visto che la vicenda normativa concernente l'individuazione delle aree idonee è stata gestita con grandissima confusione, acuita peraltro dall'intervento del Tar del Lazio in materia, con i conseguenti negativi riverberi sul decreto cosiddetto FER. Ricorda che tale carattere confusionario è stato anche denunciato da molti soggetti ascoltati in audizione che hanno pertanto invitato il Governo e il Parlamento a chiarire bene il concetto.

È dell'avviso che sia necessario emanare norme chiare a cui le regioni si possano strettamente attenere; ritiene peraltro che si potrebbero almeno utilizzare delle definizioni minime di aree idonee come quelle che già esistono nella legislazione precedente. Si potrebbe, per esempio, riconoscere una deroga alle disposizioni nel caso della produzione per autoconsumo o, ancora, quando gli impianti di energia da fonte rinnovabile sono posizionati in aree agricole contigue ad aree industriali. Osserva quindi che già esistono modi per creare corsie preferenziali a favore di chi intende investire in fonti di energia rinnovabile. Deve invece rilevare con amarezza che tali strade non vengono intraprese perché così facendo non si garantiscono le note rendite ai produttori di energia da fonte fossile. Per tali motivi ritiene che la proposta di parere del relatore dovrebbe essere respinta.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) osserva che il provvedimento in oggetto avrebbe potuto essere l'occasione per dare certezze a coloro che intendono investire nelle fonti di energia rinnovabile. Ricorda che il sistema delle imprese italiane chiedeva da tempo fosse fatta maggiore chiarezza e comunque di avere certezze giacché un'impresa non può certamente fare piani e previsioni solo a breve termine. Rimarca che la confusione nuovamente recata dal provvedimento in oggetto non fa che generare altro disagio

alle imprese e ai cittadini. Rileva altresì che il decreto all'esame non serve nemmeno per impegnare risorse disponibili, per oltre 2 miliardi di euro, che rischiano di dover essere restituite per via dei continui ritardi nella messa a terra dei progetti dovuta alla confusione che questo Governo ha provocato. Annuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.15.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo.

(COM(2025) 95 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo (COM(2025) 95 final), rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali.
(COM(2025) 96 final).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 aprile scorso.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali (COM(2025) 96 final), rinviato nella seduta del 16 aprile 2025.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione.
(COM(2025) 85 final).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo.

Fa presente che il patto per l'industria pulita, presentato dalla Commissione europea il 26 febbraio 2025, prospetta una tabella di marcia per stimolare il livello di competitività generale dell'Unione europea ed aumentare la produzione sostenibile e resiliente nell'ambito di un quadro normativo che garantisca certezza e prevedibilità alle imprese e agli investitori.

Il patto era stato annunciato dalla Commissione europea come una delle iniziative

chiave da presentare nei primi 100 giorni di mandato nel contesto delineato dalla bussola per la competitività dell'Unione europea.

L'iniziativa non intende porre in discussione gli obiettivi climatici già fissati dall'Unione europea, bensì contemperare l'esigenza di un adeguato livello di competitività con la necessità di attuare i processi di decarbonizzazione.

In concordanza con quanto evidenziato dal rapporto Draghi, la Commissione europea ritiene infatti che un approccio pragmatico verso le politiche di decarbonizzazione, e la loro integrazione con le politiche industriali, commerciali e di concorrenza a tutela in particolare delle PMI europee, possa rappresentare uno strumento chiave per la crescita economica.

Sul tema si è pronunciata da ultimo, lo scorso 3 giugno, la Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento europeo con l'approvazione di una relazione, che dovrà essere sottoposta al voto della plenaria, con la quale, riconoscendo l'esigenza di integrare la competitività industriale con l'azione per il clima, sottolinea la necessità di implementare mediante azioni concrete quanto prospettato dal patto.

Prima di passare ad una illustrazione sintetica delle principali azioni indicate nel patto e rinviando alla documentazione prodotta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, sottolinea come esso rappresenti un'iniziativa molto attesa a fronte delle molteplici pressioni derivanti dal contesto internazionale in continua evoluzione.

La Commissione europea identifica sei aree di intervento che, assieme ad interventi trasversali a tutti i settori come la semplificazione burocratica, la digitalizzazione e la diffusione dell'innovazione, possono aiutare l'industria europea ad avere successo. In particolare: 1) garantire l'energia a prezzi accessibili; 2) creare mercati guida promuovendo l'offerta e la domanda pulite; 3) mobilitare e rafforzare investimenti pubblici e privati; 4) alimentare l'economia circolare per garantire l'accesso ai materiali e alle risorse; 5) aprire l'Unione europea ai mercati globali e alle *partner-*

ship internazionali; 6) rafforzare le competenze e garantire posti di lavoro di qualità per l'equità sociale e una transizione giusta.

Per ciascuna delle citate aree la Commissione europea individua le relative azioni faro. Tra le altre cose il patto prospetta:

la presentazione di una proposta relativa al regolamento sullo stoccaggio del gas, poi avvenuta lo scorso 5 marzo, finalizzata a prorogare al 31 dicembre 2027 la previsione che ciascuno Stato membro debba garantire che gli impianti di stoccaggio sotterraneo del gas siano riempiti almeno al 90 per cento della loro capacità entro il 1° novembre di ogni anno. Segnala che il Consiglio e il Parlamento europeo hanno avviato i negoziati sulla proposta e che la XIV Commissione ha adottato, il 16 aprile 2025, un documento in cui ha ritenuto la stessa complessivamente conforme al principio di sussidiarietà, evidenziando, tuttavia, la non totale conformità al principio di proporzionalità data l'eccessiva rigidità degli obiettivi di riempimento intermedi imposti agli Stati membri. Considerando il regolamento uno strumento essenziale per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, anche il Governo italiano ritiene necessario evitare il rischio di speculazioni stagionali introducendo sistemi di flessibilità;

la proposta di modifica del regolamento *InvestEU*, poi presentata lo scorso 26 febbraio, al fine di mobilitare fino a 50 miliardi di euro in ulteriori investimenti pubblici e privati, su cui la XIV Commissione ha adottato, il 15 maggio 2025, un documento in cui ha ritenuto la proposta complessivamente conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità;

l'avvio di un programma pilota con l'assistenza della BEI al fine di offrire garanzie finanziarie agli acquirenti negli accordi di compravendita di energia elettrica, rivolto, in particolare, alle PMI e alle industrie ad alta intensità energetica, che il Governo valuta positivamente;

la revisione della disciplina degli aiuti di Stato, che anche il Governo considera

necessaria al fine di istituire un quadro giuridico proporzionato alle sfide che ogni Stato membro deve affrontare;

l'adozione dell'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale mirata ad accelerare il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso delle industrie all'energia e la decarbonizzazione industriale e a creare un'etichetta per i prodotti a basse emissioni di carbonio e applicare requisiti di sostenibilità, di resilienza e di contenuto minimo prodotto nell'Unione europea;

la presentazione di una raccomandazione sulla tassazione dell'energia finalizzata a ridurre i livelli di tassazione in modo efficace sotto il profilo dei costi;

la presentazione di un pacchetto sulle reti europee al fine di realizzare progetti transfrontalieri dell'energia, in linea con quanto sostenuto dal Governo italiano in merito all'esigenza di sviluppare interconnessioni maggiori tra Paesi EU e anche extra EU allo scopo di diversificare le fonti e avere effetti positivi sui differenziali di prezzo dell'energia presenti tra gli Stati membri;

la presentazione della comunicazione sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali, attualmente all'esame della nostra Commissione, contenente misure volte a stimolare la domanda dei veicoli a zero emissioni, in un settore, quello delle flotte aziendali, che rappresenta circa il 60 per cento delle nuove immatricolazioni di autovetture nell'Unione europea;

la presentazione di un atto legislativo sull'economia circolare mirato ad accelerare la transizione verso la circolarità, garantire l'utilizzo e il riutilizzo efficiente dei materiali rari e consentire l'armonizzazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;

la revisione delle direttive sugli appalti pubblici che consentirà la fissazione di criteri relativi alla sostenibilità e alla

resilienza e l'inserimento di clausole di preferenza europea negli appalti;

la priorità verso l'attuazione del regolamento sulle materie prime critiche per rafforzare la catena del valore europea e diversificare le fonti di approvvigionamento. Al riguardo sottolinea come la Commissione europea abbia pubblicato i primi elenchi di progetti strategici: il 25 marzo 2025 in relazione a quelli ubicati negli Stati membri, tra cui anche in Italia; e il 4 giugno relativamente ai paesi terzi;

la presentazione di una proposta per semplificare e rafforzare il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (CBAM), poi presentata lo scorso 26 febbraio, sulla quale la XIV Commissione si è già espressa favorevolmente il 15 maggio in relazione ai profili di sussidiarietà, e di una relazione completa sul riesame del meccanismo al fine di valutare eventuali modifiche. In relazione alla proposta segnala che il Governo, nella relazione trasmessa ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 234 del 2012, sottolinea possibili elementi di complessità in merito: alla determinazione della soglia di esenzione *de minimis* di 50 tonnellate; al possibile accumulo di richieste relative al rilascio dell'autorizzazione CBAM; e all'ampia discrezionalità lasciata agli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni. In relazione alla futura revisione del meccanismo, il Governo sostiene che l'estensione alle emissioni indirette dovrebbe essere valutato solo se non mette a rischio il processo di decarbonizzazione e il livello di competitività dei settori ad alta intensità di energia elettrica. Inoltre, appoggia l'estensione del meccanismo ai settori a valle e sottolinea come debba essere affrontato il tema relativo alla rilocalizzazione delle emissioni nelle esportazioni;

la pubblicazione di orientamenti relativi al regolamento sulle sovvenzioni estere in cui la Commissione europea chiarirà in quali circostanze può decidere di esaminare le concentrazioni che non raggiungono le soglie di rilevanza, ma rischiano di avere effetti distorsivi sulle condizioni di parità all'interno del mercato unico;

l'adozione di un pacchetto di misure volte a conseguire maggiori finanziamenti a livello dell'Unione europea e la mobilitazione di investimenti privati, che saranno da valutare anche in ragione della loro adeguatezza rispetto alle risorse finanziarie necessarie per affrontare la transizione dell'industria;

l'adozione di una tabella di marcia per posti di lavoro di qualità per fornire sostegno ai lavoratori interessati dalla transizione e contribuire alla competitività delle imprese dell'Unione europea.

Ricorda che, contestualmente al patto, la Commissione europea ha presentato il piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili, in cui individua le cause che determinano un alto livello dei prezzi nell'Unione europea, quali, in particolare, la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, le interconnessioni e infrastrutture di rete insufficienti, la scarsa flessibilità del sistema energetico e una incompleta integrazione del mercato unico dell'energia, nonché le azioni volte a porvi rimedio.

Al riguardo sottolinea che, in sede di lavori del Consiglio, il Governo italiano, pur apprezzando complessivamente le misure proposte, ha ritenuto che le iniziative finalizzate a garantire prezzi accessibili dell'energia contenute nel patto e nel piano d'azione ora richiamato non riusciranno, nel breve termine, ad abbassare i prezzi ed affrontare i differenziali di costi presenti tra gli Stati membri.

L'Italia, assieme ad altri Paesi, ha presentato *non paper* che hanno riguardato diversi ambiti, tra cui, ad esempio, il CBAM, l'industria automobilistica e quella siderurgica. In questo senso il patto deve quindi essere considerato come un primo ed importante passo a sostegno delle nostre imprese, tra le quali particolare attenzione deve essere rivolta alle PMI e alle industrie ad alta intensità energetica. Queste ultime necessitano di un sostegno urgente per far fronte a costi energetici elevati e a una concorrenza mondiale sleale, a fronte di significanti oneri amministrativi e costi eco-

nomici generati da alcuni provvedimenti legislativi dell'Unione europea adottati nel quadro del *Green Deal*. Esempio è la situazione del settore ceramico, emersa anche dall'audizione della Vicepresidente del Parlamento europeo, on. Antonella Sberna, e di altri parlamentari europei componenti dell'intergruppo sulla ceramica svolta sul documento lo scorso 28 maggio dalla XIV Commissione. In particolare, il Forum parlamentare per le ceramiche, composto da 54 rappresentanti, facendo seguito alle sollecitazioni delle imprese del settore, ha inviato ai Vicepresidenti della Commissione europea Sejourné e Ribera e al Commissario europeo Hoekstra una lettera per chiedere che il patto tenga conto delle esigenze specifiche dei settori ad alta intensità energetica. Il Forum ha proposto anche la creazione di una piattaforma di dialogo allo scopo di discutere questioni di interesse e individuare soluzioni adatte per contenere gli oneri amministrativi, favorire l'accesso a finanziamenti e garantire l'approvvigionamento di energia a basso costo.

Osserva poi che a ciò si deve aggiungere che una risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 3 aprile 2025 ha evidenziato la necessità di fornire sostegno alle industrie ad alta intensità energetica al fine di realizzare una transizione economica-

mente sostenibile attraverso l'utilizzo di diverse tecnologie, con l'elettrificazione come fattore chiave per ridurre i costi energetici ed evitare una stretta dipendenza da infrastrutture legate a combustibili.

In conclusione, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni di interlocutori qualificati, in particolare i rappresentanti del Governo e delle industrie dei settori interessati, per meglio individuare l'impatto delle azioni prospettate dalla Commissione europea.

Ricorda infine, come già accennato, che lo scorso 28 maggio la Commissione politiche dell'Unione europea ha avviato l'esame della comunicazione, al fine di rendere parere alla nostra Commissione, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

ALLEGATO

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge C. 2416 di conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti (C. 2416 Governo);

considerato che la finalità principale di quanto recato dall'articolo 13 consiste

nel garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia prodotta da fonti rinnovabili delineati dal PNIEC al 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

valutato che il medesimo articolo 13 interviene sulla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 190 del 2024 relativa all'individuazione delle aree territoriali in cui prevedere l'installazione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER), in particolare delle c.d. aree di accelerazione, implementando così l'attuazione della normativa europea in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	106

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.

Walter RIZZETTO, *presidente*, comunica che la deputata Sara Ferrari ha cessato di far parte della Commissione e che la deputata Chiara Gribaudo è entrata a farne parte.

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e

resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti.

C. 2416 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 giugno 2025.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Arturo SCOTTO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che, per l'ennesima volta, è stato rinviato lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata già previste all'ordine del giorno della seduta odierna.

Non comprende, dunque, le ragioni di tale rinvio, tenuto anche conto che nem-

meno la scorsa settimana la Commissione ha tenuto una seduta dedicata allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo.

Rileva che i lavori della Commissione dedicati allo svolgimento delle interrogazioni non possono soggiacere ai tempi dell'agenda del sottosegretario Durigon. Chiede quindi che, ove questi non possa partecipare alle sedute, si rendano disponibili a rappresentare il Governo la Viceministra Bellucci o, in alternativa, la stessa Ministra del lavoro e delle politiche sociali Calderone.

Avverte che, per via dei continui rinvii delle sedute dedicate agli atti di sindacato ispettivo dovuti all'assenza del Governo, molte interrogazioni giacciono senza risposta. Evidenzia, inoltre, che per tale motivo il suo gruppo ha rinunciato a presentarne molte altre. Ciò in quanto, per via delle poche occasioni nelle quali effettivamente si svolgono le interrogazioni a risposta immediata, il suo gruppo si è visto costretto ad operare una cernita delle questioni più rilevanti da trattare in sede di *question-time*, lasciandone indietro molte altre. A tal proposito, tuttavia, fa presente che per la delicatezza delle vertenze e delle vicende di cui il Partito Democratico intende occuparsi attraverso le interrogazioni a risposta immediata, ciò crea un serio problema, in quanto è impossibile dare un ordine di priorità a questioni che il suo gruppo ritiene tutte parimenti importanti.

Stigmatizza, pertanto, l'assenza del Governo alle sedute dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo, ritenendo che tale comportamento sia intollerabile e denoti scarso rispetto nei confronti dell'opposizione e dei deputati della stessa maggioranza, i quali pure attendono risposta alle interrogazioni di cui sono firmatari.

Conclude, facendo affidamento sull'ascolto e la comprensione del Presidente, chiedendo che la prossima settimana si tenga sia la seduta destinata al *question-time* in Commissione che quella concernente lo svolgimento delle interrogazioni ordinarie.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara di comprendere e condividere le doglianze espresse dal collega Scotto nel suo inter-

vento. A tal riguardo, rende noto che nella giornata di ieri ha provveduto ad inviare una lettera al Ministro Calderone segnalando la necessità di assicurare una più continua e costante presenza dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche a tutela delle prerogative dei gruppi di opposizione, alle sedute della Commissione dedicate allo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo di competenza del medesimo Dicastero.

Fa presente, peraltro, di comprendere altresì che l'agenda del sottosegretario Durigon è molto fitta, per via delle diverse attività nelle quali egli è impegnato. Comunica quindi di aver intrattenuto, nella serata di ieri, una interlocuzione telefonica con il medesimo sottosegretario nella quale lo stesso giustificava, scusandosi, l'assenza al *question-time* di oggi.

Ribadisce, infine, di comprendere e condividere la necessità di dare una risposta alle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno, che peraltro sono presentate sia dall'opposizione sia dalla maggioranza.

Assicura, infine, che si attiverà affinché la seduta della prossima settimana dedicata agli atti di sindacato ispettivo comprenda lo svolgimento non solo delle interrogazioni a risposta immediata ma anche delle interrogazioni ordinarie.

Riccardo TUCCI (M5S), intervenendo nel merito della proposta di parere favorevole formulata dal collega Volpi, fa presente che il provvedimento in esame contiene alcune criticità che ritiene necessario fare emergere, anche per evidenziare le ragioni per le quali il MoVimento 5 Stelle è contrario alla proposta di parere favorevole.

In primo luogo, critica le disposizioni del provvedimento che consentono la corresponsione di incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in deroga al regime di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In particolare, denuncia la facilità con la quale la maggioranza si dimostra favorevole all'aumento delle retribuzioni per il personale con qualifica dirigenziale e, allo stesso tempo, permane contraria all'introduzione

di qualsivoglia forma di salario minimo legale.

Inoltre, esprime perplessità in merito all'articolo 8 del decreto-legge in esame, il quale, recando un'autorizzazione di spesa per gli anni 2025 e 2027, consente alla società RAM S.p.a. di assumere personale a tempo determinato per il biennio 2026-2027 al fine di svolgere le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, ritiene che sia necessario chiarire quali siano le specifiche competenze utili allo svolgimento delle attività sopra richiamate e per le quali verranno assunte nuove unità di personale. Evidenzia, infatti, come la disposizione in esame sia troppo generica e, oltre a non definire il numero delle unità di personale in questione, non consenta di comprendere le finalità per le quali è autorizzata l'assunzione di nuovo personale.

Inoltre, critica aspramente la circostanza che la Commissione lavoro pubblico e privato possa esprimere un parere favorevole nei confronti di disposizioni che prevedano l'ulteriore assunzione di lavoratori a tempo determinato. A tale proposito, infatti, si chiede quale sarà la sorte di tali lavoratori al termine del biennio 2026-2027, paventando il rischio che si possano creare nuove sacche di precariato. Sul tema, dunque, richiama la Commissione ad un approfondimento e ad una riflessione collettiva, ritenendo di sollevare tale questione non per interesse di partito, ma per una questione di buon senso.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, in sede consultiva, la Commissione si limita ad esprimere un parere sulle disposizioni di competenza del provvedimento in esame.

Fa, inoltre, presente che, in questa fase, la Commissione non può prevedere quali saranno gli sviluppi futuri delle attività che adesso rendono necessario il rafforzamento, con nuove assunzioni, della capacità amministrativa di RAM S.p.a.

Evidenzia, infatti, che non è possibile immaginare, allo stato attuale, tantomeno in sede di espressione di un parere, se sulle assunzioni autorizzate dalla disposizione

richiamata dal collega Tucci interverranno provvedimenti di stabilizzazione al termine del biennio 2026-2027.

Sottolinea, peraltro, che il ricorso ad una eventuale stabilizzazione non sarebbe una novità, atteso che, negli ultimi venti anni, Governi di tutti gli schieramenti politici vi hanno fatto ricorso. Ribadendo che, allo stato attuale, non è possibile sapere se si opererà in tale direzione anche in futuro, ricorda che la proposta di parere del collega Volpi si riferisce allo *status quo* ed ai fabbisogni attuali.

Fa presente, inoltre, per rispondere ad un'altra delle preoccupazioni sollevate dal collega Tucci, che la società RAM S.p.a. è autorizzata ad assumere personale a tempo determinato, nei limiti delle risorse stanziare, per le stesse finalità di cui al comma 1 dell'articolo 8, cioè ai fini dello svolgimento delle attività di supporto e assistenza tecnica e operativa per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo. Rileva altresì che ulteriori precisazioni relative alle finalità dell'autorizzazione di spesa per l'assunzione di nuovo personale a tempo determinato da parte della società RAM S.p.a. sono contenute, e più dettagliatamente descritte, nella relazione tecnica allegata al provvedimento in oggetto. In particolare la relazione tecnica precisa che l'esigenza delle predette assunzioni è motivata dalla conclusione di numerosi atti convenzionali per l'implementazione di specifici progetti, spesso di durata temporale limitata nel tempo corrispondente alla durata medesima dei progetti da svolgere. Pertanto, la previsione di assunzioni a tempo determinato, a valere sulle risorse autorizzate al comma 1 dell'articolo 8 e, comunque, nei limiti disposti dal CCNL di lavoro applicato, può soddisfare la necessità di copertura di carichi di lavoro limitati nel tempo corrispondenti alla natura stessa della causalità dei contratti da stipulare, anche al fine di evitare possibili contenziosi.

Riccardo TUCCI (M5S) fa notare, comunque, come anche la relazione tecnica in alcune sue parti permanga vaga, ritenendo che, quando si tratti di assunzione di

personale, le disposizioni dovrebbero essere più circostanziate.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che, di norma, non può essere una disposizione di legge a stabilire dettagliatamente le competenze specifiche che, in sede di selezione, debbono essere richieste da una società, ancorché *in house*, come è RAM S.p.a. Semmai, a suo avviso, la norma può individuare quale debba essere la cornice entro la quale la società è chiamata ad operare la selezione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di C. 2416, di conversione del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, recante misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti;

rilevato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), è volto a consentire la corrispondenza degli incentivi per funzioni tecniche al personale con qualifica dirigenziale, in

deroga al regime di onnicomprensività previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

preso atto che l'articolo 8 reca un'autorizzazione di spesa, per gli anni dal 2025 al 2027, a favore della società RAM S.p.a., per le attività di supporto e assistenza tecnica e operativa nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione delle linee di intervento in materia di economia del mare, logistica, trasporto marittimo e fluviale marittimo, nonché l'autorizzazione per la stessa società, per le medesime finalità e nei limiti delle risorse stanziare, ad assumere personale a tempo determinato per il biennio 2026-2027,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE**(Affari sociali)****S O M M A R I O****SEDE LEGISLATIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	108
Sulla pubblicità dei lavori	108
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	108
<i>ALLEGATO 1 (Emendamento approvato)</i>	115

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	116

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	111
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. C. 1791 Montaruli (<i>Esame e rinvio</i>)	112
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), della Fondazione GIMBE e della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	113
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione italiana diabete e dell'Associazione nazionale dentisti italiani, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici italiani riforma ENPAM, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, del Gruppo <i>Medical Line Consulting</i> , del Forum disuguaglianze e diversità e di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 13.55.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, comunica che in data odierna il deputato Fabrizio Cecchetti ha cessato di far parte della Commissione e che è entrato a farne parte il deputato Dario Giagoni.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso.

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciochetti.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 28 maggio 2025.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Ricorda che nella seduta del 28 maggio scorso la Commissione ha approvato, in linea di principio, l'emendamento 1.100 del relatore, che è stato trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei rispettivi pareri. Al riguardo, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I e VII, il nulla osta della V Commissione, mentre la Commissione parla-

mentare per le questioni regionali ha comunicato che non esprimerà il parere.

Avverte che nella seduta odierna si procederà alla votazione, in via definitiva, dell'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.100 del relatore, già approvato in linea di principio (*vedi allegato 1*), e l'articolo 1, come modificato dall'emendamento approvato.

Approva quindi, con distinte votazioni, gli articoli 2, 3 e 4.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, non essendo stati presentati ordini del giorno, la Commissione passerà alle dichiarazioni di voto finale.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) ricorda come il proprio gruppo abbia finora manifestato un orientamento favorevole sulla proposta di legge in esame, che accoglie una precisa ed espressa richiesta delle associazioni, che da tempo domandano maggiore attenzione rispetto al tema del melanoma.

Precisa che l'astensione del Partito Democratico in occasione della votazione dell'articolo 4, è stata motivata dalla convinzione che nessuna azione reale e incisiva sia possibile senza lo stanziamento di risorse aggiuntive: enunciare che gli enti preposti debbano provvedere all'attuazione della presente legge con le attuali dotazioni di risorse economiche e di personale significa, di fatto, che essi dovranno sottrarre risorse ad altre attività e ad altri ambiti.

Annunciando il voto favorevole del proprio gruppo, auspica che ci sia una svolta nella promozione di tutte le forme di prevenzione.

Andrea QUARTINI (M5S) annuncia l'astensione del Movimento 5 Stelle rispetto a una proposta di legge che istituisce una giornata nazionale su un tema condivisibile ma senza che siano previste adeguate risorse economiche, rimettendone di fatto l'attuazione alla buona volontà e alle concrete disponibilità degli enti locali.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, avverte che, in assenza di obiezioni, la presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale.

La Commissione, con votazione nominale, approva la proposta di legge C. 813, recante « Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia », nel testo risultante a seguito dell'esame svolto in sede legislativa.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente e relatore*, rivolge un ringraziamento a tutti i componenti della Commissione, esprimendo al contempo l'auspicio che si possano in futuro reperire ulteriori risorse, d'accordo con il Ministero della salute.

Ritiene che sia stato svolto un buon lavoro, ricordando che si tratta della prima legge approvata in sede legislativa dalla XII Commissione nella legislatura in corso. A suo avviso, ciò è ancora più significativo se si tiene conto del fatto che, come affermato dall'onorevole Girelli, l'ambito della prevenzione dei melanomi vede un crescente interesse da parte delle associazioni e della società civile in generale, che la proposta di legge appena approvata si propone di interpretare.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.

C. 2316 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, fa presente che, pur non essendo stato trasmesso il testo risultante dall'esame in sede referente, in considerazione dell'imminente calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, previsto per lunedì 16 giugno, nella giornata odierna la Commissione esprimerà il parere sul testo del disegno di legge trasmesso dal Senato.

Avverte che in ogni caso, come già accaduto in precedenti occasioni, ove all'esito della fase emendativa dovessero risultare modifiche sostanziali che investano le competenze della Commissione Affari sociali, quest'ultima potrà sempre convocarsi per esprimere un nuovo parere.

Elisabetta Christiana LANCELLOTTA (FDI), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame è volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale.

Il testo si compone complessivamente di 28 articoli organizzati in sei Capi. Per quanto concerne le disposizioni che disciplinano materie afferenti alle competenze della XII Commissione, rileva che l'articolo 3, che definisce i principi generali, al comma 7, dispone che sia garantito alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 sui diritti delle persone con disabilità.

L'articolo 7 enuncia alcuni principi volti a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità. In particolare, il comma 1 enuncia che l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla dia-

gnosi e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali. Il comma 2 pone il divieto di condizionare l'accesso alle prestazioni sanitarie a criteri discriminatori, tramite l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale. Il comma 3 prevede che l'interessato abbia il diritto di essere informato sull'impiego di tecnologie di intelligenza artificiale, mentre il comma 4 promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale, anche con il fine di realizzare il progetto di vita previsto dalla riforma sulla disabilità. Il comma 5 dispone che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario fungano da supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che deve sempre essere rimessa agli esercenti la professione medica. Il comma 6 stabilisce che i sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.

L'articolo 8 reca disposizioni in materia di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario. In base al comma 1, i trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da determinati soggetti pubblici e privati per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità terapeutica e farmacologica, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell'utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico.

Ai fini predetti e da parte dei soggetti summenzionati, in base al successivo comma 2, è consentito l'uso secondario dei dati personali privi degli elementi identificativi diretti, senza necessità di ulteriore consenso dell'interessato e fermo restando l'obbligo di informativa di quest'ultimo. In base al comma 3 è sempre consentito, in determinati ambiti o per determinate finalità e previa informativa all'interessato, il

trattamento per finalità di anonimizzazione, pseudonimizzazione o sintetizzazione dei dati personali. Il comma 4 prevede la possibile adozione, da parte dell'Agens, di linee guida per le procedure di anonimizzazione di dati personali e per la creazione di dati sintetici, anche per categorie di dati e finalità di trattamento.

Ai sensi del comma 5, i trattamenti e usi di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati, nonché di comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali, insieme ad una serie di informazioni. Il comma 6 precisa che restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 9, rimette ad un decreto del Ministro della salute da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, la disciplina del trattamento dei dati personali, anche particolari, di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con il massimo delle modalità semplificate consentite dal citato Regolamento, per finalità di ricerca e sperimentazione anche tramite sistemi di intelligenza artificiale e *machine learning*, inclusi la costituzione e l'utilizzo di spazi speciali di sperimentazione a fini di ricerca, anche mediante l'uso secondario dei dati personali.

Infine, l'articolo 10 apporta modifiche al decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, inserendo l'articolo 12-*bis* relativo all'intelligenza artificiale nel settore sanitario. Viene previsto che le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge – che detta disposizioni riguardanti il Fascicolo sanitario elettronico – devono essere disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l'Au-

torità delegata per la sicurezza della Repubblica e cybersicurezza, sentita la Conferenza Permanente Stato-Regioni. Ciò al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzati nel settore sanitario.

Alla luce delle considerazioni svolte, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo in dichiarazione di voto, fa presente che non è chiaro se le Commissioni riunite IX e X, competenti in sede referente, recepiranno perlomeno alcuni degli emendamenti proposti dai gruppi di opposizione.

Annuncia, pertanto, il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere della relatrice, motivato dalla circostanza che, allo stato attuale, il testo del provvedimento non appare al passo con i progressi più recenti nel settore dell'intelligenza artificiale. Solleva altresì dubbi sul ruolo che sarebbe conferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nonché, più in generale, sul coordinamento della normativa nazionale con quella europea.

Ribadendo il voto contrario del proprio gruppo, precisa tuttavia che tale orientamento potrebbe mutare in Assemblea, qualora dovessero essere apportate delle modifiche sostanziali dalle Commissioni di merito.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) fa presente che il gruppo del Partito Democratico condivide i medesimi dubbi del collega Quartini circa l'attuale formulazione del testo.

Ritiene che l'intelligenza artificiale rappresenti una frontiera preziosa per l'avanzamento tecnologico in ambito sanitario: in tal senso, è senza dubbio necessario prestare un'attenzione particolare alla protezione dei dati personali, ma soprattutto continuare a investire in ricerca e in sperimentazione scientifica.

Solleva, pertanto, due ordini di criticità: da un lato, quella legata alla natura del disegno di legge in questione, che predispone una delega al Governo, assai criticabile in quanto svincola il ruolo del Parlamento; dall'altro, quella per cui, su una materia così importante, la maggioranza

continua a non stanziare sufficienti risorse. Infatti, l'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria, ponendo così gli enti preposti all'attuazione della legge in una situazione di grande debolezza, gravando interamente sulle loro finanze le misure di aggiornamento e di manutenzione, la cui necessità emerge anche dal parere illustrato dalla relatrice.

Rileva altresì un'insufficiente attenzione alle tematiche sanitarie e sociali, dal momento che il disegno di legge non favorisce l'attività dei professionisti e comprime, anzi, gli spazi per l'innovazione e la ricerca, di cui il Paese ha bisogno.

Per tutte le ragioni illustrate, annuncia il voto convintamente contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 giugno scorso, si è convenuto sulla necessità di prorogare di un mese il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva sui Centri di oncofertilità, già previsto per il 15 giugno 2025.

Avverte che su tale proposta è stata raggiunta la necessaria intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera.

Propone, pertanto, di deliberare la proroga del termine nel senso esposto.

La Commissione delibera la proroga del termine dell'indagine proposta dal presidente.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti.

C. 1791 Montaruli.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Dà quindi la parola alla relatrice, deputata Montaruli, per lo svolgimento della relazione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, esprime preliminarmente un sentito ringraziamento al proprio gruppo e alla Commissione Affari sociali in generale, per aver reso possibile la calendarizzazione del provvedimento in esame, che considera fondamentale. Si rammarica del fatto che i dati sui quali esso si basa non siano il frutto di una raccolta puntuale e specifica, dal momento che mancano gli strumenti tecnici, sottolineando come proprio questo aspetto costituisca un punto nevralgico della proposta di legge. In ogni caso, i dati attualmente a disposizione forniscono già un quadro allarmante: sotto i vent'anni, il 45 per cento dei giovani ha pensato al suicidio almeno una volta nella vita, e tale fenomeno è assai diffuso oltre questa fascia d'età.

Pertanto, la proposta di legge reca disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio, nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. Tale iniziativa muove dall'emergenza sociale legata al « male di vivere », diffuso in tutte le età, ma in modo particolare tra i giovani.

Passando all'esame del testo, fa presente che essa si compone complessivamente di sei articoli. L'articolo 1 reca l'oggetto e le finalità, in particolare: il monitoraggio degli atti di suicidio e dei tentativi di suicidio; l'adozione di misure per la prevenzione e il sostegno dei sopravvissuti; l'individuazione precoce delle situazioni di rischio; la gestione efficace della situazione di emergenza; l'assistenza alle persone che manifestano tendenze suicide e a quelle con tentativi di suicidio pregressi; l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti; la promozione del tema della prevenzione dei suicidi nei media; l'incentivazione all'utilizzo di mezzi di comunicazione digitali a scopi preventivi; l'incentivazione delle attività di monitoraggio e ricerca.

L'articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo del provvedimento: « suicidio », « tentativo di suicidio » e « sopravvissuto »; con quest'ultimo termine, si identifica il familiare o amico della persona suicida che, a causa della perdita del suo caro, sperimenta un forte stress emotivo post-traumatico. Sottolinea che, per la prima volta, si introduce nella legislazione italiana il concetto di « sopravvissuto ». Al riguardo, fa presente che in Italia esiste ancora un solo centro di sostegno ai sopravvissuti e di prevenzione al suicidio, attivo presso l'azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma. Pur svolgendo esso un'attività importante, è evidente l'arretratezza dinanzi a un tema che è ancora un tabù culturale, soprattutto quando coinvolge i minori.

Osserva, quindi, che l'articolo 3 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sugli atti di suicidio e per il sostegno dei sopravvissuti (comma 1), dettandone la composizione (comma 2), e stabilendo che i membri restano in carica per cinque anni, rinnovabili (comma 3), senza percepire alcun tipo di emolumenti (comma 4).

I compiti dell'Osservatorio sono, invece, elencati all'articolo 4: monitorare ed elaborare annualmente, in collaborazione con l'ISTAT, i dati sui suicidi e sui tentativi di suicidio in Italia, nonché gli «eventi sentinella» che possano rivelare propositi suicidari, al fine di proporre al Ministro della salute l'adozione di protocolli per la determinazione precoce e la prevenzione degli atti di suicidio; elaborare una strategia nazionale di prevenzione degli atti di suicidio, con campagne di sensibilizzazione in ambito scolastico, sanitario e sociale; promuovere studi, analisi e la diffusione dei dati raccolti, nonché campagne informative in scuole, università, penitenziari, luoghi di lavoro o di aggregazione, anche attraverso il servizio pubblico radiotelevisivo.

In questo contesto, l'articolo 5, comma 1, identifica i seguenti compiti del Ministero della salute e del Ministero della giustizia, che si avvalgono del Servizio sanitario nazionale e del predetto Osservatorio, previa intesa con le regioni nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale: formazione del personale; diffusione e attuazione dei protocolli elaborati dall'Osservatorio e adottati dal Ministro della salute; istituzione di un codice identificativo di pronto soccorso per la registrazione dei tentativi di suicidio; diffusione di campagne informative e di prevenzione, anche contro i discorsi d'odio *online*, che sono ancora più pericolosi nella fase infantile e adolescenziale sulla diffusione del pensiero suicidario; promozione della realizzazione di almeno un centro di prevenzione a livello regionale. Il comma 2 della medesima disposizione prevede che il Ministro della giustizia provveda a costituire presso gli istituti penitenziari dei presidi dedicati, attivi soprattutto nelle prime fasi della detenzione, nonché all'elaborazione di linee guida per l'accoglienza in tali aree, definendo altresì programmi di formazione per gli educatori. Infine, il comma 3 reca disposizioni per l'adozione di misure di attuazione dei protocolli elaborati dall'Osservatorio e adottati dal Ministro della salute.

L'articolo 6 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della sa-

lute, del Fondo per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. La dotazione è pari a 5 milioni per il 2024 e a 3 milioni annui a decorrere dal 2025. Si prevede che i criteri e le modalità di riparto delle risorse di tale fondo siano stabiliti con decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Andrea QUARTINI (M5S) annuncia che il Movimento 5 Stelle presenterà una propria proposta di legge sullo stesso tema ai fini di un abbinamento. Riconosce la pregnanza della proposta in esame, soprattutto per i temi di cui si occupa la XII Commissione, ma anche la vastità e la complessità del tema, che deve essere trattato nelle sue diverse specificità. Fa riferimento, ad esempio, ai giovani, alla situazione carceraria e al fenomeno delle induzioni al suicidio.

Evidenzia, quindi, una sensibilità trasversale per un tema che non si può fingere che non esista. Nel trovare interessanti soprattutto i passaggi della proposta di legge che si occupano di includere nel perimetro della tutela e del sostegno anche amici e parenti della persona suicida – i cosiddetti «sopravvissuti» – auspica un lavoro proficuo da parte della Commissione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), della Fondazione GIMBE e della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, appro-

vato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione italiana diabete e dell'As-

sociazione nazionale dentisti italiani, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 15.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici italiani riforma EN-PAM, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, del Gruppo *Medical Line Consulting*, del Forum disuguaglianze e diversità e di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.10.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti.

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere la parola: cutaneo.

Conseguentemente, ovunque ricorra, nel testo e nel titolo del provvedimento, sopprimere la parola: cutaneo.

1.100. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.**C. 2316 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante « Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale »;

considerato, in termini generali, che il provvedimento mira a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di *governance* e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell'intelligenza artificiale;

evidenziate, in particolare, le disposizioni recanti i principi volti, rispettivamente, a garantire alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e a regolare l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, con particolare riguardo al mi-

glioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità;

apprezzato il riferimento alla necessità di assicurare che i predetti sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario e i relativi dati impiegati siano affidabili, periodicamente verificati e aggiornati, nell'ottica di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti;

evidenziate, altresì, le disposizioni in materia di ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario, per finalità terapeutica e farmacologica, e quelle concernenti la disciplina dell'intelligenza artificiale in materia di Fascicolo sanitario elettronico, al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzati nel settore sanitario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale di Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final) 118

Audizione informale del Prefetto Rosanna Rabuano, Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final) 118

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione 119

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 119

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio. COM(2025) 101 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (*Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità*) 119

ALLEGATO 2 (Documento approvato) 122

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 119

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Farindustria nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final) 119

Audizione informale di rappresentanti di Egualia nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale di rappresentanti di Sandoz nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale di rappresentanti di Federfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Aschimfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.40 alle 9.

Audizione informale del Prefetto Rosanna Rabuano, Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, comunica che, per il gruppo LEGA – Salvini premier, il deputato Alessandro Manuel Benvenuto ha cessato di far parte della Commissione mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Antonio Angelucci.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Atto n. 260.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 aprile 2025.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)M-CP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio.

COM(2025) 101 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 maggio 2025.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Giordano, impossibilitato a prendere parte alla seduta, formula una proposta di documento *(vedi allegato 2)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Farmindustria nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.45.

Audizione informale di rappresentanti di Egualea nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.05.

Audizione informale di rappresentanti di Sandoz nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.25.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento

di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.25 alle 15.30.

Audizione informale di rappresentanti di Federfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 15.45.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Aschimfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, attuativo della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

considerato che il provvedimento mira a completare l'attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, e in particolare dell'articolo 21, che stabilisce i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, al fine di garantire un quadro normativo organico e coerente;

valutato che lo schema di decreto legislativo introduce modifiche al decreto legislativo n. 18 del 2023 al fine di migliorare la chiarezza delle disposizioni, garantire un adeguato coordinamento normativo e disciplinare in maniera più puntuale aspetti rilevanti quali le apparecchiature di trattamento dell'acqua, la valutazione e gestione del rischio idropotabile, nonché la materia dei controlli e la ridefinizione del sistema sanzionatorio, assicurando la piena coerenza con le disposizioni europee in materia di qualità delle acque e al fine di

migliorare l'efficacia della disciplina nazionale;

considerato che il provvedimento prevede l'istituzione del Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti destinati a venire a contatto con le acque destinate al consumo umano, in conformità al regolamento delegato (UE) 2024/370, rafforzando così le garanzie di sicurezza e qualità delle infrastrutture idriche;

rilevato che lo schema di decreto legislativo introduce un regime autorizzativo centralizzato per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi (ReMaF) presso il Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA), già istituito presso l'Istituto superiore di sanità, e prevede una banca dati specifica all'interno del sistema informativo centralizzato, già istituito anch'esso presso l'Istituto superiore di sanità, denominato AnTeA, « Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili »;

rilevato che il provvedimento non evidenzia profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio. COM(2025) 101 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final);

tenuto conto degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerato che un sistema comune per i rimpatri di cittadini di Paesi terzi non regolarmente soggiornanti nell'UE efficiente e credibile è una condizione imprescindibile per la gestione dei flussi migratori, per il funzionamento dell'Area Schengen e, più in generale, per la sicurezza dell'Unione;

secondo le più recenti rilevazioni Eurostat solo un quinto dei cittadini di Paesi terzi che hanno ricevuto l'ordine di lasciare un Paese UE sono stati effettivamente rimpatriati;

condiviso l'obiettivo generale della proposta di migliorare il sistema del rimpatrio e di far rispettare ed eseguire i relativi ordini di rimpatrio, in quanto:

come evidenziato dalla Commissione europea, l'ampio margine riconosciuto dalla direttiva 2008/115/CE (« diret-

tiva rimpatri ») alle legislazioni nazionali per il recepimento delle relative disposizioni ha contribuito a creare ambiguità ed incertezza per le autorità che gestiscono i rimpatri;

è necessario porre rimedio ai problemi legati alla mancanza di chiarezza delle norme vigenti e al protrarsi dei procedimenti amministrativi, nonché alla difficoltà di tenere traccia dei cittadini di Paesi terzi durante le diverse fasi della procedura di rimpatrio;

valutato positivamente il complesso degli strumenti proposti, quali in particolare: procedure comuni per l'emissione di decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti di ingresso, la previsione di un ordine di rimpatrio europeo, il riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio e le norme sul rimpatrio forzato e volontario;

osservato che, anche in questa occasione, la proposta non è accompagnata da una valutazione di impatto, attività che la Commissione europea dovrebbe impegnarsi a svolgere più sistematicamente, ai fini della ponderazione approfondita delle proposte e di eventuali opzioni regolative alternative;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) del TFUE;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

l'intervento legislativo proposto è necessario in ragione delle carenze riscontrate nell'attuazione della politica di rimpatrio, quale conseguenza della mancata interazione tra i sistemi nazionali, problema che può essere affrontato e superato solo mediante un'azione a livello dell'UE;

l'azione a livello di UE presenta un evidente valore aggiunto, in quanto gli Stati membri non possono stabilire individualmente norme comuni per ridurre gli incentivi ai movimenti non autorizzati tra di essi;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto si limita a quanto necessario per istituire la procedura comune di rimpatrio e consentirne l'attuazione, la razionalizzazione e la semplificazione;

ritenuta altresì conforme ai principi di sussidiarietà e proporzionalità la scelta dell'atto giuridico, in quanto il regolamento nella materia in questione può offrire il grado di uniformità ed efficacia necessario per realizzare un nuovo approccio realmente comune ai rimpatri in tutto lo spazio Schengen;

rilevato, tuttavia, che:

il ricorso al regolamento è giustificato nella misura in cui sia effettivamente in grado, in luogo della direttiva come avvenuto in passato, di comportare effettivi e maggiori vantaggi in termini di uniformità ed efficacia della normativa;

per tale ragione, nel corso dei negoziati a livello europeo, sarà pertanto necessario modificare la proposta nel senso di garantire maggiore precisione e chiarezza:

il testo attuale infatti rischia di ricreare, per le autorità che gestiscono i rimpatri, incertezze e ambiguità, cui invece tale intervento si propone di porre rimedio;

alcune fattispecie, quali il rimpatrio volontario di cui all'articolo 13 o gli accordi e le convenzioni con Paesi terzi di cui all'articolo 17, richiedono infatti maggiori precisazioni e regole comuni, così come dovrebbe essere dettagliata la fase esecutiva dell'ordine di rimpatrio affinché ne venga garantita l'effettività;

è necessario valutare attentamente, nel corso dei negoziati, la formulazione dell'articolo 17, che rimette agli Stati membri la scelta se stipulare accordi o convenzioni con Paesi terzi presso cui il cittadino non-UE illegalmente soggiornante può essere rimpatriato, limitandosi ad indicare alcuni elementi minimi che l'accordo o l'intesa dovrà contemplare e a porre la condizione del rispetto di principi e norme in materia di diritti umani in conformità al diritto internazionale; tenendo anche conto delle esperienze già avviate da singoli Stati membri, potrebbe risultare al riguardo opportuna una disciplina di dettaglio più uniforme a livello unionale, che, tra l'altro, chiarisca le modalità e le competenze in materia di rimpatrio, monitoraggio dei diritti fondamentali, nonché le forme e i tempi di ospitalità;

rilevata la necessità che il presente documento sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**per le questioni regionali****S O M M A R I O**

Sulla pubblicità dei lavori	124
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: seguito e conclusione dell'esame. <i>(Approvazione del documento conclusivo)</i>	124
<i>ALLEGATO (Documento approvato)</i>	126

Sulla pubblicità dei lavori.

Mercoledì 11 giugno 2025. – Presidenza del presidente SILVESTRO.

La seduta comincia alle 9.

Il PRESIDENTE propone che, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, secondo periodo, del Regolamento del Senato, per la seduta odierna venga adottata la resoconfezione stenografica come forma di pubblicità dei lavori.

La Commissione conviene.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: seguito e conclusione dell'esame.

(Approvazione del documento conclusivo).

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 14 maggio.

Riprende l'esame del documento conclusivo.

Il PRESIDENTE, relatore, ricorda che nella seduta del 14 maggio era stato illustrato uno schema di documento conclusivo ed era stato fissato al 22 maggio il termine per la presentazione di osservazioni ed eventuali proposte di modifica. Nessuna proposta di modifica è giunta agli uffici della segreteria della Commissione entro il predetto termine.

Nella giornata di ieri, 10 giugno, sono pervenute alcune proposte di modifica presentate dal Gruppo del Partito Democratico.

L'onorevole DE LUCA (PD-IDP) prende la parola evidenziando che le modifiche proposte dal proprio Gruppo sono ispirate dalla finalità di accrescere la coerenza del testo originario con i precetti costituzionali.

L'onorevole LAMPIS (FDI) rileva che le proposte emendative sono pervenute ben oltre il termine di presentazione, fissato per il 22 maggio.

La senatrice MACCANTI (LEGA) chiede che la Commissione si esprima sul testo originario, illustrato nella precedente seduta dal Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di

documento conclusivo illustrato nella seduta del 14 maggio.

La Commissione approva a maggioranza.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

DOCUMENTO APPROVATO

INDICE

INTRODUZIONE

1. I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI

- 1.1 La definizione costituzionale
- 1.2 La determinazione e il finanziamento
- 1.3 Il ruolo del Parlamento

2. I LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

- 2.1 Le audizioni degli esperti
- 2.2 Le missioni
 - 2.2.1 Analisi dei dati
 - 2.2.1.1 *Aspetti metodologici*
 - 2.2.1.2 *Materiali di lavoro*
 - 2.2.2 Ambiti di convergenza
 - 2.2.2.1 *LEP e principio di uguaglianza*
 - 2.2.2.2 *LEP e valorizzazione delle diversità*
 - 2.2.3 Questioni problematiche
 - 2.2.3.1 *Livelli essenziali o livelli minimi ?*
 - 2.2.3.2 *I LEP e la questione demografica*
 - 2.2.3.3 *Il problema della perequazione infrastrutturale*
 - 2.2.3.4 *LEP, costi e fabbisogni standard: finanziamento, vincoli di bilancio e meccanismi perequativi*
 - 2.2.3.5 *LEP e autonomia differenziata*

3. PROPOSTE

3.1 L'esigenza di ampliamento del dibattito

3.2 La valorizzazione delle autonomie locali

3.3 L'implementazione dei sistemi di valutazione preventiva e monitoraggio

4. CONSIDERAZIONI FINALI

5. ALLEGATI

5.1 Tabella sinottica

INTRODUZIONE

Nella seduta dell'8 novembre 2023, la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (« LEP »). Protrattasi sino al mese di aprile del 2025, l'indagine conoscitiva si iscrive nel più ampio contesto delle attività istruttorie concernenti le modalità di implementazione del « modello plurale » disegnato dal legislatore costituzionale del 2001 e, segnatamente, del principio di differenziazione sancito con la riforma del Titolo V.

I LEP definiscono lo standard nell'erogazione di servizi connessi alla tutela dei diritti civili e sociali da assicurare sull'intero territorio nazionale. L'obiettivo dell'indagine è quello di analizzare e verificare l'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a livello regionale e locale, al fine di valutarne la conformità ai livelli essenziali da garantire in modo uniforme nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e di elaborare proposte per la determinazione e l'attuazione dei predetti livelli essenziali, anche nell'ottica di un assetto leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali.

Benché congruente con le più attuali tematiche oggetto del dibattito politico – su tutte, l'autonomia differenziata – l'indagine in esame mira, per un verso, a circoscrivere il raggio dell'approfondimento ai processi di definizione e attuazione dei LEP e, per altro verso, ad ampliare la platea dei soggetti coinvolti, allo scopo di offrire un quadro quanto più possibile completo degli orientamenti espressi da attori istituzionali, rappresentanze sociali ed esperti su tutto il territorio nazionale. In tale ottica, si è scelto di diversificare le attività istruttorie secondo un approccio multilivello: alle audizioni di qualificati soggetti istituzionali ed esperti e all'acquisizione di note e documenti si è aggiunta, infatti, una capillare attività d'indagine sul territorio, condotta tramite l'espletamento di missioni *ad hoc* presso le Regioni e Province autonome per incontri con enti territoriali, organizzazioni dei datori di lavoro e sindacati.

Più precisamente, nel corso dell'indagine sono stati auditi in qualità di esperti il Prof. Massimo Villone (5 dicembre 2023), il prof. Guido Trombetti (17 gennaio 2024), il prof. Giampaolo Arachi, componente del Consiglio dell'Ufficio parlamentare di bilancio (1° febbraio 2024), il prof. Sabino Cassese (21 febbraio 2024), il ministro plenipotenziario Stefano Soliman (9 ottobre 2024), il dott. Roberto Torrini, Capo del Servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e statistica di Banca d'Italia (18 marzo 2025) e il prof. Vincenzo Tondi della Mura (2 aprile 2025). Sono state, altresì, svolte missioni in Calabria (Catanzaro, 12 febbraio 2024), Abruzzo (L'Aquila, 19 febbraio 2024), Campania (Napoli, 4 marzo 2024), Veneto (Venezia, 19 marzo 2024), Lazio (Roma, 21 marzo 2024), Umbria (Perugia, 25 marzo 2024), Toscana (Firenze, 8 aprile 2024), Emilia-Romagna (Bologna, 15 aprile 2024), Piemonte (Torino, 22 aprile 2024), Lombardia (Milano, 22 luglio 2024), Sicilia (Palermo, 23 settembre 2024), Sardegna (Cagliari, 7 ottobre 2024), Basilicata (Potenza, 28 ottobre 2024), Marche (Ancona, 18 novembre 2024), Trentino – Alto Adige (Trento e Bolzano, 12 e 13 dicembre 2024), Puglia (Bari, 20 gennaio 2025), Molise (Campobasso, 27 gennaio 2025),

Valle d'Aosta (Aosta, 27 febbraio 2025), Friuli – Venezia Giulia (Trieste, 3 marzo 2025), Liguria (Genova, 13 marzo 2025).

La mole di dati così acquisita è stata oggetto di operazioni di aggregazione e razionalizzazione, finalizzate all'elaborazione di una tabella sinottica che dia conto delle varie accezioni in cui il tema dei LEP viene declinato, a seconda del livello territoriale e istituzionale rappresentato. La tabella costituisce un fondamentale strumento di lavoro, che raccoglie un patrimonio prezioso di informazioni, spunti di riflessione e proposte. Lungi dall'esaurirsi in una mera ricognizione delle opinioni espresse in sede di audizione, nel presente documento conclusivo sono individuate e analizzate le principali questioni di interesse che gravitano attorno all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in modo tale da offrire un quadro quanto più possibile dettagliato, ancorché sintetico, dei singoli contesti territoriali.

L'intento, in ossequio ai medesimi principi di unitarietà e differenziazione sottesi al Titolo V della Costituzione, è quello di restituire uno sguardo d'insieme sull'attuazione dei LEP nel territorio dello Stato, che non sacrifichi l'esigenza di un puntuale approfondimento del dibattito politico rispetto alle peculiarità espresse dalle singole comunità, nella consapevolezza che il carattere unitario dei LEP debba essere inteso in senso funzionale alla valorizzazione – e non obliterazione – delle differenze. In questa prospettiva, la scelta di impegnare la Commissione in un confronto diretto con le rappresentanze istituzionali e sociali delle singole Regioni e Province Autonome costituisce l'opzione metodologica – ancor prima che politica – più confacente all'esigenza di contemperare il carattere unitario dei LEP con l'adozione di strategie mirate a garantirne l'uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale.

1. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali

1.1 La definizione costituzionale

La nozione di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (« LEP ») trova un esplicito riferimento normativo all'articolo 117, lettera *m*), della Costituzione⁽¹⁾, che riserva alla legislazione statale la competenza nella « *determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale* »⁽²⁾. L'attribuzione della potestà legislativa in materia di definizione dei LEP alla competenza esclusiva dello Stato risponde all'esigenza di bilanciare il rafforzamento dell'autonomia degli enti territoriali con la definizione di un livello di prestazioni da erogare in modo uniforme sul territorio nazionale al fine di garantire la tutela dei diritti civili e sociali. La Corte costituzionale ha chiarito come i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali non costituiscano una « materia » in senso stretto, bensì una competenza idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il

(1) Introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

(2) Nella materia sanitaria, i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati previsti già prima della riforma del Titolo V della Costituzione con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sono stati individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, dal DPCM 12 gennaio 2017.

legislatore statale deve poter adottare le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle⁽³⁾. In un sistema caratterizzato dal rafforzamento delle autonomie regionali e locali, l'attribuzione allo Stato di tale competenza esclusiva si esprime nella fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; costituisce, inoltre, uno strumento fondamentale per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti⁽⁴⁾.

I LEP svolgono un ruolo centrale per la piena attuazione del Titolo V della Costituzione sia nell'ambito del regionalismo simmetrico, con riguardo alle competenze delle Regioni a statuto ordinario, sia in relazione al regionalismo asimmetrico, con il conferimento alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Rappresentano, infatti, lo strumento per conciliare l'autonomia degli enti territoriali con l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, garantendo condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale, oltre che per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali. Spetta al legislatore statale il compito di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti, tenendo conto delle risorse disponibili. In tale ottica, « *i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta – fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale* »⁽⁵⁾.

1.2 La determinazione e il finanziamento

L'attuazione dei LEP richiede azioni tra loro distinte, ovvero la determinazione della soglia delle prestazioni, la quantificazione dei costi correlati e la definizione delle modalità di finanziamento. Poiché « *ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti* »⁽⁶⁾, la determinazione dei LEP deve essere compiuta in modo distinto per ciascuna materia⁽⁷⁾. Il legislatore statale ha provveduto a determinare i LEP in alcuni ambiti, in particolare nelle materie di tutela della salute, dei servizi sociali e di istruzione e formazione, con misure e procedure estremamente diversificate. In alcuni casi, i LEP sono individuati direttamente dalla legge statale,

(3) Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002.

(4) Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2010.

(5) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(6) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(7) Al riguardo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 197 del 2022, in quanto prevede per la fissazione dei LEP una determinazione plurisetoriale di criteri direttivi, senza modulare tali criteri in relazione ai diversi settori (sentenza n. 192 del 2024).

senza necessità di disposizioni attuative⁽⁸⁾, mentre in altri le disposizioni di rango legislativo rinviano a decreti legislativi⁽⁹⁾ o a fonti secondarie⁽¹⁰⁾. La scelta della fonte normativa è condizionata dal tipo di LEP da definire: generalmente la legge è utilizzata per norme di carattere procedimentale; si ricorre, invece, ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico, mentre il ricorso alla fonte secondaria è più frequente quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. Alcune prestazioni, pur non essendo espressamente configurate come tali dal legislatore, sono state successivamente qualificate come LEP in sede interpretativa⁽¹¹⁾.

I LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale che si rivolge sostanzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione, una soglia vincolante che deve essere rispettata dalle autonomie territoriali. In quanto frutto di un bilanciamento tra esigenze contrapposte, la determinazione dei LEP è espressione della discrezionalità politica del legislatore, da esercitare nel rispetto dei canoni di ragionevolezza⁽¹²⁾. Mentre i livelli minimi di garanzia, ovvero il nucleo dei diritti incompressibili, costituiscono un limite derivante dalla Costituzione che deve essere tutelato a prescindere da considerazioni di ordine finanziario, il bilanciamento finalizzato alla determinazione dei LEP va operato tenendo conto delle risorse disponibili. La definizione dei LEP implica, dunque, il dovere dello Stato di garantire il loro finanziamento e la disponibilità per gli enti territoriali delle risorse necessarie, secondo il modello delineato dall'articolo 119 della Costituzione⁽¹³⁾.

La determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni è affidata alla legge statale; fino alla loro nuova determinazione si considerano i livelli essenziali già fissati in base alla legislazione statale⁽¹⁴⁾. Nel complesso, il procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP ha trovato un'applicazione limitata; infatti, molte disposizioni statali che fissano i LEP

(8) Ad esempio, le norme individuate dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo.

(9) È il caso dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale, individuati con i decreti legislativi n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005, e del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal decreto legislativo n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017.

(10) È avvenuto per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in materia sanitaria, individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017, e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) definiti dall'articolo 1, commi 159 e 160, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), le cui modalità attuative per le persone anziane non autosufficienti e la cui definizione negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000 sono affidate dall'articolo 1, commi 167 e 169, della medesima legge rispettivamente a un DPCM e a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(11) È il caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite come LEP dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 121 del 2010.

(12) Corte costituzionale, sentenza n. 169 del 2017.

(13) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(14) Articolo 20, comma 2, della legge n. 42 del 2009, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

sono state adottate con distinte disposizioni di legge e senza rispettare l'iter delineato dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011⁽¹⁵⁾.

Il ritardo dello Stato nella definizione dei LEP ostacola non solo il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti i diritti sociali, ma anche la piena realizzazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali. In attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del 2009, la spesa relativa ai LEP è finanziata attraverso una percentuale di compartecipazione all'IVA stabilita al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai LEP in una sola regione; nelle regioni ove il gettito tributario è insufficiente, concorrono al finanziamento integrale dei LEP le quote di un fondo perequativo⁽¹⁶⁾. In assenza della definizione dei LEP, non possono essere determinati i fabbisogni e costi standard, né possono essere quantificate le risorse necessarie all'erogazione delle prestazioni. Per questi motivi, il finanziamento a favore degli enti territoriali è stato finora stabilito sulla base del criterio della spesa storica, ossia del livello di servizio già esistente, anche nei casi in cui quest'ultimo non sia adeguato all'obiettivo di tutela dei diritti civili e sociali, indipendentemente dalle cause di tale inadeguatezza. Tuttavia, in questo modo, possono consolidarsi gli squilibri tra le diverse Regioni⁽¹⁷⁾ e risulta più difficile garantire un livello omogeneo di tutela dei diritti civili e sociali sul territorio nazionale.

Anche al fine di limitare l'impatto sugli equilibri di bilancio che potrebbe derivare dalla definizione dei LEP⁽¹⁸⁾, sono stati previsti meccanismi volti a realizzare l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli di governo, nonché un percorso graduale di avvicinamento ai LEP attraverso la fissazione, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata, dei servizi da erogare aventi caratteristiche di generalità e permanenza e del relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica⁽¹⁹⁾. L'attuazione del fondo perequativo resta comunque prioritaria anche secondo la Corte

(15) L'articolo 13 del decreto legislativo n. 68 del 2011, recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, delinea la procedura per la determinazione dei LEP secondo un'articolazione in più fasi tra loro successive. Sono previste, in particolare: l'indicazione, da parte della legge statale, delle modalità di determinazione dei LEP da garantirsi su tutto il territorio nazionale e la contestuale determinazione delle macroaree di intervento, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore; la determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti; la proposizione da parte del Governo, nell'ambito del disegno di legge di bilancio o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di norme volte a realizzare l'obiettivo della convergenza verso i LEP dei costi e fabbisogni standard dei livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio; la ricognizione con DPCM, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale.

(16) Articolo 15, comma 3, d. lgs. n. 68 del 2011.

(17) Gli squilibri non nascono esclusivamente dall'assenza dei LEP, ma anche dalle rigidità amministrative che impediscono recuperi di efficienza.

(18) Sul LEP e compatibilità finanziarie di cui tenere conto cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024.

(19) Articolo 13, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 68 del 2011.

costituzionale, dalla quale è stato definito « improcrastinabile »; il modello di federalismo fiscale « cooperativo », disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, è fondamentale anche per consentire un'equilibrata gestione l'attuazione del regionalismo differenziato⁽²⁰⁾.

Oltre ad essere un aspetto imprescindibile dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, la determinazione dei LEP rappresenta un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti e per assicurare un'equa ed efficiente allocazione delle ingenti risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza⁽²¹⁾. Proprio nell'ottica di migliorare la trasparenza delle relazioni fiscali tra i diversi livelli di governo, di assegnare le risorse alle Amministrazioni subnazionali sulla base di criteri oggettivi e di incentivare un uso efficiente delle risorse, il PNRR italiano (M1C1 – Riforma 1.14) ha previsto il completamento del federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 per le regioni a statuto ordinario, le province e le città metropolitane, con l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato entro il primo trimestre 2026.

La legge di bilancio per il 2023 ha delineato un procedimento per la determinazione dei LEP concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale funzionale all'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione⁽²²⁾. Le disposizioni in questione sono state qualificate dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024 come principi e criteri direttivi per l'adozione da parte del Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. A tal fine la legge di bilancio 2023 ha, altresì, istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per la determinazione dei LEP, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dai Ministri coinvolti nel percorso di realizzazione dei LEP per i profili di competenza, dai Ministri competenti nelle materie in questione, dai Presidenti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2023, è stato, inoltre, istituito il Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP (CLEP), incaricato di fornire supporto alla Cabina di regia, con particolare riferimento alle esigenze di studio e approfondimento tecnico delle complesse questioni rilevanti ai fini dell'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dal comma 793 e seguenti della legge n. 197 del 2022, quali l'individuazione delle materie o degli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP e la determinazione dei LEP sulla base delle ipotesi tecniche inerenti alla determinazione dei costi e fabbisogni standard formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Le disposizioni che hanno delineato questa procedura per la determinazione dei LEP – in particolare l'articolo 3

(20) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(21) Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2021.

(22) Legge n. 197 del 2022, articolo 1, commi da 791 a 801-bis.

della legge n. 86 del 2024 e l'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge n. 197 del 2022 – sono state dichiarate dalla costituzionalmente illegittime⁽²³⁾. Il lavoro istruttorio e ricognitivo svolto è stato fatto salvo, conformemente a quanto indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 192 del 2024, dall'articolo 16 del decreto-legge n. 202 del 2024, il quale ha, altresì, disposto che l'attività istruttorio per la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, a decorrere dal 5 dicembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, sia svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1.3 Il ruolo del Parlamento

Secondo la Corte costituzionale, « *i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta – fondamentalmente – di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro. Si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale* »⁽²⁴⁾. Sul piano istituzionale, la rappresentanza politica nazionale e la cura delle esigenze unitarie sono affidate esclusivamente al Parlamento, al quale spetta il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale attraverso l'esercizio della funzione legislativa, il bilanciamento tra la promozione delle autonomie territoriali e la tutela dell'unità della Repubblica. La Carta costituzionale riserva, infatti, al Parlamento la competenza esclusiva in alcune materie al fine di tutelarle in maniera unitaria (art. 117, secondo comma, Cost.). Affida, altresì, al Parlamento compiti unificanti nei confronti del pluralismo regionale, attraverso la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.), attraverso la competenza statale nelle cosiddette « materie trasversali » (ricomprese nell'art. 117, secondo comma, Cost.) e mediante la perequazione finanziaria a favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante (art. 119, terzo comma, Cost.). Ciò senza contare i c.d. interventi speciali di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

La determinazione dei LEP può avvenire anche tramite decreti legislativi, ma solo nella misura in cui vengano rispettati i principi costituzionali, in particolare quelli di cui all'articolo 76, che consente la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa da parte del Parlamento solo previa determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti. A tal fine, i principi e criteri direttivi devono essere sufficientemente precisi e idonei a guidare il potere legislativo delegato, tanto da poter fungere da parametro in un eventuale giudizio di legittimità costituzionale per eccesso di delega sui futuri decreti legislativi.

Con specifico riguardo ai LEP, poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, è necessario che i criteri direttivi finalizzati alla determinazione dei LEP siano definiti

(23) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(24) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

in modo puntuale in relazione ai diversi settori. In tale attività potrà essere di ausilio anche il lavoro svolto dal Comitato tecnico-scientifico con funzioni istruttorie per l'individuazione dei LEP ⁽²⁵⁾.

2. I lavori della commissione parlamentare per le questioni regionali

2.1 Le audizioni degli esperti

Le attività istruttorie della Commissione concernenti le audizioni degli esperti hanno preso avvio nel mese di dicembre 2023 presso la sede di Palazzo San Macuto in Roma e si sono protratte fino al mese di aprile 2025. Nel corso delle predette attività sono stati auditi: il prof. Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Napoli Federico II (5 dicembre 2023); il prof. Guido Trombetti, emerito di analisi matematica nell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché componente del Comitato per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (CLEP) (17 gennaio 2024); il prof. Giampaolo Arachi, ordinario di Scienza delle finanze presso l'Università del Salento nonché Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio (1° febbraio 2024); il prof. Sabino Cassese, giudice emerito della Corte costituzionale, professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa, nonché presidente del CLEP (21 febbraio 2024); il dott. Stefano Soliman, ministro plenipotenziario, nonché capo dell'Ufficio legislativo del Ministero degli Affari Esteri (9 ottobre 2024); il dott. Roberto Torrini, Capo del Servizio Struttura economica del Dipartimento Economia e statistica della Banca d'Italia (18 marzo 2025); il prof. Vincenzo Tondi della Mura, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, nonché componente del CLEP (2 aprile 2025).

Nel corso delle summenzionate audizioni sono stati acquisiti pareri e osservazioni su alcune delle tematiche più rilevanti in materia di livelli essenziali delle prestazioni che spaziano, in ragione delle differenti competenze degli esperti, dalle questioni di carattere teorico-generale e metodologico – quali, ad esempio, quelle concernenti il concetto stesso di LEP ⁽²⁶⁾ e le relative modalità di determinazione ⁽²⁷⁾ – a quelle di natura

(25) Così ancora la sentenza n. 192 del 2024.

(26) Cfr. *Audizione prof. Massimo Villone*, con specifico riguardo alla struttura « a fisarmonica » del concetto di livello essenziale delle prestazioni, come tale suscettibile di almeno due letture: una prima, più ristretta, lo ricondurrebbe all'idea di una soglia minima o nucleo incompressibile di diritti civili e sociali; la seconda, più ampia, attribuirebbe invece a tale concetto una portata maggiore, comprensiva del suddetto nucleo incompressibile ma non limitata ad esso. Quale configurazione attribuire in concreto all'attuazione dei LEP, nella gamma di possibilità ricomprese tra queste due interpretazioni – ha rilevato il prof. Villone – sarebbe questione rimessa al decisore politico.

(27) Sul punto cfr. *Audizione prof. Sabino Cassese*, con specifico riferimento alla determinazione delle materie che richiedono effettivamente una determinazione in termini di livello essenziale delle prestazioni – con esclusione di quelle che non attengono immediatamente alla tutela dei diritti civili e sociali – e all'approccio « pluralista » adottato in seno al CLEP per la determinazione delle modalità, qualità e quantità dei livelli essenziali delle prestazioni in termini descrittivi (da operarsi all'esito della ricognizione precedente). A tal proposito, come affermato dal prof. Cassese, i lavori del Comitato hanno preso avvio sulla base di un presupposto rivelatosi successivamente erroneo, secondo cui si sarebbe dovuto partire da obiettivi e finalità già stabiliti dalla legge. Il che, tuttavia, non sembrerebbe trovare conforto nell'analisi normativa svolta dai vari sottogruppi del CLEP: difatti, molte delle norme di livello secondario, così come molti degli atti amministrativi rilevanti in materia, fanno riferimento a una serie di livelli essenziali (talora cosiddetti « di assistenza ») non determinati in senso proprio a livello legislativo. Di qui l'esigenza di censire tutte le norme e gli atti amministrativi implicati nella determinazione di diritti civili e sociali. Attività,

più tecnica e di taglio più specialistico⁽²⁸⁾. Tra queste ultime spiccano, a titolo esemplificativo, quelle concernenti lo stretto legame intercorrente tra LEP e fabbisogni: un nesso – si è rilevato – che implica una coordinazione altrettanto stretta tanto tra i rispettivi processi definitori quanto tra le strutture tecniche e gli organi politici⁽²⁹⁾ e che coinvolge, parallelamente, alcuni degli aspetti più problematici sul piano finanziario⁽³⁰⁾.

Ad uno sguardo complessivo emerge chiaramente, anzitutto, come le opinioni degli esperti siano concordi nel ritenere che il percorso di definizione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituisca un passaggio obbligato nella prospettiva del completamento del disegno costituzionale delineato dalla riforma del 2001⁽³¹⁾, anche a prescindere dalle sorti del percorso di attuazione dell'autonomia differenziata⁽³²⁾. In tale ottica, la sfida dei LEP è quella di garantire, all'interno di un territorio nazionale fortemente caratterizzato da divari profondi e riscontrabili su più livelli, l'uniforme godimento dei medesimi diritti civili e sociali⁽³³⁾. « *Se definiti in modo appropriato* » – si è a tal proposito rilevato – « *i LEP possono assicurare parità di trattamento fra i cittadini indipendentemente dal luogo di residenza, calibrando l'erogazione dei servizi pubblici sulla base delle concrete esigenze di ciascuna comunità* » e, pertanto, contribuendo a raggiungere un « *bilanciamento soddisfacente* » nel rapporto comparativo costi-benefici tra accentramento e decentramento della funzione pubblica⁽³⁴⁾.

Nondimeno, allo scopo di dar corso al dettato costituzionale, particolare attenzione deve essere riservata, a parere degli esperti, agli ostacoli che tutt'oggi si frappongono a una piena e uniforme attuazione dei LEP sul territorio nazionale: *in primis* – come già anticipato – quelli di ordine finanziario, ai quali peraltro si sommano alcune criticità relative alla procedura di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle pre-

quest'ultima, che ha condotto, com'è noto, all'identificazione di 237 livelli essenziali delle prestazioni (tratti, per la maggior parte dei casi, da norme primarie e, per la restante parte, da atti regolamentari).

(28) Cfr. a tal proposito: *Audizione prof. Guido Trombetti*, con specifico riferimento ai LEP in materia di ricerca e alla questione del ripianamento delle aree di arretratezza rispetto alla diffusione della banda ultralarga (e, segnatamente, del completamento del piano per la dotazione di infrastrutture per la connettività nelle cosiddette « aree bianche », ossia i territori in cui la scarsa infrastrutturazione da parte delle compagnie di comunicazione è determinata da una bassa domanda e dunque da un basso interesse di mercato), nonché *Audizione dott. Stefano Soliman*, con riferimento alle due materie del commercio internazionale e dei rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Regioni.

(29) Cfr. *Audizione prof. Giampaolo Arachi*, che a tal proposito evidenzia come alle summenzionate strutture tecniche spetti « il compito di suggerire le metodologie di calcolo più adeguate sulla base delle caratteristiche delle prestazioni e delle informazioni disponibili e di fornire una quantificazione degli oneri finanziari in maniera chiara e trasparente », mentre agli organi politici « spetta, invece, tenendo conto di questi elementi, la scelta delle priorità e del livello dei fabbisogni sulla base delle risorse disponibili ». Sui rapporti tra organismi tecnici e organi politici cfr. *Audizione prof. Vincenzo Tondi della Mura*.

(30) *Ibid.*, il prof. Arachi rileva come il principale ostacolo all'attuazione dei LEP sia riconducibile, appunto, al piano finanziario, che tuttavia non si esaurisce in un mero problema di risorse economiche, ma comprende altresì necessariamente un'adeguata dotazione infrastrutturale e umana, in difetto della quale verrebbe sostanzialmente vanificato l'intento principale sotteso al concetto stesso di LEP, ossia quello di garantire un effettivo e uniforme godimento dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale.

(31) Cfr. *Audizione prof. Giampaolo Arachi*.

(32) Cfr. *Audizione prof. Guido Trombetti*.

(33) Cfr. *Audizione prof. Sabino Cassese*.

(34) Cfr. *Audizione dott. Roberto Torrini*.

stazioni⁽³⁵⁾ e alle relative procedure di controllo e monitoraggio⁽³⁶⁾. A ciò si aggiunge, infine, l'esigenza – da più parti rilevata anche in sede di audizione delle rappresentanze nel corso delle missioni sul territorio⁽³⁷⁾ – di un'adeguata dotazione infrastrutturale⁽³⁸⁾ e di personale, in difetto della quale verrebbe sostanzialmente vanificato l'intento principale sotteso al concetto stesso di LEP, ossia quello di garantire un effettivo e uniforme godimento dei diritti sociali su tutto il territorio nazionale⁽³⁹⁾. Difatti, come pure si è avuto modo di evidenziare, « *un LEP specificato solo in termini di prestazioni potrebbe non essere efficace, se non accompagnato da una definizione delle infrastrutture fisiche e delle risorse umane necessarie per il suo raggiungimento* »⁽⁴⁰⁾.

2.2 Le missioni

2.2.1 Analisi dei dati

Uno degli snodi fondamentali in cui si è articolata l'attività istruttoria della Commissione è rappresentato dalle audizioni svolte nel corso delle missioni sul territorio. Parallelamente allo svolgimento delle missioni, sono stati approfonditi i documenti elaborati dalle rappresentanze audite, acquisiti dalla Commissione e successivamente pubblicati in apposita sezione del sito istituzionale⁽⁴¹⁾.

In considerazione dell'estensione della traccia tematica su cui sono stati chiamati a esprimersi⁽⁴²⁾, i partecipanti alle audizioni hanno

(35) Sul punto cfr., per esempio, quanto rilevato in *Audizione prof. Massimo Villone* con riferimento al disegno di legge S. 615 (successivamente sfociato nell'approvazione della legge 26 giugno 2024, n. 86): il rinvio ai commi da 791 a 801-*bis* dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022 contenuto nel ddl in parola – rileva l'esperto – non sembra sufficiente a fornire principi e criteri direttivi adeguati allo scopo, soprattutto tenuto conto del numero e della complessità dei LEP che il Governo è chiamato a definire. Di qui il rischio che si profili, nella sostanza, una sorta di « delega in bianco », con la possibile, ulteriore conseguenza che l'insufficiente determinatezza dei criteri si traduca in un depauperamento del contraddittorio democratico. A ciò si aggiunge, poi, la questione dell'adeguamento dei LEP: un'eventualità tutt'altro che remota, stanti i mutamenti del ciclo economico e dei fabbisogni. Tale adeguamento, ove attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comporterebbe una sorta di « delegificazione » indiretta poiché comporterebbe una modifica, per mezzo di una fonte di rango subordinato, di quanto stabilito all'interno di un atto avente forza di legge. In senso pressoché conforme, cfr. anche *Audizione prof. Giampaolo Arachi*.

(36) In argomento cfr. ancora *Audizione prof. Massimo Villone*, secondo cui anche qui non può che guardarsi con sfavore alla sostanziale esautorazione del Parlamento, posto che il coinvolgimento delle Commissioni paritetiche nelle attività di controllo e la previsione di una semplice comunicazione annuale alle Camere sull'esito delle procedure di monitoraggio, da parte del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, non consente l'esercizio di un controllo democratico diretto.

(37) V. §§ ss.

(38) Cfr., per esempio, *Audizione prof. Guido Trombetti*, con specifico riferimento all'esigenza di adeguati investimenti da parte dello Stato nelle strutture di ricerca e, segnatamente, per la realizzazione delle infrastrutture necessarie per l'accesso ai *big data*, ad oggi indispensabili per lo sviluppo delle ricerche nei più disparati campi scientifici.

(39) Cfr. in tal senso *Audizione prof. Giampaolo Arachi*.

(40) *Audizione dott. Roberto Torrini*.

(41) Cfr. <https://www.parlamento.it/Parlamento/7247>

(42) « La Commissione bicamerale per le questioni regionali ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. L'obiettivo dell'indagine è la verifica dell'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a livello regionale e locale, al fine di valutarne la conformità ai livelli essenziali da garantire in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La legge n. 86 del 2024, sull'autonomia differenziata, entrata in vigore lo scorso 13 luglio, subordina alla previa determinazione dei LEP

goduto di ampia libertà d'intervento nello sviluppo del dibattito, affrontando trasversalmente una notevole varietà di questioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni e le relative implicazioni per le comunità di riferimento. Ne è derivata una mole alquanto eterogenea di dati, raccolti in documenti e relazioni di varia natura e consistenza, dai prospetti finanziari, ai *papers* di approfondimento, alle dichiarazioni di carattere più strettamente politico. Si è perciò resa necessaria una preliminare operazione di classificazione e sistematizzazione del materiale acquisito, allo scopo di estrapolare e standardizzare i dati pertinenti allo svolgimento dell'indagine all'interno di un unico quadro sinottico. Questa fase – benché non priva di asperità sul piano metodologico, come a breve si vedrà – costituisce uno dei passaggi più importanti dell'attività istruttoria, rappresentando il punto di convergenza tra le specifiche istanze dei singoli territori e l'esigenza di uniformità delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali presupposta dalla Carta costituzionale.

2.2.1.1. Aspetti metodologici

L'esigenza di ricondurre a uno schema unitario i dati raccolti nel corso delle missioni ha posto diversi interrogativi di ordine metodologico in merito ai criteri di classificazione da adottare. Le principali difficoltà in tal senso derivano, per un verso, dall'eterogeneità del materiale acquisito sotto il profilo strettamente documentale, in considerazione dell'ampia varietà tematica e del diverso grado di strutturazione delle comunicazioni inoltrate alla Commissione; per altro verso, dal – per così dire – oggetto di osservazione in sé, tenuto conto del fatto che i rilievi e le istanze contenuti nella documentazione acquisita sono espressione di un territorio nazionale caratterizzato da significativi divari socio-economici.

Le audizioni hanno peraltro riscontrato come tali differenze, tradizionalmente contestualizzate all'interno del divario Nord-Sud, siano in effetti osservabili a più livelli di granularità, interessando trasversalmente tutti i territori regionali. Come confermato dal Rapporto ISTAT 2024, sono soprattutto le aree interne e le zone rurali a farne le

l'attribuzione di forme di autonomia differenziata nelle materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. Come chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, i LEP costituiscono il livello di spesa necessario per erogare le prestazioni sociali connesse a diritti fondamentali, nonché le garanzie di base indispensabili per rendere effettivi i predetti diritti. I LEP costituiscono un proficuo strumento di conciliazione tra le esigenze di autonomia finanziaria degli Enti territoriali e l'esigenza, altrettanto rilevante, di assicurare l'accesso a prestazioni uniformi sul territorio da parte dei cittadini. In mancanza di una puntuale determinazione dei LEP, il finanziamento di determinate prestazioni e servizi finora si è basato soprattutto sulla spesa storica, determinando disomogeneità e iniquità nelle diverse aree del Paese. Tale situazione di inadeguatezza può essere risolta solo adottando un parametro incentrato sui fabbisogni standard, più efficace, più equo e in grado di apportare benefici alle varie aree del Paese. In tale contesto di riferimento, la Commissione parlamentare per le questioni regionali è interessata ad acquisire dati e informazioni sulla situazione nella regione [...], al fine di comprendere i fabbisogni standard di tale area territoriale e l'eventuale discrasia tra questi ultimi e la spesa storica, che purtroppo in molte zone del Paese è risultata finora insufficiente e in ogni caso inferiore agli standard minimi. Chiedo a ciascuno di illustrare sinteticamente la propria posizione, invitandovi a trasmettere alla segreteria della Commissione, anche nei prossimi giorni, eventuali note scritte, che verranno pubblicate sul sito internet del Parlamento ».

spese, risultando non di rado penalizzate da una minore accessibilità ai servizi essenziali (sanità, istruzione, trasporti) che influisce negativamente sulle condizioni di vita degli abitanti. Queste differenze sono poi ulteriormente accentuate dalle caratteristiche geografiche del territorio italiano e dalle connesse criticità logistiche e infrastrutturali, che condizionano le aree più remote (isole, zone montane, ecc.) con evidenti ricadute in termini demografici, economici e sociali.

Si intende dunque, sulla scorta di questi rilievi, come un approccio metodologico improntato al raggruppamento dei dati per macro-aree potrebbe implicare il rischio di introdurre nell'analisi alcuni fattori di confondimento, attribuendo maggior significatività al contesto (macro) regionale piuttosto che alle peculiarità del singolo territorio e, perciò, sovrasemplificando l'interpretazione di dinamiche socio-economiche talora ben più articolate e complesse. Il che, in definitiva, finirebbe per frustrare il fine ultimo delle audizioni, ossia quello di acquisire un punto di osservazione privilegiato – in termini di prossimità e oggettività – rispetto al potenziale esprimibile da ciascun territorio nel percorso di determinazione e attuazione dei LEP e di evidenziare, al contempo, i possibili ostacoli che si frappongono a un pieno ed egualitario godimento dei diritti civili e sociali in tutto il Paese.

Per queste ragioni, si è privilegiato un approccio metodologico mirato a evidenziare le possibili funzioni (e disfunzioni) implicate nel processo di implementazione dei LEP tramite l'individuazione di aree tematiche omogenee nell'ambito delle questioni discusse in sede di audizione. Lo scopo, ancora una volta, è dunque quello di conseguire una mappatura quanto più possibile dettagliata delle condizioni socio-economiche del territorio e della rete di fattori che possono favorire o ritardare l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. A tal fine, è stata predisposta una tabella sinottica che costituisce, nell'economia generale dell'indagine, il principale strumento di lavoro impiegato nella redazione del presente documento. Alla descrizione di tale strumento è dedicato il paragrafo seguente.

2.2.1.2 Materiali di lavoro

Si è già detto come gli sforzi per delineare uno schema riassuntivo e al contempo esaustivo delle risultanze dell'indagine siano approdati, in prima istanza, alla redazione di una tabella sinottica, corrispondente al primo livello del processo di sistematizzazione dei risultati delle audizioni. In questa prima fase – prodromica rispetto alla rilevazione delle ricorsività tematiche su cui si fonda il successivo sviluppo dell'indagine – l'analisi delle singole audizioni si è svolta tenendo conto di una distinzione preliminare dei soggetti auditi in « soggetti istituzionali » (comprensivi dei rappresentanti dei vari livelli di governo territoriale e della Camera di Commercio) e « parti sociali » (sindacati e associazioni di categoria).

Per ciascuna di queste categorie è stata proposta un'ulteriore classificazione generica delle opinioni e dei pareri espressi in « pareri positivi » e « questioni problematiche », avente ad oggetto il « segno » attribuito dalle varie rappresentanze alle singole questioni emerse nel corso del dibattito. Si è in tal modo proceduto a delineare una prima distinzione approssimativa, a carattere qualitativo, tra vantaggi e criticità connessi al processo di implementazione dei livelli essenziali delle

prestazioni, le cui risultanze sono state successivamente aggregate, per ciascuna categoria di soggetti, mediante l'utilizzo di un indicatore semaforico di più agevole consultazione.

A questa partizione si aggiungono poi due ulteriori sezioni di approfondimento. La prima, concernente le specificità del territorio di riferimento, ha lo scopo di fornire un'adeguata contestualizzazione dei dati e delle opinioni raccolti in rapporto ai fattori geografici, demografici, amministrativi e socio-economici implicati nella caratterizzazione delle singole aree. Nella seconda, infine, trovano spazio le proposte formulate dalle varie rappresentanze, che costituiscono forse il momento di riflessione più « proattiva » in merito ai temi oggetto dell'attività d'indagine.

L'integrazione dei dati così sistematizzati ha successivamente costituito la base di partenza per lo sviluppo di un secondo livello di analisi, finalizzato, come già detto, all'individuazione di alcune tematiche il cui carattere ricorsivo giustifica l'esigenza di ulteriore approfondimento. La trattazione di tali tematiche – alla quale sono dedicati i paragrafi successivi – segue il medesimo ordine adottato nella redazione della sopradescritta tabella, distinguendo perciò tra elementi « positivi » e « problematici » suscettibili di incidere sul percorso di attuazione dei LEP e che dunque meritano di essere portati a conoscenza del decisore politico.

2.2.2 Ambiti di convergenza

2.2.2.1 LEP e principio di uguaglianza

Tra le tematiche ricorrenti di segno positivo, sulle quali si registra un'ampia convergenza, spicca quella concernente il rapporto tra livelli essenziali delle prestazioni e principio di uguaglianza. Più che di una mera relazione concettuale si tratta, in effetti, di un binomio strutturale, posto che lo stesso art. 117, comma secondo, lett. *m*), Cost., nell'annoverare tra le materie di competenza statale esclusiva la determinazione dei LEP, ne fornisce una descrizione che – seppur incompleta – già implica logicamente una necessaria interconnessione col principio di uguaglianza, perlomeno nella misura in cui finalizza la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni alla garanzia dei relativi diritti civili e sociali « su tutto il territorio nazionale »⁽⁴³⁾. Il valore connotativo di questa relazione è stato peraltro recentemente ribadito dalla Corte costituzionale, che ne ha interpretato il senso e la portata nel più ampio contesto dei rapporti intercorrenti tra il principio di uguaglianza e un altro principio di rilevanza costituzionale, quello dell'autonomia regionale. Se infatti deve ritenersi sussistente

(43) Argomentazione, questa, già autorevolmente avallata da Corte costituzionale, sentenza n. 164 del 2012, secondo cui « va rimarcato che l'affidamento in via esclusiva alla competenza legislativa statale della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è prevista in relazione ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”. E esso, dunque, si collega al fondamentale principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La suddetta determinazione è strumento indispensabile per realizzare quella garanzia ». In dottrina, *ex multis*, già L. CUOCOLO, *La tutela della salute tra neoregionalismo e federalismo. Profili di diritto interno e comparato*, Milano, 2005, 92, secondo cui « la lettera *m*) porta con sé, comunque la si voglia interpretare, una forte carica egualitaria, e si pone quale terminale necessario dell'art. 3 Cost., sia sotto il profilo formale, che sostanziale ».

« un *trade-off* tra autonomia regionale e eguaglianza nel godimento dei diritti, rispetto al quale deve essere trovato un ragionevole punto di equilibrio », è per altro verso evidente – afferma la Corte – come i LEP implicino necessariamente « una delicata scelta politica, perché si tratta [...] di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale, diritti e esigenze finanziarie e anche i diversi diritti fra loro »⁽⁴⁴⁾.

Costituisce perciò un dato confortante – e senz'altro degno di nota – la circostanza che rappresentanze istituzionali e sociali talora piuttosto distanti sul piano politico siano concordi nel ritenere che la definizione e attuazione dei LEP rappresenti un passaggio fondamentale nel processo di superamento dei divari territoriali, tramite cui garantire l'equità e l'unitarietà dell'intervento pubblico⁽⁴⁵⁾ oltre che l'effettivo e uniforme godimento dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale⁽⁴⁶⁾. In tal senso si è pure evidenziato come la definizione dei LEP, e dei relativi costi e fabbisogni, rappresenti il presupposto per conformare i servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni alle esigenze reali della cittadinanza e del tessuto produttivo⁽⁴⁷⁾, nella prospettiva di uno sviluppo socio-economico che muova dalle istanze dei territori e che si svolga secondo criteri qualitativi e ordini di priorità coerenti con esse⁽⁴⁸⁾. Rilievi, questi, che peraltro fanno eco alle osservazioni già a suo tempo svolte dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha chiarito come i LEP non solo svolgano un ruolo fondamentale nell'architettura dei rapporti finanziari tra Stato ed enti territoriali – costituendone « elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente » – ma indichino altresì « la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, nonché “il nucleo invalicabile di garanzie minime” per rendere effettivi tali diritti »⁽⁴⁹⁾.

(44) Sicché, chiosa Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024, « si tratta, in definitiva, di decidere i livelli delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali, con le risorse necessarie per garantire uno standard uniforme delle stesse prestazioni in tutto il territorio nazionale ». In dottrina cfr., *ex multis*, E. A. FERIOLE, *Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità di una clausola destinata a contemperare autonomia e eguaglianza*, in *Le Regioni*, n. 2-3, 2006, 565, il quale attribuisce alla lett. m), dell'art. 117 Cost. il « compito di definire il punto di equilibrio tra le esigenze di uniformità e le ragioni del decentramento e dell'autonomia », in ciò rappresentando e « uno dei principali strumenti di armonizzazione del principio di autonomia con il principio di eguaglianza ».

(45) In tal senso cfr. *Memoria Presidente Regione Abruzzo*.

(46) Cfr. *Memoria Sindaco Città di L'Aquila*. Nello stesso senso: *Memoria CGIL Toscana*, *Memoria CGIL Lombardia*, *Memoria CGIL Emilia-Romagna*, *Memoria CGIL – UIL Basilicata*, *Memoria CISL Basilicata*, *Memoria Confindustria Trento*, *Memoria UGL Lazio*, nonché *Memoria UIL Lazio*.

(47) Cfr. *Memoria Confartigianato Imprese Puglia*.

(48) Così *Memoria UGL Calabria*, laddove peraltro si evidenzia come « l'introduzione dell'autonomia differenziata con la definizione dei LEP regionali, potrebbe rappresentare infatti una riforma organica dell'Italia ».

(49) In questi termini – con espliciti richiami alla pregressa giurisprudenza costituzionale in materia di LEA (spec. Corte costituzionale, sentenza n. 142 del 2021 e sentenza n. 62 del 2020) – Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2021, che peraltro lamenta come il ritardo nella definizione dei LEP rappresenti « un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali » (del medesimo avviso anche *Memoria UGL Sicilia*, secondo cui il mancato completamento del processo di definizione dei LEP rappresenterebbe una « criticità istituzionale »). Sul punto cfr. anche *Osservazioni Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari*, secondo cui i LEP « rappresentano l'unica reale unità di misura dell'efficienza della Repubblica nell'attuazione concreta dei diritti civili e sociali scolpiti nella nostra Carta costituzionale ».

Non sono d'altra parte mancate – come meglio si vedrà in seguito – alcune osservazioni critiche in merito alla relazione LEP-principio di uguaglianza, soprattutto con riferimento all'utilizzo dell'aggettivo « essenziali » nella denominazione adottata dall'art. 117, Cost., secondo comma, lett. *m*), il quale – si argomenta – implicherebbe una interpretazione « al ribasso » dei suddetti LEP nei termini di livelli « minimi » delle prestazioni, con tutto ciò che ne deriverebbe in punto di coerenza con il principio costituzionale di uguaglianza⁽⁵⁰⁾. Tuttavia, nonostante l'innegabile persistenza di alcune incertezze interpretative, sembra che le opacità residue che tuttora insistono sulla definizione dei LEP e che da più parti sono state rilevate costituiscano, piuttosto, il riflesso di una non completa maturazione del processo di attuazione del dettato costituzionale. Il che, se da un lato può certo rappresentare un valido spunto di riflessione, non deve per altro verso adombrare il valore complessivo delle istanze raccolte nel corso delle audizioni, dalle quali emerge chiaramente – lo si è già evidenziato – la volontà politica condivisa e trasversale di portare a compimento il percorso di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

2.2.2.2 LEP e valorizzazione delle diversità

Strettamente connesso alla tematica discussa nel paragrafo precedente, la relazione tra livelli essenziali delle prestazioni e valorizzazione delle diversità rappresenta, come già accennato, un'implicazione funzionale del ruolo che il principio di uguaglianza svolge all'interno del Titolo V nonché, più in generale, nel sistema dei principi costituzionali che concorrono a delineare i rapporti tra Stato e autonomie regionali.

Sin dalla prima lettura dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, infatti, la Corte costituzionale aveva chiarito come il senso della disposizione non fosse quello di delineare una « materia » come tale, quanto piuttosto una « *competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle* »⁽⁵¹⁾. In tal senso, come pure rilevato da autorevole dottrina⁽⁵²⁾, sembrerebbe dunque che all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione sia stata conferita una specifica « funzione unificante » in relazione al « nuovo sistema » delineato dalla riforma del Titolo V. Il che, peraltro, troverebbe espressa conferma nello stesso testo costituzionale e, segnatamente, all'interno della sola altra disposizione che menziona esplicitamente i livelli essenziali delle prestazioni, ovvero l'articolo 120 della Costituzione, laddove appunto si prevede che il Governo possa esercitare il potere sostitutivo rispetto a Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni quando lo richiedano, tra l'altro, « *la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle*

(50) Cfr. *Memoria Sindaco Città di Potenza*.

(51) In tal senso Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002. Sul punto, in dottrina, cfr. R. BALDUZZI, *I livelli essenziali in sanità*, in G. BERTI, G. C. DE MARTIN (cur.), *Le garanzie di effettività dei diritti nei sistemi policentrici*, Milano, 2003, 247 ss.

(52) V. CERULLI IRELLI, *Pluralità costituzionale delle competenze e garanzie di unità dell'ordinamento* (discussant), in G. BERTI, G. C. DE MARTIN (cur.), *Le garanzie*, cit., 53

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali »⁽⁵³⁾.

Nondimeno, la circostanza che la norma di cui all'articolo 117, lettera *m*), sia stata prevista a tutela dell'unità del sistema non implica una rinuncia alla tutela delle diversità a livello territoriale, ma piuttosto la presuppone. Come pure è stato rilevato, infatti, la disposizione in parola sembrerebbe essere stata congegnata alla stregua di una « clausola di tendenziale omogeneità od uniformità », come tale destinata a operare all'interno di un ordinamento – quello ridisegnato dal legislatore costituzionale del 2001 – connotato in senso « marcatamente autonomista »⁽⁵⁴⁾. Il regionalismo, d'altra parte, costituisce « una componente fondamentale della forma di Stato delineata dalla Costituzione », se non addirittura « un'esigenza insopprimibile della nostra società », frutto di una graduale evoluzione che la Costituzione stessa ha in parte contribuito a innescare: « la ricchezza di interessi e di idee di una società altamente pluralistica come quella italiana » – ricorda infatti la Corte costituzionale – « non può trovare espressione in un'unica sede istituzionale, ma richiede una molteplicità di canali e di sedi in cui trovi voce e dalle quali possa ottenere delle politiche pubbliche, anche differenziate, in risposta alle domande emergenti »⁽⁵⁵⁾. Tali molteplicità delle sedi istituzionali e differenziazioni delle politiche pubbliche trovano, però, il loro necessario punto di raccordo nel Parlamento, al quale appunto spetta – prosegue la Corte – « il compito di comporre la complessità del pluralismo istituzionale »⁽⁵⁶⁾.

Interpretando organicamente l'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. all'interno di siffatto scenario, sembra allora evidente come il nucleo essenziale di tale disposizione sia riconducibile all'attribuzione di un potere allo Stato – corrispondente alla competenza esclusiva in materia di determinazione dei LEP – che necessariamente implica l'esigenza di un bilanciamento, appunto perché asservito « al fine di conciliare l'uguaglianza delle persone con l'autonomia degli enti territoriali »⁽⁵⁷⁾. È dunque nella ricerca di questo delicato equilibrio tra uguaglianza e autonomia, tra uniformità delle prestazioni essenziali e differenziazione delle politiche e delle scelte dei governi locali⁽⁵⁸⁾, che dev'essere dunque ricercato il vero significato di tale norma.

(53) In dottrina si è parlato, a tal proposito, di una « riviviscenza » del concetto di interesse nazionale, evidenziando come « anche nel caso dei livelli essenziali avremo una riduzione della capacità ordinatoria della ripartizione per materie e un elemento di flessibilizzazione dei rapporti tra Stato e autonomie »: così, M. LUCIANI, *I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra Stato e Regioni*, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA, *Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto*, Torino, 2011, 23, con riferimento, peraltro, alla posizione di A. ANZON, *I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale*, Torino, 2002, 107 ss.

(54) Così M. BELLETTI, *I « livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali... » alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile...*, in *Istituzioni del federalismo*, 2003, 638, il quale osserva come tali clausole presentino « contestualmente elementi di residualità, tali da precostituire una sorta di ultima difesa ai diritti costituzionalmente tutelati, ed accedono soprattutto in via residuale alle altre competenze statali che, con riguardo ad altri settori, sono volte a salvaguardare analoghe esigenze di tendenziale uniformità e rispetto del principio di eguaglianza sostanziale ».

(55) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(56) *Ibidem*.

(57) *Ibidem*. In tal senso – evidenzia la Corte – « la determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una "rete di protezione" che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale ».

(58) F. PIZZETTI, *La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della*

In questa stessa prospettiva si pongono, peraltro, molte delle osservazioni formulate dalle rappresentanze audite, che se per un verso hanno ribadito l'esigenza di non considerare il regionalismo quale « fine in sé », ma piuttosto quale mezzo per garantire l'uniforme accessibilità e fruibilità dei diritti⁽⁵⁹⁾, per altro verso hanno evidenziato come esso valga a valorizzare le diversità (e dunque l'autogoverno) dei territori⁽⁶⁰⁾. A tal proposito si è pure rilevato come la summenzionata esigenza di preservare un giusto equilibrio tra autonomia regionale e omogeneità del quadro normativo nazionale⁽⁶¹⁾ si giustifichi, tra l'altro, anche in ragione del perseguimento di obiettivi *lato sensu* economici e, segnatamente, in funzione dello sviluppo delle attività produttive.

Benché indispensabile, infatti, l'adozione di politiche mirate alla tutela e alla valorizzazione delle specificità territoriali « non potrà spingersi fino a minare [...] l'unità giuridica ed economica della Repubblica »⁽⁶²⁾, a meno di non introdurre nel sistema fattori di discrepanza, e dunque di imprevedibilità, che finirebbero per incidere negativamente anche sul potenziale di sviluppo imprenditoriale⁽⁶³⁾. Si tratta in effetti – come meglio si vedrà *infra* – di una particolare declinazione della tematica in oggetto, che riflette le preoccupazioni sollevate tanto sul versante istituzionale⁽⁶⁴⁾ quanto su quello dei corpi intermedi⁽⁶⁵⁾ in ordine alla possibilità che il percorso di determinazione (e il conseguente finanziamento) dei LEP possa condurre, se mal governato, a un sostanziale approfondimento dei divari regionali⁽⁶⁶⁾.

riforma costituzionale del 2001, in *Le Regioni*, n. 4, 2003, 623, il quale evidenzia come la « questione relativa all'interpretazione di quanto contenuto nell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., si sposta allora sulla necessità di individuare un accettabile punto di equilibrio fra il ruolo di garanzia dell'eguaglianza in materia di prestazioni relative ai diritti civili e sociali, che indiscutibilmente la norma riconosce al legislatore statale, e la necessità di salvaguardare, anche in questi settori, un ragionevole grado di differenziazione fra le politiche perseguite e le decisioni assunte dai legislatori regionali e, in genere, dai decisori dei livelli di governo substatuali ».

(59) Così *Memoria Legacoop Puglia*.

(60) Cfr. *Memoria Presidente Regione Abruzzo*, *Memoria UGL Calabria*, nonché, con specifico riferimento alle ulteriori forme di autonomia di cui all'art. 116 Cost., *Memoria CISL Lazio*, *Memoria Confindustria Trento*.

(61) Evidenziata, *ex multis*, da *Memoria Presidente Regione Abruzzo*.

(62) Così ancora Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024: « certamente qualsiasi sistema regionale ha in sé degli elementi di competizione tra le regioni, perché dà modo a ciascuna di esse, nell'ambito delle attribuzioni costituzionali, di seguire politiche differenti nella ricerca dei migliori risultati. Tuttavia, l'ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l'unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l'eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l'effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.) e quindi la coesione sociale e l'unità nazionale – che sono tratti caratterizzanti la forma di Stato –, il cui indebolimento può sfociare nella stessa crisi della democrazia ».

(63) In tal senso, *Memoria Confcommercio Bari – BAT* segnala l'esigenza di « mantenere un equilibrio tra l'autonomia regionale e la necessità di un quadro normativo omogeneo che faciliti un ambiente di *business* coeso e prevedibile ». Del medesimo avviso, *Memoria Industriali Napoli*, *Memoria Unindustria Calabria*, *Memoria Confindustria Imprese Calabria*.

(64) Cfr. *Memoria Sindaco Città di Potenza*.

(65) Cfr. *Memoria CGIL – UIL Basilicata*, *Memoria CGIL Veneto*, *Memoria CGIL Piemonte*.

(66) Cfr. *Memoria Confindustria Imprese Basilicata*, con specifico riferimento ai possibili effetti dell'adozione dei criteri per l'individuazione dei fabbisogni. Evidenzia

2.2.3 Questioni problematiche

2.2.3.1 Livelli essenziali o livelli minimi ?

Passando alle questioni problematiche maggiormente dibattute nel corso delle audizioni, è forse metodologicamente opportuno muovere da un tema, quello concernente l'estensione del concetto di livello essenziale delle prestazioni, che in quanto collocato sul piano strettamente definitorio merita di precedere, nella trattazione, l'analisi dei profili di merito. Il punto cruciale della questione attiene, nello specifico, al significato da attribuire all'attributo « essenziale » impiegato dal legislatore costituzionale e, più in generale, al valore esplicativo che esso può dispiegare in funzione della determinazione del contenuto dei LEP.

In tal senso, l'aspetto più controverso sembra concentrarsi attorno al rapporto concettuale sussistente tra le nozioni di livello « essenziale » e di livello « minimo », sul quale è peraltro intervenuta, da ultimo, anche la Corte costituzionale. Si è a tal proposito rilevato, infatti, come l'uso del suddetto termine all'interno del novellato Titolo V [artt. 117, secondo comma, lett. *m*), e art. 120, Cost.] possa indurre a ritenere che il concetto di livello « essenziale » sia sostanzialmente coestensivo rispetto a quello di livello « minimo », determinando così una rimodulazione « al ribasso » del contenuto dei LEP⁽⁶⁷⁾.

Tale interpretazione sembra peraltro essere stata accolta – come segnalato nel corso delle audizioni⁽⁶⁸⁾ – dalla stessa Commissione europea nel Country Report 2024, laddove si è evidenziato come la circostanza che i LEP garantiscano soltanto « livelli minimi » di servizi e non riguardino tutti i settori possa comportare il rischio di un sostanziale aggravamento dei divari territoriali⁽⁶⁹⁾. Rilievi critici non dissimili sono pure pervenuti da quanti, nel sottolineare come « il continuo richiamo [...] al rispetto dei vincoli di bilancio, al limite delle risorse disponibili e all'invarianza della spesa » si accompagni all'« assenza di qualsiasi finanziamento aggiuntivo », hanno paventato il profilarsi di « un vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse che rischia di trasformare i Livelli Essenziali in Livelli Minimi »⁽⁷⁰⁾. Si tratterebbe, in definitiva, di una interpretazione sostanzialmente ablativa del contenuto della norma costituzionale giacché, procedendo per questa via, il significato dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, finirebbe per contrarsi sino a ricomprendere esclusivamente la tutela (statale) dei soli livelli « minimi » – appunto – delle prestazioni. Il che renderebbe la disposizione in parola, nella migliore

l'esigenza « di un approccio integrato, o quantomeno coordinato, tra le diverse Regioni » – soprattutto con riferimento agli ambiti di interesse strategico nazionale: primo fra tutti quello infrastrutturale – *Memoria Confindustria Umbria*.

(67) Cfr. *Memoria Sindaco Città di Potenza*.

(68) Cfr. *Memoria Confcooperative Puglia*.

(69) Così, testualmente, EUROPEAN COMMISSION, *Commission Staff Working Document. 2024 Country Report – Italy. Accompanying the document Recommendation for a Council Recommendation on the economic, social, employment, structural and budgetary policies of Italy [COM(2024) 612 final] – [SWD(2024) 600 final]*, 19 giugno 2024, 16-17: « as the LEPs ensure only minimum levels of services and do not concern all policy areas, there are still risks of increasing regional inequalities ».

(70) Così, in termini pressoché sovrapponibili, *Memoria CGIL Piemonte, Memoria CGIL Veneto, Memoria CGIL Lombardia*.

delle ipotesi, per lo meno ridondante, in quanto meramente ripetitiva di un vincolo già sussistente in capo al legislatore in forza delle norme costituzionali sui diritti.

Alle medesime conclusioni è da ultimo pervenuta la Corte costituzionale che – lo si è già anticipato – ha in buona parte stemperato i summenzionati dubbi interpretativi esplicitando la distinzione sussistente tra livelli essenziali e livelli minimi delle prestazioni, già nota, peraltro, al legislatore storico. Dalla lettura dei lavori preparatori della legge costituzionale n. 3 del 2001 si evince chiaramente, infatti, come la sostituzione dell'inciso « livelli minimi di garanzia » con l'attuale formulazione sia stata operata proprio al fine di assicurare l'uniforme riconoscimento dei diritti fondamentali in tutto il Paese, garantendo al contempo « se possibile, uno standard di tutela superiore al nucleo minimo del diritto ». Sul piano costituzionale – rileva la Corte – la giustificazione di tale più elevato standard di tutela si radicherebbe all'interno del principio di eguaglianza sostanziale scolpito nell'art. 3, secondo comma, Cost., laddove si attribuisce alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Tale previsione, « di più ampio respiro rispetto all'erogazione delle prestazioni minime », costituirebbe dunque « l'orizzonte concettuale dei LEP », come peraltro confermato dall'art. 120, comma secondo, Cost., « nell'ambito del quale la garanzia dei LEP rientra nella “tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica” ».

Sulla scorta di queste argomentazioni è dunque possibile distinguere tra « nucleo minimo del diritto » e « livelli essenziali delle prestazioni »: il primo costituisce « un limite derivante dalla Costituzione e va garantito da questa Corte, anche nei confronti della legge statale, a prescindere da considerazioni di ordine finanziario »; i secondi, invece, rappresentano « un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione », con l'ulteriore precisazione che dalla determinazione dei LEP « origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento »⁽⁷¹⁾. Tale distinzione, oltre a salvaguardare da eventuali interpretazioni abroganti l'art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., contribuisce altresì a chiarire come alla competenza statale ivi prevista sia funzionalmente connessa « la discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali »⁽⁷²⁾, a differenza di quanto invece accade con riferimento al c.d. « nucleo minimo del diritto » che, in quanto tale, non è comprimibile neppure dalle scelte del legislatore statale.

2.2.3.2 I LEP e la questione demografica

Tra le problematiche di maggior rilievo attinenti agli aspetti più « tecnici » della determinazione e del finanziamento dei LEP, sono

(71) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024. A quest'ultimo proposito, in *Osservazioni Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari* si segnala come, « parafrasando la Corte costituzionale, [...] il livello di attuazione dei LEP, insieme ai Livelli Essenziali di Assistenza, rappresenti l'unità di misura tramite cui valutare l'operato delle istituzioni ».

(72) Corte costituzionale, sentenza n. 169 del 2017.

anzitutto da segnalare quelle concernenti la distribuzione e le caratteristiche della popolazione sul territorio e i relativi effetti sul calcolo della spesa necessaria a finanziare i fabbisogni *standard*. I marcati divari demografici che tutt'oggi caratterizzano il Paese, storicamente condizionati dalla peculiare conformazione geografica del territorio, sono implicati, com'è noto, in un complesso sistema di fattori ambientali, economici e sociali di cui rappresentano, a un tempo, la causa e l'effetto. È pertanto evidente come lo studio della c.d. « questione demografica » rappresenti una chiave interpretativa fondamentale per comprendere (e prevedere) in che modo i cambiamenti della popolazione possano incidere sull'evoluzione dei fenomeni socio-economici e, quindi, delle scelte pubbliche⁽⁷³⁾. In questa prospettiva, con specifico riguardo all'oggetto dell'indagine, sono due i profili maggiormente rappresentativi dell'evoluzione demografica in atto⁽⁷⁴⁾ su cui occorre, pertanto, soffermarsi: lo spopolamento delle aree periferiche e il progressivo invecchiamento della popolazione.

Quanto al primo profilo, rappresenta un dato certamente degno di nota la circostanza che in Italia siano presenti 5.525 comuni – circa il 70% del totale – con popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti, mentre i comuni « medi », ossia con popolazione compresa tra i 5 mila e i 250 mila abitanti, sono 2.363 e rappresentano il 29,9% del totale⁽⁷⁵⁾. È forse sufficiente questo valore statistico a confermare che lo spopolamento delle aree periferiche rappresenta un problema sostanzialmente ubiquitario che interessa, come confermato nel corso delle audizioni, pressoché tutte le aree interne delle regioni italiane. Si tratta di un fenomeno – lo rileva l'ISTAT – « che viene da lontano », considerato che « già dagli inizi del Novecento vanno definendosi alcune zone di spopolamento nei comuni di più ridotte dimensioni demografiche, in particolar modo nel Mezzogiorno, per via degli intensi movimenti migratori interni e con l'estero che portano ad abbandonare le aree rurali, collinari e montane ».

Questa tendenza all'abbandono delle aree più marginalizzate trova ancor oggi conferma nei dati statistici, che peraltro segnalano come la persistenza dei fenomeni migratori contribuisca al calo delle nascite, a sua volta effetto (anche) del decremento della popolazione in età fertile. Di qui l'ulteriore e sempre più marcata tendenza all'invecchiamento della popolazione, che pur costituendo un fenomeno oramai diffuso a livello nazionale – e destinato ad amplificarsi già nel prossimo futuro – sembra tuttavia interessare in modo particolare proprio i territori più « depressi da un punto di vista economico e produttivo, e non in grado di trattenere la propria popolazione »⁽⁷⁶⁾. L'interazione tra i due fattori concorre a delineare un quadro particolarmente complesso,

(73) Cfr. ISTAT, *Rapporto annuale 2024. La situazione del Paese*, Roma, 2024, 161.

(74) La quale, come rileva ISTAT, *Rapporto annuale 2024*, cit., 111, ha peraltro subito una forte accelerazione negli ultimi anni, tant'è che « anche dinamiche demografiche un tempo considerate lente e prevedibili, come quelle naturali (nascite e decessi), hanno subito accelerazioni per il sommarsi di effetti strutturali con quelli congiunturali. È il caso del crollo delle nascite, dovuto anche all'erosione della platea dei potenziali genitori a opera della denatalità dei decenni passati, o del drammatico incremento dei decessi a seguito della pandemia da COVID-19, che ha colpito pesantemente la nostra popolazione soprattutto nelle età più avanzate e fragili ».

(75) ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2024*, Roma, 2024, 7.

(76) ISTAT, *Rapporto annuale 2024*, cit., 161.

specie per le aree interne, con evidenti ricadute in termini sia sociali che economici.

L'innalzamento dell'età media e dell'aspettativa di vita della popolazione rappresenta, infatti, un elemento cruciale nella valutazione e programmazione delle politiche sociali, sanitarie e del lavoro. Una popolazione sempre più anziana sarà ovviamente più bisognosa di cure e comporterà, pertanto, un « aumento del bisogno assistenziale da soddisfare in considerazione della elevata presenza di persone nelle fasce a rischio di non autosufficienza nel medio e lungo periodo », con tutte le incognite che ne conseguono in termini di garanzia e continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni⁽⁷⁷⁾. E d'altra parte, come pure evidenziato, « con una popolazione in progressivo invecchiamento, senza un ricambio di forze nuove, sono destinati a diventare insostenibili il sistema sociale, quello previdenziale e quello sanitario »⁽⁷⁸⁾.

L'invecchiamento della popolazione incide, altresì, in ambito lavorativo: l'aumento dell'età media, in uno con il perdurare dei flussi migratori, comporta infatti una riduzione della platea dei soggetti potenzialmente occupabili e, dunque, l'insorgenza di squilibri nel mercato del lavoro. Si tratta di un fenomeno di per sé complesso, perché condizionato da diverse variabili, e che si articola in forme differenti a seconda del territorio e del settore di riferimento. In alcune Regioni, ad esempio, le predette dinamiche demografiche sono state poste in relazione con le difficoltà riscontrate dalle imprese a conduzione familiare nel realizzare il passaggio generazionale e con l'elevato *skill mismatch*⁽⁷⁹⁾, fenomeno, quest'ultimo, che a detta di altri richiederebbe « una strategia politica regionale e nazionale che faciliti la formazione dei giovani in funzione delle esigenze delle imprese che operano sul territorio »⁽⁸⁰⁾. Nelle Regioni meridionali, in particolare, l'« inverno demografico » sembra preoccupare soprattutto per gli effetti negativi di tipo economico-sociale, riscontrabili tanto nella « contrazione o [...] distorsione del tessuto produttivo » – con conseguenziale compromissione della crescita, della diversificazione e della qualità dei beni e servizi offerti – quanto, conseguentemente, nella diminuzione dei posti di lavoro e, dunque, nella riduzione dei contributi⁽⁸¹⁾ e nell'aumento dei divari reddituali rispetto all'area europea⁽⁸²⁾. Nondimeno, anche in Regioni tradizionalmente caratterizzate da un mercato del lavoro più dinamico pesano gli effetti delle predette dinamiche demografiche: gli elevati livelli di occupazione, difatti, spesso mascherano le persistenti criticità relative al reperimento della manodopera,

(77) Così, *Osservazioni Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari*, che a tal proposito segnala la carenza di personale qualificato e la progressiva saturazione delle strutture residenziali dedicate alla non autosufficienza. Spunti simili anche in *Memoria CISL Liguria*.

(78) *Inverno demografico: Memoria Camera di Commercio del Molise*.

(79) Cfr. *Memoria Confindustria Umbria* e *Memoria Confindustria Friuli Venezia Giulia*.

(80) Così, con specifico riferimento al comparto agricolo e zootecnico, *Memoria UGL UR Sardegna*.

(81) *Inverno demografico: Memoria Camera di Commercio del Molise*.

(82) *Memoria USB Calabria*.

sempre più difficoltoso in conseguenza del decremento della popolazione in età lavorativa ⁽⁸³⁾.

Se già questi rilievi sembrano suggerire l'adozione di particolari accorgimenti, anche in fase di determinazione e finanziamento dei LEP, al fine di stemperare gli effetti collaterali dell'invecchiamento della popolazione a livello nazionale, la gestione del problema a livello locale sembra complicarsi esponenzialmente, soprattutto nelle aree marginalizzate. Come già anticipato, infatti, è proprio nelle aree interne e in quelle più fragili ⁽⁸⁴⁾ che il fattore dell'invecchiamento si associa a quello dello spopolamento, innescando così un cortocircuito tra diminuzione della popolazione (soprattutto in età lavorativa), riduzione qualitativa e quantitativa di beni e servizi, peggioramento delle condizioni di vita. Questi territori, come evidenziato nel corso delle audizioni, scontano non di rado uno scarso livello di accessibilità ai servizi essenziali, soprattutto di tipo sanitario, che in uno con le difficoltà logistiche e l'aumento dell'età media dei residenti implica l'esigenza di un adeguamento delle modalità di erogazione delle prestazioni ⁽⁸⁵⁾. Allo stesso modo, si è rilevato come pure nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – con specifico riferimento agli obiettivi di servizio ⁽⁸⁶⁾ – e di quelli relativi al trasporto pubblico locale ⁽⁸⁷⁾ sarebbe opportuno tener conto del criterio della densità demografica ⁽⁸⁸⁾. E ciò a prescindere, peraltro, dalla circostanza che le aree di interesse rientrino tra le zone periferiche e meno densamente popolate o tra quelle che, al contrario, si caratterizzano per un'elevata densità abitativa: anche in quest'ultima ipotesi, infatti, una determinazione dei LEP che non tenga conto delle specificità locali implicherebbe, con ogni probabilità, un disallineamento tra servizi offerti ed esigenze reali dei territori ⁽⁸⁹⁾.

(83) Sul punto, per rilievi sostanzialmente simili: *Memoria Confindustria Trento, Memoria Associazione Artigiani Trentino, Memoria UL Friuli Venezia Giulia*.

(84) Per una definizione, cfr. ISTAT, *Rapporto annuale 2024*, cit., 203.

(85) Cfr., ad esempio, la proposta formulata in *Memoria UGL UR Sardegna*, che suggerisce la predisposizione di « unità mobili sanitarie itineranti » per « garantire un presidio in particolare per le persone anziane che hanno difficoltà a spostarsi per visite e accertamenti diagnostici di base ». In senso non dissimile anche le osservazioni riportate in *Memoria UIL Friuli Venezia Giulia*, laddove si evidenzia come, nonostante il numero di posti letto ospedalieri nella Regione sia superiore alla media nazionale, si riscontri uno squilibrio nella distribuzione delle risorse a vantaggio di un « ospedale-centrismo » che si traduce, parallelamente, « in una minore attenzione alla prevenzione, all'assistenza domiciliare e alla gestione delle malattie croniche, che richiederebbero un approccio integrato tra ospedale e territorio ». Allo stesso modo si osserva in *Memoria UGL Liguria* come un « miglioramento dell'integrazione socio-sanitaria può essere realizzato attraverso la creazione di percorsi di assistenza coordinata tra ospedali, servizi sociali e operatori territoriali, oltre al potenziamento della domiciliarità per anziani e persone non autosufficienti ».

(86) Così *Inverno demografico: Memoria Camera di Commercio del Molise*. In argomento anche *Memoria Assessore Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana*.

(87) Cfr. *Memoria UIL Lazio*.

(88) Lo rileva, tra gli altri, *Memoria UIL Abruzzo*, che in riferimento alle differenze sussistenti, in termini di densità abitativa, tra aree metropolitane e aree interne, evidenzia: « la definizione di LEP si basa su un servizio offerto in base al numero di abitanti. Ne deriva che le zone costiere e metropolitane sono quelle in cui l'erogazione del servizio è adeguata e appropriata mentre l'Abruzzo interno ne resta per lo più sprovvisto creando una sperequazione anticostituzionale ».

(89) Così, con specifico riferimento all'area metropolitana di Roma, *Memoria CGIL Lazio e Memoria UGL Lazio*.

In definitiva, le differenze territoriali riscontrabili sul piano della densità abitativa e dell'età della popolazione rappresentano un fattore idoneo a incidere in modo determinante sull'omogeneità dell'erogazione dei servizi essenziali⁽⁹⁰⁾, al quale dev'essere perciò riconosciuta primaria importanza nel percorso di determinazione e finanziamento dei LEP. A tal fine, si è segnalata l'opportunità di elaborare un apposito « indice di marginalità » per compensare gli effetti distorsivi che – specie nelle aree interne e meno densamente popolate – potrebbero derivare dall'applicazione del mero criterio demografico per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni⁽⁹¹⁾.

2.2.3.3 *Il problema della perequazione infrastrutturale*

Nel paragrafo precedente si è avuto modo di osservare come il rapporto tra densità abitativa, caratteristiche della popolazione ed erogazione dei servizi essenziali sia condizionato da un'articolata serie di variabili economiche, sociali e ambientali che concorrono a determinare, in definitiva, i profondi divari territoriali ad oggi riscontrabili. Si tratta – è ovvio – di dinamiche estremamente complesse e spesso intellegibili solo nell'ottica di processi evolutivi di lunga o lunghissima durata, ma che tuttavia sembrano condividere un fattore comune: il problema infrastrutturale.

In un Paese in cui la divisione territoriale è espressione di un dato geografico, prima ancora che socio-economico, la perequazione infrastrutturale rappresenta, infatti, una delle sfide più importanti e tuttora oggetto delle attenzioni del legislatore: lo confermano, da ultimo, le modifiche apportate dall'art. 11 del D. L. 7 maggio 2024, n. 60⁽⁹²⁾ all'art. 22 della L. 5 maggio 2009, n. 42, con cui si è disposta la costituzione del « Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno »⁽⁹³⁾ – in sostituzione del « Fondo perequativo infrastrutturale » previsto dal legislatore del 2009 – e l'assegnazione delle relative risorse in base a una serie di criteri che annoverano, tra gli altri, le specificità delle zone insulari, interne e montane, la densità della popolazione e delle unità produttive, nonché l'« assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale ».

Anche molte delle osservazioni delle rappresentanze audite nel corso dell'indagine concordano nel ritenere che la ricerca di possibili soluzioni

(90) Cfr. *Memoria CISL Basilicata*.

(91) Cfr., per tutti, *Memoria CISL Basilicata*, che in relazione alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni propone, appunto, l'elaborazione di tale « indice di marginalità » per mitigare gli effetti del criterio demografico, che tenga conto, tra gli altri, di fattori come la densità abitativa (in Basilicata, tra le più basse d'Italia), l'indice di invecchiamento della popolazione, l'indice di montuosità, il tasso di emigrazione, il reddito medio.

(92) Convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95.

(93) Ai sensi dell'art. 11, co. 2, del D. L. 7 maggio 2024, n. 60, come convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, « il Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno è destinato al finanziamento dell'attività di progettazione e di esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell'infanzia e scolastiche, coerenti con le priorità indicate nel Piano strategico della ZES unica di cui all'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Gli interventi suscettibili di finanziamento possono consistere nella realizzazione di nuove strutture o nel recupero del patrimonio pubblico esistente, anche mediante la sua riqualificazione funzionale ».

ai suddetti divari territoriali debba muovere, in prima istanza, dal potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali, che in quanto tale costituisce una vera e propria « preconditione » per garantire l'uniformità ed efficienza dell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni ⁽⁹⁴⁾. La scarsa accessibilità ai servizi essenziali costituisce d'altra parte, come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, una delle principali concause dello spopolamento delle aree marginalizzate. Ne è un chiaro esempio – seppur con riferimento a dinamiche migratorie *sui generis* – il fenomeno della mobilità sanitaria: « il divario infrastrutturale » – si osserva – condiziona l'accesso alle cure « limitando le capacità di erogazione dei LEA » ⁽⁹⁵⁾. Un fenomeno particolarmente allarmante soprattutto con riferimento alle zone più periferiche in cui non sono più presenti i servizi sanitari di base e dalle quali è più difficile raggiungere i presidi ospedalieri: di qui l'esigenza che « i servizi siano, se non presenti, almeno fruibili facilmente dagli abitanti delle zone meno popolate e più difficilmente raggiungibili » ⁽⁹⁶⁾, anche tramite la predisposizione di modalità alternative di erogazione delle prestazioni sanitarie ⁽⁹⁷⁾. Considerazioni analoghe valgono, poi, per pressoché tutti gli altri servizi essenziali (istruzione, servizi sociali, asili nido ecc.).

È appena il caso, infine, di ribadire come la questione infrastrutturale costituisca uno snodo cruciale anche in rapporto alle esigenze del tessuto economico-produttivo. La carenza di infrastrutture materiali e il divario digitale sono infatti da annoverare tra le principali cause dell'isolamento e del limitato sviluppo delle imprese italiane, a tutt'oggi in larga parte caratterizzate – non a caso – da fenomeni di « nanismo » ⁽⁹⁸⁾ comunemente considerati « un fattore di debolezza potenziale del sistema produttivo » ⁽⁹⁹⁾. D'altra parte, le medesime difficoltà relative alla mobilità delle persone non possono non riscontrarsi anche in riferimento alla mobilità delle merci, condizionando la capacità tanto delle zone insulari ⁽¹⁰⁰⁾ quanto, più in generale, di quelle più carenti dal punto di vista infrastrutturale ⁽¹⁰¹⁾ di attrarre nuovi investimenti e di promuovere lo sviluppo delle realtà imprenditoriali già esistenti anche oltre i confini nazionali ⁽¹⁰²⁾. Allo stesso

(94) In tal senso cfr. *Memoria Presidente Regione Abruzzo*, *Memoria Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia*, *Memoria CISL Abruzzo-Molise*, *Memoria Assessore Regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana*, *Memoria Camera di Commercio Cagliari-Oristano*, *Memoria UIL Liguria*.

(95) cfr. *Memoria Presidente Regione Abruzzo*.

(96) Così *Memoria UIL Abruzzo*.

(97) È ad esempio la proposta contenuta nella *Memoria UGL – UR Sardegna*, già avanzata alla Presidenza della Regione Sardegna, di « creare delle unità mobili sanitarie itineranti che potrebbero essere utilizzate in quei territori [...] dove spesso manca quel minimo presidio che fa riferimento al medico di base ». Nella medesima direzione di muove la proposta riportata da *Memoria Camera di Commercio Cagliari-Oristano*, che evidenzia come « la digitalizzazione dei servizi sanitari » possa rappresentare « un elemento chiave per il miglioramento dell'accesso ai servizi, soprattutto nelle aree rurali e isolate. In Sardegna, questo comprende la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che permette ai cittadini di accedere alla propria storia clinica online e semplifica il rapporto tra medici e pazienti, nonché l'introduzione della telemedicina per garantire assistenza sanitaria anche a distanza » (osservazioni simili anche in *Memoria CISL Abruzzo-Molise*).

(98) Cfr. *Memoria Confindustria Trento*. Come infatti rileva ISTAT, *Annuario Statistico Italiano 2024*, cit., 573, in Italia le cc.dd. microimprese rappresentano il 95,1% delle imprese attive.

(99) ISTAT, *Rapporto annuale 2024*, cit., 193.

(100) Cfr. *Memoria CONFAPI Sardegna* e *Memoria Camera di Commercio Cagliari-Oristano*.

(101) Cfr. *Memoria UIL Marche* e *Memoria Confindustria Umbria*.

(102) Cfr., *ex multis*, *Libro bianco sulle priorità infrastrutturali delle Marche*.

modo, la carenza di infrastrutture immateriali e, segnatamente, tecnologiche costituisce un freno all'espansione delle attività produttive, specie in un'economia, qual è quella attuale, basata sulla connettività⁽¹⁰³⁾.

Coerentemente con la rilevazione di questi dati, le istanze formulate dalle rappresentanze nel corso delle audizioni concordano nel ritenere indispensabile un maggior impegno politico sul fronte del potenziamento infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico (anche tramite la determinazione di appositi « Livelli Essenziali di Trasporto »⁽¹⁰⁴⁾). A tal fine, si è peraltro da più parti evidenziato come la portata strategica di tali interventi suggerisca una programmazione a livello nazionale, che dunque possa integrare le esigenze dei singoli territori con quelle della continuità territoriale (interregionale e internazionale)⁽¹⁰⁵⁾.

2.2.3.4 LEP, costi e fabbisogni standard: finanziamento, vincoli di bilancio e meccanismi perequativi

Tra i temi certamente più impegnativi su cui si è concentrato il dibattito politico, la questione del finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni rappresenta, altresì, una delle problematiche maggiormente discusse nel corso delle audizioni. Dalla lettura delle memorie depositate emerge infatti chiaramente il timore, politicamente trasversale, che il processo di attuazione dei LEP possa subire una battuta d'arresto proprio a causa della carenza di risorse necessarie a finanziarli, se non, addirittura, che esso sfoci in un nuovo assetto del sistema di finanziamento che finisca per aggravare i divari territoriali già esistenti. Preoccupazioni che tuttavia – occorre evidenziare – sulla base delle argomentazioni dalle varie rappresentanze sembrano talora difficilmente distinguibili da quelle attinenti al tema contiguo, benché distinto, dell'autonomia differenziata. Nondimeno, in pressoché tutte le missioni svolte dalla Commissione si è avuto modo di raccogliere importanti spunti di riflessione sul punto che meritano, pertanto, di essere portate a conoscenza del decisore politico.

(103) Sul punto, *Libro bianco sulle priorità infrastrutturali dell'Abruzzo* evidenzia come « in quest'ottica, anche la banda ultralarga rappresenta una condizione essenziale per operare in un'economia moderna basata sulla connettività e per abilitare la semplificazione della Pubblica amministrazione, rendendo più utile ed efficace il suo contributo al Paese, e più fluido e snello il dialogo con le imprese ». Sulla questione della digitalizzazione delle imprese cfr., tra gli altri, *Memoria CONFAPI Sardegna*.

(104) Secondo *Memoria UIL Lazio*, « il Livello Essenziale Trasporti (LET) potrebbe costituire la base per la nuova riorganizzazione dell'ex Fondo Nazionale Trasporti e la relativa ripartizione alle Regioni e alle province autonome, attraverso l'impiego di specifici indicatori che terrebbero conto delle caratteristiche demografiche ed economiche del territorio e della domanda di mobilità ». Si ricorda che il concetto di « livelli essenziali di trasporto » ha costituito oggetto di specifica attenzione nel corso della seduta n. 293 del 15 maggio 2024, nel corso della quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo « ad adottare iniziative di competenza volte a introdurre, al fine del riparto del nuovo "Fondo tpl", il concetto innovativo dei "livelli essenziali di trasporto", quale sintesi delle disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023 e del decreto legislativo n. 201 del 2022, [...] nonché un nuovo modello di ripartizione della spesa pubblica che consideri specifici indicatori in tema di territorio, demografia, economia, mobilità, offerta di trasporto e, in minima parte, spesa storica » (CAMERA DEI DEPUTATI, *Testi allegati all'ordine del giorno della seduta n. 293 di Mercoledì 15 maggio 2024. Mozioni concernenti iniziative in materia di trasporto pubblico locale*, reperibile al link <https://documenti.camera.it/leg19/odg/assemblea/xhtml/2024/05/15/20240515.html>).

(105) In tal senso le osservazioni riportate in *Aggiornamento del libro bianco sulle priorità infrastrutturali delle Marche*, *Memoria Camera di Commercio Cagliari-Oristano*, *Memoria Confindustria Umbria*.

Muovendo dalle considerazioni di carattere più generale, si è da più parti segnalato come « il continuo richiamo nelle norme al rispetto dei vincoli di bilancio, l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato e l'assenza di qualsiasi finanziamento aggiuntivo rischiano [...] di cristallizzare ed amplificare le profonde differenze esistenti »⁽¹⁰⁶⁾, determinando così « un vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse che rischia di trasformare i Livelli Essenziali in Livelli Minimi, in netta contraddizione con una giurisprudenza costituzionale per la quale “è la garanzia dei diritti incompressibili che incide sul Bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” »⁽¹⁰⁷⁾. Si è anche parlato, a tal proposito, di « “strani diritti” in quanto “finanziariamente condizionati” »⁽¹⁰⁸⁾, giacché senza un'adeguata copertura finanziaria la determinazione dei LEP « servirà, nel migliore dei casi, a precisare cosa viene negato » ai cittadini, « ma c'è il rischio ancor più concreto che questo passaggio [...] si trasformi in un nuovo abbassamento dei livelli delle prestazioni »⁽¹⁰⁹⁾.

Quanto ai profili più tecnici della questione, il problema del finanziamento dei LEP è a tutt'oggi percepito dalle rappresentanze come un nodo ancora irrisolto⁽¹¹⁰⁾ soprattutto con riferimento alle realtà « più deficitarie », dal momento che l'esigenza di provvedere al reperimento delle risorse necessarie – in considerazione dei vincoli di bilancio – dovrà giocoforza confrontarsi con le alternative della redistribuzione fra gli enti interessati delle dotazioni esistenti « attraverso i meccanismi perequativi », dei tagli alla spesa delle amministrazioni centrali o, infine, dell'aumento della pressione fiscale, con l'ulteriore precisazione che, « accanto a risorse correnti », come già rilevato, saranno « necessarie anche adeguate dotazioni infrastrutturali »⁽¹¹¹⁾. A ciò si aggiunge un ulteriore aspetto di natura, per dir così, « metodologica »: dal momento che le risorse necessarie al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni sono condizionate dai vincoli di bilancio previsti *ex art. 81 Cost.*, « è evidente che la determinazione dei LEP richiederà una valutazione complessiva dei LEP che il Paese è effettivamente in grado di finanziare, valutazione che non può essere fatta materia per materia, perché ci si troverebbe alla fine nella condizione di non potere

(106) *Memoria CGIL Lombardia. Memoria UIL Lazio* evidenzia, a tal proposito, come « le procedure di determinazione dei LEP introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 appaiono essenzialmente orientate alla sistematizzazione dell'esistente ».

(107) Così *Memoria CGIL Veneto*, con riferimento a Corte costituzionale, sentenza n. 51 del 2016. Nello stesso senso *Memoria CGIL Piemonte*.

(108) *Memoria CGIL – UIL Basilicata*.

(109) *Memoria USB Calabria*.

(110) *Memoria Unindustria Calabria* rileva, a tal proposito, come desti particolare preoccupazione, tra l'altro, « l'effettivo funzionamento del meccanismo perequativo in quanto restano molte incertezze, soprattutto sulle effettive modalità di funzionamento del fondo di perequazione, incertezze legate, anche in questo caso, all'impatto di questi principi sulla finanza pubblica nazionale ».

(111) Cfr. *Audizione prof. Giampaolo Arachi*, 5-6. Sul punto, con ampi riferimenti testuali, anche *Memoria CISL Calabria*, che peraltro segnala come « demandando il finanziamento alle sole compartecipazioni ai tributi o entrate erariali riferibili al territorio, si sottraggono risorse allo Stato, che potrebbero essere utilizzate anche per attuale l'ulteriore aspetto del federalismo fiscale, ovvero la creazione dei fondi perequativi per i territori con minore capacità fiscale per abitante ». Preoccupazioni in merito alle problematiche relative al « peso » dei vincoli di bilancio sul sistema di finanziamento dei LEP sono rilevate anche in Corte dei conti, *Deliberazione n. 9/ SEZAUT/2024/AUD, Audizione della Corte dei conti. Tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale*, 18.

finanziare i LEP necessari ad assicurare l'esercizio dei diritti civili e sociali nelle materie lasciate per ultime »⁽¹¹²⁾.

Sul punto è intervenuta, da ultimo, anche la Corte costituzionale, la quale ha chiarito che occorre preliminarmente distinguere, in riferimento ai profili finanziari della legge 26 giugno 2024, n. 86, tra quelli relativi al finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni con legge di differenziazione e quelli più propriamente attinenti al finanziamento dei LEP⁽¹¹³⁾: mentre nel primo caso « la legge si muove nella prospettiva dell'invarianza finanziaria » – giacché l'art. 9, comma 1, prevede espressamente che « dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica » – nel secondo, invece, sembra profilarsi uno scenario di tipo diverso. Difatti, « trattandosi di fissare uno standard omogeneo delle prestazioni in tutta Italia », la legge prevede espressamente che il finanziamento dei LEP possa dar luogo a un aumento dei costi⁽¹¹⁴⁾, al quale il legislatore statale dovrà far fronte « coerentemente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio » ([...] art. 4, comma 1), basandosi sui costi e fabbisogni standard e nel rispetto dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009 (art. 9, comma 2, della legge impugnata)⁽¹¹⁵⁾. D'altro canto, proprio con specifico riferimento ai summenzionati timori secondo cui il sistema di finanziamento dei LEP delineato dalla legge 86/2024 determinerebbe – in forza del richiamo ai vincoli di bilancio – una sostanziale « cristallizzazione » dello *status quo*, la Corte ha evidenziato come « l'art. 9, comma 2, stabilendo che, “[f]ermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio”, non implica affatto il mantenimento dello *status quo* relativo alle risorse, cioè l'impossibilità di stanziare risorse aggiuntive per i LEP »: a tal riprova, infatti, « lo stesso art. 9 menziona, al comma 3, le “eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP” » e, allo stesso modo, « anche l'art. 3, comma 7 (dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa

(112) G. AMATO, F. BASSANINI, F. GALLO, A. PAJNO, *Lettera dimissioni dal CLEP di Amato Bassanini Gallo Pajno*, in www.eticapa.it, 7 luglio 2023. Riferimenti anche in *Memoria Sottosegretario alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna*. Sul punto cfr. anche le osservazioni, di portata più generale, svolte da Così Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024, che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 1, della legge n. 86 del 2024, evidenzia che « il vizio alla base dell'art. 3, comma 1, sta nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – con riferimento a numerose e variegate materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, una determinazione plurisetoriale di criteri direttivi per la fissazione dei LEP, che non moduli tali criteri in relazione ai diversi settori, risulta inevitabilmente destinata alla genericità ».

(113) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(114) Così Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024, secondo cui ciò risulterebbe « dall'art. 4, comma 1 (“Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese [...]”) e dall'art. 9, comma 3, secondo periodo (“Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità e la proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, anche in relazione ad eventuali maggiori risorse destinate all'attuazione dei LEP di cui all'articolo 3”) ».

(115) *Ibidem*.

Corte, per altre ragioni: punto 13.2.), fa riferimento a “provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie” per l’aggiornamento dei LEP ». In definitiva – conclude la Corte – « il riferimento all’equilibrio di bilancio contenuto nell’art. 9, comma 2, non contraddice tali norme perché tale equilibrio non implica divieto di reperire nuove risorse, ma necessità di indicare i mezzi di copertura finanziaria »⁽¹¹⁶⁾.

2.2.3.5 LEP e autonomia differenziata

A conclusione della sezione dedicata all’analisi dei profili problematici emersi nel corso delle audizioni, è senz’altro opportuno dar conto di un tema che, seppur solo tangente rispetto all’oggetto dell’indagine, ha costituito oggetto di particolare attenzione da parte delle rappresentanze audite: il rapporto tra LEP e autonomia differenziata. Benché le più recenti evoluzioni normative e il conseguente rinnovamento del dibattito pubblico sul punto abbiano concorso a farne un binomio pressoché inscindibile, si è già avuto modo di osservare⁽¹¹⁷⁾ come tra livelli essenziali delle prestazioni e regionalismo differenziato sussista, al più, un rapporto di strumentalità politica « contingente », non già di implicazione giuridica. In questa prospettiva, la stessa decisione « assunta dalla legge di bilancio per il 2023 [...] di far precedere l’avvio del processo di autonomia differenziata alla determinazione dei LEP nelle materie devolvibili è [...] una scelta politica, prima che giuridica, ma non può cancellare la circostanza che i livelli essenziali delle prestazioni vadano, e anzi andassero, definiti indipendentemente dalla scelta o meno dell’attuazione dell’art. 116, comma 3 »: un’esigenza, questa, che dunque « paradossalmente [...] si porrebbe anche se l’ordinamento fosse completamente accentrato »⁽¹¹⁸⁾.

D’altro canto, le indicazioni della Corte costituzionale non implicano, ovviamente, un giudizio *tout court* sui LEP (né tantomeno sull’autonomia differenziata⁽¹¹⁹⁾), ma piuttosto su taluni meccanismi adottati dalla legge 26 giugno 2024, n. 86 per la definizione di questi ultimi. La più volte menzionata sentenza n. 192 del 2024, difatti, è piuttosto chiara nell’attribuire alle « norme richiamate dall’impugnato

(116) *Ibidem*.

(117) Cfr., a titolo esemplificativo, le osservazioni della Corte costituzionale, riportate nel paragrafo precedente, in merito alla distinzione tra LEP e regionalismo differenziato sul piano dei profili finanziari.

(118) Così G. GUZZETTA, *Potenzialità, rischi e aspettative dell’autonomia differenziata*, in *Nuove Autonomie*, 2024, 326, che peraltro osserva: « insomma, la determinazione dei LEP, com’è tipico di queste tipologie di competenze, non ha la funzione di ripartire ambiti oggettivi (individuando settori materiali dell’ordinamento) ma, in questo caso, la finalità di stabilire il modo in cui si tutelano i diritti dei cittadini, e siccome devono essere diritti garantiti su tutto il territorio nazionale, questa operazione non può essere compiuta che dallo stato, il quale però nel momento in cui li stabilisce, determina anche quali siano i vincoli a se stesso, stabilisce, autovincolandosi, appunto, anche quali sono le prestazioni che esso stato deve assicurare. La responsabilità delle regioni, differenziate o meno che siano, è solo una conseguenza di una pretesa che il cittadino vanta verso qualsiasi potere pubblico titolare della competenza ad assicurare le prestazioni ».

(119) Osserva incidentalmente Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2025: « va escluso che la legge n. 86 del 2024 sia costituzionalmente necessaria ai fini dell’attuazione dell’art. 116, terzo comma, Cost. ». La stessa sentenza n. 192 del 2024 ha, invero, riconosciuto l’opportunità – e non la necessità – della suddetta legge, al fine di « guidare » e dare ordine al processo di attuazione del regionalismo differenziato (punto 7.2. del Considerato in diritto).

art. 3, comma 1 » della legge n. 86 del 2024 (ossia i commi da 791 a 801-*bis* dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022) la qualifica di « disposizioni [che] regolano una procedura di determinazione dei LEP », le quali indicano tra l'altro una serie di « criteri direttivi – *per relationem* – con riferimento a numerose e variegate materie ». La rilevata genericità di tali criteri, derivante da una mancata modulazione in rapporto alle specificità dei diversi settori cui essi sono destinati ad applicarsi, fonda la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, legge n. 86 del 2024, « perché il conferimento di un potere legislativo delegato illegittimo per insufficienza di criteri direttivi delinea un quadro illegittimo dell'azione regionale », ma al tempo stesso conferma, implicitamente, l'esigenza di una procedura che sia in grado di adattarsi razionalmente alle peculiarità dei singoli LEP e che sappia valorizzare, pertanto, il sistema dei principi costituzionali su cui si fonda il Titolo V.

Un'esigenza che, nondimeno, si fa ad oggi ancor più pressante in considerazione del « massiccio effetto demolitorio » della pronuncia costituzionale del 2024, che avendo interessato « sia la delega legislativa per la determinazione dei LEP sulla base di “nuovi” criteri non specificati, sia i criteri vigenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, ossia quelli previsti dalla precedente legge n. 197 del 2022 », ha in definitiva comportato l'impossibilità, « attualmente, di individuare i LEP di cui alla suddetta legge n. 86 del 2024 », giacché « i “nuovi” criteri non ci sono e quelli vigenti non hanno più efficacia »⁽¹²⁰⁾. Anche per questi motivi, dunque, è senz'altro degna di interesse la circostanza che da più parti, nel corso delle audizioni, si sia segnalata la necessità di dedicare uno spazio autonomo allo sviluppo del dibattito intorno al processo di definizione e attuazione dei LEP, prescindendo, cioè, dalle questioni attinenti all'autonomia differenziata⁽¹²¹⁾. Una conferma della perdurante vitalità del tema e della consapevolezza che le rappresentanze ne hanno, che peraltro si riflette – come di qui a breve si vedrà – anche nelle proposte formulate nel corso delle audizioni.

3. PROPOSTE

3.1 L'esigenza di ampliamento del dibattito

Giungendo, infine, alla disamina delle proposte elaborate dalle rappresentanze audite, è anzitutto opportuno dar conto di un aspetto più volte rimarcato e attinente – come già anticipato in conclusione del precedente paragrafo – alle possibili modalità di sviluppo del dibattito sui LEP. Più che una semplice nota metodologica, l'esigenza di un ampliamento del confronto pubblico sul tema rappresenta, nelle intenzioni dei soggetti che hanno preso parte all'indagine, il presupposto indefettibile per assicurare al processo di determinazione e attuazione

(120) Corte costituzionale, sentenza n. 10 del 2025.

(121) Così, per esempio, *Memoria UIL Lazio*, laddove si precisa come il raggiungimento dell'obiettivo dell'erogazione di servizi uniformi per la popolazione a partire dalla definizione dei LEP possa – e anzi debba – prescindere « dal percorso di autonomia differenziata » (sul punto cfr. anche *Osservazioni Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari, Memoria Confartigianato Imprese Basilicata e Memoria Confcommercio Piemonte*).

dei LEP quel carattere di democraticità e condivisione che pur è implicito nel dettato costituzionale⁽¹²²⁾.

Si è già avuto modo di osservare, infatti, come la lettura dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), della Costituzione, offerta nell'arco di più di un ventennio dalla giurisprudenza costituzionale, abbia nel tempo contribuito a delineare i contorni di una « competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie »⁽¹²³⁾ e, in quanto tale, posta al culmine di un sistema – quello delineato nel Titolo V – che presuppone, a un tempo, tanto l'uniformità delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali quanto la valorizzazione delle specificità territoriali e delle relative forme di autogoverno. È dunque primario compito del legislatore, e segnatamente del Parlamento, quello « di comporre la complessità del pluralismo istituzionale », ma è al contempo indispensabile tutelare la responsabilità politica e la partecipazione democratica dei cittadini: d'altro canto, la stessa attribuzione di funzioni di governo ai livelli territoriali più vicini alla popolazione, in quanto suscettibile di favorire il controllo e la partecipazione democratica di quest'ultima, si giustifica proprio in relazione a « una delle iniziali ispirazioni della scelta costituzionale a favore del regionalismo, e cioè quella di educare i cittadini all'autogoverno rafforzando, così, la democrazia »⁽¹²⁴⁾.

In questa prospettiva, meritano certo attenzione le istanze di quanti, pur non disconoscendo l'importanza delle valutazioni tecniche già svolte sul punto, hanno evidenziato che « la determinazione dei LEP avrebbe necessitato di un ampio dibattito pubblico, comune per comune, per far emergere quelli che sono i bisogni, le carenze, le aspettative legittime delle popolazioni »⁽¹²⁵⁾. Si è altresì osservato in tal senso, con specifico riferimento al ruolo dei corpi intermedi, come in assenza di una « pratica continua e costante di condivisione delle scelte, [...] anche attraverso le nuove pratiche della co-programmazione e della co-progettazione, [...] difficilmente le istituzioni territoriali, anche con maggiori risorse e funzioni legislative e amministrative, potranno effettivamente valorizzare le comunità e i cittadini dei propri territori »⁽¹²⁶⁾. Le medesime osservazioni si riscontrano, poi, anche a livello regionale, con particolare riferimento alle proposte rivolte all'istituzione di appositi tavoli permanenti che vedano le Regioni « protagoniste nella definizione dei Costi e dei Fabbisogni Standard anche mediante la condivisione di una metodologia unica »⁽¹²⁷⁾.

(122) In tal senso cfr. *Audizione prof. Sabino Cassese* a proposito dell'approccio pluralista adottato dal CLEP nella conduzione della sua attività istituzionale. Si tratta di un'opzione metodologica, quella del pluralismo, che conserva un indiscutibile valore anche nella prospettiva dell'ulteriore prosecuzione del percorso di attuazione dei LEP, giacché si tratta – come ha ricordato il prof. Cassese – di un passaggio essenziale che concerne il completamento del processo di unificazione del Paese e che compete, pertanto, a tutti i cittadini.

(123) Corte costituzionale, sentenza n. 282 del 2002.

(124) Corte costituzionale, sentenza n. 192 del 2024.

(125) *Memoria USB Calabria*. Nello stesso senso cfr. anche *Memoria CISL Basilicata*.

(126) *Memoria Confcooperative Puglia*.

(127) *Osservazioni Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Cagliari e Città Metropolitana di Cagliari*.

In definitiva, proprio in considerazione della portata degli effetti che possono scaturirne tanto per i cittadini quanto per le imprese⁽¹²⁸⁾, il percorso da intraprendere per la determinazione e l'attuazione dei LEP non può prescindere dall'instaurazione di un confronto aperto e plurale che coinvolga attori istituzionali, rappresentanze sociali e strutture tecniche incaricate di fornire il necessario supporto specialistico per la progettazione e attuazione delle riforme⁽¹²⁹⁾. La sintesi può essere svolta proprio dal Parlamento. È proprio in questa direzione, d'altra parte, che si sono concentrati gli sforzi della Commissione nel corso delle attività istruttorie, finalizzate, come già anticipato, proprio all'obiettivo di acquisire direttamente sul territorio elementi utili alla prosecuzione di un dibattito pubblico sui livelli essenziali delle prestazioni che fosse quanto più possibile aperto e partecipato.

3.2 La valorizzazione delle autonomie locali

Strettamente connesse alle istanze di ampliamento della platea di soggetti ed enti coinvolti nel dibattito sui LEP, le proposte finalizzate a valorizzare il ruolo delle autonomie territoriali, con particolare riguardo a quelle locali, costituiscono il riflesso dell'avvertita esigenza di una maggiore collaborazione e responsabilizzazione di tutti i livelli istituzionali nel processo di determinazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni⁽¹³⁰⁾. A fronte dell'evidenziazione di una diffusa « debolezza » delle capacità progettuali e realizzative degli enti locali⁽¹³¹⁾, a sua volta « spia di un problema più generale, quello di una “governance pubblica” fragile », risulta di primaria importanza (« un impegno », si è detto, « che abbiamo nei confronti delle nuove generazioni ») costruire « governance capace di attivare il confronto e la condivisione delle strategie e degli obiettivi »⁽¹³²⁾.

La stessa Corte costituzionale, nel ribadire a più riprese l'esigenza di una celere soluzione al « perdurante ritardo dello Stato nel definire i LEP », non ha mancato di rilevare come questi ultimi rappresentino, tra l'altro, « un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali »⁽¹³³⁾. Il che, come sottolineato dalla Corte dei conti con specifico riguardo al sistema di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni, si traduce nell'esigenza « da parte dello Stato [di] una notevole capacità programmatica unita alla flessibilità », soprattutto perché i « fabbisogni standard non sono immutabili nel tempo e dipendono da

(128) Cfr., *ex multis*, le istanze avanzate da *Memoria Unindustria Calabria*, *Memoria Confindustria Trento* e *Memoria UGL Liguria* per un maggior coinvolgimento nel dibattito pubblico sui LEP. In tal senso osserva altresì *Memoria Confesercenti Liguria* come rappresenti « logico e generale auspicio che i cambiamenti che riguardano l'assetto costituzionale possano avvenire all'interno di un percorso quanto più condiviso possibile, con l'appoggio non solo di un'ampia maggioranza parlamentare, ma anche di un ampio consenso nel Paese. La stabilità nel tempo dell'indirizzo politico-legislativo e la conseguente certezza del diritto per tutti gli operatori del mercato, rimangono infatti condizione imprescindibile per lo sviluppo ».

(129) A tal proposito, con specifico riferimento al ruolo degli organismi tecnici, cfr. *Audizione prof. Vincenzo Tondi della Mura*.

(130) Cfr. sul punto *Memoria CISL Basilicata*, *Memoria UGL Calabria* e *Memoria Confesercenti Liguria*.

(131) Cfr. *Memoria Confcommercio Campania*.

(132) *Memoria CISL Abruzzo-Molise*.

(133) Corte costituzionale, sentenza n. 220 del 2021.

fattori relativi al numero di beneficiari e/o di prestazioni da garantire (ad esempio, l'evoluzione demografica, la variazione delle caratteristiche economiche delle famiglie in relazione a eventuali criteri selettivi basati sui mezzi, le scelte dei cittadini, ecc.), nonché dal costo dell'erogazione, anch'esso variabile nel tempo »⁽¹³⁴⁾.

È proprio in riferimento alla rilevata esigenza di « flessibilità » del sistema di finanziamento dei LEP, d'altra parte, che gli enti locali possono e devono svolgere un ruolo determinante: la relazione di prossimità che li lega alle popolazioni di riferimento, ai mutevoli bisogni e interessi che esse esprimono, costituisce infatti un valore aggiunto nel processo di determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, soprattutto con riferimento ai servizi erogati a livello locale.

Come a tal proposito si è avuto modo di rilevare, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni in termini « troppo rigidi » costituirebbe un ostacolo al raggiungimento dei fini a cui essi stessi tendono, almeno nella misura in cui ciò possa « limitare la flessibilità degli enti locali nel disegnare i servizi adattandoli alle esigenze specifiche del territorio »⁽¹³⁵⁾. Nella stessa prospettiva si pongono peraltro le osservazioni di quanti, evidenziando i rischi del ritorno a un « “neocentrismo” regionale »⁽¹³⁶⁾, segnalano l'opportunità di intraprendere un percorso alternativo che si incentri sul maggior protagonismo degli enti locali e sul loro insostituibile ruolo di « antenne istituzionali »⁽¹³⁷⁾ e « rete di connessione »⁽¹³⁸⁾, anche nell'ottica della realizzazione di un « modello di “autonomia partecipata e solidale” » che veda impegnati tutti i livelli di governo nella determinazione delle condizioni di sviluppo del Paese⁽¹³⁹⁾.

3.3 L'implementazione dei sistemi di valutazione preventiva e monitoraggio

La medesima esigenza di compartecipazione di cui si è detto nel paragrafo precedente si riscontra, infine, in riferimento a un'altra serie di proposte concernenti l'adozione di sistemi di valutazione preventiva e monitoraggio relativi all'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Posto che l'attuazione e il finanziamento dei LEP implicano l'esigenza tanto di un'accurata programmazione quanto di una adeguata capacità di adattamento ai costanti mutamenti dei fabbisogni sottostanti⁽¹⁴⁰⁾, è chiaro che « per garantire la tutela dei diritti sociali e civili è necessario che la definizione e il finanziamento dei LEP siano accompagnati da procedure di monitoraggio e di correzione che ne

(134) Corte dei conti, deliberazione n. 9/SEZAUT/2024/AUD, cit., 19. Sul punto, con specifico riguardo alla connessione tra LEP e fabbisogni e alla necessaria coordinazione che essa implica sia tra i rispettivi processi definitori che tra le strutture tecniche e gli organi politici, cfr. *Audizione prof. Giampaolo Arachi*.

(135) *Memoria Confartigianato Imprese Basilicata*.

(136) *Memoria CISL Veneto*.

(137) *Memoria Confcooperative Puglia*.

(138) *Memoria Sindaco Città di Potenza*.

(139) Cfr., per tutti, *Memoria CISL Lazio*.

(140) Cfr. *supra* le osservazioni di Corte dei conti, deliberazione n. 9/SEZAUT/2024/AUD, cit., *passim*.

assicurino l'effettiva erogazione»: difatti, pur costituendo un « prerequisito per la fornitura dei LEP », le « adeguate risorse finanziarie e dotazioni infrastrutturali [...] non garantiscono che questi siano erogati in condizioni di appropriatezza e di efficienza »⁽¹⁴¹⁾. Questa stretta connessione fra LEP e fabbisogni finanziari impone, pertanto, un coordinamento altrettanto serrato e sinergico « fra scelte tecniche e decisioni politiche perché dall'interazione delle une con le altre dipendono gli equilibri di un bilancio che non è meramente contabile ma anche economico, territoriale, sociale »⁽¹⁴²⁾. In tale ottica, il parametro dei fabbisogni standard, quale fattore volto a promuovere e misurare l'efficienza delle amministrazioni, può svolgere un ruolo fondamentale.

Essenziale in questa prospettiva – si è detto – è la collaborazione delle parti sociali nella fase di monitoraggio e controllo, che agevolerebbe « l'ascolto del territorio e favorirebbe la comunicazione e l'interscambio, fungendo da utile collegamento con il corpo sociale »⁽¹⁴³⁾. Allo stesso modo, « altrettanto necessaria » si è ritenuta « l'estensione in tutti gli ambiti di riferimento di un sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica sull'erogazione delle prestazioni e sul rispetto degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi (LEP di processo), sulla base di modalità definite e di criteri ed indicatori efficaci, oggettivi e completi che impediscano gestioni artificiose o fuorvianti delle rilevazioni »⁽¹⁴⁴⁾. A tal fine si è peraltro segnalata, da ultimo, l'esigenza di « efficaci sistemi correttivi » che, in caso di esiti negativi derivanti dall'attività di attuazione dei LEP, possano assicurare « il coordinamento tra i livelli di governo che concorrono all'erogazione dei servizi » e l'individuazione delle rispettive responsabilità⁽¹⁴⁵⁾.

4. CONSIDERAZIONI FINALI

Nonostante la varietà delle opinioni espresse – fisiologica, se non addirittura auspicabile in un sistema democratico – all'esito dell'indagine conoscitiva condotta dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali può dirsi acquisito almeno un dato su cui concorda la quasi totalità dei soggetti auditi: la determinazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali rappresenta, a tutt'oggi, una delle tematiche più importanti con le quali l'opinione pubblica e il dibattito politico sono chiamati a misurarsi.

L'esigenza, da più parti avvertita, di un ampliamento del confronto democratico sull'argomento testimonia del valore che attori istituzionali e rappresentanze sociali attribuiscono alla questione, a prescindere dall'orientamento politico. È in tal senso che sembra doversi intendere l'auspicio di un rinnovamento del dibattito sui livelli essenziali delle

(141) *Audizione prof. Giampaolo Arachi*, 6. Considerazioni del medesimo segno anche in *Audizione prof. Guido Trombetti*, con specifico riferimento alle infrastrutture nell'ambito della ricerca e della comunicazione.

(142) *Memoria Confartigianato Imprese Basilicata*. Nello stesso senso anche *Memoria Confartigianato Liguria*.

(143) *Memoria UGL Calabria*. Del medesimo avviso *Memoria CONFAPI Sardegna*.

(144) Così *Memoria CGIL Piemonte*. Nello stesso senso le indicazioni di *Memoria CGIL Lombardia*, *Memoria CGIL Veneto* e *Memoria CGIL Toscana*, nonché *Memoria UIL Lazio*. In argomento, cfr. altresì *Audizione prof. Massimo Villone* per alcuni rilievi critici in merito al sistema di monitoraggio e controllo previsto dalla normativa.

(145) *Memoria Presidente Regione Abruzzo*.

prestazioni, a più riprese formulato nel corso delle audizioni: un rinnovamento che muova dalla consapevolezza che il processo di definizione e attuazione dei LEP non può compiersi se non nei termini di un percorso, che si auspica politicamente condiviso, quale precondizione essenziale per lo sviluppo di un più ampio disegno costituzionale – quello delineato all'interno del Titolo V – finalizzato a garantire l'effettività dei diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale. Proprio tale consapevolezza suggerirebbe inoltre, a parere di molti, l'opportunità di dedicare al suddetto dibattito uno spazio autonomo all'interno dell'agenda politica, che si mantenga, cioè, quanto più possibile indipendente dalle sorti di un'altra riforma, quella dell'autonomia differenziata. In quanto misura paradigmatica del bilanciamento tra uguaglianza dei diritti e valorizzazione delle specificità territoriali, infatti, i livelli essenziali delle prestazioni rappresentano il presupposto logico-giuridico di qualsiasi riforma volta a regolamentare le ulteriori forme di autonomia regionale previste dalla Costituzione (come peraltro desumibile dall'impianto della Legge 26 giugno 2024, n. 86) e dunque costituiscono il punto di partenza di qualsiasi riflessione in materia.

Nondimeno, l'indagine ha pure dato conto dell'esistenza di alcuni aspetti problematici che meritano di essere portati a conoscenza del decisore politico, a partire da quello, già noto, concernente il finanziamento dei LEP. A tal proposito, si è anzitutto paventato il rischio che un inadeguato o insufficiente sistema di finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni possa condurre a una sostanziale cristallizzazione dello *status quo*, consolidando i divari territoriali già esistenti. Il tema, come pure rilevato dagli esperti, è certamente tra i più complessi, perché si colloca idealmente alla confluenza tra decisione politica e scelta tecnica, e perciò presuppone uno sforzo sinergico per coniugare obiettivi politici e valutazioni tecniche in vista del raggiungimento di un punto di equilibrio – peraltro tendenziale – in corrispondenza del quale si possa raggiungere il massimo soddisfacimento dei bisogni dei cittadini nel rispetto dei limiti finanziari e dei vincoli normativi. Si tratta tuttavia, come anticipato, di un equilibrio pur sempre tendenziale, perché destinato a modificarsi in ragione delle mutate esigenze dei territori e delle relative comunità, oltre che dello stato della finanza pubblica. Il che a sua volta implica, ovviamente, che il suddetto rapporto sinergico tra politica e tecnica non possa ritenersi esaurito nella (prima) fase di definizione e finanziamento dei LEP, ma debba piuttosto accompagnarne tutto il successivo *iter* di attuazione, adeguamento e monitoraggio. Un elemento rilevante, al fine di promuovere l'efficienza amministrativa, sarà svolto dalla correlata determinazione di costi e fabbisogni standard.

Merita ricordare che il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sen. Roberto Calderoli, nel rispondere a una interrogazione a risposta immediata alla Camera dei deputati (seduta del 5 febbraio 2025) ha sottolineato che sarà presentato a breve alle Camere un corposo disegno di legge di delega al Governo per la definizione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024. Lo schema, che è composto da più di 30 articoli, oltre a prevedere principi e criteri direttivi generali per l'individuazione, l'aggiornamento e il monitoraggio dei LEP, recherà anche indicazioni specifiche al

Governo in funzione delle peculiarità dei singoli settori, proprio come richiesto dalla Corte costituzionale, e garantirà comunque un adeguato coinvolgimento del Parlamento nell'esercizio della delega. Il Ministro ha posto in evidenza che da quasi ventiquattro anni la Costituzione attende di essere attuata con riguardo ai LEP, che dovranno essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Con questo processo di attuazione sarà assicurato il superamento dei divari tanto nelle regioni differenziate, quanto nelle altre regioni.

Vi sono poi almeno altri due aspetti problematici, anch'essi diffusamente evidenziati nelle relazioni degli esperti e delle rappresentanze audite. Il primo riguarda la questione della perequazione infrastrutturale, unanimemente riconosciuta come una delle problematiche di maggior impatto sul processo di attuazione dei LEP: innanzitutto perché la carenza di infrastrutture materiali e immateriali pregiudica l'accessibilità dei servizi e delle prestazioni essenziali; in secondo luogo perché la mancata rimozione degli ostacoli alla libera circolazione di persone, merci, capitali e servizi, oltre a porsi in contrasto con uno dei principi fondamentali dell'Unione europea, vanifica uno dei fini principali verso cui si orientano i principi enunciati all'interno del Titolo V della Costituzione, ossia la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e la valorizzazione delle specificità territoriali. Il secondo aspetto, per molti versi connesso al precedente, concerne invece la cosiddetta questione demografica: come già rilevato, lo spopolamento delle aree periferiche e l'invecchiamento della popolazione costituiscono altrettanti fattori in grado di influenzare in modo decisivo la determinazione e il finanziamento dei LEP. Ciò in quanto, per garantire un'erogazione uniforme dei servizi essenziali, è necessaria l'adozione di un sistema di riparto delle risorse basato su criteri sufficientemente elastici da consentire un adeguamento dell'offerta all'estrema variabilità della densità demografica e delle condizioni socio-economiche riscontrabili sul territorio nazionale.

Anche con riferimento alle due problematiche da ultimo richiamate, le proposte avanzate nel corso dell'indagine si caratterizzano per il medesimo approccio metodologico già evidenziato in precedenza: tanto le criticità sussistenti sul piano del *gap* infrastrutturale quanto quelle relative alla summenzionata questione demografica non possono trovare soluzione se non attraverso scelte condivise, che siano cioè formulate nel contesto di una cooperazione tecnico-politica che coinvolga trasversalmente tutti i diversi livelli di *governance* istituzionale implicati nell'adozione delle relative misure. Esemplificativo, in tal senso, il problema della carenza infrastrutturale con riferimento alla questione dei collegamenti interregionali: è chiaro, come da più parti evidenziato, che una soluzione adeguata al suddetto problema non possa prescindere da una stretta collaborazione istituzionale (almeno) tra le Regioni confinanti. Così come, per altro verso, sembra piuttosto evidente che l'adozione di misure idonee a garantire l'effettiva uniformità dei LEP su tutto il territorio nazionale non possa prescindere dal coinvolgimento diretto delle autonomie locali, le quali – proprio in virtù della relazione di prossimità con il territorio e della specifica conoscenza delle sue peculiarità demografiche, ambientali ed economiche – costituiscono gli interlocutori d'elezione nel processo di

determinazione dei fabbisogni concreti delle comunità che esse rappresentano.

La convergenza sistematica delle opinioni espresse sul punto consente di ritenere acquisito anche un altro dato cruciale ai fini della ponderazione delle scelte politiche concernenti l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni: la realizzazione di una riforma di così ampia portata, capace di incidere direttamente e in modo decisivo sui diritti dei cittadini, non può che assumere a suo criterio metodologico fondamentale il principio di cooperazione. Un principio la cui matrice è già inscritta nel testo della Costituzione e che presuppone – senza dover costituire elemento di rallentamento – il più ampio confronto tra esperti, rappresentanze sociali e livelli istituzionali quale massima espressione del metodo democratico, la cui osservanza sarà tanto più imprescindibile quanto più ampi saranno gli effetti della determinazione e attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sull'uniformità dei diritti, sull'unità giuridica ed economica della Repubblica e sulla coesione sociale del Paese.

Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali				
Indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali				
Tabella sinottica delle audizioni				
Legenda: (R) = Regione; (S) = Sindaco; (M) = Città Metropolitana; (C) = Camera di Commercio				
Calabria	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Condivisibile la disposizione di cui all'art. 4 sul trasferimento delle funzioni, con specifico riferimento alla necessità di preventiva determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, in prospettiva del superamento del criterio della spesa storica (CISL); - La definizione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni rappresenta il presupposto per adeguare i servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni alle esigenze reali della cittadinanza e del tessuto imprenditoriale: in tal senso 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di preservare il ruolo del Parlamento nella definizione delle intese e nella definizione del perimetro delle materie (CISL, UGL, USB, Confartigianato); - Criticità relative al reperimento (UGL, USB) e all'attribuzione delle risorse finanziarie, con specifico riferimento alla mancata considerazione dei tributi propri e conseguente aggravamento di spesa a carico dello Stato (CISL, Unindustria); - Ritardo nell'attuazione della perequazione infrastrutturale e 	<ul style="list-style-type: none"> - Carenze infrastrutturali (CISL, UGL); - Basso livello qualitativo dei servizi sanitari e minor aspettativa di vita (UGL, Unindustria); - Alto tasso di dispersione e abbandono scolastico, scarsa qualità dell'offerta formativa, mancanza di orientamento e di opportunità lavorative (Unindustria); - Scarsa copertura dei servizi per le persone con disabilità, bassa integrazione tra i diversi livelli di assistenza, mancanza di personale qualificato e 	<ul style="list-style-type: none"> - Proposta di un modello di "autonomia partecipata e solidale", secondo cui il trasferimento di funzioni e poteri deve combinarsi con il trasferimento delle risorse (CISL); - Necessità di un luogo di confronto tra istituzioni e corpi intermedi nel processo di raggiungimento delle intese (UGL); - Esigenza di politiche occupazionali (UGL); - Valorizzazione delle autonomie locali e responsabilizzazione dei singoli territori (UGL); - Esigenza di corrispondenza tra modifica del riparto delle competenze ed esigenze di
Parti sociali				

	<p>L'introduzione dell'autonomia differenziata con la definizione dei LEP regionali potrebbe rappresentare una riforma organica dell'Italia (UGL).</p>	<p>ridimensionamento della relativa dotazione finanziaria (CISL, USB);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criticità relative al trasferimento di competenze in materia di: istruzione (CISL, UGL), tutela e sicurezza del lavoro, professioni, salute, previdenza (UGL, Unindustria); - Criticità relative alla determinazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ove demandata alle singole intese (UGL); - Rischio di confusione normativa in riferimento a materie non-LEP, come coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, commercio con l'estero, professioni, ecc. (UGL, Confartigianato, Unindustria); - Rischio di diminuzione dei livelli qualitativi e ulteriore privatizzazione dei servizi (USB). 	<p>frammentazione delle competenze (Unindustria);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mancato raggiungimento degli obiettivi della politica di coesione promossa dall'Unione Europea, anche in considerazione del basso tasso di occupazione (USB); - Ritardo digitale (Confartigianato). 	<p>differenziazione, con conseguente adozione di un ruolo strategico di "perfezionamento delle intese" da parte di Parlamento e Governo, finalizzato a valutare se l'attribuzione di autonomia differenziata in determinate materie contribuisca a valorizzare le specificità territoriali in prospettiva nazionale (Confartigianato).</p>
--	--	---	--	--

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Abruzzo	<ul style="list-style-type: none"> - Valorizzazione delle diversità, dell'autonomia e dell'autogoverno regionale e locale⁽⁸⁾; - Superamento dei divari territoriali in prospettiva di rendere effettivi i diritti in ogni parte del territorio nazionale⁽⁸⁾. 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di perequazione finanziaria e infrastrutturale^(8,s,c). 	<ul style="list-style-type: none"> - Carenze infrastrutturali^(8,s,c). 	<ul style="list-style-type: none"> - Possibili materie oggetto di future intese: protezione civile; governo del territorio; tutela e valorizzazione dei beni culturali, del paesaggio; promozione e organizzazione di attività culturali⁽⁸⁾; - Si suggerisce un approccio alla perequazione che superi il criterio di ripartizione delle risorse basato su quote a favore di un criterio più oggettivo basato su indicatori⁽⁸⁾; - Si suggerisce l'adozione di un sistema di monitoraggio e correzione in fase di applicazione dei LEP⁽⁸⁾.
Parti sociali	<ul style="list-style-type: none"> - Effetti distorsivi della definizione dei LEP in rapporto al numero di abitanti se applicata a contesti con evidenti differenze territoriali in termini di densità abitativa (UIL). 	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa densità abitativa delle aree interne e divario infrastrutturale (UIL); - Inefficienza della rete territoriale di assistenza socio-sanitaria (CISL), specie in riferimento ai servizi di neuropsichiatria infantile (UIL); - Carenza di programmazione integrata tra settore sociale e settore sanitario (CISL); 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di superare il criterio di determinazione dei LEP in rapporto alla popolazione per valorizzare le zone interne meno densamente popolate (UIL); - Integrazione LEP/LEA (UIL); - Esigenza di politiche di sostegno al reddito per donne vittime di violenza (UIL); - Esigenza di percorsi partecipati per la definizione e programmazione dei fondi FSC (CISL); 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di superare il criterio di determinazione dei LEP in rapporto alla popolazione per valorizzare le zone interne meno densamente popolate (UIL); - Integrazione LEP/LEA (UIL); - Esigenza di politiche di sostegno al reddito per donne vittime di violenza (UIL); - Esigenza di percorsi partecipati per la definizione e programmazione dei fondi FSC (CISL);

			<p>- Debole capacità progettuale e realizzativa degli Enti Locali (CISL);</p> <p>- Esigenza di investimenti per l'adeguamento del servizio idrico, scolastico, infrastrutturale, digitale, del lavoro, della politica industriale (CISL);</p> <p>- Difficoltà del comparto edilizio in relazione alla formazione delle maestranze di origine straniera e alla complessità delle procedure relative al decreto flussi, specie per il reperimento di manodopera stagionale (ANCE).</p>	<p>- Esigenza di dimensione sistemica, strutturale e periodica a un "Patto Sociale" che punti sulla concertazione, a livello territoriale, per la crescita e l'ammodernamento in Abruzzo (CISL).</p>
Campania	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali				
Parti sociali		<p>- Il carattere "essenziale" dei LEP non si riferisce all'erogazione uniforme dei servizi sul territorio nazionale, ma al loro finanziamento (CGIL);</p> <p>- Rischio implosione del sistema salute regionale in conseguenza dell'autonomia</p>	<p>- Inadeguatezza del sistema salute (e del relativo finanziamento: Confcommercio), carenza di organico, povertà sanitaria e forte emigrazione sanitaria verso altre regioni (CGIL, UGL, UIL);</p>	<p>- Correttivi proposti (CGIL): aumento posti asili nido (UGL); incremento organico e supervisione assistenti sociali; potenziamento sistema di educazione/istruzione/formazione (UIL); incremento risorse per trasporto scolastico; potenziamento supporto studenti fragili; piano</p>

	<p>differenziata e potenziale aumento della emigrazione sanitaria (CGII);</p> <p>- Il “sovranoismo” regionale come idea anacronistica e incompatibile con il PNRR e con l’esigenza di un piano energetico nazionale: rischio di indebolimento della capacità competitiva nazionale, di frazionamento delle politiche pubbliche, di incremento della complessità istituzionale e burocratica (Unione Industriali), di “congelamento” differenziali di spesa pro-capite, di indebolimento delle politiche nazionali per la riduzione dei divari territoriali, specialmente in settori come sanità e istruzione (Confcommercio);</p> <p>- Assenza di criteri di accesso al regionalismo differenziato definiti in maniera puntuale e previsione della possibilità di concedere forme di autonomia rafforzata su singole funzioni in base alla valutazione</p>	<p>- Povertà educativa (elevato tasso analfabetismo), dispersione scolastica e connessi rischi di marginalizzazione (UIL);</p> <p>- Esigenza riequilibrio tra pubblico e privato nel settore sanitario (CGII);</p> <p>- Forti divari territoriali e desertificazione delle aree interne (CGII);</p> <p>- Elevati tassi di disoccupazione (soprattutto femminile e giovanile: Confcommercio) e di emigrazione giovanile (CGII, UIL);</p> <p>- Aumento della precarietà dei rapporti di lavoro (contratti atipici), bassa intensità lavorativa (basso numero di ore lavorate), flessione dei livelli di occupazione tra i lavoratori autonomi (Confcommercio);</p> <p>- Problematiche relative ai soggetti in condizione di povertà e ai senza fissa dimora (UGI);</p>	<p>straordinario assunzioni settore pubblico; prevenzione allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia, progetto dopo di noi;</p> <p>- Regolamentazione e potenziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone povere e senza fissa dimora (censimento e inserimento lavorativo) (UGI);</p> <p>- Politiche a favore dei soggetti anziani (UGI): potenziamento dell’assistenza domiciliare, creazione di luoghi di aggregazione e di agevolazioni per l’utilizzo del trasporto pubblico;</p> <p>- Politiche a favore dei soggetti disabili (UGI): trasporto, assistenza sanitaria di base, continuità nel sostegno;</p> <p>- Necessario potenziamento dei canali di informazione per consentire una più consapevole fruizione dei servizi (UGI);</p> <p>- Necessaria introduzione di sistemi di valutazione preventiva dell’efficienza/efficacia del sistema-Regione nella gestione delle competenze da devolvere a</p>
--	--	--	---

		<p>dell'interesse nazionale e non degli interessi particolari delle Regioni richiedenti (Confcommercio);</p> <p>- Ruolo marginale del Parlamento nel processo decisionale sulla devoluzione delle funzioni (Confcommercio);</p> <p>- Rischi di extra-finanziamento delle Regioni "forti" (specie nelle prime fasi dalla stipula delle intese) e conseguente aumento del divario territoriale anche in termini di competitività delle imprese (Confcommercio);</p> <p>- L'affidamento alle regioni di servizi a forte contenuto redistributivo, come l'istruzione, può creare disparità di trattamento tra regioni, rischiando di adattare l'intensità dell'azione pubblica alla ricchezza dei territori (Confcommercio).</p>	<p>- Carenza di asili nido pubblici, di servizi di prima infanzia e di infrastrutture sportive (UIL, UGL), di politiche a sostegno delle persone anziane, dei disabili, delle tossicodipendenze (UGL);</p> <p>- Contrazione investimenti pubblici, livelli di spesa ordinaria sottodimensionati rispetto al peso demografico e scarso utilizzo dei fondi FSC (a causa della scarsa <i>performance</i> di spesa delle amministrazioni e della riprogrammazione verso impieghi correnti delle risorse) (Confcommercio);</p> <p>- Deboli capacità realizzative degli enti locali (specie nelle fasi di progettazione e affidamento dei lavori) come effetto della scarsa <i>expertise</i> del pubblico impiego (Confcommercio).</p>	<p>quest'ultima e necessaria giustificazione in base alle peculiarità regionali (Confcommercio).</p>
Veneto	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali	- Possibilità di implementare eventuali forme di autonomia			

	<p>differenziata all'interno di un tessuto economico-amministrativo sano, efficiente e idoneo a sopperire alle connesse esigenze di <i>governance</i>⁽⁸⁾.</p>	<p>- Rischio di frammentazione del sistema legislativo in una fase storica in cui sarebbe invece necessaria maggior coesione a livello nazionale ed europeo, con conseguente frammentazione ingestibile delle politiche di sviluppo, dell'accesso ai diritti civili e sociali, delle tutele sul lavoro, e ulteriore accentuazione delle forti disegualianze sociali e dei divari territoriali già esistenti a livello nazionale e infraregionale (CGIL);</p> <p>- Il richiamo normativo ai principi dei vincoli di bilancio e dell'invarianza di spesa implica un vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse e non viceversa (come previsto dalla giurisprudenza costituzionale), ciò che rischia di trasformare i</p>	<p>- Forte divario territoriale (polesano, fasce lagunare, pedemontana e montana) (CGIL).</p>	<p>- Necessario riconsiderare il perimetro dei LEA in ambito sanitario (che ad oggi non considera importanti prestazioni), completare il perimetro dei LEPS (soprattutto per la non autosufficienza e la disabilità) e quello dei LEP relativi alle politiche attive del lavoro, al sistema educativo, al diritto all'abitare, all'approvvigionamento energetico e idrico, all'accesso alla rete digitale e alla mobilità (CGIL);</p> <p>- Necessaria previsione e l'estensione in tutti gli ambiti di riferimento di un sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica sull'erogazione delle prestazioni e sul rispetto degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi (CGIL);</p> <p>- Necessità di dialogo sociale, sia a livello nazionale per la costruzione dei percorsi attuativi, sia ai livelli regionali per accompagnare e</p>
Parti sociali				

		<p>Livelli Essenziali in Livelli Minimi (CGII);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criticità relative al trasferimento di competenze in materia di: istruzione, energia, infrastrutture di interesse nazionale, programmazione strategica della ricerca, definizione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (CISL). 		<p>monitorare le scelte fatte dalle regioni (CISL);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Implementazione di Un modello di “Autonomia Partecipata E Solidale” che consenta il trasferimento delle funzioni e dei poteri dallo Stato alle Regioni, così come delle competenze e delle risorse da queste ai Comuni e agli Enti intermedi, Province e Città metropolitane, al fine di favorire un maggior protagonismo degli enti locali più prossimi alle esigenze dei cittadini (CISL); - Completamento federalismo fiscale (CISL); - Valorizzazione della sinergia tra pubblico e privato sociale e della solidarietà (CISL); - Rilancio dell'apprendistato con coinvolgimento delle parti sociali, delle scuole, delle università e degli enti di formazione (CISL); - Misure a tutela del lavoro femminile (rafforzamento servizi di cura per bambini e anziani, promozione della contrattazione aziendale e territoriale per conciliare i tempi di lavoro e quelli di cura) (CISL);
--	--	---	--	--

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Lazio				<p>- Predisposizione di un sistema integrato per l'accoglienza, la formazione e l'accompagnamento al lavoro dei migranti (CISL);</p> <p>- Riorganizzazione e riordino delle misure a tutela degli anziani e dei soggetti non autosufficienti e necessaria integrazione con il sistema sanitario; in particolare: realizzazione delle case di comunità per il rafforzamento della sanità territoriale (CISL).</p>
Soggetti istituzionali				
Parti sociali	<p>- L'autonomia differenziata, se correttamente attuata, potrebbe condurre a un miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta dei servizi sul territorio, costituendo un'opportunità per valorizzare le identità territoriali e per responsabilizzare gli Enti all'esercizio delle funzioni e alla gestione delle risorse (CISL);</p> <p>- Condivisibile l'utilità di definire i LEP quale base</p>	<p>- La disciplina dell'autonomia differenziata da attuazione dell'art. 116 Cost. senza aver prima attuato pienamente l'art. 119 Cost., rischiando di ampliare le diseguaglianze territoriali e sociali e inibendo l'equità del sistema di welfare e la realizzazione di politiche economiche, industriali e industriali unitarie (CGIL);</p> <p>- Esautorazione del Parlamento in riferimento alle intese tra Governo e Regioni (UIL);</p>	<p>- Dispersione scolastica, alto tasso di precarietà dei rapporti di lavoro, bassa retribuzione media ed elevata pressione fiscale (CGIL, UIL);</p> <p>- Incremento del numero di soggetti in condizione di povertà estrema (UIL);</p> <p>- Forte condizionamento dei bilanci da parte della spesa sanitaria: il piano di rientro e la riduzione dei servizi offerti a fronte di un aumento delle tasse (CGIL);</p>	<p>- Necessaria riforma per riconoscere carattere di specialità alla città di Roma in ragione delle sue peculiarità demografiche e territoriali (CGIL);</p> <p>- Implementazione di un modello di "Autonomia Partecipata e Solidale" che consenta il trasferimento delle funzioni e dei poteri dallo Stato alle Regioni, così come delle competenze e delle risorse da queste ai Comuni e agli Enti intermedi, Province e Città metropolitane, nello spirito dell'art. 114 Cost., al fine di favorire un maggior protagonismo degli enti</p>

	<p>dell'erogazione di servizi uniformi per la popolazione, ma prescindendo dal percorso di autonomia differenziata (UIL).</p>	<p>- Se non ben governato all'interno di un quadro di unità del Paese, il regionalismo spinto rischia di produrre giurisdizioni regionali che replicano il modello statale e regimi differenziati nel godimento dei diritti fondamentali (CISL);</p> <p>- Criticità relative al trasferimento di competenze in materia di: istruzione, sanità, energia, infrastrutture di interesse nazionale, programmazione strategica della ricerca, definizione e garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (CISL, UIL, Unindustria);</p> <p>- Criticità relative alla difficoltosa definizione dei LEP e al sistema di finanziamento (UGI) «de procedure di determinazione dei LEP introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 appaiono essenzialmente orientate alla sistematizzazione dell'esistente»: UIL);</p>	<p>- Inadeguatezza del trasporto pubblico locale, anche in dipendenza delle scarse risorse derivanti dal Fondo Nazionale Trasporti (minori, in percentuale, in rapporto alla Regione Lombardia) (CGH);</p> <p>- Carenze infrastrutturali e dei servizi (scuola, sanità, servizi sociali e a tutela del lavoro) (UIL, UGL);</p> <p>- Divario territoriale delle Province laziali e relativi problemi: elevata densità demografica (Roma), dispersione geografica delle comunità rurali (Latina), aree montane e disagiate (Frosinone), comunità isolate e inadeguata distribuzione delle risorse (Viterbo, Rieti) (UGL);</p> <p>- Criticità relative alla presenza di barriere architettoniche nelle scuole (è accessibile meno di una scuola su tre); divario territoriale in riferimento a servizi pubblici e di pubblica utilità (trasporto pubblico locale, copertura</p>	<p>locali più prossimi alle esigenze dei cittadini (CISL);</p> <p>-Necessario ricorso a criteri per l'assegnazione delle risorse improntati all'efficacia nella risposta ai bisogni (superamento del criterio storico), ad es., calcolo riferito non alla popolazione residente, ma a quella che evidenzia lo stato di bisogno (UIL);</p> <p>- Lo Stato dovrebbe trattene tutte le competenze che travalicano la dimensione territoriale di azione (UIL);</p> <p>- Necessari monitoraggio e mappatura per stabilire congruità tra risorse, impegni e soddisfazione del bisogno, specialmente in riferimento ad accoglienza, famiglie e minori, fragilità, esclusione sociale: necessario un approccio integrato tra sociale e sanitario (UIL);</p> <p>- Necessaria implementazione dei servizi di telemedicina e assistenza sanitaria da remoto (UIL);</p> <p>- Necessaria considerazione, tra le esigenze del territorio in termini di LEP, di interventi a favore delle politiche attive del lavoro (formazione, tirocini, supporto</p>
--	---	---	--	---

		<p>- Effetti paradossali dei LEPS (premieria per Regioni che garantiscono servizi prossimi alla soglia di fabbisogno e penalità per quelle più svantaggiate) (UIL);</p> <p>- Criticità nella definizione dei LEP attualmente gestiti dagli enti territoriali (UGL).</p>	<p>accesso ultraveloce internet, sanità) (Unindustria).</p>	<p>all'autoimpiego, mobilità territoriale, centri datoriali per l'impiego, misure conciliazione vita/lavoro, tutela del lavoro femminile) (UIL);</p> <p>- Necessaria rivisitazione del trasporto pubblico locale: il Livello Essenziale Trasporti come base per la riorganizzazione dell'ex Fondo Nazionale Trasporti e l'impiego di indicatori che tengano conto delle caratteristiche demografiche, economiche e della domanda di mobilità (UIL).</p>
Umbria	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali		<p>- L'autonomia differenziata, in quanto funzionalmente declinata su scala regionale, mal si concilia con le esigenze di un approccio integrato, o quantomeno coordinato, tra le diverse Regioni, penalizzando le esigenze di connettività del territorio, soprattutto dal punto di vista infrastrutturale (Confindustria);</p> <p>- Criticità relative all'imposizione del divieto di nuovi o maggiori oneri a carico</p>	<p>- Flessione della crescita economica nell'ultimo decennio (-10,3% rispetto alla media nazionale), forte eterogeneità e frammentazione di vocazioni industriali e predominanza delle micro-imprese, concentrazione dell'<i>export</i> regionale nei mercati tradizionali e bassa penetrazione nei mercati ad alta crescita ed esteri, alto <i>skill mismatch</i>, inadeguata dotazione</p>	<p>- Necessità di integrare i concetti di autonomia, differenziazione e decentramento regionale, con quelli di cooperazione e coordinamento inter-regionale, almeno tra quelli confinanti; sul piano attuativo, infatti, si tratterebbe di tenere maggiormente conto di tale aspetto sia nella fase di richiesta di devoluzione di specifiche funzioni, sia in quella successiva di valutazione e formalizzazione delle intese Stato-Regioni, anche nell'ottica di migliore</p>
Parti sociali				

		<p>della finanza pubblica quale limite di risultato: auspicabile una riduzione delle materie LEP devolvibili alle Regioni (Confindustria).</p>	<p>infrastrutturale materiale e immateriale (Confindustria).</p>	<p>gestione delle risorse pubbliche (Confindustria);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di differenziazione tra autonomia differenziata delle Regioni a Statuto Ordinario e autonomia tipica delle Regioni a Statuto Speciale, con conseguente necessità di tener conto del divario esistente in ciascuna Regione: dalle differenze culturali, agli obiettivi di sviluppo economico e sociale del territorio, passando dalla capacità amministrativa (organizzativa e infrastrutturale) (Confindustria); - Auspicabile una riduzione dell'elenco delle materie LEP devolvibili alle Regioni (Confindustria); - Necessità di individuare, per ciascun anno finanziario, un arco temporale – comune per tutte le Regioni – entro cui è possibile richiedere, analizzare e concludere intese: da un lato, favorendo una valutazione di insieme delle risorse economiche statali disponibili; dall'altro, evitando che Regioni più “veloci” nel presentare le richieste possano, per questo, ottenere maggiori vantaggi rispetto a Regioni
--	--	--	--	--

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Toscana				<p>che le presentano successivamente (Confindustria);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessario implementare e uniformare il meccanismo di monitoraggio che dovrà essere più incisivo, effettivo e puntuale sul rispetto degli impegni assunti dalle Regioni in sede di intesa (anche prevedendo un sistema uniforme di rendicontazione delle attività oggetto di intesa e finanziate) (Confindustria).
Soggetti istituzionali	<ul style="list-style-type: none"> - L'individuazione dei LEP rappresenta un elemento essenziale per garantire sul territorio nazionale le stesse opportunità (CGII). 	<ul style="list-style-type: none"> - L'autonomia differenziata può produrre iniquità e inefficienze a danno dei diritti fondamentali dei cittadini (CGII); - I LEP non possono essere limitati alle sole prestazioni di carattere economico, che di per sé non sono sufficienti a garantire la possibilità di emancipazione da condizioni di fragilità, la quale presuppone una serie di interventi multilivello (CGII); 	<ul style="list-style-type: none"> - Differenze territoriali e connessi rischi per la parità di accesso ai servizi (CGII). 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione dei LEP non solo come mera prestazione di servizio, ma anche come modalità di presa in carico, requisiti strutturali e organizzativi, standard qualitativi (CGII); - Necessaria riorganizzazione delle linee di finanziamento e predisposizione di risorse certe e continue (CGII); - Necessario meccanismo di monitoraggio, rendicontazione e verifica sull'erogazione delle prestazioni e sul rispetto degli
Parti sociali				

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Emilia-Romagna		<p>-I LEP non possono essere subordinati alle risorse disponibili o alle disponibilità economico-finanziarie dei singoli Enti (CGIL);</p> <p>- La procedura accelerata per la determinazione dei LEP per le sole materie di interesse per l'attribuzione dell'autonomia differenziata rischia di assumere lo <i>status quo</i> come Livello Minimo e il rinvio ulteriore dei LEP che rientrano nel federalismo "simmetrico" (CGIL).</p>		standard organizzativi, quantitativi e qualitativi (CGIL).
Soggetti istituzionali		<p>- Scarso ruolo del Parlamento;</p> <p>- Scarso coinvolgimento delle Regioni;</p> <p>- Alla luce dei vincoli di bilancio e dei principi ex art. 81 Cost., è necessaria una valutazione complessiva dei LEP e non condotta materia per materia^(R).</p>		<p>- Necessità di ulteriore dibattito su materie non-LEP^(R).</p>
Parti sociali		<p>- La definizione di LEP come "soglia di spesa costituzionalmente necessaria" da rilevare ad</p>	<p>- Nonostante provvedimenti legislativi <i>ad hoc</i>, sussistono evidenti divari territoriali interni in termini</p>	<p>- Maggior partecipazione dello Stato nel finanziamento dei Fondi regionali per la non autosufficienza e</p>

		<p>invarianza di risorse, e non come indicazione delle attività, prestazioni e interventi che è necessario garantire per rendere effettivi i diritti fondamentali (e dai quali deve discendere l'indicazione delle risorse finanziarie), mina alla base la funzione stessa dei LEP in termini di obiettivi di uguaglianza sostanziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - La mancanza di una definizione giuridica univoca dei LEP e il frequente richiamo ai livelli minimi delle prestazioni, anziché al livello adeguato per garantire i diritti costituzionali, incidono negativamente sul processo di rimozione dei divari territoriali; - Grave assenza di misure universali di contrasto alla povertà, da includere nei LEP; - Gli attuali interventi normativi in materia di LEP mirano alla sistematizzazione dell'esistente, in quanto si riconoscono come LEP solo quelli scaturiti da preesistenti 	<p>organizzazione degli Enti territoriali e sviluppo del tessuto economico-produttivo e sociale, con ricadute negative sui tempi e sui livelli di attuazione dei LEP (CGII);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carenza di organico negli Enti pubblici e inadeguata capacità amministrativa (CGIL, UGL); - Inadeguatezza del finanziamento dei LEA e delle prestazioni sanitarie pubbliche a fronte di un aumento dei costi e dei bisogni della popolazione (soprattutto in riferimento ai soggetti non autosufficienti) (CGII, UIL, UGL). 	<p>delle iniziative per la lotta alle "nuove povertà";</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miglioramento del trasporto pubblico e tutela del diritto alla casa (UGL); - Tutela dei diritti degli anziani (dignità, assistenza, vita di relazione) (CUIPLA); - Necessaria valorizzazione del ruolo delle forze sociali e delle PMI nella partecipazione alle riforme (Confesercenti).
--	--	---	---	--

		<p>obblighi di legge senza peraltro definire quelli relativi agli altri ambiti in relazione ai quali la Costituzione prevede una riserva di legge;</p> <p>- La garanzia dei LEP richiede un forte governo pubblico e sistemi di monitoraggio e controllo chiari, affidabili ed efficaci, a tutt'oggi non disponibili;</p> <p>- In mancanza di un coerente sistema di finanziamento dei LEP, improntato alla solidarietà fra territori e a meccanismi perequativi, si rischia non solo di non raggiungere gli obiettivi di uniforme accesso alle prestazioni, ma anche di aggravare i divari esistenti (CGII).</p>			
Piemonte	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte	
Soggetti istituzionali					
Parti sociali	- La determinazione dei LEP è finalizzata a garantire su tutto il territorio nazionale la piena realizzazione dei diritti costituzionali (CGII);	- Autonomia differenziata e rischio di frammentazione normativa e di incremento dei divari territoriali;	- Disuguaglianza nell'accesso alle prestazioni sanitarie (soprattutto con riferimento a quelle relative a pazienti lungodegenti e all'assistenza	- Esigenza di un sistema di monitoraggio, rendicontazione e verifica sull'erogazione delle prestazioni e sul rispetto degli standard organizzativi, quantitativi e	

	<p>- I LEP andrebbero definiti ed attuati indipendentemente dal processo di attuazione dell'art. 116 terzo comma della Costituzione, in quanto strumento utile per contribuire a ridurre i divari tra i diversi territori (Confcommercio Piemonte).</p>	<p>- La procedura per la definizione dei LEP non dovrebbe avere carattere solo ricognitivo, ma andrebbe subordinata alla preliminare definizione politica degli obiettivi di uguaglianza sostanziale cui i LEP sono finalizzati ed alla determinazione delle risorse aggiuntive necessarie a garantirli;</p> <p>- Il richiamo nelle norme al rispetto dei vincoli di bilancio, al limite delle risorse disponibili, all'invarianza della spesa a carico del Bilancio dello Stato e l'assenza di finanziamenti aggiuntivi rischiano di cristallizzare i divari territoriali; inoltre, il vincolo di subordinazione delle prestazioni alle risorse rischia di trasformare i Livelli Essenziali in Livelli Minimii;</p> <p>- La sola definizione dei LEP è insufficiente senza la previsione di adeguate risorse umane (CGIL);</p>	<p>domiciliare per anziani non autosufficienti) (CGIL).</p>	<p>qualitativi (LEP di processo) (CGIL);</p> <p>- Lo stretto legame tra LEP e fabbisogni finanziari impone uno stretto coordinamento fra scelte tecniche e decisioni politiche, il che rende difficile giudicare separatamente le une dalle altre e implica, altresì, l'esigenza di una maggior trasparenza, informazione e condivisione con le associazioni di categoria delle metodologie e dei criteri posti alla base delle decisioni della Cabina di Regia (Confartigianato Piemonte).</p>
--	---	---	---	---

Lombardia	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte	
Soggetti istituzionali					
Parti sociali					
Sicilia	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte	
Soggetti istituzionali					

- La definizione di LEP su infrastrutture sulle quali insistono servizi di mercato (ad esempio in materia di trasporti, logistica, infrastrutture, produzione, trasporto e distribuzione di energia) potrebbe creare storture e non aumentare il grado di efficienza delle imprese di settore (Confcommercio Piemonte).

- Mancanza di un fondo di perequazione che garantisca uguali diritti sociali nel paese (CGIL, CISL).

- Istituzione di un tavolo permanente con la commissione per calibrare annualmente i LEP (Unioncamere);
- Occorre che le materie di competenza concorrente siano di competenza esclusiva dello stato (istruzione/lavoro/salute/sicurezza) (UIL).

- Esigenza di una riorganizzazione territoriale dei servizi a garanzia dei LEPS che superi il criterio della mera

- Insularità;
- Carenze infrastrutturali;

- Opacità della formula «diritti civili e sociali» e difficoltà di

		<p>determinazione del metodo per definire i LEP;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Carenza di risorse e di organico (Ambiti Territoriali Sociali – Distretti Socio-Sanitari); - La previsione di una soglia minima di dotazione organica (assistenti sociali) quale requisito per l'accesso alle risorse condiziona i livelli essenziali alla situazione pregressa, a scapito, dunque, del carattere tendenzialmente “universale” di questi ultimi [R (Ass. Fam., Pol. soc. e Lavoro)]. 	<ul style="list-style-type: none"> - Interferenze con le competenze speciali della Regione Sicilia in materia di ordinamento degli enti locali e di organizzazione sanitaria [R (Ass. Fam., Pol. soc. e Lavoro)]. 	<p>aggregazione quantitativo-geografica e che sia pensata in prospettiva funzionale a seconda delle attuali esigenze e delle caratteristiche demografiche;</p> <ul style="list-style-type: none"> -Necessaria valorizzazione del ruolo dei Comuni nella prestazione dei servizi sociali; - Inadeguatezza del criterio di trasferimento di risorse nazionale secondo rendicontazioni su base regionale (propagazione degli effetti negativi dell'inerzia di un ATS): si propone di far riferimento alla spesa del singolo ATS; - Erogazione diretta ai Comuni dei fondi sul sociale [R (Ass. Fam., Pol. soc. e Lavoro)]. 	Parti sociali	<ul style="list-style-type: none"> - I LEP (con fissazione dei diritti sociali) sono una opportunità di sviluppo economico con nuovo lavoro, lotta alla delinquenza, miglior accesso ai servizi essenziali, sostegno a digitalizzazione e innovazione, collaborazione pubblico/privato per mobilitazione risorse (Confcommercio). 	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa definizione dei LEP; - Scarsa definizione tra i livelli di governo (UGL, CGII). 		<ul style="list-style-type: none"> - La determinazione dei LEP richiede azione congiunta tra politiche, risorse e infrastrutture con sguardo all'equità. 	Sardegna	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
--	--	--	--	--	---------------	--	---	--	---	----------	------------------	-----------------	--------------------------	-----------------

<p>Soggetti istituzionali</p>	<p>- Necessità di rafforzamento delle sinergie Stato – Regione in osservanza del principio di equità territoriale⁽⁹⁾; - La definizione dei LEP come “unità di misura del godimento dei diritti sociali e civili”⁽⁸⁾; - Necessario riportare la questione della definizione dei LEP al centro del dibattito politico in quanto meccanismo di garanzia di uguale godimento dei diritti civili e sociali, superando l’idea che essi costituiscono solo un mero strumento abilitativo dell’autonomia differenziata⁽⁸⁾.</p>	<p>- Difficoltà nella definizione dei LEP e nella determinazione dei Fabbisogni Standard da parte del Comune di Cagliari (anche a causa del rifiuto da parte del Ministero della proposta di procedere alla compilazione di questionari sui Fabbisogni Standard⁽⁸⁾); - Carattere fittizio dell’autonomia finanziaria degli Enti di Area Vasta in conseguenza dei pesanti tagli a carico della finanza metropolitana e dei contributi alla finanza pubblica (cc.dd. accantonamenti)⁽⁸⁾; - La sovrapposizione tra concezione filo-autonomista e questione LEP incide negativamente sul processo di definizione di questi ultimi (che rischiano di essere condizionati da considerazioni di ordine politico piuttosto che da esigenze tecniche coerenti con gli effettivi bisogni dei territori)⁽⁸⁾.</p>	<p>- Insularità; - Carenze infrastrutturali; - Carenza personale sanitario; - Dispersione scolastica e accesso alla formazione; - Divario digitale⁽⁹⁾; - Aumento del bisogno assistenziale (in ragione delle caratteristiche demografiche), carenza di personale qualificato e a tempo indeterminato per l’assistenza domiciliare (con conseguente saturazione delle strutture residenziali per la non autosufficienza) e fragilità organizzative, programatorie e gestionali che frenano l’attuazione dei LEPS⁽⁸⁾; - Procedimento macchinoso per l’erogazione dei contributi per il finanziamento delle scuole dell’infanzia non statali paritarie⁽⁸⁾; - Esiguità dei fondi per il diritto allo studio (borse di studio e buono libri)⁽⁸⁾; - Difficoltà nell’erogazione delle prestazioni concernenti il diritto al lavoro: elementi di</p>	<p>- Al fine di incentivare l’assunzione stabile di assistenti sociali e il raggiungimento del LEPS, è auspicabile il potenziamento e la creazione di nuovi corsi di Laurea dedicati, nonché investire in attività di formazione e aggiornamento⁽⁸⁾; - Trasferimento del procedimento di erogazione dei contributi per il finanziamento di scuole non statali paritarie dalla Regione ai Comuni e semplificazione delle procedure (anche in riferimento agli altri interventi in ambito scolastico)⁽⁸⁾; - Costituzione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali per una migliore integrazione e riprogrammazione delle esigenze del sistema educativo 0-6; predisposizione di un’unica piattaforma informatica per l’attuazione dei procedimenti di erogazione e rendicontazione dei contributi; supporto e assistenza tecnica ai beneficiari nella gestione dei progetti finanziati⁽⁸⁾; - Necessaria ridefinizione dei rapporti finanziari tra Stato e Città Metropolitana di Cagliari⁽⁸⁾.</p>
-------------------------------	---	--	--	--

Parti sociali	<p>- L'autonomia differenziata può essere una opportunità per una Regione a statuto speciale come la Sardegna, a patto che il Governo Regionale intervenga per risolvere le criticità del territorio (UGL).</p>		<p>contesto (difficoltà logistiche relative all'articolazione territoriale dei CPI e alla mobilità interna; carenza nella pianificazione degli interventi; disallineamento fra erogazione LEP e utilizzo di strumenti di politica attiva conseguenti alla fase di presa in carico dell'utenza, con parziale inefficacia dei servizi erogati; difficoltà nel monitoraggio dell'attuazione dei LEP); fattori organizzativi (tracciamento disomogeneo dei servizi erogati; <i>gap</i> formativi in materia di utilizzo di strumenti informatici)⁽⁸⁾;</p> <p>- Diminuzione delle risorse finanziarie della Città Metropolitana di Cagliari⁽⁹⁾.</p>	
			<p>- Gravi carenze nei servizi sanitari; denatalità e spopolamento aree interne; gravi carenze nei comparti Trasporti e Viabilità (insularità e infrastrutture interne); carenza energia pulita e difficoltà relative all'approvvigionamento idrico</p>	<p>- Proposta creazione unità mobili sanitarie itineranti per sopperire alle difficoltà relative all'accesso alle cure di base (UGL);</p> <p>- Necessario incentivo alla formazione dei giovani, specie al fine di rilanciare comparto agricolo e zootecnico (UGL);</p>

<p>per l'irrigazione e l'allevamento (UGL);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Assenza di un piano industriale strategico e retaggio di politiche industriali passate mal incardinate nel contesto socio-economico (CONFAP); - Effetti negativi dell'insularità sul comparto industriale (isolamento geografico e conseguente aumento dei costi, difficoltà nel reperimento dei servizi, carenza di reti di collegamento) (CONFAP). 	<ul style="list-style-type: none"> - Raddoppiamento ed elettrificazione linee ferrate, creazione arterie autostradali (UGL); - Implementazione tecnologie di desalinizzazione elettrolitica dell'acqua da utilizzare a compensazione delle carenze idriche (e per la produzione di idrogeno) (UGL); - Esigenza di semplificazione amministrativa e di alleggerimento degli adempimenti burocratici sulle PMI (razionalizzazione delle normative e semplificazione delle procedure per l'accesso ai fondi europei e ai programmi per lo sviluppo regionale) (CONFAP); - Esigenza di stabilire standard minimi nei servizi pubblici che tengano conto delle esigenze delle PMI (CONFAP); - Necessità di misure di sostegno, nazionali e locali, per agevolare l'accesso delle PMI ai servizi essenziali (accesso al credito, sostegno all'innovazione, digitalizzazione) e agli strumenti di <i>welfare</i> aziendale (CONFAP); - Necessari investimenti infrastrutturali per ridurre
---	---

				l'isolamento economico (CONFAP); - Necessario agevolare gli investimenti per la formazione e il sostegno alle competenze tecniche e digitali, in sinergia tra PMI e scuole/università (CONFAP); - Sostegno alla transizione verde e alla digitalizzazione (CONFAP); - Necessità di un tavolo permanente tra istituzioni regionali, nazionali e rappresentanze delle PMI per monitorare l'attuazione dei LEP in relazione alle esigenze del territorio (CONFAP); - Necessario dare attuazione al principio di uguaglianza sostanziale fra cittadini e territori dell'UE tramite adozione di regole a misura dei contesti insulari che consentano di intervenire, in deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato, in materia di trasporti, connettività e fiscalità (CONFAP).
Basilicata	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali		- Il carattere «essenziale» dei livelli delle prestazioni come riferimento fuorviante a livelli «minimi»;		- Necessaria valorizzazione del ruolo dei comuni a garanzia della coesione e della competitività del Paese ⁽⁸⁾ .

		<p>- Effetti distortivi e disgreganti delle intese e introduzione di un regionalismo di tipo «competitivo e asimmetrico»;</p> <p>- Effetti negativi su sanità e istruzione⁽⁸⁾.</p>	<p>- Effetti del “fattore Sud”: a costi più elevati corrispondono livelli inferiori di servizio (soprattutto per sanità, gestione del territorio, viabilità, gestione rifiuti, asili nido); a minore allocazione di risorse corrisponde minore offerta dei servizi (CGIL-UIL);</p> <p>- Disagio economico-sociale (povertà delle famiglie, soprattutto operaie, e povertà educativa); calo demografico (con conseguente perdita di servizi essenziali: CISL), anche dovuto a fenomeni migratori, e invecchiamento della popolazione (CISL); divario territoriale interno (CGIL-UIL, CISL);</p> <p>- Si rilevano criticità in ambito sanitario (scarsa offerta di specialisti e lunghi tempi di attesa), servizi sociali per</p>	<p>- Necessità di riprendere il dialogo e di riorganizzare il Piano Regionale Socio-Sanitario, accelerando i tempi per la realizzazione di interventi e progetti del PNRR (CGIL-UIL);</p> <p>- La definizione dei LEP dovrebbe avvenire mediante legge ordinaria (e non con decreto legislativo) in modo da garantire un percorso maggiormente democratico e partecipato che sia improntato alla collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni (CISL);</p> <p>- I contenuti delle intese dovrebbero essere definiti con il contributo del Parlamento e delle Parti Sociali; allo stesso modo, le Commissioni paritetiche Stato/Regioni/Enti Locali per la definizione delle risorse dovrebbero prevedere la partecipazione costante dei Sindacati (CISL);</p> <p>- Occorre prevedere un fondo di solidarietà per assicurare adeguata</p>
Parti sociali	<p>- Indispensabile il reperimento delle risorse necessarie per assicurare i LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, introducendo i fabbisogni standard, finalizzati a finanziare tali prestazioni essenziali (CGIL-UIL);</p> <p>- L'introduzione dei LEP è necessaria per garantire adeguati livelli dei servizi (CISL);</p> <p>- L'attuazione della riforma dell'autonomia differenziata deve rafforzare la coesione nazionale (il trasferimento di funzioni dev'essere improntato ai principi di cooperazione, della solidarietà tra territori e tra cittadini, della sussidiarietà tra i livelli istituzionali) e deve impegnare le Regioni e le Autonomie Locali a una maggiore</p>	<p>- Rischio di aumento del divario Nord-Sud a seguito dell'autonomia differenziata: introduzione di un concetto di diritto “finanziariamente condizionato” ed “eutanasia della questione meridionale” (CGIL-UIL);</p> <p>- Assenza di un fondo di perequazione tra territori ad alta e bassa capacità fiscale (CGIL-UIL, Confartigianato);</p> <p>- Difficoltà nella soddisfazione dei bisogni essenziali (soprattutto per anziani e disagio sociale) e rischio di peggioramento a seguito dell'introduzione dei meccanismi di finanziamento previsti dalla legge sull'autonomia differenziata (CGIL-UIL);</p> <p>- Problematiche relative alla definizione del nucleo</p>	<p>- Effetti del “fattore Sud”: a costi più elevati corrispondono livelli inferiori di servizio (soprattutto per sanità, gestione del territorio, viabilità, gestione rifiuti, asili nido); a minore allocazione di risorse corrisponde minore offerta dei servizi (CGIL-UIL);</p> <p>- Disagio economico-sociale (povertà delle famiglie, soprattutto operaie, e povertà educativa); calo demografico (con conseguente perdita di servizi essenziali: CISL), anche dovuto a fenomeni migratori, e invecchiamento della popolazione (CISL); divario territoriale interno (CGIL-UIL, CISL);</p> <p>- Si rilevano criticità in ambito sanitario (scarsa offerta di specialisti e lunghi tempi di attesa), servizi sociali per</p>	<p>- Necessità di riprendere il dialogo e di riorganizzare il Piano Regionale Socio-Sanitario, accelerando i tempi per la realizzazione di interventi e progetti del PNRR (CGIL-UIL);</p> <p>- La definizione dei LEP dovrebbe avvenire mediante legge ordinaria (e non con decreto legislativo) in modo da garantire un percorso maggiormente democratico e partecipato che sia improntato alla collaborazione tra Stato, Regioni e Comuni (CISL);</p> <p>- I contenuti delle intese dovrebbero essere definiti con il contributo del Parlamento e delle Parti Sociali; allo stesso modo, le Commissioni paritetiche Stato/Regioni/Enti Locali per la definizione delle risorse dovrebbero prevedere la partecipazione costante dei Sindacati (CISL);</p> <p>- Occorre prevedere un fondo di solidarietà per assicurare adeguata</p>

	<p>responsabilità nell'esercizio delle funzioni e nella gestione delle risorse (CISL);</p> <p>- Una definizione ragionata dei LEP, a prescindere dall'autonomia differenziata, può costituire la chiave di volta di un sistema che punti all'equità, consentendo un più uniforme accesso delle imprese ai servizi essenziali (infrastrutture, formazione credito e digitalizzazione) e riducendo i costi e gli adempimenti burocratici e, in definitiva, aumentando la competitività del tessuto produttivo (Confartigianato).</p>	<p>essenziale delle prestazioni/diritti da garantire e da non subordinare ai limiti di spesa: per molte prestazioni socio-sanitarie l'offerta reale dipende dalle modalità con cui la normativa descrive gli interventi da garantire (es., la previsione di un numero ridotto di ore di assistenza domiciliare pubblica, o di posti letto in RSA, implica l'esigenza di una maggior spesa da parte delle famiglie per le cure domiciliari private) (CGIL-UII);</p> <p>- Per rispondere alle sfide della globalizzazione, della transizione digitale, ambientale ed energetica occorre un assetto istituzionale unitario a livello nazionale (CGIL-UII);</p> <p>- L'autonomia differenziata rischia di porre in discussione il carattere pubblico e nazionale dell'istruzione e dei servizi di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro (CGIL-UII);</p>	<p>anziani, disabili e famiglie in difficoltà, istruzione (CISL);</p> <p>- Crescita del PIL (1,4%) nel superiore alla media (0,7%) nel 2023 (Confartigianato).</p>	<p>perequazione finanziaria ai territori con minor capacità fiscale (CISL);</p> <p>- Occorre un coordinamento nazionale su materie strategiche come sanità, infrastrutture, politiche energetiche e ambientali (CISL);</p> <p>- Nella definizione delle politiche e dei livelli essenziali delle prestazioni, è necessario elaborare e applicare un indice di marginalità che riduca gli effetti dell'applicazione del mero criterio demografico, tenendo conto della densità abitativa, dell'indice di invecchiamento, dell'indice di montuosità, del tasso di emigrazione e del reddito medio (CISL);</p> <p>- Necessario un sistema di monitoraggio degli effetti e conseguente adeguamento dei fabbisogni finanziari e costi standard, nel contesto di uno stretto coordinamento sinergico fra scelte tecniche e decisioni politiche, dal momento che dall'interazione delle une con le altre dipendono equilibri di bilancio non meramente contabili, ma altresì economici, territoriali, sociali (Confartigianato).</p>
--	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> - L'eventuale introduzione dell'autonomia differenziata non può incidere sulle materie dell'istruzione e della contrattazione collettiva (CISL); - L'attuazione dei LEP in Basilicata risulta più complessa in ragione di alcuni fattori: dispersione territoriale e bassa densità abitativa (il che rende difficoltoso garantire l'omogeneità dei servizi sul territorio); scarsità di risorse economiche; invecchiamento della popolazione (con conseguente maggior domanda di servizi socio-sanitari) e forte squilibrio generazionale; diseguaglianze sociali tra aree interne e centri urbani (CISL); - Preoccupazione delle piccole imprese e delle imprese artigiane in riferimento all'autonomia differenziata (Confartigianato); - Un non adeguato finanziamento dei LEP implicherebbe una 		

		<p>contrazione dei finanziamenti pubblici, mentre una loro non adeguata definizione (solo mere prestazioni o anche aspetti organizzativo-programmatori?), o una definizione eccessivamente pervasiva, determinerebbe un aumento dei costi legati all'incremento della burocrazia e un irrigidimento dell'azione amministrativa degli Enti Locali con riferimento all'adattamento dei servizi alle esigenze del territorio (Confartigianato);</p> <ul style="list-style-type: none">- Rischio di creazione di “gabbie territoriali” a seguito dell'applicazione dei criteri per stabilire i fabbisogni standard (caratteristiche dei territori, condizioni e costo della vita, clima, aspetti socio-demografici della popolazione) e relativi effetti paradossali (richiesta di maggiori risorse per il finanziamento di Regioni del Nord; trattative separate per la fissazione del parametro relativo alla definizione	

		<p>dell'aliquota di compartecipazione e rischio che le Regioni più ricche possano trattare maggiori risorse sul territorio) (Confartigianato).</p>		
<p>Marche</p> <p>Soggetti istituzionali</p>	<p>Rilievi positivi</p>	<p>Rilievi critici</p>	<p>Specificità territoriali</p>	<p>Note e proposte</p>
<p>- Diminuzione dei contratti di lavoro (soprattutto nell'area industriale: attività manifatturiere e <i>public utilities</i>) a fronte di una marcata difficoltà nel reperimento della manodopera per mancanza di candidati e per preparazione inadeguata (soprattutto in riferimento ai macrogruppi degli operai specializzati e dei conduttori di impianti e macchine)⁽⁶⁾;</p> <p>- Mercato orientamento della domanda di lavoro delle imprese verso forme contrattuali diverse da quelle stabili (prevalenza di contratti a tempo determinato) e scarsa richiesta di titoli di studio di livello universitario⁽⁶⁾;</p> <p>- Esigenza di interventi finalizzati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese, il credito, la formazione e, in generale, l'innovazione della cultura imprenditoriale per far fronte alle peculiarità dei mercati globali⁽⁶⁾;</p> <p>- Esigenza di superamento, in materia di cooperazione sociale, del sistema degli affidamenti pubblici in base al criterio prevalente dell'offerta economica: co-programmazione e co-progettazione come strumenti che promuovono una collaborazione tra le istituzioni pubbliche, le cooperative sociali e i cittadini, al fine di definire insieme le priorità, le modalità e le risorse per erogare servizi adeguati ai bisogni delle comunità; nuovi strumenti di affidamento, tra i quali le convenzioni, le reti d'impresa e i</p>				

		<p>- Flessione dell'<i>export</i> nel settore farmaceutico e nel comparto moda e calzature)⁽⁶⁾;</p> <p>- Crisi del sistema della cooperazione sociale (effetti post-Covid, aumento del costo del lavoro, aiuti insufficienti)⁽⁶⁾;</p> <p>- La politica territoriale non valorizza adeguatamente le possibilità di riservare l'assegnazione di servizi alle cooperative, come previsto dal codice dei contratti pubblici, anche sulla scorta del principio di sussidiarietà e dello status di soggetto che può intervenire in forma privata per la gestione del bene comune⁽⁶⁾;</p> <p>- Isolamento del territorio e <i>gap</i> infrastrutturale (struttura "a pettine" del sistema viario, parziale elettrificazione e raddoppiamento della rete ferroviaria)⁽⁶⁾;</p> <p>- Scarsa qualità delle infrastrutture per la connettività fissa e mobile; scarsa diffusione tra le imprese</p>	<p>contratti di impatto sociale, consentono di superare la pura logica economica e della gara al massimo ribasso, valorizzando la qualità, l'innovazione e l'impatto sociale dei servizi offerti dalle cooperative⁽⁶⁾;</p> <p>- Esigenza di maggiore riconoscimento del valore e dell'impatto generato dalle cooperative di inclusione lavorativa e di un uso più frequente degli strumenti di riserva nelle gare d'appalto per favorire lo sviluppo della cooperazione⁽⁶⁾;</p> <p>- Obiettivi infrastrutturali regionali fondamentali nella prospettiva di un rilancio della competitività delle imprese: completamento dello schema viario "a maglia" nella prospettiva di favorire l'economia delle aree interne; potenziamento delle connessioni ferroviarie; valorizzazione piastra logistica delle Marche (integrazione porto/interporto/aeroporto come unica infrastruttura)⁽⁶⁾;</p> <p>- L'ammodernamento organizzativo e la digitalizzazione, la semplificazione delle procedure burocratiche/amministrative, la</p>
--	--	---	--

			<p>di applicazioni informatiche per contabilità, finanza, controllo di gestione (il 56% delle imprese non ne fa uso); scarse competenze digitali⁽⁶⁾;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Energia: scarsa dotazione (potenza e capacità degli impianti di produzione, indice di specializzazione degli addetti) e strategia (investimenti)⁽⁶⁾. 	<p>trasformazione del «sistema scuola» (affinché formi professionalità in linea con le nuove esigenze delle imprese), l'estensione dell'innovazione tecnologica alle infrastrutture di trasporto, sono invece gli interventi ritenuti prioritari dalle imprese del comparto dei trasporti e della logistica per poter beneficiare della transizione digitale⁽⁶⁾;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di un Piano Straordinario delle fragilità del territorio in materia di dissesto idrogeologico e rischi idraulici e necessità di creazione di invasi di raccolta delle risorse idriche in vista di future carenze⁽⁶⁾; - Implementazione ZES e concertazione interregionale⁽⁶⁾; - Valorizzazione infrastrutture leggere a sostegno del turismo (ciclismo, turismo nautico e porti turistici, avioturismo)⁽⁶⁾.
Parti sociali		<ul style="list-style-type: none"> - Carattere incostituzionale della definizione dei LEP delegata al Governo con esautorazione del Parlamento (UII); - L'elevato numero di materie LEP rischia di minare il 	<ul style="list-style-type: none"> - Deindustrializzazione e mancanza di una politica industriale nazionale (UII); - Carenze infrastrutturali (inadeguatezza delle reti ferroviarie interne, saturazione della linea ferroviaria adriatica) 	<ul style="list-style-type: none"> - Occorre il raddoppio delle linee ferroviarie interne per l'implementazione dell'Alta Velocità (UII).

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Trentino – Alto Adige		<p>principio di sussidiarietà nazionale, contribuendo a innescare forme di regionalismo competitivo e limitando a livello regionale l'orizzonte politico-istituzionale entro cui risolvere le problematiche del territorio che necessiterebbero, invece, di un approccio più organico a livello nazionale (es, i licenziamenti collettivi di Fedrigoni e Beko) (UIL).</p>	<p>e isolamento rispetto alla Capitale e rispetto all'Alta Velocità (UIL); - Alto tasso di inattività e scarsa qualità del lavoro in conseguenza della cronicizzazione del lavoro precario (ampio ricorso a contratti a termine, a intermittenza, a part-time) (UIL).</p>	
Soggetti istituzionali Parti sociali	<p>- La definizione dei LEP come presupposto dell'autonomia differenziata nella prospettiva dell'attuazione di un percorso di regionalismo già previsto a livello costituzionale, finalizzato alla valorizzazione delle diversità e al rafforzamento dei territori e delle scelte di gestione nel solco dei principi di sussidiarietà, efficienza e solidarietà: indispensabile, in tal senso, il coordinamento</p>	<p>- In considerazione delle peculiarità statutarie che caratterizzano la Regione Trentino – Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'ampliamento degli ambiti di competenza di tali autonomie speciali va definito nelle forme e con le modalità previste dagli Statuti stessi, come confermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 192 del 2024;</p>	<p>- Carattere montano del territorio trentino (la maggior parte del quale destinata ad aree naturali e protette): frammentazione del territorio urbanizzato e industrializzato e criticità infrastrutturali che penalizzano il trasporto di merci e persone (Confindustria Trento) e lo sviluppo delle imprese (Associazione Artigiani Trentino);</p>	<p>- Per l'individuazione dei LEP occorre partire da una compiuta ricognizione del diritto eurounitario per innalzare i livelli essenziali delle prestazioni e, più in generale, per garantire un rafforzamento del processo di integrazione europea e del diritto alla mobilità delle persone, in modo da rendere maggiormente attrattivi il nostro Paese e i suoi territori (CGIL-CISL-UIL); - Opportuna implementazione del <i>Croni care model</i> con l'obiettivo di ridurre le ospedalizzazioni e</p>

	<p>con le politiche nazionali orientate alla crescita e alla competitività del sistema produttivo (Confindustria, ASAT).</p>	<p>- Con riferimento alla procedura per la definizione dei LEP <i>ex art. 3</i>, legge 86/2024, la mera ricognizione in via amministrativa dei diritti costituzionalmente tutelati appare in contrasto con la riserva relativa di legge <i>ex art. 117</i>, co. 3, lett. m), occorrendo piuttosto individuare con legge i contenuti essenziali di ciascun diritto (CGIL-CISL-UIL);</p> <p>- La definizione e la quantificazione dei LEP non appaiono di per sé sufficienti a scongiurare il rischio di disuguaglianze territoriali, stanti le incertezze relative al meccanismo di attribuzione delle risorse e al sistema di perequazione previsto dall'art. 9 della legge n. 86/2024 (Confindustria);</p> <p>- La definizione dei LEP, anche alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, deve avvenire attraverso la potestà autonómica legislativa, amministrativa ed organizzativa riconosciuta alla</p>	<p>- Nanismo del tessuto imprenditoriale (Confindustria Trento, Associazione Artigiani Trentino), composto in prevalenza da imprese di tipo familiare (Associazione Artigiani Trentino) e caratterizzato da alta mortalità delle imprese giovani e aumento dell'età media della classe imprenditoriale (CNA, Associazione Artigiani Trentino);</p> <p>- Nonostante i buoni tassi di occupazione (anche femminile, benché con un <i>gender pay gap</i> superiore alla media), le dinamiche demografiche rilevabili su tutto il territorio nazionale determinano un decremento costante della popolazione attiva, con conseguente difficoltà di reperimento di forza lavoro (soprattutto specializzata, in conseguenza della bassa percentuale di laureati) (Confindustria);</p> <p>- Carezza alloggiativa e aumento dei costi per acquisto</p>	<p>migliorare il presidio sul territorio attraverso telemedicina e monitoraggi costanti;</p> <p>- Necessarie politiche pubbliche finalizzate alla tutela delle esigenze abitative di lavoratori, studenti e famiglie a basso reddito (con inclusione nei LEP del diritto alla casa: ASAT Trento), nonché al miglioramento delle infrastrutture necessarie a garantire la mobilità dei cittadini e delle merci (Confindustria);</p> <p>- Opportuni interventi di sostegno alla successione imprenditoriale (CNA) e al fabbisogno occupazionale, anche attraverso interventi di adeguamento del quadro normativo e programmi di gestione dei flussi migratori finalizzati alla formazione e integrazione economico-sociale dei lavoratori stranieri (Associazione Artigiani Trentino);</p> <p>- Opportuno l'adeguamento statutario del Trentino-Alto Adige anche ai fini di una compiuta definizione e attuazione dei LEP (Associazione Artigiani Trentino).</p>
--	--	---	---	--

	<p>Regione e alle province autonome (Associazione Artigiani Trentino).</p>	<p>e affitto delle case (CNA, ASAT Trento), con conseguente limitazione della mobilità dei lavoratori provenienti da fuori Regione e aggravamento delle difficoltà di reperimento di forza lavoro (Confindustria);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capacità innovativa e spesa per ricerca e sviluppo superiore alla media nazionale, ma scarsi incentivi all'investimento da parte delle imprese; - Buona autonomia energetica (fonti rinnovabili), ma necessità di potenziamento della componente fotovoltaica; - Alti livelli di efficienza amministrativa, ma necessario incremento dei livelli di semplificazione e digitalizzazione (Confindustria); - La Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome Bolzano dispongono già degli strumenti normativi di 	
--	--	---	--

			<p>riferimento per vedersi riconosciute nuove competenze, non essendo perciò applicabili le disposizioni di cui alla legge 86/2024 (Confindustria, CGIL-CISL-UIL);</p> <p>- Per le Autonomie speciali, mentre sono vincolanti le norme che definiscono i LEP, non si applicano, invece, i costi e i fabbisogni standard, in quanto ex artt. 1 e 27, legge 42/2009, le Autonomie speciali garantiscono i diritti costituzionali delle persone, così come i correlati LEP/LEA, secondo il proprio ordinamento, assicurando la copertura degli oneri direttamente a carico del proprio rispettivo bilancio (CGIL-CISL-UIL).</p>						
Puglia		Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte				
Soggetti istituzionali			<p>- Sostanziale inapplicabilità della legge n. 86 del 2024 a seguito della sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale, anche nelle</p>		<p>- Opportuna l'abrogazione della legge n. 86 del 2024 al fine di avviare un nuovo momento di riflessione sul processo di attuazione dell'art. 116,</p>				

	<p>co. 3, Cost., che sia più in linea con i principi costituzionali⁽⁸⁾;</p>
<p>parti non direttamente incise da tale sentenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non è possibile trasferire intere materie o ambiti di materie alle regioni ordinarie ma solo specifiche funzioni, purché nel rispetto del ruolo del Parlamento e in conformità al principio di sussidiarietà, che impone un'ampia valutazione a valle della quale si dimostri che la diversa allocazione dell'esercizio della funzione rispetto al centro costituisca la soluzione più efficiente in relazione all'oggetto e alle sue finalità; - Carattere artificiale della distinzione tra materie LEP e non-LEP e necessaria differenziazione dei LEP rispetto al nucleo minimo dei diritti che vanno garantiti a tutti i cittadini in base al principio di uguaglianza; - Criticità relative al meccanismo di finanziamento delle funzioni trasferite alle Regioni: rischi di incremento complessivo della spesa 	

		<p>pubblica e di gestione scorretta, da parte delle Regioni, delle risorse trasferite⁽⁶⁾,</p> <p>- Come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, il regionalismo italiano dev'essere interpretato in senso sociale e solidale, sicché i LEP non possono essere determinati dal Governo in forza di una delega legislativa o aggiornati mediante DPCM, né può darsi luogo a trasferimenti di competenze in materie non-LEP che attengano a prestazioni concernenti diritti civili e sociali (CGIL, CISL, Confartigianato);</p> <p>- Criticità relative alla delega alle Regioni di competenze in materia di infrastrutture e trasporti, le quali richiedono una gestione centralizzata e un coordinamento efficace a livello nazionale ed europeo;</p> <p>- Una definizione eccessivamente pervasiva dei LEP rischia di determinare una</p>	<p>- Inadeguatezza degli investimenti per asili nido, mense scolastiche ed edilizia pubblica e dell'organizzazione della medicina territoriale (case e ospedali di comunità) soprattutto con riferimento alle aree interne (CGIL);</p>	<p>- La valorizzazione delle comunità e dei territori presuppone una costante condivisione delle scelte, in collegamento con il protagonismo dei cittadini e con la partecipazione delle Autonomie Locali, anche attraverso le nuove pratiche della co-programmazione e co-progettazione nell'organizzazione e gestione di servizi, attività e beni;</p> <p>- Esigenza di allineamento delle funzioni amministrativa con la potestà fiscale (federalismo fiscale) (Confcooperative Puglia);</p> <p>- Il legame tra LEP e fabbisogni finanziari impone uno stretto coordinamento tra scelte tecniche (scelta delle metodologie di calcolo più adeguate in base al tipo di prestazioni) e decisioni politiche (scelta delle priorità e del livello dei fabbisogni in base alle risorse disponibili), da cui dipendono gli equilibri di un bilancio che non è meramente contabile, ma altresì</p>
Parti sociali	<p>- La definizione dei LEP come chiave di volta di un sistema-Paese improntato all'equità e all'uniformità dell'accesso ai servizi essenziali, perseguibile a prescindere dal tema dell'autonomia differenziata (Confartigianato);</p>			

		<p>frammentazione normativa che implicherebbe maggiori costi di <i>compliance</i> per le imprese e di limitare la flessibilità degli enti locali nell'adeguamento dei servizi alle esigenze dei territori (Confartigianato): occorre invece un quadro normativo omogeneo che agevoli la creazione di un ambiente di <i>business</i> prevedibile e la mobilità geografica dei lavoratori (Confcommercio, Legacoop);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autonomia differenziata e rischio di accentuazione delle disuguaglianze e di incremento della corruzione e dell'inefficienza amministrativa (Confcommercio); - Deficit di "democraticità" del processo di definizione dei LEP, criticità relative al meccanismo di finanziamento e connessi rischi di approfondimento dei divari territoriali (Confcooperative), soprattutto alla luce dei canoni 		<p>economico, territoriale e sociale (Confartigianato);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Necessità di allargare la distribuzione delle imprese e aumentare le opportunità di connessione delle imprese e dei distretti produttivi (Legacoop)
--	--	---	--	---

Molise	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Soggetti istituzionali		<p>individuati dal CLEP, la cui applicazione potrebbe comportare la determinazione di “gabbie territoriali” (Confartigianato);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criticità relative alla sostituzione di un centralismo regionale al centralismo statale (Confcooperative): il regionalismo non è un fine in sé, ma un mezzo per garantire che i diritti civili e sociali siano accessibili e fruibili in modo uniforme (Legacoop); 	<p>Specificità territoriali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Calo demografico, aumento dell'età media della popolazione e flessione delle attività produttive, con conseguente contrazione del gettito fiscale^(5C); - Spopolamento delle aree interne e montane; - Particolare rilevanza in termini occupazionali del settore agricolo, ma bassa produttività (export limitato); 	<p>Note e proposte</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di interventi strutturali per contrastare l'emergenza abitativa⁽⁵⁾; - Esigenza di riqualificazione infrastrutturale e del sistema di trasporto alla luce delle peculiarità geografiche della Regione (limitata accessibilità interna) e in prospettiva nazionale ed europea; - Realizzazione di un network di aviosuperfici per superare le difficoltà di collegamento⁽⁶⁾.

			<p>- Obsolescenza della rete infrastrutturale (stradale, ferroviaria, portuale), scarsa accessibilità a infrastrutture intermodali (presenti esclusivamente in Regioni limitrofe) e riduzione delle capacità di trasporto;</p> <p>- Frammentazione del tessuto imprenditoriale, assetto tripolare dei settori produttivi regionali e criticità in termini di infrastrutture e di accessibilità ai mercati nazionali ed esteri^(c).</p>	
Parti sociali	<p>- Definizione e finanziamento dei LEP come presupposto per garantire l'uniforme erogazione dei servizi essenziali su tutto il territorio nazionale, assicurando così la coesione territoriale e sociale (CISL).</p>	<p>- Perplessità riguardo alla legge sull'autonomia differenziata e alla determinazione dei LEP: rischio di penalizzazione di Regioni, come il Molise, con ridotta capacità fiscale (Confcommercio).</p>	<p>- Calo demografico, invecchiamento della popolazione e aumento della povertà (CISL, Confcommercio);</p> <p>- Inadeguatezza dei servizi essenziali (sanità e istruzione) (Confcommercio);</p> <p>- Insufficiente programmazione integrata socio-sanitaria e inadeguata gestione dei soggetti disabili;</p> <p>- Inadeguatezza dell'offerta di servizi per l'infanzia;</p> <p>- Debole capacità progettuale e realizzativa degli Enti Locali</p>	<p>- Necessità di interventi in ambito sanitario, con priorità al potenziamento della prevenzione e della rete territoriale di assistenza;</p> <p>- Esigenza di maggior dialogo sociale e concertazione nella programmazione degli interventi;</p> <p>- Esigenza di maggior competitività e attrattività del territorio in termini produttivi: sostegno alla digitalizzazione e alla trasformazione tecnologica delle imprese e adeguamento infrastrutturale (CISL).</p>

					Note e proposte
Friuli Venezia Giulia	Soggetti istituzionali	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	
Parti sociali		<p>- I LEP sono essenziali per garantire l'accesso a prestazioni uniformi sul territorio da parte dei cittadini (UIL).</p>		<p>(soprattutto in riferimento al conseguimento dei finanziamenti PNRR);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insicurezza idrogeologica del territorio; - Inadeguatezza delle infrastrutture, dei servizi di trasporto pubblico e della rete idrica; - Crisi del settore <i>automotive</i> (CISL). 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di integrazione tra prestazioni sanitarie erogate in regime convenzionale e quelle erogate dalle strutture pubbliche (UIL); - Possibilità di considerare bene strumentale all'esercizio dell'impresa gli investimenti finalizzati all'acquisto o alla costruzione di alloggi per i lavoratori immigrati ("Progetto Ghana"); - Incentivazione della creazione di cc.dd. filiere "vere", ovvero filiere che vedano una partecipazione, ancorché di minoranza, del leader di filiera nel capitale sociale delle
				<ul style="list-style-type: none"> - Alto tasso di occupazione, ma invecchiamento della popolazione in età lavorativa; - Buon livello dei servizi sanitari, ma esigenza di superamento dell'impostazione ospedalocentrica e di redistribuzione delle risorse sul territorio (anche in prospettiva della gestione delle patologie croniche e dei pazienti lungodegenti); - Carenza di personale sanitario e mancato coinvolgimento dei servizi 	

		<p>sociali nel percorso diagnostico terapeutico assistenziale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Criticità in ambito sanitario con riferimento a: assistenza domiciliare integrata; rete di emergenza-urgenza; programmi di odontoiatria pubblica; settore gestione non autosufficienti; consulenti familiari; - Criticità del sistema di assistenza sociale con riferimento a: frammentazione e poca coordinazione dei servizi; carenza di personale (UII); - Carenza di manodopera selezionata in conseguenza del <i>mismatch</i> tra domanda e offerta e del calo demografico; - Deficit nei collegamenti, in particolare ferroviari, sia di alta velocità che di alta capacità (Confindustria), specie con riferimento all'area portuale (Confetra). 	<p>piccole e medie imprese che operano nella filiera stessa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di semplificazione legislativa e sburocratizzazione al fine di un miglior impiego delle risorse e di una maggior attrattività per i capitali esteri (Confindustria); - Piena attuazione del Porto franco internazionale di Trieste e applicazione del relativo regime alle lavorazioni industriali, quale strumento a costo zero per favorire il <i>reshoring</i>; - Transizione verso modalità di trasporto maggiormente sostenibili da un punto di vista ambientale e maggior accessibilità delle PMI alle modalità di trasporto intermodale (soprattutto ferroviario: ipotesi incentivo “ferrobonus” e treni “<i>multient</i>”); - Ripristinare la possibilità anche per le Associazioni di Categoria datoriali di presentare direttamente piani formativi territoriali (ovvero mutualistici) e concorrere nell'aggiudicazione delle relative risorse; - Esigenza di maggior equilibrio gestionale nella disciplina del lavoro
--	--	--	---

	Rilievi positivi	Rilievi critici	Specificità territoriali	Note e proposte
Liguria Soggetti istituzionali Parti sociali		<p>- Nonostante la centralità del tema dei LEP, occorre maggior chiarezza nella definizione di questi ultimi (CISL, UIL);</p> <p>- Anacronistico l'inserimento fra i LEP degli standard del DM 1444/1968, considerata l'impostazione rigida di quest'ultimo che limita</p>	<p>- Elevata età media della popolazione e conseguente aumento della spesa sociale (CISL, UIL, Confcooperative, Confescenti, ANCE);</p> <p>- Squilibrio nella distribuzione della popolazione ligure sul territorio, legata alle caratteristiche geo-</p>	<p>portuale (specie sotto l'aspetto della sostenibilità economico-finanziaria delle politiche promosse) e maggior partecipazione delle Associazioni dei datori di lavoro alla revisione del "Protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito portuale di Trieste";</p> <p>- Opportuno un intervento sistematico e metodico del Ministero dell'Istruzione per informare famiglie e studenti sui trend del mercato del lavoro e sulle figure professionali maggiormente ricercate (Confetra).</p> <p>- Esigenza di maggior spazio di confronto con le Parti sociali (Confescenti Liguria) prioritariamente a livello nazionale (UIL) su programmazione, realizzazione e valutazione per la definizione di modelli organizzativi omogenei in materia di ATS e LEPS (CISL);</p>

	<p>l'esecuzione di interventi di rigenerazione in contesti urbani già consolidati a scapito delle esigenze abitative (ANCE).</p>	<p>morfoloiche del territorio (Confcooperative);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione frammentata e disparità territoriali (città – zone rurali) in riferimento all'accessibilità delle prestazioni sociali (soprattutto nell'ambito dell'assistenza domiciliare e dell'inclusione lavorativa); - Carenza di personale e scarsa integrazione dei servizi sociali e sanitari (UGL); - Ritardo nella realizzazione di nuove infrastrutture e nell'ammodernamento di quelle esistenti (Confcooperative, Confesercenti). 	<ul style="list-style-type: none"> - Esigenza di migliori infrastrutture per garantire pari condizioni di sviluppo economico e sociale (UIL); - Creazione di un fondo regionale per il rafforzamento dei LEPS e miglioramento dell'integrazione socio-sanitaria mediante percorsi di assistenza coordinata tra ospedali, servizi sociali e operatori territoriali; - Istituzione di un osservatorio regionale sui LEPS, con la partecipazione di sindacati, terzo settore ed istituzioni locali, per il monitoraggio dell'attuazione delle prestazioni essenziali; - Coinvolgimento stabile e strutturale del terzo settore nella <i>governance</i> dei servizi sociali (mediante accordi di co-progettazione per la gestione di servizi di assistenza e inclusione sociale) e istituzionalizzazione della concertazione con gli enti del terzo settore per una programmazione più efficace degli interventi sociali (UGL); - Occorrono maggiori informazioni di dettaglio per poter valutare le prime risultanze del lavoro svolto dalla Cabina di Regia;
--	--	--	---

<p>- Lo stretto legame tra LEP e fabbisogni finanziari impone uno stretto coordinamento fra scelte tecniche e decisioni politiche, il che rende difficile giudicare separatamente le une dalle altre e implica, altresì, l'esigenza di una maggior trasparenza, informazione e condivisione con le associazioni di categoria delle metodologie e dei criteri posti alla base delle decisioni della Cabina di Regia (Confartigianato);</p> <p>- Occorre mantenere distinti LEA e LEP ed evitare la degradazione di questi ultimi a meri indici tecnico-amministrativi, valorizzando la funzione garantistica;</p> <p>- Necessario adeguamento della definizione dei LEP alle peculiarità del territorio (Confcooperative);</p> <p>- Necessario aggiornamento del piano paesaggistico regionale e dei vincoli apposti con decreto ministeriale (ANCE).</p>				
--	--	--	--	--

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	208
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 8.15.

Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione).

Alberto STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante il resoconto stenografico, anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sandro STAIANO, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università*

« Federico II » di Napoli, e Massimo VIL- LONE, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, svolgono ciascuno una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, la senatrice Vincenza ALOI-SIO (M5S), e la deputata Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP).

Sandro STAIANO, *professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, e Massimo VIL- LONE, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, rispondono ai quesiti posti e forniscono precisazioni e chiarimenti.*

Alberto STEFANI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro contributo.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:

Audizione di Vincenzo Bonifati, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili 209

VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI

Mercoledì 11 giugno 2025.

Audizione di Vincenzo Bonifati, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili.

Il comitato VIII si è riunito dalle 8.35 alle 9.25.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	210

AUDIZIONI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.25.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise.

Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ),

Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI), ai quali risponde Bruno VALENSISE, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il dottor Valensise, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 16.40.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono il senatore Enrico BORGHI (IV-C-RE) e il deputato Giovanni DONZELLI (FDI).

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	211
Audizione di rappresentanti del Comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
AVVERTENZA	212

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della presente audizione sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti del Comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale.

(Svolgimento e conclusione).

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione di un rappresentante del Comando provinciale dei carabinieri di Catania. È presente, in particolare, il comandante del reparto operativo, colonnello Claudio Papagno.

Ricorda che l'audizione si svolge in forma libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta dell'audito, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Claudio PAPAGNO, *comandante del reparto operativo del Comando provinciale dei carabinieri di Catania*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jacopo MORRONE, *presidente*, i deputati Eliana LONGI (FDI), Marco SIMIANI (PD-IDP) e, in videoconferenza, Gerolamo CANGIANO (FDI) e Francesco Emilio BORRELLI (AVS), nonché i

senatori Luigi SPAGNOLLI (Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)) e Pietro LOREFICE (M5S).

Claudio PAPAGNO, *comandante del reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania*, replica ai quesiti posti sui temi oggetto dell'audizione. Chiede, quindi, che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Jacopo MORRONE, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'ospite per il contributo fornito ai la-

vori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMMISSIONE PLENARIA

Comunicazioni del presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione di Giuseppe Buonaguro, rappresentante di ItaliaInMoto Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213
Sulla pubblicità dei lavori	213
Comunicazioni del presidente	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giuseppe Buonaguro, rappresentante di ItaliaInMoto Srl.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Giuseppe Buonaguro, rappresen-

tante di ItaliaInMoto Srl. Invita, quindi, l'auditore a svolgere la propria relazione.

Giuseppe BUONAGURO, *rappresentante di ItaliaInMoto Srl*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) e Michele SCHIANO DI VISCANTI (FdI), ai quali risponde Giuseppe BUONAGURO, *rappresentante di ItaliaInMoto Srl*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'auditore per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori delle comunicazioni odierne, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la Commissione, come deliberato dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 3 giugno 2025, si avvarrà, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del regolamento interno della Commissione, della collaborazione, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Thomas Ullmo e della dottoressa Cristina Seymandi.

Informa altresì che il Nucleo speciale della Guardia di Finanza presso le Commissioni d'inchiesta ha messo a disposizione della Commissione, a decorrere dal 3 giugno 2025, il maresciallo Daniele Barbieri, che sarà addetto alla gestione dell'Ar-

chivio della Commissione in aggiunta ai militari Andrea Casertano e Fulvio Cicalese.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Tommaso Antonino CALDERONE.

La seduta comincia alle 8.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione, in videoconferenza, di Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari.

(Svolgimento e conclusione).

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Riccardo GULLO, *Sindaco del Comune di Lipari*, collegato in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Interviene, a più riprese, per porre domande e formulare osservazioni, Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*.

Riccardo GULLO, *Sindaco del Comune di Lipari*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Tommaso Antonino CALDERONE, *presidente*, nel ringraziare il Sindaco Gullo per la sua partecipazione all'odierna seduta, dispone che la documentazione presentata sia allegata al resoconto stenografico e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 giugno 2025.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.05 alle 9.10.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente Francesco MICHELOTTI.

La seduta comincia alle 9.10.

Comunicazioni del Presidente.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena riunitosi, ha convenuto sull'opportunità di declassificare i seguenti atti da « riservato » a « libero », al fine di poterli trasmettere al dottore Massimo Bigoni, amministratore di sostegno di Sam Fiesoli: doc 149_004 – Banca 2010; doc 149_007 – Banca 2011; doc 149_11 – Banca 2012; doc 149_015 – Banca 2013; doc 149_19 – Banca 2014; doc 149_027 – Banca 2016; doc 149_030 – Banca 2017. Evidenzia, al riguardo, che si tratta di estratti conto relativi a stipendi ed

erogazioni corrisposti dall'associazione « Il Forteto », relativi agli anni dal 2010 al 2017. Osserva altresì che altri documenti, sempre relativi alla situazione patrimoniale di Sam Fiesoli, di cui è stata fatta richiesta dallo stesso amministratore di sostegno, sono già stati declassificati, al fine di trasmetterli all'Agenzia delle entrate, sede di Firenze.

Rileva inoltre che della declassificazione di tali documenti sarà data comunicazione all'archivio del Senato della Repubblica, in quanto atti acquisiti dalla precedente Commissione di inchiesta sui fatti relativi alla comunità « Il Forteto » istituita nella scorsa legislatura e presieduta da un senatore.

La Commissione concorda.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica altresì che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena riunitosi, ha convenuto sull'opportunità di incaricare il Maggiore della Guardia di finanza Leonardo Bernardi, collaboratore della Commissione, di individuare la documentazione richiesta dall'avvocato Torrini, amministratore di sostegno di *ex* soci disabili, per consentire l'avvio di azioni finalizzate al recupero di emolumenti e competenze dei loro assistiti.

La Commissione concorda.

Francesco MICHELOTTI, *presidente*, comunica infine che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 27 maggio scorso, ha convenuto che la Commissione si avvalga, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge istitutiva e dell'articolo 22 del Regolamento interno, della collaborazione, a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottore Nicola Rumine, avvocato.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 9.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	218
Sulla pubblicità dei lavori	218
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'esame testimoniale del dottor Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato Tecnico Scientifico	218

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 11 giugno 2025. — Presidenza del presidente LISEI.

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.26 alle 9.44.

Mercoledì 11 Giugno 2025. — Presidenza del presidente LISEI, indi del vicepresidente CIANCITTO, indi del presidente LISEI. — Interviene il dottor Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato Tecnico Scientifico.

La seduta comincia alle 19.16.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il presidente LISEI avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubbli-

cati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web TV* della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'esame testimoniale del dottor Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato Tecnico Scientifico.

Il PRESIDENTE rammenta che il teste è astretto al vincolo del giuramento per cui si dà per letta e rinnovata la formula di rito, pronunciata al principio dell'audizione, anche per il seguito dell'esame. Ricordati, poi, ai Commissari il carattere specifico dell'audizione a testimonianza e i conseguenti

effetti procedurali, dà indicazioni sull'organizzazione dei lavori.

Preliminarmente il dottor Fabio CICALIANO, Capo del Dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato Tecnico Scientifico, risponde alle domande già formulate nella seduta precedente dalla senatrice Furlan, dal senatore Boccia, dal presidente Lisei e dalla deputata Buonguerrieri.

In ragione a un imprevisto verificatosi, il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 19.21, riprende alle 19.26.

Prosegue nel precedente intervento il dottor CICALIANO.

Intervengono, per un primo ciclo di quesiti, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e i deputati Alice BUONGUERRIERI (FDI) e Alfonso COLUCCI (M5S).

Risponde il dottor CICALIANO.

Per un secondo ciclo di quesiti, intervengono la deputata BUONGUERRIERI (FDI), la senatrice FURLAN (IV-C-RE), la deputata LOIZZO (LEGA) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

A tutti offre risposta il TESTE.

Per un nuovo ciclo di domande, intervengono la deputata BUONGUERRIERI (FDI) e la senatrice ZAMBITO (PD-IDP).

Risponde ai quesiti il dottor CICALIANO.

Prendono poi la parola, sull'ordine dei lavori, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP) e i deputati BIGNAMI (FDI) e Alfonso COLUCCI (M5S), ai quali offre delucidazioni il presidente LISEI.

In relazione all'intervento del deputato Bignami, la senatrice ZAMBITO (PD-IDP),

autorizzata dal PRESIDENTE, fornisce una precisazione.

In riferimento all'ammissibilità di una domanda al teste del deputato Alfonso COLUCCI (M5S), si svolge uno scambio di vedute fra quest'ultimo e il presidente LISEI, in relazione al quale la seduta viene sospesa.

La seduta, sospesa alle 21.13, riprende alle 21.14.

Risponde al quesito posto dal deputato Alfonso Colucci, nonché a nuovi quesiti posti dalla deputata BUONGUERRIERI (FDI) e dalla senatrice ZAMBITO (PD-IDP), il TESTE.

In riferimento a una considerazione del deputato Alfonso COLUCCI (M5S) su un quesito della deputata Buonguerrieri, il presidente LISEI dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 21.35, riprende alle 21.38.

Pone ulteriori quesiti la deputata BUONGUERRIERI (FDI), alla quale risponde il TESTE, chiedendo, su una domanda, una breve sospensione per consultare la documentazione relativa.

Il PRESIDENTE dispone quindi un'ulteriore sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle 21.47, riprende alle 21.50.

Risponde al quesito precedentemente posto dalla deputata Buonguerrieri, e ad altri quesiti avanzati dal deputato BIGNAMI (FDI), nuovamente dalla deputata BUONGUERRIERI (FDI), dal presidente LISEI (FdI) e dal deputato Alfonso COLUCCI (M5S), il dottor CICALIANO.

Il PRESIDENTE, ringraziato il dottor Cicaliano, ne dichiara concluso l'esame.

La seduta termina alle 22.23.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale (C. 2384) (Parere alla Commissione VI) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizioni né osservazioni</i>)	3
Sui lavori del Comitato	4

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA

DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Catanzaro (procedimento n. 3659/2021 RG) (Doc. IV-ter, n. 15) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sul rinnovo del Comitato permanente per i pareri e del relativo Ufficio di presidenza	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	12

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico.

Sulla pubblicità dei lavori	13
Audizione di Luca Cinciripini, ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali (IAI) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	14

COMITATO DEI NOVE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016. Emendamenti C. 1387 Senatori La Marca ed altri, approvato dal Senato	14
---	----

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	14
7-00295 Formentini: Sul progetto di creazione di un « Museo dell'italianità » a Buenos Aires (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00080</i>)	16
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	25

7-00297 Boldrini: Sulle iniziative per porre rimedio alla crisi umanitaria in Congo (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	18
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	26
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica della Macedonia, ora Repubblica della Macedonia del Nord, in materia di sicurezza sociale, fatto a Skopje il 25 luglio 2014. C. 2293 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>) .	19
Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero. C. 2369 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	19
AVVERTENZA	24

V Bilancio, tesoro e programmazione

INTERROGAZIONI:

5-03801 Bonafè: Risorse destinate a interventi relativi a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 .	29
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	34
5-04003 Lai: Assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di piccoli comuni agli enti inseriti nella graduatoria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024	30
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	36

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero residenti in Paesi che non appartengono all'Unione europea (UE) e non aderiscono all'Associazione europea di libero scambio (EFTA). C. 1042 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	30
ALLEGATO 3 (<i>Relazione tecnica</i>)	37
Disposizioni concernenti il finanziamento, l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario nazionale nonché delega al Governo per il riordino delle agevolazioni fiscali relative all'assistenza sanitaria complementare. C. 1298 (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	33
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	33

VI Finanze

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale. C. 2384 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	40
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 1.6 della relatrice e relativi subemendamenti</i>)	45
ALLEGATO 2 (<i>Proposta emendativa approvata</i>)	47
DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2448 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	42

RISOLUZIONI:

7-00286 Congedo: Modalità di emissione dello scontrino fiscale in caso di transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronici (<i>Discussione e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	43

SEDE REFERENTE:

DL 55/2025: Disposizioni urgenti in materia di acconti IRPEF dovuti per l'anno 2025. C. 2248 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	43
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	48

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE REFERENTE:

Istituzione della Giornata nazionale del formatore. C. 1953 Latini e C. 2051, approvata dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio – Revoca dell'abbinamento della proposta di legge C. 1953 Latini</i>)	52
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/25: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	61

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Toscana. Atto n. 268.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la sostituzione degli impianti di elevazione della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Atto n. 269.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per la messa in sicurezza dei soffitti della sala letture della Biblioteca nazionale universitaria di Torino. Atto n. 270.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte, per gli interventi di restauro della cappella di San Pantaleone a Boccioleto e della cappella denominata del trasporto del sacro monte di Oropa a Biella. Atto n. 271.	
Schema di decreto ministeriale recante rimodulazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale per gli anni 2022-2024, con riferimento alla regione Piemonte. Atto n. 272 (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli</i>)	54
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	62
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	63
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	64
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	65
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	66

RISOLUZIONI:

7-00304 Mollicone: Promozione delle candidature a Patrimonio mondiale Unesco della via Francigena e dei luoghi etruschi (<i>Discussione e rinvio</i>)	57
--	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	58
-----------------------------------	----

5-04068 Manzi: Sulla mancata pubblicazione sul Portale unico della Scuola dei dati relativi alle supplenze	58
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	67
5-04069 Caso: Iniziative per prevenire e contrastare il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato per l'assunzione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario	58
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	68
5-04071 Grippo: Sulle criticità del decreto volto a potenziare i percorsi di istruzione tecnico-professionale e iniziative per favorire l'adesione delle scuole dei territori più svantaggiati .	59
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i>	69
5-04072 Cangiano: Sulle azioni volte ad accertare i presunti comportamenti vessatori verificatisi presso il liceo Montessori di Roma ai danni della dirigente scolastica	60
<i>ALLEGATO 10 (Testo della risposta)</i>	70
5-04070 Piccolotti: Misure per superare la disparità di trattamento tra i docenti vincitori del concorso PNRR 1	60
<i>ALLEGATO 11 (Testo della risposta)</i>	71
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	60

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04056 Simiani: Iniziative volte a garantire il recepimento della sentenza del TAR Lazio n. 9155 del 2025, relativa al decreto ministeriale « aree idonee »	72
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	77
5-04057 Mattia: Intendimenti in merito alla ripermimetrazione del SIN Bacino del fiume Sacco	73
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	78
5-04058 Santillo e 5-04060 Bonelli: Chiarimenti in merito alle valutazioni ambientali acquisite nell'ambito del procedimento relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria	73
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	80
5-04059 Mazzetti: Misure volte a ridurre gli oneri derivanti dalla disciplina del regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) per le PMI del settore tessile-abbigliamento ..	74
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	82

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	74
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del Protocollo del 1993 relativo alla Convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca, con Annesso, fatto a Città del Capo l'11 ottobre 2012. C. 2345 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	75
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	76

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-04063 Barbagallo: Prolungamento della linea metropolitana M5 fino a Monza	85
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-04064 Pastorino: Completamento del progetto Skymetro nella città di Genova	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	89

5-04065 Pastorella: Svolgimento dei corsi teorici <i>online</i> per la preparazione dell'esame per la patente di guida	86
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	90
5-04066 Frijia: Ruolo strategico dell'Italia nei trasporti marittimi internazionali	87
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	91
5-04067 Iaria: Collocazione della stazione internazionale della linea ferroviaria Torino-Lione	87
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	92
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	87

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	93
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	101

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: piano d'azione industriale per il settore automobilistico europeo. (COM(2025) 95 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	96
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: decarbonizzazione delle flotte aziendali. (COM(2025) 96 final) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione. (COM(2025) 85 final) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i>)	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	100

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2025: Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. C. 2416 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	102
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	106

XII Affari sociali

SEDE LEGISLATIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	108
---	-----

Sulla pubblicità dei lavori	108
Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia. C. 813 Ciocchetti (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	108
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento approvato</i>)	115
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. C. 2316 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite IX e X) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	109
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	116
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui centri di oncofertilità (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>) ...	111
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei sopravvissuti. C. 1791 Montaruli (<i>Esame e rinvio</i>)	112
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), della Fondazione GIMBE e della Corte dei conti, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	113
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, della Federazione nazionale degli Ordini della professione sanitaria di fisioterapista e del Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti della Fondazione italiana diabete e dell'Associazione nazionale dentisti italiani, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione medici italiani riforma ENPAM, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, del Gruppo <i>Medical Line Consulting</i> , del Forum disuguaglianze e diversità e di Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 2365 Governo, approvato dal Senato, recante « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria »	114

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Mario Esposito, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università del Salento, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final)	118
Audizione informale del Prefetto Rosanna Rabuano, Capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di	

paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio (COM(2025) 101 final)	118
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	119
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Atto n. 260 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	121
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema comune per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nell'Unione è irregolare e che abroga la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2001/40/CE del Consiglio e la decisione 2004/191/CE del Consiglio. COM(2025) 101 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Documento approvato)</i>	122
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti di Farindustria nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	119
Audizione informale di rappresentanti di Egualia nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale di rappresentanti di Sandoz nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale di rappresentanti di Federfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Federchimica-Aschimfarma nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un	

quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final)	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
Sulla pubblicità dei lavori	124
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Seguito dell'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali: seguito e conclusione dell'esame. (<i>Approvazione del documento conclusivo</i>)	124
ALLEGATO (<i>Documento approvato</i>)	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	
AUDIZIONI:	
Audizione, in videoconferenza, di Sandro Staiano, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « Federico II » di Napoli, e di Massimo Villone, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università Federico II di Napoli, sulle tematiche relative allo stato di attuazione e alle prospettive del federalismo fiscale (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
VIII COMITATO – INFILTRAZIONE E CONDIZIONAMENTO MAFIOSO NEGLI APPALTI E NEI CONTRATTI PUBBLICI:	
Audizione di Vincenzo Bonifati, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili	209
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna (AISI), Bruno Valensise (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	210
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	210
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori	211
Audizione di rappresentanti del Comando provinciale dei carabinieri di Catania, nell'ambito del filone d'inchiesta riguardante le attività illecite legate al fenomeno delle cosiddette « zoomafie » e la verifica della corretta applicazione del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	211
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	212
AVVERTENZA	212

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori	213
Audizione di Giuseppe Buonaguro, rappresentante di ItaliaInMoto Srl (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	213
Sulla pubblicità dei lavori	213
Comunicazioni del presidente	214
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	215
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione, in videoconferenza, di Riccardo Gullo, Sindaco del Comune di Lipari (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	215

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FATTI ACCADUTI PRESSO LA COMUNITÀ «IL FORTETO»

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	216
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente	216

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Comunicazioni del presidente e programmazione dei lavori	218
Sulla pubblicità dei lavori	218

PROCEDURE INFORMATIVE:

Seguito dell'esame testimoniale del dottor Fabio Ciciliano, Capo del Dipartimento della Protezione civile, già componente del Comitato Tecnico Scientifico	218
--	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0147390